ORDINANZE GENERALI

DELLA

REAL MARINA

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

ORDINANZE GENERALI

DELLA

REAL MARINA

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DEL 1818

2.ª Edizione

PARTE 1.ª - VOLUME 2.°

SERVIZIO DI TERRA

Dal Titolo X. al XVIII. ed ultimo.

NAPOLI
REALE TIPOGRAFIA MILITARE
1856.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

E DI GERUSALEMME EC.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA E CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Considerando, che il buon servizio della Nostra Real Marina da Guerra ne' molti suoi Rami sia risultamento di que' Regolamenti, che sono stati prima a Noi proposti dal Nostro Segretario di Stato Ministro della Marina medesima, e quindi da Noi partitamente approvati;

Considerando essere efficacissimo mezzo al progresso di uno Stabilimento la costante osservanza di que' principii, che sono riconosciuti atti a promuoverlo;

Sulla proposizione del Nostro Segretario di Stato Ministro della Marina;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

ARTICOLO I.

I detti Regolamenti redatti con unità di metodo, compilati col debito ordinamento delle materie, ed oggi pubblicati colla stampa in continuazione di questo Nostro Decreto, costituiscono le *Ordinanze della Real Marina da Guerra del Nostro Regno delle Due Sicilie*.

ART. II.

D' ora innanzi il Servizio della Nostra Real Marina sarà disimpegnato esattamente a' termini di queste Nostre Ordinanze.

ART. III.

Nel caso, che qualche Articolo di esse, nello scorrer degli anni, divenisse inutile, non potrà cadere nella inosservanza, se non se dopo un Nostro Decreto di deroga.

ART. IV.

Tutt'i Nostri Segretarii di Stato Ministri sono, per la parte che li riguarda, incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Capodimonte 1.° Ottobre 1818.

Firmato — FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro della Marina
Firmato—DIEGO NASELLI

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firmato—Marchese TOMMASI

Certificato conforme

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firmato—Marchese TOMMASI

Per copia conforme

Il Segretario di Stato Ministro della Marina
Firmato—DIEGO NASELLI.

ORDINANZE GENERALI

DELLA

REAL MARINA

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

PARTE PRIMA.

SERVIZIO DI TERRA.

TITOLO X.

DEGLI ARSENALI DELLA REAL MARINA, E DEL CORPO DEL GENIO MARITTIMO.

SEZIONE I.

Composizione degli Arsenali, e del Corpo del Genio Marittimo.

Art. 1. La Nostra Real Marina avrà nel Dipartimento Generale un Arsenale fornito di tutto il bisognevole per la costruzione, risarcimento e guarnimento de' legni che gli appartengono.

In ciascuno de' Dipartimenti secondarii sarà inoltre stabilito un Arsenale fornito a proporzione de' bisogni de' Bastimenti quivi stanzionati, oltre un deposito di diversi attrezzi da servire pe' Nostri legni da guerra che vi approdassero.

Art. 2. L'Arsenale del Dipartimento Generale avrà pel suo servizio.

Un'Ispezione.

Un numero di Ufiziali di Guerra.

Un Corpo del Genio Marittimo.

Un numero di Maestranza delle differenti arti di mare.

Un numero di Registratori, ed

Un numero d'individui del Pilotaggio, di sotto-Ufiziali di mare, di Marinari di pianta fissa, e di assistenti de' magazzini.

Gli Arsenali de' Dipartimenti secondarii avranno assegnato il numero d'individui de' sopraddetti corpi e classi che Noi crederemo necessarii al bisogno.

Art. 3. Avrà inoltre l'Arsenale del Dipartimento Generale assegnati per la sua Amministrazione e Contabilità, sotto gli ordini dell'Intendente della Real Marina, un Commissario co' suoi corrispondenti aiuti, ed il numero di Depositarii, agenti del Guardamagazzino Generale, necessario per portare il dettaglio amministrativo dei differenti laboratorii. Oltre de' predetti Depositarii avrà dei Guardamagazzini particolari direttamente incaricati, cioè:

Uno pe' Vascelli, Fregate, Corvette e Brigantini.

Un altro pe' legni minori,

Un altro pe' legni di servitù.

Un altro pe' generi di altro uso, ed

Un altro per quelli inutili, conforme sarà più distintamente divisato nel Titolo XV di questa Parte I. delle Ordinanze.

Negli Arsenali de' Dipartimenti secondarii vi saranno impiegati quegl' individui amministrativi, che noi crederemo proporzionati al servizio de' medesimi.

Art. 4. L'Ispezione dell' Arsenale del Dipartimento Generale sarà composta di

Un Ispettore.

Un sotto-Ispettore degli Armamenti, ed

Un sotto-Ispettore delle Costruzioni.

Art. 5. Tre Ufiziali del Corpo di Guerra saranno destinati al dettaglio de' lavori che si eseguono ne' Laboratorii della Corderia, dell'Attrezzatura e della Veleria, dipendenti dal sotto-Ispettore degli Armamenti. Oltre ad essi saranno assegnati in Arsenale quanti altri Ufiziali il bisogno de' lavori richiederà.

Art. 6. Il Corpo del Genio Marittimo consisterà in

Un Ingegnere Costruttore in Capo, assimilato al grado di Colonnello.

Due Ingegneri Costruttori di 1.ª classe, assimilati al grado di Tenente Colonnello.

Due detti di 2.ª classe, assimilati al grado di Capitano.

Due detti di 3.ª classe, assimilati al grado di Tenente.

Tre Alunni, assimilati al grado di sotto-Tenente.

Art. 7. Le maestranze, nel numero che Noi determineremo a norma de' bisogni de' lavori dell'Arsenale, consisteranno in

Capi Maestri, de' quali quelli d'Ascia e di Alberatura assimilati ad Aiutante, e gli altri a Sergente Maggiore.

Aiuti de' Capi Maestri, de' quali quelli d'Ascia e di Alberatura assimilati a Sergente Maggiore, e gli altri a Sergente.

Maestri delle diverse arti de' quali quelli di 1.ª classe assimilati a Caporale, e quei di 2.ª classe a sotto-Caporale.

Art. 8. Oltre alle suddette Maestranze, avrà l'Arsenale addetti.

Un apprezzatore. Un tappezziere guardaroba.	assimilati ad Aiutante.
Un aiuto del tappezziere. Un pesatore.	assimilati a Sergente.

Gl' impiegati suddetti, e le Maestranze nominate nell'articolo antecedente vestiranno l'uniforme co' distintivi, a norma del modello da Noi approvato.

Art. 9. I Registratori saranno quindici, de' quali il primo assimilato ad Ufiziale di 2.ª classe dell' Amministrazione, ed i rimanenti ad Aiutanti.

Art. 10. Il numero degl' individui del Pilotaggio, dei sotto-Ufiziali di mare, e degli assistenti de' magazzini, verrà richiesto dall' Ispettore dell' Arsenale, e determinato dal Comandante Generale, con Nostra approvazione.

Art. 11. L'Ispettore dell' Arsenale sarà da Noi prescelto fra gli Ufiziali Generali o Superiori del corpo di Guerra della Real Marina.

Art. 12. Il sotto-Ispettore degli Armamenti, sarà prescelto parimenti da Noi fra gli Ufiziali Superiori del detto corpo.

Art. 13. L'incarico di sotto-Ispettore delle costruzioni sarà sempre disimpegnato dall' Ingegnere Costruttore in Capo del corpo del Genio Marittimo.

Art. 14. I tre Ufiziali di Guerra, da destinarsi al dettaglio de' Laboratorii della Corderia, dell'Attrezzatura e della Veleria, saranno nominati da Noi, a proposta del Comandante Generale, e prescelti fra' Tenenti di Vascello, che si crederanno idonei a tali disimpegni.

Tutti gli altri Ufiziali Subalterni del corpo di guerra saranno destinati a turno nell' Arsenale, a proposta del Comandante Generale, e con Nostra approvazione.

Art. 15. Il corpo del Genio Marittimo dipenderà immediatamente dagli ordini dell' Ispettore dell' Arsenale e gl' Ingegneri che lo compongono, saranno distribuiti nel seguente modo.

Art. 16. L'Ingegnere Costruttore in capo risederà nel Dipartimento Generale.

I due Ingegneri di 1.ª classe risederanno, uno nel detto Dipartimento Generale, e l'altro nel Cantiere di Castellamare.

Gl'Ingegneri di 2.ª e 3.ª classe saranno ripartiti secondo il bisogno negli Arsenali de' Dipartimenti di Marina, e ne' Dipartimenti Forestali.

Gli Alunni del detto corpo finalmente saranno destinati, conforme la loro istruzione pratica richiede, a norma delle proposte che ne farà l'Ingegnere Costruttore in capo all'Ispettore.

Art. 17. L'uniforme degl'Ingegneri del predetto corpo del Genio Marittimo, consisterà in un abito di panno color *bleu*, e fodera simile, con collarino e paramani di velluto nero con un'ancora ricamata negli estremi del primo, e tre sopra ciascuno degli altri. Lo stesso ricamo, in uso attualmente per gli Ufiziali del Nostro Genio militare dell'esercito, ma in oro, ed intrecciato da foglie di Quercia ornerà il collarino, i paramani, e le patte delle tasche del suddetto abito, e distinguerà le differenti classi nel seguente modo:

L'abito dell'Ingegnere Costruttore in Capo avrà due de' predetti ricami nel collarino, due ne' paramani, e due nelle patte delle tasche.

Quello degl'Ingegneri di 1.ª classe avrà due dei predetti ricami al collarino, due a' paramani, ed uno alle patte delle tasche.

Quello degl'Ingegneri di 2.ª classe avrà uno dei ricami suddetti al collarino, uno a' paramani, ed uno alle patte delle tasche.

Quello degl'Ingegneri di 3.ª classe avrà uno dei detti ricami al collarino, ed uno a'paramani, senza alcun ricamo alle patte delle tasche.

L'abito degli Alunni finalmente avrà un semplice ricamo a' paramani.

Le maniche del suddetto abito saranno aperte, e verranno contornate dallo stesso ricamo.

I sott' abiti nelle gale saranno costantemente di panno bianco nell'inverno, é di roba bianca liscia nell'està.

Giornalmente faranno uso de' sott' abiti di panno, color *bleu* l'inverno, e di nankin l'està.

Il cappello sarà liscio o gallonato, simile a quello che usa il corpo degli Ufiziali di Guerra della Real Marina.

La spada sarà quella di modello, col fiocco simile a quello, che usa egualmente il corpo anzidetto.

Art. 18. Gli Alunni del corpo del Genio Marittimo saranno prescelti fra' Guardiamarina, uniformemente a quanto abbiamo prescritto nel Titolo V. di questa prima parte delle Ordinanze.

Art. 19. La maestranza indicata nell' Art. 7.° sarà porzione a soldo, e si dirà di *pianta fissa*, ed altra porzione a mercede giornaliera, giusta quanto si prescriverà nella 2.ª Sezione di questo Titolo: La scelta, e nomina inoltre della Maestranza di pianta fissa sarà regolata a norma di quanto si dirà nella 3.ª Sezione di questo Titolo medesimo.

Art. 20. I Registratori saranno di Nostra nomina a proposta dell' Ispettore dell' Arsenale pel mezzo del Comandante Generale. Essi saranno incaricati di tener in corrente i registri dei diversi dettagli relativi al ramo militare dell' Arsenale.

Art. 21. L'uniforme de' medesimi sarà corrispondente a quello degli Ufiziali di ammistrazione, a' quali sono assimilati, con la differenza, che nel bottone intorno all'ancora, vi sarà la leggenda: *Registratori dell'Arsenale.*

Art. 22. I Piloti, i sotto-Ufiziali di mare, ed i marinari di pianta fissa da addirsi all'Arsenale, saranno nominati dal Maggiore Generale, con approvazione del Comandante Generale.

Art. 23. Gli assistenti de' magazzini, saranno nominati con lo stesso metodo tra' sotto-Ufiziali di mare e marinari di pianta fissa non più capaci di navigare; o pure saranno nominati dall' Ispettore, con approvazione del Comandate Generale, fra le maestranze non più atte a' lavori. Gli uni, e gli altri dovranno avere il requisito di una conosciuta probità, e godere la fiducia de' Depositarii, o Guardamagazzini rispettivi.

Art. 24. Gli averi da corrispondersi a tutti gl'impiegati indicati negli articoli precedenti, saranno espressi nelle tariffe annesse a queste Ordinanze.

SEZIONE II.

Doveri in generale del Ramo Militare, e di quello Amministrativo degli Arsenali.

Art. 25. Tutt'i lavori diversi relativi, sotto qualunque aspetto, a costruzione, risarcimento, e guarnimento de' legni da Guerra della Real Marina, e degli altri di servitù, saranno eseguiti nell' Arsenale.

Art. 26. La direzione di detti lavori sarà divisa dalla amministrazione economica di essi; ma i funzionarii, incaricati dell' una e dell' altra, dovranno concorrere con le loro firme in tutte le operazioni, a norma di quanto abbiamo prescritto negli Art. 2. e 3. del Titolo I. di questa I. Parte delle Ordinanze.

Art. 27. Il Ramo Militare dell' Arsenale, sotto gli ordini del Comandante Generale della Real Marina, sarà incaricato della direzione, e della esecuzione di tutti i lavori, che debbonsi eseguire nel medesimo, ed in seguito degli ordini, che Noi daremo per le costruzioni, pe' risarcimenti, e pel guarnimento de' Legni da Guerra,

impiegherà i generi, e la mano d'opera necessaria per la esecuzione di essi.

Art. 28. Il Ramo amministrativo, sotto gli ordini dell'Intendente, dovrà somministrare i generi richiesti dal Ramo Militare, e tenerne conto. Dovrà anche passare in rivista gli operai addetti a'differenti lavori, in concorso col Ramo Militare, per convalidarne l'esistenza; e dovrà inoltre curare, che i pagamenti di qualunque specie, siano esattamente eseguiti, e giustificati, conforme più distintamente verrà specificato nel Titolo XV di questa Parte I delle Ordinanze.

Art. 29. Tutti i fogli giustificativi, che si formano nell'Arsenale, per essere validi, dovranno venir muniti delle firme del Ramo Militare, e di quello amministrativo, e formati a norma de' modelli approvati.

Art. 30. Quando una domanda, o un documento qualunque contenga più fogli uniti, il funzionario militare di maggior grado, da cui tal domanda, o documento emerge, firmerà pagina per pagina tutte quelle, che il quadernetto contiene, ed in fine vi apporrà la sua firma, come viene specificato nel modello corrispondente.

Art. 31. Dopo che i corrispondenti funzionarii militari avranno esaminate le domande diverse, che saranno passate alla loro verifica dall' Ispettore dell' Arsenale, dovranno di proprio pugno indicare quelle fra esse trovate ammissibili, a norma del modello corrispondente.

Art. 32. Il ramo Militare dell'Arsenale dovrà formare uno stato mensuale in doppia copia, de'materiali, e della mano d'opera impiegata pe' diversi lavori. Di una di dette copie legalizzata dalle firme indicate nell' articolo precedente, se ne varrà, per presentarla ogni quadrimestre al Comandante Generale della Real Marina, onde passarla all' esame del Consiglio di Marina, e questo

al Segretario di Stato di Marina per la Nostra intelligenza; e l'altra servirà per conservarla come documento nello Archivio dell'Ispezione. Il Ramo amministrativo dello Arsenale dovrà formare una sola copia del detto Stato, che egualmente legalizzata, se ne servirà per farne l'uso prescritto nel Tit. XV di questa Parte I delle Ordinanze.

Art. 33. La quantità, e specie della Maestranza, non che il numero de' servi di pena, che dovranno essere impiegati ne' lavori dell'Arsenale, saranno determinati da Noi, dopo l'esame del Consiglio di Marina. Un tal numero potrà essere alterato, quando scoverti nuovi bisogni, fattone il corrispondente esame dal Consiglio suddetto, Noi l'approveremo.

Art. 34. Tutti i lavori dell'Arsenale dovranno essere eseguiti dalla Maestranza di pianta fissa. Quando la natura di tali lavori esigerà un maggior numero di maestri, saranno questi prescelti con preferenza a turno nella lista di coloro, che essendosi volontariamente prestati a' lavori dell'Arsenale, si tengono nel medesimo registrati, sotto la denominazione di *giornalieri allistati*. Qualora poi ne bisognassero dippiù, saranno prima richiesti all'Ispettore del Parco di Artiglieria di Marina quei della compagnia degli artefici, se ne avrà superflui al bisogno de' suoi lavori, ed in caso diverso l'Arsenale ne passerà la richiesta all'Ascrizione Marittima, onde glieli fornisca fra quei matricolati.

Art. 35. La Tariffa stabilita pe' soldi, e giornate delle Maestranze diverse di pianta fissa, non potrà essere alterata; ed occorrendo farsi alla medesima qualche cambiamento, il Ramo Militare dell'Arsenale lo proporrà al Comandante Generale, il quale, inteso il Consiglio di Marina, lo farà presente a Noi, per le ulteriori determinazioni.

Art. 36. Le giornate de' maestri giornalieri allistatí, dovendo essere regolate a norma dell'abilità di ciascuno di essi, saranno stabilite col seguente motodo:

Ogni sei mesi, e propriamente in Giugno, ed in Dicembre, passerà il Ramo Militare dell' Arsenale una rivista generale delle maestranze suddette, e fisserà a ciascuno una giornata corrispondente al merito che ha. Il risultamento di tale rivista, sarà fatto presente dallo Ispettore al Comandante Generale della Real Marina, per la Nostra approvazione.

Art. 37. Il Ruolo de' maestri giornalieri allistati, colla indicazione della giornata fissata a ciascuno di essi nelle riviste Semestrali, sarà tenuto in luogo visibile dell' Arsenale, con firma dell' Ispettore del medesimo, affinchè ognuna di essi possa osservare direttamente, che non gli venga fatto torto nel turno de' travagli, e nella giornata stabilita.

Art. 38. Le giornate de' maestri, che vengono al bisogno forniti dall' Ascrizione Marittima fra'matricolati, i quali si denomineranno, *Giornalieri eventuali*, saranno determinate dal corrispondente sotto-Ispettore, con approvazione dell' Ispettore, a seconda della capacità dei medesimi. La mercede di dette giornate, non potrà oltrepassare la più alta fra quelle stabilite pe' maestri giornalieri allistati; meno che nel caso in cui costasse, che il maestro chiamato conseguiva in piazza una mercede maggiore della predetta. Delle mercedi fissate ai giornalieri eventuali, ne passerà l'Ispettore la *papelletta* all' Intendente della Real Marina, per l' ulteriore uso Amministrativo.

Art. 39. Nelle riviste semestrali, saranno stabilite egualmente le giornate, da darsi a' servi di pena, a seconda de' lavori ne' quali sono impiegati, e della loro particolare abilità.

Art. 40. I maestri della compagnia degli artefici del Parco di Artiglieria della Nostra Real Marina, che potranno, in caso di bisogno, essere impiegati a' lavori dell' Arsenale, saranno da questo pagati a norma della Tariffa stabilita nel Parco stesso.

Art. 41. Il ramo militare dell' Arsenale avrà facoltà d' introdurre ne' lavori diversi un numero di giovanetti operai, nella proporzione di due per ogni quindici maestri. Saranno sempre preferiti gli orfani de' maestri di pianta fissa; e pel rimanente del numero bisognevole, secondo l' indicata proporzione, si serberà un turno tra i figli delle Maestranze di pianta fissa, e de' giornalieri allistati, pe' quali sarà formato un ruolo. A' detti giovanetti sarà anche fissata una *giornata*, nelle riviste semestrali, proporzionata alla loro età, ed alla capacità ne' mestieri ch' esercitano.

Art. 42. Le riviste da passarsi alle Maestranze nel principio de' travagli, verranno eseguite costantemente dal ramo militare, in concorso con quello amministrativo.

Detti due rami avranno la facoltà di farle ripetere quante volte lo crederanno a proposito, passandosene respettivamente la prevenzione, ma baderanno di eseguirle in modo, da non apportar ritardo a' lavori.

Similmente il Controllore della Real Marina potrà passare una rivista straordinaria sopra luogo, alle Maestranze di ciascun lavoro.

Art. 43. Le dette riviste saranno passate non in massa, ma bensì per ruolo di ciascun travaglio sopra luogo, affinchè non apportino il minimo dissesto ai lavori.

Art. 44. Apparterrà al ramo militare dell' Arsenale la buona situazione, ed assetto di tutt'i generi ne' magazzini del medesimo; ed avrà facoltà di visitarli tutte le volte, che lo crederà necessario.

Art. 45. Ogni magazzino dell'Arsenale avrà tre chiavi, delle quali, una ne conserverà l'Ispettore, un'altra lo Intendente della Real Marina, e la terza il Depositario, al quale sono in consegna i generi che contiene, affinchè nulla entri, o si estragga da'medesimi senza l'intelligenza, ed intervento dei rami militare, ed amministrativo. Le predette chiavi saranno seralmente consegnate, conforme vien prescritto nell'Art. 150. del Tit. III Parte I di queste Ordinanze.

Art. 46. Dovendosi immettere nel magazzino generale della Real Marina qualsivoglia genere per uso dell'Arsenale, sia provegnente da acquisti fatti per economia, sia da'partiti, dovrà essere presente alla introduzione di esso il sotto-Ispettore del ramo corrispondente, o in difetto, un Ufiziale dello stesso ramo da lui delegato, affinchè coll'intervento del Commissario del magazzino generale della Real Marina, e del Controllore, se ne conosca la quantità, e la qualità, e si vegga se questa corrisponde al campione, convenuto nel contratto.

Art. 47. De'generi, che dovranno acquistarsi per economia, il ramo militare dell'Arsenale dovrà indicarne la qualità, e le circostanze, che si richiedono per essere ammissibili, e coll'intelligenza del ramo amministrativo dovrà fissarne il valore.

Art. 48. Nel caso indicato nell'articolo precedente, il sotto-Ispettore del ramo corrispondente a'generi da acquistarsi, giudicherà della qualità, e circostanze di essi; e coll'intervento del Commissario del magazzino generale ne fisserà il prezzo; ed ambedue ne daranno respettivamente parte all'Ispettore, ed all'Intendente, per la loro intelligenza. Il Controllore sarà presente a questo atto per le funzioni del suo impiego.

Art. 49. Di qualsivoglia immissione per l'Arsenale,

dovrà formarsi processo verbale a norma de' modelli stabiliti.

Nel medesimo si specificherà la qualità e quantità dei generi immessi, e sarà esso sottoscritto dal sotto-Ispettore, che vi è intervenuto, dal Commissario del magazzino generale, dal Controllore, e dal venditore o fornitore. Sarà indi presentato all' Ispettore dell' Arsenale, perchè lo munisca di suo *Visto*, e quindi dal Commissario del magazzino generale sarà passato all' Intendente, per le ulteriori operazioni amministrative.

Art. 50. Allorchè pe' generi da immettersi, vi sarà ragione di rifiuto, il sotto-Ispettore intervenuto alla immissione ne farà rapporto all' Ispettore, ed il Commissario del magazzino generale all' Intendente, per le disposizioni, che di accordo crederanno i medesimi di dare, uniformente ai patti che saranno stati stabiliti. Se il fornitore, o venditore ricusasse di ricevere i generi rifiutati, saranno nominati due periti, da eleggersi, uno per parte della Marina, ed uno per quella del fornitore, o venditore: nella intelligenza, che in caso di discrepanza di costoro, dovrà starsi alla decisione di un terzo perito, che sarà richiesto dall' Intendente all' Autorità Municipale.

Art. 51. Nella immissione nel magazzino della Real Marina de' generi comuni all' uso delle due sotto-Ispezioni dell' Arsenale, e di queste, ed altre dipendenze, dovranno essere presenti all' introduzione de' medesimi i corrispondenti funzionarii militari, onde tutti diano il loro avviso sulla qualità, e circostanze di tali generi.

Art. 52. Affinchè le sotto-ispezioni dell'Arsenale siano fornite de' generi necessarii ai respettivi loro lavori, e non si arrechi alcun ritardo a' medesimi, saranno di tempo in tempo versate dal magazzino generale, nei

rispettivi magazzini di deposito di esse, le quantità dei generi richieste dal corrispondente ramo militare dello Arsenale.

Art. 53. Le predette richieste, firmate dal rispettivo sotto-Ispettore, e vistate dall'Ispettore, saranno passate all'Intendente, il quale, dopo averne fatto prendere registro dal Commissario de' Cantieri, e dopo avervi fatto apporre l' *Osservato* del Controllore, le passerà al Commissario del magazzino generale, per far seguire la consegna de' generi in esse contenuti, a'depositarii dello Arsenale, che, come agenti del guardamagazzino generale, ne faranno al medesimo ricevo temporaneo.

Art. 54 L'impiego de' materiali, e generi, ed il consumo di essi per tutti i lavori da eseguirsi nelle sotto-Ispezioni, sarà determinato dal corrispondente ramo militare dell' Arsenale, il quale stabilirà benanche nei riconoscimenti, i generi da passarsi ad altr' uso, ed agli inutili, concorrendo col ramo amministrativo a formarne i carichi, ed i discarichi alle debite persone.

Art. 55. Pe' lavori, che dovranno eseguirsi in ciascuna sotto-Ispezione, i generi che saranno necessarii, verranno volta per volta, ed a norma de' bisogni, estratti da' magazzini del corrispondente depositario con fogli particolari, conforme a'modelli stabiliti. Tali fogli saranno firmati dall'Ufiziale di dettaglio del laboratorio, e vistati dal sotto-Ispettore, e quindi passati al Commissario dei Cantieri, per prenderne registro, e rimetterli al depositario corrispondente, onde esegua la consegna de' generi contenuti in essi, con ricevo temporaneo, che sarà fatto in piedi di detti fogli dalla parte prendente.

Art. 56. In ogni fine di mese, ciascuna delle due sotto-Ispezioni formerà un certificato nel quale sarà indicato il consumo, l' applicazione, e l' inversione dei

generi, avvenuta nel mese, specificando i lavori, ed i servizi, ne' quali essi generi sono stati impiegati. Tal documento firmato dal corrispondente sotto-Ispettore, e vistato dall'Ispettore, varrà in cambio de' fogli, e de' ricevi annunciati nell'articolo precedente, i quali resteranno annullati.

Art. 57. Il predetto certificato sarà passato al Commissario de' cantieri, per procedere alle sue operazioni contabili, e per farlo rivestire delle firme amministrative, onde renderlo un documento legittimo, e definitivo a favore del guardamagazzino generale; quindi il Commissario predetto lo consegnerà al depositario corrispondente per passarlo al guardamagazzino generale in discarico de' generi che ha consumati, ed avrà dal medesimo firmata una copia conforme al certificato anzidetto, da rimanergli per documento.

Art. 58. Il ramo militare, e quello amministrativo dell'Arsenale, avranno ciascuno un registro, uniforme al modello stabilito, de' generi contenuti in ciascuno dei magazzini di deposito, in colonna. Nella prima colonna grande sarà scritta l'esistenza di tutti i generi in ciascun magazzino di deposito al primo dell'anno, epoca della formazione dell'inventario generale di esso. Il rimanente della pagina sarà diviso in tredici colonne, delle quali l'ultima, per servire a' *Totali*, e le altre dodici, per segnarvi l'introito fatto di ciascun genere ne' mesi corrispondenti.

La pagina all'incontro, sarà anche divisa in tredici colonne come la precedente, per notarvi gli esiti di ciascun mese, ed i *Totali*. Ciò che potrà restare di detta pagina, servirà per qualche osservazione.

Dopo ogni articolo generale delle colonne della prima pagina, si lascerà un certo voto, per seguitarvi

a scrivere que' generi della medesima specie, che non esistevano al primo dell'anno, e che saranno stati somministrati nel corso del medesimo.

Art. 59. In ogni semestre, e propriamente in Gennaio, ed in Luglio, l'Ispettore in unione de' rispettivi sotto-Ispettori, del Commissario, e del depositario, passerà in rivista tutti i generi riposti nel magazzino degl'inutili, e stimando che di tutti, o di parte di essi sia vantaggiosa eseguirne la vendita, ne farà formare un notamento specificato, per quanto sarà possibile, in numero, ed in peso.

Tal notamento legalizzato dalle corrispondenti firme lo rimetterà al Comandante Generale, per passarlo al Consiglio di Marina pel dippiù che convenga.

Art. 60. Qualora sarà da Noi approvata la vendita de' suddetti generi inutili, l'Intendente ne farà fare la pubblicazione, mercè gli avvisi nella sola città di Napoli, onde procedersi colle debite formalità all'effettuazione della medesima. Il prodotto di tal vendita sarà introitato nella Cassa della Real Marina, e se ne darà parte a Noi pe' mezzi regolari.

Art. 61. In tali vendite il ramo Militare dell'Arsenale stabilirà il prezzo primitivo de' generi, che non potrà essere minorato. I funzionarii militari interverranno in unione del Commissario alla consegna che si farà degli oggetti venduti al compratore, ed apporranno la loro firma insieme con quelle amministrative, tanto nel processo verbale di vendita, quanto nel documento di discarico, che ne risulterà in favore del guardamagazzino particolare de' detti generi; dovendosi specificare in detti fogli il numero, ed il peso de' generi venduti, il valore di essi, ed il nome del compratore. Dal processo verbale di vendita, formato secondo il modello stabilito, saranno

estratte due copie legalizzate, delle quali una rimarrà all'Ispezione dell'Arsenale, e l'altra presso il Commissario del medesimo, pel corrispondente registro, ed uso di risulta.

SEZIONE III.

Doveri, ed attributi dell' Ispettore dell' Arsenale del dipartimento generale.

Art. 62. L'Ispettore dell'Arsenale dipenderà immediatamente dal Comandante Generale della Real Marina. Pel suo mezzo riceverà i Nostri Ordini riguardanti i lavori da eseguirsi nel medesimo, ed allo stesso Comandante Generale farà presente quanto è relativo all'Arsenale.

Art. 63. Egli analogamente agli ordini ricevuti disporrà, per mezzo de' sotto-Ispettori, l'esecuzione di tutti i lavori di costruzione, risarcimento, guarnimento, e sguarnimento pe' Nostri legni da guerra.

Art. 64. Comanderà il medesimo tutto il personale militare, addetto al servizio dell'Arsenale, ed invigilerà che ciascuno adempia esattamente a' doveri, che vengono in queste ordinanze prescritti pel servizio delle due sotto-Ispezioni.

Art. 65. Dipenderanno parimenti da' suoi ordini, gli Ufiziali, i Piloti, i sotto-Ufiziali di mare, i marinari addetti alla custodia de' bastimenti da guerra disarmati, ed in allestimento, in tutto quello che è relativo allo Arsenale, come egualmente tutti gli altri individui che a sua richiesta saranno destinati dalla Maggioria Generale per l'esecuzione de' lavori giornalieri; potendo ripartir questi, come meglio crederà conveniente all'accerto del servizio.

Art. 66. L'Ispettore dell'Arsenale, per essere nel caso di far presente al Comandante Generale quanto crederà conveniente al bene del Nostro Real Servizio per gli Arsenali de' dipartimenti secondarii, o per simili oggetti ne' circondarii marittimi, dovrà corrispondersi con gli Ufiziali incaricati de' medesimi.

Art. 67. Similmente per gli oggetti indicati nello articolo precedente, terrà l'Ispettore dell'Arsenale diretta corrispondenza col Comandante del Cantiere di Castellamare, conforme è stato prescritto nel Titolo IX Parte I di queste Ordinanze.

Art. 68. I bastimenti da Guerra disarmati, quelli in allestimento, gli altri di servitù, addetti a' lavori idraulici, ed al servizio dell'Arsenale, come anche tutte le macchine relative all'uso de' medesimi, dipenderanno dallo Ispettore dell'Arsenale, il quale ne invigilerà la tenuta, e la conservazione.

Art. 69. Egli personalmente si assicurerà, che siano bene ormeggiati, mantenuti colla dovuta pulizia, e che vi si pratichino le precauzioni prescritte, per la conservazione de' loro scafi, alberatura ed oggetti esistenti a bordo di essi. Baderà inoltre di rendere con prevenzione informato il Comandante Generale de' risarcimenti, che occorrono farsi a' medesimi; affinchè possa questi dare le disposizioni necessarie, ed a tempo far presente, quanto fa d' uopo per la loro maggior durata.

Art. 70. Visiterà spesso i travagli intrapresi ne' cantieri e ne' diversi laboratorii, per assicurarsi, che procedono con esattezza ed attività.

Art. 71. Formerà l'Ispettore con l'approvazione del Comandante Generale un orario, che stabilisca in tutte le stagioni l'ora del principio, e del termine de' lavori e del riposo intermedio; ed invigilerà che sia esattamente adempito.

Art. 72. Ne' tempi piovosi avrà facoltà l'Ispettore di sospendere i travagli allo scoperto, determinando a proposta del sotto-Ispettore delle Costruzioni, e con la intelligenza del Commissario de' Cantieri, la parte della mercede da bonificarsi alle maestranze in proporzione de' travagli eseguiti, la quale non sarà mai minore di un quarto della mercede giornaliera spettante a ciascun maestro.

Art. 73. Quando sarà stato ordinato dall' Ispettore, o in suo nome da' sotto-Ispettori, di non doversi lavorare, quantunque fosse stata fatta la chiamata della maestranza, non potrà questa aver dritto a parte alcuna della mercede di quella giornata, meno che il travaglio non fosse durato almeno due ore.

Art. 74. Ne' rincontri di urgenza ne' quali si dovessero continuare i lavori al di là delle ore stabilite nell'orario, dovrà l'Ispettore chiederne l'autorizzazione al Comandante Generale, e quindi passarne avviso all' Intendente. La mercede di ciascuna delle ore di tal lavoro straordinario, sarà valutata per quella corrispondente ad un' ora e mezzo di lavoro ordinario. Nella circostanza poi, che la natura de' lavori straordinarii meritasse maggiori considerazioni, ne darà parte al Comandante Generale, perchè provochi le determinazioni del Nostro Segretario di Stato di Marina.

Art. 75. Avrà facoltà l'Ispettore, quando lo giudicherà regolare, di accordare agli operai delle diverse classi, che si fossero per qualche tempo inutilizzati al servizio, la metà, tre quarti, ed anche l'intera mercede giornaliera sino a 10 giorni, passandone la corrispondente notizia all' Intendente.

Per un tempo maggiore, dovrà darne parte al Comandante Generale, perchè ne passi la proposta al

Nostro Segretario di Stato di Marina, per le convenienti sue determinazioni.

Art. 76. Invigilerà l'Ispettore prima di apporre la sua firma di approvazione alle note decadarie delle mercedi delle Maestranze, che siano esse al netto delle ritenute fatte per cause delle sospensioni, che abbiano avuto luogo per effetto de' suoi ordini.

Una copia di detti aggiusti, legalizzata dalle debite firme militari, ed amministrative, sarà conservata nello Archivio dell'Ispezione.

Art. 77. Mensualmente l'Ispettore si farà informare con dettagliato rapporto dai sotto-Ispettori dell'abilità, attività e condotta de' maestri di tutte le classi, tanto di pianta fissa, quanto de' giornalieri allistati, affinchè colla norma di detti rapporti, e della conoscenza che direttamente procurerà di acquistare su tal proposito apponga in un registro le note competenti ad ognuno, per valersene nelle riviste semestrali.

Art. 78. Egli, dopo le indicate riviste, regolandosi col numero stabilito da Noi, intesi i sotto-Ispettori, proporrà al Comandante Generale i maestri giornalieri allistati, che meritano la pianta fissa, affinchè il medesimo ne inoltri la proposta a Noi. Similmente in vista del merito de' maestri di pianta di 2.ª e 1.ª classe, proporrà gli ascensi dall'una all'altra, ad aiuto de' capi maestri, ed a Capi Maestri.

Art. 79. I maestri giornalieri allistati, i quali non daranno motivo di soddisfazione per la loro condotta ne' lavori, avrà l'Ispettore facoltà di cassarli dalla lista, passandone la notizia all'Intendente. Conoscendo inoltre lo stesso difetto in un maestro di pianta fissa, dovrà passare la proposta della di lui destituzione dal servizio al Comandante Generale, il quale la farà presente a Noi, per le Nostre Sovrane determinazioni.

Art. 80. Avrà facoltà l'Ispettore di punire i suoi subordinati, a proporzione de' loro ranghi, per le mancanze commesse in oggetti di servizio, e buon ordine, con arresti, o con reclusioni in calabozzo, e potrà far ritenere parte, o tutta la mercede giornaliera degli operai, quando da' rapporti de' sotto-Ispettori, rileverà che la natura delle loro colpe esige una tal misura. Egli dovrà far parte de' castighi suddetti al Comandante Generale, quando la durata de' medesimi oltrepassi i limiti dell'autorità degli altri Ispettori de' corpi militari della Real Marina.

Art. 81. L'Ispettore nominerà la Maestranza, che nell'Armamento de' bastimenti da guerra dovrà essere imbarcata, passandone il notamento al Comandante Generale, uniformemente a quanto è stato prescritto nello Art. 32 del Titolo III Parte I di queste Ordinanze. E l'istessa norma egli seguirà ne' cambiamenti successivi.

Art. 82. Nell'imbarco delle maestranze, sarà sempre preferita la pianta fissa ai giornalieri allistati. La nomina inoltre di primi maestri a bordo de' bastimenti da guerra, sarà sempre in persona di maestri di pianta.

Art. 83. Venendo ordinate nuove costruzioni, significanti risarcimenti, nuovi guarnimenti, prescriverà lo Ispettore ai corrispondenti sotto-Ispettori di formare i modelli, i disegni, i piani e gli stati delle spese necessarie sì pel materiale, che per la mano d'opera, e li rimetterà al Comandante Generale per farli discutere nel Consiglio di Marina, e quindi passarli a Noi per le disposizioni che converranno.

Art. 84. Farà tenere l'Ispettore registro particolare di tutti i lavori che si eseguono nell'Arsenale, colla specificazione dei materiali, e della mano d'opera che s'impiega per ciascuno di essi, tanto per darne rapporto

ogni settimana al Comandante Generale, quanto per presentarne in ogni quadrimestre una distinta relazione al Consiglio di Marina analogamente al prescritto nello Art. 32 di questo medesimo Titolo. Farà egualmente tenere un registro particolare de' lavori che l'Arsenale avrà praticati per dipendenze estranee alla Marina, onde darne parte egualmente in ogni settimana al Comandante Generale, ed in ogni quadrimestre al Consiglio di Marina.

Art. 85. Quando sarà terminato un lavoro di nuova costruzione, risarcimento o guarnimento, ne farà lo Ispettore un circostanziato rapporto al Comandante Generale, rimettendogli uno stato de' materiali, e della mano d'opera pel medesimo impiegatasi, onde sia il tutto sottoposto all'esame del Consiglio di Marina.

Art. 86. Affinchè le costruzioni, i risarcimenti, ed i guarnimenti de' Nostri reali legni, che saranno ordinati possano essere sollecitamente eseguiti, l'Ispettore dello Arsenale invigilerà che i diversi magazzini sian provveduti di tutti i generi necessarii, facendo su tale assunto con prevenzione le sue rappresentanze al Comandante Generale, onde il medesimo proponga a Noi, ciò che sarà d'uopo acquistarsi.

Art. 87. Quando lo crederà necessario, potrà egli stesso, o per mezzo de' sotto-Ispettori, verificare la esistenza de' generi riposti ne' magazzini, passandone lo avviso all' Intendente, affinchè disponga, che il Commissario, ed i depositarii corrispondenti vi si trovino presenti.

Art. 88. Allorchè l'Intendente della Nostra Real Marina direttamente, o per mezzo di un Ufiziale di Amministrazione da esso delegato, volesse far visitare i magazzini, e far confrontare co' registri gli oggetti, che debbono esistere in essi ne farà avvisato l'Ispettore, affinchè disponga, che un Ufiziale da lui delegato vi assista.

Art. 89. Baderà l'Ispettore, che terminati i lavori di confezione, siano portati a discarico de' depositarii corrispondenti i materiali diversi impiegati, e consumati per essi, e che siano passati a carico gli oggetti, che ne saranno risultati.

Art. 90. Gli attrezzi di guarnimento di ciascun Bastimento da Guerra, dovranno essere conservati in magazzini separati, o quando per mancanza di luogo non potesse ciò effettuarsi, saranno riposti ne' magazzini di deposito in luoghi assegnati a ciascun bastimento.

Art. 91. Ordinato l'armamento di un Bastimento da Guerra, subito che sarà nominato l'Ufiziale, che dovrà comandarlo, l'Ispettore lo farà visitare dal sotto-Ispettore delle costruzioni in presenza del detto Ufiziale, e farà formare un processo verbale circostanziato de'risarcimenti, che gli occorrono; il quale firmato dal detto Comandante e dal sotto-Ispettore indicato, e da lui vistato, lo rimetterà al Comandante Generale, per le di lui disposizioni.

Art. 92. Un uguale visita farà egli passare dal sotto-Ispettore degli armamenti nel magazzino di deposito degli attrezzi di detto legno, coll' intervento del Comandante, dell' Ufiziale di dettaglio, e del Contadore del medesimo, e col concorso del Commissario del magazzino generale, e del guardamagazzino corrispondente, per riconoscersi quanto appartiene all' inventario del guarnimento del legno istesso, e valutarsi dal detto sotto-Ispettore lo stato in cui si trova, facendone formare benanche il corrispondente processo verbale, che firmato, da' predetti funzionarii, e da lui vistato, lo passerà al Comandante Generale, per le analoghe disposizioni.

Art. 93. Ogni richiesta, che verrà da' Nostri legni armati firmata dal Contadore e dall' Ufiziale di dettaglio, e vistata dal Comandante, sarà presentata all' Ispettore

dell'Arsenale, il quale avendo riguardo a' laboratorii ai quali i generi appartengono, disporrà che il sotto-Ispettore del ramo corrispondente la verifichi. Questi dopo averla esaminata, vi apporrà le sue osservazioni, ed indi con sua firma la restituirà all'Ispettore, il quale, se la troverà regolare, la munirà di suo *Visto* di approvazione; in caso diverso la restituirà per essere rifatta a norma delle sue determinazioni. In seguito la passerà al ramo amministrativo per darvi effetto. Quante volte inoltre gli oggetti della richiesta sono relativi ad accomodi di qualche importanza, l'Ispettore dopo averne fatta eseguire la verifica, ne formerà di essa rapporto al Comandante Generale, per attendere le di lui determinazioni.

Art. 94. Le richieste per pittura de' bastimenti armati, e per catramare i padiglioni de' medesimi, saranno ammesse dall'Ispettore con la norma, che la pittura esterna, ed interna di ogni legno, ed il catrame pel padiglione si dia una volta l'anno, ed in ogni semestre la sola pittura esterna de' suoi lati, col corrispondente riverso alle tavole di cinta, e ciò ad eccezione di circostanze straordinarie.

Art. 95. Invigilerà l'Ispettore, che gl'inventarii da Noi fissati pel guarnimento, e rispetto de' diversi bastimenti da guerra valgano di norma a' rispettivi subordinati, e non permetterà che da essi, o da' Comandanti de' legni armati, vengano in alcun modo alterate le dimensioni degli oggetti in detto inventario divisati.

Art. 96. L'egual vigilanza Egli praticherà, perchè non siano alterate le divisioni interne de' bastimenti da Guerra, e le dimensioni dell'alberatura. A tal effetto si porterà spesso a bordo de' medesimi quando sono armati, per assicurarsi della perfetta osservanza di una tale prescrizione, onde dar parte al Comandante Generale delle

trasgressioni, che avesse osservate, per le convenienti disposizioni.

Art. 97. Credendo l'Ispettore potersi fare delle variazioni, o modificazioni negli stabilimenti già fissati dei differenti oggetti, dovrà farne la proposta al Comandante Generale, il quale inteso il parere del Consiglio di Marina, passerà questo alla Nostra intelligenza, per le determinazioni che crederemo di emanare.

Art. 98. Tutt'i progetti in materie relative all'Arsenale, che potranno esser presentati da qualsivoglia Ufiziale, o da altro qualunque individuo, saranno rimessi dal Comandante Generale all'Ispettore del medesimo, per apporvi il suo parere, e restituirglieli per farli discutere nel Consiglio di Marina, e quindi proporre a Noi quanto conviene.

Art. 99. Nel disarmamento de'Bastimenti da Guerra, l'Ispettore prescriverà una visita esatta, per verificare lo stato dello scafo, e dell'alberatura de'medesimi, in presenza de'rispettivi Comandanti, ed Ufiziali di dettaglio, e del sotto-Ispettore delle costruzioni, facendone formare i corrispondenti processi verbali muniti delle firme dei suddetti Ufiziali.

Art. 100. Farà similmente colla norma dell'Inventario praticare una diligente visita, in presenza de'Comandanti, degli Ufiziali di dettaglio, de'Contadori, e del sotto-Ispettore degli armamenti, coll'intervento del Commissario del magazzino generale, e del rispettivo Guardamagazzino, agli attrezzi di guarnimento e rispetto dei sopraddetti legni, e del risultamento della medesima ne farà formare gli analoghi processi verbali, i quali firmati dagl'indicati funzionarii, e da lui vistati, li passerà al Comandante Generale, pel dippiù che convenga. Una copia de'precitati processi verbali sarà passata dal prefato Commissario all'Intendente della Real Marina.

Art. 101. Tutt' i fogli di consumo, e d'impiego dei generi, che per oggetti di Arsenale avranno fatto i Bastimenti da Guerra nel corso del loro armamento, dopo che saranno stati esaminati dalla commissione di Ufiziali destinati dal consiglio di Marina, saranno passati allo Ispettore dell' Arsenale, affinchè colla norma di essi, e del riconoscimento fatto de' generi che sono stati consegnati veda se tutto è in perfetta regola, e dia parte delle novità al Comandante Generale per intelligenza del Consiglio di Marina.

Art. 102. In ogni fine di settimana riceverà da ciascuno de' sotto-Ispettori un rapporto di tutti i lavori eseguiti nel corso della medesima, colla indicazione di quelli finalizzati, e degli altri da terminarsi nella settimana seguente.

Art. 103. In ogni fine di mese, inoltre, si farà presentare da' rispettivi sotto-Ispettori i seguenti stati:

1.° Quello di tutti i generi di guarnimento ricevuti dal magazzino generale della Real Marina.

2.° Quello di tutti i materiali ricevuti per le nuove costruzioni, e pe' risarcimenti.

3.° Quello de' generi impiegati, e consumati pei nuovi guarnimenti, e de' materiali consumati per le nuove costruzioni, e pe' risarcimenti.

4.° Quello delle mercedi pagate alle maestranze di qualunque specie.

5.° Quello de' rimpiazzi dati a' Bastimenti armati.

6.° Quello de' ricambii fatti a' detti Bastimenti.

7.° Quello di tutti i generi divenuti di altro uso, ed inutili.

Art. 104. I suddetti stati muniti delle corrispondenti firme Militari ed Amministrative, saranno conservati nell' Archivio della Ispezione dell' Arsenale, indipendente-

mente da quelli, che dovrà avere il Commissario di esso colle medesime firme pel suo regolare registro. Una copia inoltre degli stati suddetti sarà rimessa dall'Ispettore al Comandante Generale, per passarla al Consiglio di Marina.

Art. 105. L'Ispettore invigilerà, che nell'officina della Ispezione siano tenuti in corrente ed in buon ordine, tutt'i fogli giustificativi d'introito, ed esito, d'impiego, e consumo, e di mercedi giornaliere; e baderà che nella prima decade di ciascun mese il ramo militare finalizzi tutti i fogli appartenenti al mese precedente, onde non abbia luogo il minimo attrasso.

Art. 106. Avrà egli un registro di tutti i piani, disegni, e modelli esistenti presso i rispettivi sotto-Ispettori, ed invigilerà che detti oggetti siano accuratamente conservati. Avrà parimente un registro di tutti i fogli relativi ai lavori approvati.

Art. 107. Nel levarsi mano a' lavori, e specialmente la sera, l'Ispettore invigilerà, che da ciascun sotto-Ispettore sia destinato un Ufiziale a diligentemente visitare i rispettivi magazzini, ed Officine di lavoro, per assicurarsi che siano i medesimi ben chiusi, e dell'accurata estinzione del fuoco, ove abbia potuto adoprarsi.

Art. 108. Egl'invigilerà egualmente, che tutte le *tacche* derivanti dallo sgrossamento de' legnami di costruzione, siano unite in un luogo a parte, per essere di tempo in tempo vendute al maggiore offerente, col metodo istesso prescritto nell'Art. 61 di questo medesimo Titolo. Il prodotto di tal vendita sarà passato all'Intendente della Real Marina, per farlo versare in una cassa alla disposizione del Nostro Segretario di Stato di Marina, il quale se ne varrà a gratificare gl'individui dello Arsenale in circostanza de' particolari loro servizii, a

norma delle proposte, che farà l'Ispettore dell'Arsenale per mezzo del comandante Generale.

Art. 109. Egli sarà costantemente membro del Consiglio di Marina, e dovrà per questo oggetto uniformarsi a quanto è prescritto nel Tit. XVII di questa Parte I delle Ordinanze.

Art. 110. Si conformerà ancora a quanto è prescritto in questo Titolo pe' doveri de' sotto-Ispettori, e per quelli degl'Ingegneri delle diverse classi del corpo del Genio Marittimo dipendenti da' suoi ordini; a quanto lo riguarda nel Titolo III di questa Parte I, non che a quanto altro può essergli relativo in queste Ordinanze.

Art. 111. In caso di sua assenza dall'Arsenale, quando non sarà da Noi nominato a far le sue veci un altro Ufiziale Generale o superiore, sarà rimpiazzato dall'Ufiziale superiore del corpo di guerra sotto-Ispettore degli armamenti; ed in questa circostanza le funzioni del detto sotto-Ispettore saranno adempite dal più antico Ufiziale di dettaglio della sotto-Ispezione.

SEZIONE IV.

Doveri, ed attributi del sotto-Ispettore degli Armamenti, e degli Ufiziali addetti a tale sotto-Ispezione.

Art. 112. Il sotto-Ispettore degli armamenti dipenderà dagli ordini immediati dell'Ispettore dell'Arsenale, ed avrà l'incarico di quanto è relativo alla custodia, conservazione, e guarnimento de' Nostri legni da Guerra disarmati, ed in allestimento, e di tutti gli altri di servitù appartenenti sotto qualsivoglia rapporto alla Real Marina.

Art. 113. Ne' lavori per carenare i Nostri Bastimenti da Guerra egli agirà in concorso dell'Ingegnere Costruttore

in Capo. Nel lanciare in mare poi, o tirare a terra i detti legni sarà incaricato soltanto della esecuzione dei lavori marinareschi necessarii per tali operazioni, secondo la direzione, che ne darà il predetto Ingegnere Costruttore in Capo.

ART. 114. Da' suoi ordini immediati dipenderanno gli Ufiziali incaricati de' dettagli de' laboratorii della corderia, dell' attrezzatura, e della veleria; ed invigilerà che essi adempiano esattamente i doveri, che loro sono imposti.

ART. 115. Dipenderanno parimente da' suoi ordini gli Ufiziali, i Piloti, i sotto-Ufiziali di mare, ed i marinari addetti alla custodia de' Bastimenti disarmati, ed in allestimento in tutto ciò, ch' è relativo ad Arsenale; e tutti gli altri destinati nel medesimo, per assistere a' lavori del suo ramo. Dipenderanno egualmente dai suoi ordini gli operai assegnati a' laboratorii di sua dipendenza.

ART. 116. Avrà facoltà di visitare i magazzini, che contengono oggetti dipendenti dal suo ramo, e di dare tutte quelle disposizioni, che crederà necessarie, per la buona tenuta, e conservazione degli oggetti, che vi sono riposti.

ART. 117. Qualunque estrazione di materiali da' laboratorii, o magazzini di deposito degli armamenti sarà costantemente eseguita col suo intervento; quando non crederà di delegarvi il corrispondente Ufiziale di dettaglio, dovendovi sempre intervenire il Commissario de' Cantieri, o uno dei suoi Aiutanti.

ART. 118. Nella immessione nel magazzino generale de' generi per uso della sotto-Ispezione di suo carico, dovrà intervenirvi, uniformandosi su tale assunto a quanto è stato prescritto negli Articoli dal 46 al 51 di questo Titolo. Similmente nel doversi fornire i materiali pei

laboratorii di sua dipendenza, e per l'impiego, e discarico de' medesimi si conformerà a quanto si trova prescritto dall'Articolo 52 al 57 di questo stesso Titolo.

Art. 119. Riceverà giornalmente dagli Ufiziali di dettaglio de' laboratorii dipendenti da lui i rapporti dello impiego, e del consumo che essi fanno pe' differenti lavori; ed unirà tali rapporti nel registro della sua sotto-Ispezione, onde valersene pel rapporto settimanale, che dovrà fare all' Ispettore.

Art. 120. Dovendo essere legalizzati dalla sua firma tutt' i registri, e tutt' i fogli di esistenza degli oggetti nei predetti laboratorii dell'introito, ed esito di essi, e del loro impiego, e consumo, sarà risponsabile, che i medesimi siano esattamente formati, e tenuti in corrente per ciò, che appartiene al Ramo Militare.

Art. 121. Quando credesse di dover verificare coi registri l'esistenza effettiva di tutti, o di parte de' generi esistenti ne' laboratorii, lo farà coll' intelligenza dello Ispettore dell'Arsenale, che ne preverrà l'Intendente.

Art. 122. Dovendosi aumentare, o diminuire gli operai ne' laboratorii di sua dipendenza l'eseguirà previa l'approvazione dell' Ispettore, formandone le corrispondenti papellette, perchè vistate dall' Ispettore predetto passino al ramo amministrativo.

Art. 123. Allorchè ne' travagli da eseguirsi saranno necessarii dei distaccamenti di marineria, e di sotto-Ufiziali di mare, ne passerà la richiesta all' Ispettore, onde dal medesimo se ne facciano le opportune dimande.

Art. 124. Quando per qualche superiore disposizione dovesse dar opera a qualche lavoro nella sotto-Ispezione di suo carico, la quale non fosse passata per l'organo dell' Ispettore, perchè assente, egli dovrà prestarvisi, e dargliene quindi parte per la sua regolare intelligenza.

ART. 125. Quanto è stato prescritto nelle precedenti Sezioni di questo Titolo circa gli operai da impiegarsi ne' diversi lavori, le note de' medesimi, le loro mercedi, e sospensioni di esse, sarà da lui eseguito dipendentemente dagli ordini dell' Ispettore dell' Arsenale.

ART. 126. Per le mancanze che potranno commettere gli Ufiziali, ed altri individui addetti alla sotto-Ispezione di suo carico, avrà facoltà di punirli correzionalmente ne' limiti prescritti per un Comandante di corpo militare della Nostra Real Marina.

ART. 127. Passerà direttamente, o farà passare dagli Ufiziali sotto i suoi ordini le consuete riviste agl' individui addetti a' differenti lavori del suo ramo, facendo concorrere in quelle degli operai, e delle ciurme dei servi di pena gl' impiegati sotto i suoi ordini in concorso col Commissario de' cantieri, o con uno dei suoi Aiutanti. Tali riviste potranno essere replicate tante di suo ordine, che a richiesta degl' impiegati amministrativi tutte le volte che si crederà necessario, dovendo aver sempre cura di farle eseguire in modo da non apportar ritardo a' lavori.

ART. 128. Eseguitasi la prima rassegna degli operai de' diversi laboratorii, e principiatosi il lavoro, non potrà allontanarsi da questo alcun maestro, senza il permesso del corrispondente sotto-Ispettore, e senza la intelligenza del Commissario de' cantieri, i quali l'accorderanno in vista di un motivo plausibile, dovendone il sotto-Ispettore dar parte all' Ispettore.

ART. 129. Si farà presentare ogni dieci giorni da ciascun Ufiziale di dettaglio de' laboratorii sotto i suoi ordini le note de' maestri diversi, che avranno travagliato in detto tempo; con l' indicazione del numero delle giornate di presenza, della loro mercede giornaliera,

e quindi ciò, che li sarà dovuto per detto tempo. Di tutte le suddette note ne formerà una generale, che da lui firmata la rimetterà all'Ispettore.

Art. 130. I pagamenti delle mercedi degli operai, o di altri individui sotto i suoi ordini saranno eseguiti ogni dieci giorni. Gli aggiusti de' medesimi, formati dal Commissario de' cantieri secondo i modelli stabiliti, saranno da esso sotto-Ispettore confrontati colle note indicate nell'Articolo precedente.

Art. 131. I predetti pagamenti, saranno eseguiti dallo Ufiziale pagatore della Real Marina in sua presenza, ed in quella del Commissario de' cantieri, per contestare di essere stato soddisfatto ad ognuno quanto gli competeva, e verranno i fogli de' pagamenti suddetti muniti delle firme prescritte ne' modelli stabiliti.

Art. 132. Dovrà il sotto-Ispettore degli armamenti dare al Commissario de' cantieri ed a' depositarii, e guardamagazzini degli oggetti dipendenti dalla sua sotto-Ispezione tutte le dilucidazioni, che saranno loro necessarie, ed all'incontro costoro dovranno dare al medesimo tutti quegli schiarimenti, che potrà aver di bisogno.

Art. 133. Passerà frequentemente delle visite a' legni da guerra disarmati, ed in allestimento, per invigilare che siano bene ormeggiati, mantenuti con pulizia, e che gl'individui addetti alla loro custodia adempiano con esattezza i loro doveri, ed usino le precauzioni necessarie, per la loro conservazione, e per quella degli oggetti esistenti a bordo di essi.

Art. 134. Curerà che i bastimenti da guerra disarmati abbiano i loro ormeggi situati nel modo più vantaggioso alla loro conservazione e durata; disponendo che le cime delle gomene di poppa siano passate pel secondo o terzo sportello di batteria de' lati, e non per quelli della camera di poppa nel corridoio.

Art. 135. Farà spesso visitare le gomene e gli altri capi di ormeggio, proponendo all'Ispettore di cambiar quelli, che crederà inutilizzati. Baderà inoltre a far frequentemente cambiar le infasciature di tali ormeggi, onde curarne la conservazione.

Art. 136. Per diminuire il più che sarà possibile la arcuazione in chiglia dei diversi Nostri legni da guerra disarmati, baderà che la loro immersione, a misura dello stato in cui si trovano, siano approssimativamente calcolata ad 8 piedi di altezza di batteria pe' vascelli di 80, e per le fregate, ed a 7 e mezzo pe' vascelli di 74 e per le corvette; regolandosi analogamente pei legni minori.

Art. 137. Egli farà presente con anticipazione allo Ispettore il calafataggio da eseguirsi prima dell'inverno a' bastimenti disarmati, e la pittura da darsi prima della està alle opere che rimangono scoperte.

Art. 138. Curerà, che le coverte de'legni da guerra disarmati siano votate di tutti gli oggetti di peso, che potrebbero soverchiamente caricarli, ed ove ciò non possa eseguirsi, chiederà che vengano queste sostenute da' puntali volanti situati opportunamente.

Art. 139. Colla norma degli ordini dell'Ispettore curerà di far disalberare i legni da guerra, che passano in disarmamento, e che i loro alberi siano riposti in Magazzini, per essere ivi diligentemente conservati. Curerà altresì, che le bigotte de'Parasarti de' legni siano coverte da corrispondenti tettoie di legname, e che ciò sia praticato egualmente per le cime de' colombieri degli alberi cogli opportuni cappelletti, quando fosse stato disposto di lasciarsi queste a bordo dei rispettivi bastimenti.

Art. 140. Allorchè gli alberi aggiunti, il crociame, le coffe, le teste di moro, e le crocette non potranno

essere riposte in magazzino, farà situarle a bordo dei rispettivi bastimenti, il più possibile al coverto dalle ingiurie del tempo.

Art. 141. In occasione di pioggia baderà che siano tenuti chiusi i portelli delle batterie di corridoio dei vascelli, e passati i controportelli a quelli di coverta de' differenti legni per impedire in tal guisa l'introduzione dell'acqua ne' battenti. Nel buon tempo poi disporrà, che siano aperti i portelli e tolti i controportelli per la libera circolazione dell'aria. La stessa precauzione userà ancora nel far ben coprire da incerate i boccaporti in tempo di pioggia, facendole togliere nel buon tempo.

Art. 142. Dopo la pioggia prescriverà che siano spazzate ed asciugate le coverte, ed anche i denti de' tringanini, onde non lasciarvi ristagnare l'acqua. Similmente prescriverà, che i maestri calafati assegnati a' bastimenti disarmati, curino la manutenzione delle trombe, e che col mezzo di esse facciano di tempo in tempo estrarre l'acqua che si è raccolta in sentina.

Art. 143. Per facilitare la circolazione dell'aria in tutte le parti interne de' bastimenti disarmati, farà usare le trombe d'aria, ed affinchè questa possa introdursi da per tutto, chiederà che siano praticate delle aperture alle paratie de' diversi magazzini interni.

Art. 144. A tutti i bornali, domanderà che siano adattati de' canaletti di legno, che abbiano sufficiente lunghezza, onde possa per mezzo di essi cadere in mare l'acqua, che cola dalle coverte, senza toccare i costati de' bastimenti; all'effetto medesimo farà opportunamente adattare delle manichette di olona alle aperture esterne di detti bornali, facendole situare su i canaletti.

Art. 145. Farà sospendere intorno a' costati de' bastimenti disarmati, di tratto in tratto de' guardalati, per

impedire, che le barche di porto, o le lance che vi accostano gli producano danno col loro stropicciamento.

Art. 146. In tempo di està farà guarnire di tende da poppa a prua i bastimenti disarmati, ed in allestimento. Tali tende saranno fornite ad ogni bastimento da guerra il dì 1.° Maggio, e ritirate in magazzino alla fine di Ottobre.

Durante l'indicato semestre, egli disporrà che siano tutti i giorni bagnate le coverte, ed i costati alle ore debite.

Art. 147. Curerà che ogni bastimento che passa in disarmamento, disbarchi tutta la sua zavorra in pietra.

Art. 148. Quando a' legni disarmati, non saranno stati tolti gli alberi maggiori, baderà che le sarte e stralli, non meno che tutti gli altri attrezzi necessarii per essi, siano di cordaggi dismessi, e non di quelli appartenenti al guarnimento di tali legni.

Art. 149. Invigilerà che i bastimenti disarmati siano provveduti di picozzini, di catí di cuoio ó di legno, e di scope e retazze per poter provvedere agli accidenti del fuoco, ed alla pulizia delle loro coverte. Curerà altresì che sian provveduti di sassole a due mani, per valersi di esse a bagnare giornalmente i loro costati.

Art. 150. Farà osservare rigorosamente la prescrizione di non potersi accender fuoco di sorta alcuna a bordo de' legni disarmati, e che i fanali assegnati agl'individui di custodia su' medesimi, siano in buono stato, onde resti ben cautelato il lume che contengono. Per le trasgressioni su tali oggetti, punirà i contravventori con tutto il rigore.

Art. 151. Egli proibirà, che gl' individui assegnati alla custodia de' legni disarmati, alloggino nelle camere del Comandante e degli Ufiziali, potendo costoro valersi soltanto del corridoio.

Art. 152. Presterà egli spesso la sua assistenza ai lavori che si eseguono ne' diversi laboratorii di sua dipendenza per assicurarsi che progrediscono con attività e con la maggior economia nel consumo de' generi.

Art. 153. Nel laboratorio della corderia, saranno costruiti i cordaggi e gli ormeggi delle differenti dimensioni necessarii agli usi della Real Marina.

Art. 154. L'Ufiziale del corpo di guerra nominato al dettaglio di detto laboratorio sotto i suoi ordini immediati invigilerà all'esatto adempimento delle costruzioni de' cordaggi, che dovranno nel medesimo eseguirsi badando all'impiego e consumo de' materiali necessarii pei medesimi, come pure che tutte le maestranze ed altri individui addetti a tali lavori, li eseguano con assiduità ed esattezza.

Art. 155. Nell'introduzione della canape nel magazzino generale dovrà curare che sia preferita quella de' casali di Napoli, e Terra di Lavoro; e particolarmente quella detta *Paesana di dentro Casale*, e propriamente di Arzano, Grumo, Nevano, Frattamaggiore ed Afragola.

Art. 156. Nella sola circostanza di cattiva raccolta ne' precitati luoghi, potrà farsi acquisto di altra canape nazionale o forastiera, ed in questo caso dovrà darsene parte a Noi ed attendersi le nostre risoluzioni.

Art. 157. La canape da acquistarsi in mancanza di quella de' casali sopraccennati, sarà la migliore che potrà incettarsi, rimanendo espressamente proibito l'acquisto di quella detta di semenza.

Art. 158. Prima di riceversi la canape in Magazzino, si farà grande attenzione, che non sia umida, nè bagnata; e ciò tanto per evitarsi la frode, che ne risulterebbe sul peso, quanto i danni che l'umidità produrrebbe a detto genere così riposto in magazzino.

Art. 159. Per evitarsi l'inconveniente accennato di sopra, ed anche quello del mescolamento che si fa dai venditori nell'interno delle balle, con porvi della canape inferiore a quella apposta nella parte esteriore di esse, si faranno aprire dette balle e svolgerle per ispezionarle, pria di pesarle, ed introdursi in magazzino.

Art. 160. L'immessione nel magazzino generale di materiali riguardanti la corderia dovrà essere eseguita sulla norma stessa prescritta per l'immessione di ogni altro genere nella Sezione II di questo Titolo. Nel processo verbale però di tale immessione dovranno inserirvisi i documenti di spedizione, onde giustificarne la provvenienza e la qualità.

Art. 161. Il sotto-Ispettore degli armamenti, inculcherà all'Ufiziale di dettaglio della corderia, d'invigilare nel lavoro della canapa, alle seguenti prescrizioni.

Art. 162. La canapa dovrà essere bene spadulata, per distaccarne la parte lignea detta Ariste, e bene spuntata sul pettine, tanto nella cima, che nel pendicone; separandosi, e conservandosi quanto cadrà dalla spadulatura, e dalla spuntatura, come altresì dall'asta dei filatori per gli usi seguenti.

Art. 163. Ciò che cadrà dalla spuntatura, ben drizzato sul pettine, e diligentemente filato, ed incatramato, servirà alla composizione delle sagole, del merlino, e del Comando; usando le regole convenienti nel commettere detti cordaggi, onde risultino della maggior perfezione possibile. Inoltre, torti che saranno i fili, dovranno pulirsi dalle ariste, e quindi far passare ogni cordone bene stretto entro un cordone di libano di sparto, onde renderlo uguale, e ben levigato.

Art. 164. Ne' casi in cui bisognerà una miglior qualità di sagole merlino, e Comando, s' impiegherà canapa

spadulata ; ed in questo caso la richiesta di tali cordaggi dovrà indicare di dover essere essi di prima sorta.

Art. 165. La porzione di canapa , che cadrà dalla spadulatura, e dall'asta de' filatorii, sarà unita, e drizzata sul pettine , e quindi filata , e commessa , da poter servire per ligatura de' rolli di cordaggio, ed anche per diversi usi de' Bastimenti da Guerra , e dell'artiglieria di Marina.

Art. 166. Lavorata la canapa nel modo divisato nello Art. 162 , sarà diligentemente filata in fili eguali, per servire alla composizione de' cordaggi di tutte le diverse dimensioni , e specie adattate agli attrezzi de' differenti bastimenti da guerra , e de' loro ormeggi.

Art. 167. I fili dovranno essere uniti a fasci, ed in maniera , che ogni fascio da servire a' cordaggi per uso di attrezzi non sia minore di rot. 74 , nè maggiore di 80 ; e gli altri per la composizione de' cordaggi , che vanno in acqua siano del peso di circa rotoli 85.

Art. 168. L' incatramatura de' fasci dovrà essere eseguita colla maggior attenzione , e si avrà per norma approssimante la regola di far entrare in ogni cantaio di filato rot. 15 a 18 di catrame.

Art. 169. Eseguita la incatramatura de' fasci colle regole opportune , saranno questi posti da parte per asciugarsi ; rimanendo proibito che possan commettersi de' cordaggi , per attrezzi , e per ormeggi , prima che i fasci siansi ben disseccati.

Art. 170. Nel commettersi i diversi cordaggi si userà l' importante attenzione , che i fili de' fasci siano tutti appuntati egualmente, onde agiscano insieme nello sforzo che dovranno sostenere. Si praticheranno inoltre le regole più comprovate , per la tortura di essi nella conveniente proporzione.

Art. 171. Lo spago dovrà esser composto della canapa migliore. Essa sarà lavorata con tale attenzione, che da ogni cantaio di canapa ne rimanga per servire a formar spago soli rot. 50 a 55; valendosi del dippiù per gli usi indicati negli Art. precedenti.

Art. 172. I cordaggi della Real Marina avranno un marchio di distinzione. Esso potrà consistere in un filo bianco ne' cordaggi catramati, ed in un filo catramato in quelli bianchi.

Art. 173. Nel laboratorio dell' attrezzatura si farà eseguire l'inversione di tutti i cordaggi necessarii al guarnimento de' bastimenti da guerra, e di tutt' altro servizio dell' Arsenale.

Art. 174. Il sotto-Ispettore degli armamenti baderà, che l' Ufiziale del corpo di Guerra addetto al dettaglio del laboratorio suddetto assista indifessamente a tutti i lavori, che si eseguono, per regolare l' impiego, e la economia del consumo de' generi, per mezzo del primo Nostromo dell' Arsenale, che sarà ivi addetto sotto i suoi ordini.

Art. 175. Per l' esecuzione di tali lavori, saranno assegnati in detto laboratorio dal Maggiore Generale, a richiesta dell' Ispettore dell' Arsenale, quel numero di sotto-Ufiziali di mare, e marinari di pianta fissa, che il bisogno richiederà. Vi saranno impiegati ancora dei distaccamenti di marineria dei bastimenti da guerra armati, pe' quali dovessero eseguirvisi de' lavori.

Art. 176. Affinchè i consumi, che debbono eseguirsi nell' inversione de' cordaggi in attrezzi pel guarnimento de' Bastimenti da Guerra, siano regolati con un sistema costante, colla norma di saggi, che accuratamente si praticheranno nel laboratorio dell' attrezzatura, in presenza dell' Ispettore dell' Arsenale, e del sotto-Ispettore

degli armamenti, sarà formato uno stato generale, che specifichi il quantitativo approssimativamente dell'impiego, e consumo di ogni genere necessario per la confezione de' differenti attrezzi, per le diverse specie di bastimenti. Questo stato dovrà esser presentato all' esame del Consiglio di Marina per l'approvazione, e quindi il Comandante Generale ne prescriverà la più esatta, e scrupolosa osservanza, tanto in Arsenale, quanto a bordo de'Nostri Reali legni armati. Con egual metodo saranno stabiliti i consumi mensuali, che dovranno farsi a bordo de'Nostri legni da guerra armati, secondo il rispettivo rango, in sartia d'altr'uso, candele di sego, scope, redazze, sego per spalmo degli alberi, bozzellame, ed altro simile onde in tali consumi risulti l'uniformità a bordo dei suddetti legni.

Art. 177. Nel laboratorio della veleria, il sotto-Ispettore degli armamenti farà eseguire le costruzioni di tutte le vele pe' Nostri bastimenti da guerra, non che qualsivoglia altra manifattura di tela, necessaria al guarnimento di essi.

Art. 178. Baderà che l'Ufiziale del corpo di guerra, destinato al dettaglio di tali lavori, curi di regolare quanto è relativo all'impiego, e consumo de'generi necessarii per la loro esecuzione, e che tutti gl'impiegati destinati in detto laboratorio adempiano puntualmente ai loro doveri.

Art. 179. In qualsivoglia lavoro dipendente dal ramo della sotto-Ispezione degli armamenti, che dovrà eseguirsi a partito, il sotto-Ispettore, coll'approvazione dello Ispettore, vi destinerà un Ufiziale del corpo di Guerra assegnato all'Arsenale, perchè vi accudisca indefessamente in unione di un Aiutante del Commissario dei cantieri. Costoro terminati i lavori, ne faranno rapporto rispet-

tivamente a' loro Superiori, onde questi possano formare i corrispondenti fogli, che ne risultano.

Art. 180. Ordinato il disarmamento di un bastimento da guerra, il sotto-Ispettore degli armamenti, all'avviso, che gliene passerà l'Ispettore degli Arsenali, farà sbarcare dal medesimo tutti gli oggetti relativi al suo guarnimento, e rispetto, e riposti tutti in magazzino, si porterà a visitarli in unione del Comandante, dell'Ufiziale di dettaglio, e del contadore del legno medesimo, non che del Commissario del magazzino generale, e del guarda-magazzino corrispondente. Egli eseguirà, colla norma dell'Inventario, la riconoscenza la più esatta degli attrezzi, che appartengono al suo guarnimento, formando, di unita a' sopraddetti impiegati, un processo verbale dello stato de' medesimi, distinguendo quelli, che debbono essere cambiati, e fra questi quelli da destinarsi per altr'uso, o da dichiararsi inutili; gli altri che mancano, e debbono essere rimpiazzati; e finalmente quelli che meritano semplici riparazioni.

Tal processo verbale formato a norma de' modelli approvati, firmato da lui, e da tutti i predetti individui, sarà passato all'Ispettore dell'Arsenale, per apporvi il suo *Visto*. Una copia inoltre del suddetto verbale, munita delle stesse firme, sarà passata dal Commissario predetto all'Intendente.

Art. 181. L'indicato processo verbale darà la norma per tutte le domande di ricambio, rimpiazzo, ed accomodo, giusta i modelli approvati, quali domande munite della firma di esso sotto-Ispettore, e del *Visto* dello Ispettore, passeranno all'Intendente, per le convenienti operazioni amministrative.

Art. 182. Per formarsi il guarnimento di un bastimento di nuova costruzione, il sotto-Ispettore degli armamenti,

colla norma dell' Inventario di stabilimento, formerà le relazioni di tutti gli oggetti necessarii alla composizione del medesimo, le quali approvate dall'Ispettore, saranno passate al Consiglio di Marina per la revisione; e quindi verranno sottoposte alla Nostra approvazione.

Art. 183. Il sotto-Ispettore degli armamenti si conformerà a quanto a suo riguardo è prescritto nelle antecedenti sezioni di questo medesimo Titolo.

Art. 184. Egli proporrà all' Ispettore gli ascensi, e le destinazioni all' imbarco, di tutti i maestri, che dipendono dal suo ramo.

Art. 185. Terrà un registro di tutti gli ordini verbali, e per iscritto, che riceverà dall' Ispettore, il quale cifrerà settimanalmente i primi. Ne terrà ancora un altro de' rapporti, che settimanalmente invierà all'Ispettore, per dargli parte di tutt' i lavori eseguiti, e de' materiali, e mano d' opera impiegata per essi, onde tenerlo a giorno dei più minuti dettagli del servizio.

SEZIONE V.

Doveri, ed attributi del sotto-Ispettore delle costruzioni.

Art. 186. Il sotto-Ispettore delle costruzioni dipenderà immediatamente dagli ordini dell' Ispettore dell' Arsenale, e sarà incaricato della direzione, ed esecuzione della costruzione e risarcimento de' Nostri Reali legni, come di qualsivoglia altra macchina per uso dell' Arsenale.

Art. 187. Dipenderanno in conseguenza da' suoi ordini immediati i laboratorii, ed i maestri di pianta fissa, e giornalieri allistati, o eventuali delle seguenti arti cioè:

Maestri d' ascia.

Detti di opera sottile.

Perciatori, e Calafati.
Ferrari, e Chiavettieri.
Fornitori, e Bozzellari.
Bottari.
Remaiuoli.
Pittori.
Scultori.
Stagnari, e Fanalari.
Ramari.
Maestri di trombe.
Detti de' carri.

Art. 188. Ne' lavori per carenare i Nostri Reali bastimenti egli vi prenderà l'ingerenza relativa alla qualità d'Ingegnere costruttore in capo.

Per lanciare in mare inoltre i detti legni, o per tirarli a terra, avrà la particolar direzione, e responsabilità di tali lavori, a norma di quanto è stato indicato nell'Art. 113 di questo Titolo.

Art. 189. Saranno addetti agli enunciati laboratorii gl'Ingegneri delle diverse classi del genio marittimo, che a sua proposta, pe' mezzi regolari, Noi crederemo conveniente di destinarvi.

Art. 190. Egli baderà, che i predetti Ingegneri eseguano esattamente i loro doveri; che invigilino allo impiego, e consumo de' materiali; e che gli operai nelle ore fissate siano incessantemente occupati ne' lavori ai quali sono addetti. Quindi personalmente si assicurerà dell'esatto adempimento di tali disposizioni.

Art. 191. Le prescrizioni contenute negli Articoli dal 116 al 132, di questo Titolo, relativamente a' doveri, ed attributi del sotto-Ispettore degli armamenti, saranno comuni al sotto-Ispettore delle costruzioni, in tutto ciò che è relativo al ramo di sua dipendenza.

Art. 192. La sotto-Ispezione delle costruzioni avrà un magazzino di deposito particolare pe' generi necessarii al bisogno giornaliero de' lavori delle costruzioni, e risarcimento, il quale sarà provveduto dal magazzino generale nel modo prescritto negli Art. 52 e 55, di questo medesimo Titolo. L'impiego e consumo inoltre di tali generi sarà regolato uniformemente agli Articoli dal 54 al 58, del Titolo medesimo.

Art. 193. I capi maestri incaricati de' differenti lavori, faranno ogni giorno le domande de' materiali che gli sono necessarii, indicando i bastimenti, e l'uso al quale debbono essere impiegati. Le medesime firmate dallo Ingegnere incaricato del dettaglio di ciascun lavoro, e vistate dal sotto-Ispettore delle costruzioni, saranno passate al Commissario de' cantieri, il quale prescriverà al depositario del detto magazzino la somministrazione dei materiali in esse descritti, ritirandone un ricevo temporaneo firmato dal capo-maestro, e vistato dall'Ingegnere incaricato del dettaglio del lavoro stesso.

Art. 194. In qualsivoglia lavoro dipendente del ramo della sotto-Ispezione delle costruzioni, che dovesse eseguirsi *a partito*, il sotto-Ispettore vi destinerà un Ingegnere del genio marittimo, di quelli assegnati all'Arsenale; affinchè in unione di un Aiutante del Commissario dei cantieri accudisca indefessamente alla buona qualità dei materiali che vi s' impiegano, ed alla buona esecuzione de' lavori; terminati i quali ne faranno costoro un rapporto rispettivamente ai loro superiori, onde questi possano formare i corrispondenti fogli che ne risultano.

Art. 195. Il sotto-Ispettore delle costruzioni si uniformerà a quanto, a suo riguardo è in generale prescritto in questo Titolo.

Art. 196. In sua assenza farà le sue veci l'Ingegnere

costruttore di 1.ª classe destinato nell'Arsenale del dipartimento Generale.

Art. 197. Egli proporrà all' Ispettore dell' Arsenale gli ascensi, e le destinazioni all'imbarco di tuti i maestri, che dipendono dal suo ramo.

Art. 198. Avrà egli un registro di tutti gli ordini verbali, e per iscritto che riceverà dall' Ispettore dello Arsenale, il quale cifrerà settimanalmente i primi.

Ne terrà ancora un altro dei rapporti che settimanalmente invierà all' Ispettore, per dargli parte di tutti i lavori eseguiti, e de'materiali e mano d' opera impiegata per essi; onde tenerlo a giorno di tutti i dettagli del servizio.

SEZIONE VI.

Doveri, ed attributi degli Ufiziali incaricati degli Arsenali de' dipartimenti secondarii.

Art. 199. Ciascuno degli Arsenali de'dipartimenti secondarii sarà fornito de' generi corrispondenti al completo guarnimento de' legni, che Noi avremo ordinato di stazionarvi, e di altri necessarii a' ricambii, e rimpiazzi dei quali potessero aver bisogno i detti legni, e gli altri della Nostra Real Marina che vi approdassero. Sarà similmente fornito de'materiali bisognevoli pei risarcimenti, di cui potessero detti legni abbisognare.

Art. 200. La quantità de' generi, e de' materiali che dovrà contenere ognuno di detti Arsenali, sarà da Noi stabilita a norma delle proposte che ce ne farà il Comandante Generale della Real Marina, dopo aver inteso il parere dell' Ispettore dell' Arsenale, e quello del Consiglio di Marina.

Art. 201. In ognuno di detti Arsenali vi sarà destinato un Ufiziale superiore del corpo di guerra per dirigere, dipendentemente dagli ordini del Comandante del dipartimento, tutt'i lavori che dovranno nel medesimo eseguirsi.

Quando sarà in esso destinato anche un Ingegnere del corpo del genio marittimo, il medesimo sarà incaricato di tutto ciò che è relativo alla sotto-Ispezione delle costruzioni, e l'Ufiziale superiore del corpo di guerra, di quanto riguarda la sotto-Ispezione degli armamenti.

Art. 202. L'Ufiziale del corpo di Guerra, ed, ove vi sia, l'Ingegnere del corpo del genio marittimo, adempiranno rispettivamente i doveri prescritti in questo Titolo a' sotto Ispettori dell'Arsenale del dipartimento generale; dovendo le funzioni relative all'Ispettore essere analogamente adempite dal comandante istesso del dipartimento.

Art. 203. Ne' dipartimenti secondarii eseguiranno le funzioni amministrative dell'Arsenale il Commissario di ciascuno di essi, ed i suoi Aiutanti, e depositario; conforme più distintamente verrà specificato nel Titolo XV di questa Parte I delle Ordinanze.

Art. 204. Gli attrezzi, ed i materiali che Noi avremo determinato spedirsi negli Arsenali de'dipartimenti secondarii, saranno accompagnati da un Inventario, che dallo Ispettore dell'Arsenale del dipartimento generale, sarà passato al Comandante Generale dalla Real Marina, per rimetterlo ai Comandanti de' rispettivi dipartimenti. Il detto Ispettore spedirà contemporaneamente una copia del cennato Inventario, rispettivamente all'Ufiziale del corpo di guerra, ed all'Ingegnere del genio marittimo, quando vi si trovi, destinati ne' predetti dipartimenti, secondo che gli oggetti riguarderanno l'una, o l'altra

sotto-Ispezione : e l' Intendente della Nostra Real Marina praticherà lo stesso col commissario del corrispondente dipartimento.

Art. 205. Tutt'i materiali, e gli attrezzi di qualunque specie, dovranno essere conservati con buon ordine, ed assetto ne' corrispondenti magazzini, d'onde non potranno estrarsi senza il corrispondente intervento del ramo militare, e di quello amministrativo del dipartimento istesso.

Art. 206. Nei primi giorni di ogni mese l'Ufiziale del corpo di guerra incaricato dell'Arsenale, ed ove vi sia, anche l'ingegnere del genio marittimo, presenteranno al Comandante del dipartimento uno stato di tutti i generi esistenti, ed introitati, e di quelli impiegati, e consumati nel corso del mese antecedente, accompagnandolo con rapporto contenente i più minuti dettagli dei lavori eseguiti durante il medesimo.

Art. 207. Non potrà l'Ufiziale del corpo di guerra incaricato dell'Arsenale di un dipartimento secondario, ed ove vi sia anche l'ingegnere del genio marittimo, fornir generi ad alcun legno, far eseguire accomodi di veruna specie, o accordar ricambii e rimpiazzi, senza la espressa disposizione del Comandante del rispettivo dipartimento.

Art. 208. Le richieste de' generi e degli accomodi necessarii a' legni da guerra, saranno dirette al Comandante del dipartimento, il quale si regolerà riguardo alle medesime conformemente al prescritto dall'Art. 93 di questo medesimo Titolo.

Art. 209. Allorchè per gli accomodi urgenti da eseguirsi nell'Arsenale di un dipartimento secondario, o per gli attrezzi da fornirsi ad un Nostro legno da guerra non esistessero ne' magazzini di esso i generi necessarii,

l'Ufiziale del corpo di guerra, ed ove vi sia, l'Ingegnere del genio marittimo, ne faranno rispettivamente la richiesta al Comandante del dipartimento, il quale per tal circostanza a norma dell'Art. 7 del Titolo IX, passerà i suoi ufizii al Commissario, perchè proceda all'acquisto de' materiali necessarii, che si eseguirà nel modo prescritto negli articoli 47 e 48 di questo medesimo Titolo.

Art. 210. Quando per l'esecuzione de' travagli da eseguirsi dovranno prendersi degli operai eventuali, ne passerà l'Ufiziale del corpo di guerra, ed ove vi sia, l'Ingegnere del genio marittimo, il notamento al Comandante del dipartimento, colla specificazione della rispettiva mercede; e questi, dopo il conveniente esame, lo passerà con suo visto al Commissario, per la di lui intelligenza. La fissazione delle mercedi per detti maestri, e l'esecuzione de' pagamenti delle medesime saranno praticate analogamente al prescritto negli articoli 38, 130 e 131 di questo Titolo.

Art. 211. Dovendosi restituire generi dagli Arsenali de'dipartimenti secondarii a quello del dipartimento generale, saranno questi accompagnati da' corrispondenti Ufiziali di guerra incaricati, ed ove vi siano, dagli Ingegneri del genio marittimo, da un notamento firmato dal ramo militare e da quello amministrativo, in cui i generi da restituirsi saranno distinti in numero, peso o misura, analogamente a' modelli da Noi approvati, facendone a chi compete i corrispondenti discarichi. Saranno inoltre in detto notamento classificati i generi buoni, i suscettivi di accomodo e gli inutili. Lo stesso notamento, munito delle medesime firme, sarà rimesso all'Intendente da' rispettivi Commissarii.

Art. 212. Gli Ufiziali del corpo di guerra incaricati degli Arsenali de' dipartimenti secondarii, ed ove vi siano,

gl'Ingegneri del genio marittimo; come egualmente gli Ufiziali incaricati per oggetti di Arsenale ne' circondarii marittimi, quantunque direttamente dipendenti da' comandanti de' medesimi, pure manterranno una corrispondenza coll'Ispettore dell'Arsenale del dipartimento generale.

Art. 213. Essi in ogni fine di mese rimetteranno respettivamente al suddetto Ispettore i seguenti Stati:

1.° De' generi ricevuti dal magazzino generale del dipartimento generale.

2.° De' generi di nuova formazione.

3.° De' generi impiegati e consumati ne' differenti risarcimenti.

4.° Delle mercedi pagate alle maestranze di qualunque specie.

5.° De' rimpiazzi dati a' bastimenti armati.

6.° De' ricambii fatti a' detti bastimenti.

7.° De' generi passati ad altr' uso, ed agl' inutili.

8.° Quello finalmente della situazione de' principali generi esistenti ne' magazzini dell' Arsenale di detto dipartimento.

Art. 214. Ogni anno e propriamente in Gennaio, l'Ufiziale del corpo di guerra, ed ove vi sia l'Ingegnere del genio marittimo, dovranno respettivamente rimettere all'Ispettore dell'Arsenale del dipartimento generale lo inventario di tutt' i generi esistenti ne' magazzini del respettivo ramo di Arsenale.

Art. 215. Gli stati suddetti e l'inventario dovranno essere muniti delle corrispondenti firme militari ed Amministrativi e del *Visto* del comandante del dipartimento.

Art. 216. Gli Ufiziali incaricati per oggetti di Arsenale ne' circondarii marittimi, si uniformeranno pe' loro doveri al prescritto in questa Sezione. Inoltre tanto gli Ufiziali incaricati degli Arsenali de' dipartimenti secondarii, quanto

ne' circondarii, si uniformeranno a quanto del prescritto in questo Titolo può essere loro in ogni aspetto relativo.

SEZIONE VII.

Doveri ed attributi dell' Ingegnere Costruttore in capo, e degl' Ingegneri delle diverse classi del corpo del Genio Marittimo.

Art. 217. L' Ingegnere costruttore in capo, dipendentemente dagli ordini immediati dell' Ispettore dello Arsenale, regolerà la costruzione ed il risarcimento di tutt' i Nostri reali legni, e delle altre macchine relative all' Arsenale, a norma de' piani e delle perizie, che Noi avremo approvate.

Art. 218. I piani per le costruzioni e le perizie pei risarcimenti da eseguirsi, formati da qualsivoglia Ingegnere del corpo del genio marittimo, saranno dallo Ingegnere costruttore in capo esaminati e presentati allo Ispettore dell' Arsenale, e da questi passati al Consiglio di Marina, da cui dopo il conveniente esame, verranno sottoposte alla Nostra Sovrana determinazione.

Art. 219. I piani pe' bacini e per gli scali, saranno formati dall' Ingegnere costruttore in capo del corpo del genio marittimo e passati a Noi collo stesso metodo indicato nell'articolo precedente. Quando tali piani saranno da Noi approvati, verranno passati per la esecuzione respettivamente all' Ispettore, ed al corpo del Genio militare idraulico, al quale ne appartiene il lavoro ed il dettaglio della spesa.

Art. 220. L' Ingegnere costruttore in capo conserverà i piani delle costruzioni de' Nostri legni, e delle altre macchine importanti dell' Arsenale, per aggiungere a

ciascuno di essi le ragionate osservazioni, che saranno state fatte sulle qualità di ogni bastimento, e le sue modificazioni pel miglioramento de' piani delle costruzioni successive. A tale oggetto nel ritorno dal primo viaggio di ogni legno di nuova costruzione l'Ispettore gli passerà i rapporti, che saranno stati dati da' comandanti dei predetti legni, sulle qualità riconosciute ne' medesimi.

Art. 221. Allorchè un legno di nuova costruzione passerà in armamento, l'Ingegnere costruttore in capo darà all'Ispettore dell'Arsenale il piano di stiva del medesimo, onde con tale norma venga eseguito dal comandante di detto legno.

Art. 222. Egli manterrà la più esatta disciplina fra gl'Ingegneri del corpo di suo comando e baderà che ciascuno di essi adempia a' doveri del proprio incarico.

Art. 223. Sarà di suo attributo la proposta all'Ispettore dell'Arsenale per gli ascensi e per le destinazioni degli Ingegneri del corpo del genio marittimo.

Art. 224. Baderà all'istruzione pratica degli Alunni del corpo di suo comando, e li terrà sempre occupati a delineare i piani de' diversi bastimenti e delle macchine.

Art. 225. Ad oggetto di poter perfezionare la costruzione, e nel tempo stesso istruire gli Alunni avrà facoltà di formare tutti que' modelli di bastimenti o di macchine, tanto per ciò che riguarda la loro forma ed unione, quanto per gli esperimenti, che crederà bene di fare con detti modelli nella *Sala de' Garbi*, ed in sua propria casa; valendosi per questo, con approvazione dell'Ispettore, di qualche maestro dell'Arsenale.

Tali modelli saranno in seguito conservati nella officina del genio marittimo in darsena.

Art. 226. Gl'Ingegneri costruttori di 1.ª classe, dirigeranno respettivamente nel dipartimento Generale e nel

Cantiere di Castellamare tutti i lavori di costruzione e di risarcimento, onde siano eseguiti a norma delle istruzioni, che avranno ricevute dall'Ingegnere costruttore in capo.

Art. 227. Essi saranno particolarmente incaricati del dettaglio del servizio della sotto-Ispezione delle costruzioni, e dovranno, sotto gli ordini dell'Ingegnere costruttore in capo, tenere un registro esatto del numero, e della classe de' diversi operai impiegati in ogni travaglio, e de' materiali che si domandano, e si consumano in ogni costruzione, risarcimento o altro lavoro; di maniera che alla fine di ognuno di essi possano presentarne uno stato circostanziato all'Ingegnere costruttore in capo, pel dippiù che conviene.

Art. 228. Terranno parimente i medesimi un registro, formato nel modo indicato nell'Art. 58 di questo Titolo, onde conoscere i materiali introitati nel magazzino di deposito della sotto-Ispezione delle costruzioni e quelli estratti dal medesimo pe' differenti lavori; onde in vista de' residui, regolare le domande, che dovran farsi al magazzino generale, per l'ulteriore approvvisionamento del medesimo.

Art. 229. Giornalmente essi daranno parte all'Ingegnere costruttore in capo del progresso de' lavori; e dei materiali e della mano d'opera che vi si è impiegata.

Art. 230. Gl'Ingegneri delle differenti classi subalterne del genio marittimo, dipendentemente dagli ordini dello Ingegnere costruttore in Capo, e da quei dell'Ingegnere di 1.ª classe esistente nell'Arsenale di loro destinazione, assisteranno con assiduità a' lavori a' quali sono stati addetti, ed eseguiranno, senza farvi la minima alterazione, le istruzioni ricevute pel buono andamento dei medesimi; dando parte al predetto Ingegnere di 1.ª classe

di tutte le novità che occorreranno, e della progressione de' lavori a loro carico.

Art. 231. Essi seralmente presenteranno con loro firma agl'Ingegneri di 1.ª classe, le domande de' capi-maestri pe' materiali, che hanno di bisogno, per impiegarli e consumarli nel lavoro del giorno seguente, dopo averle diligentemente esaminate.

Art. 232. Nel corso de' lavori loro affidati, invigileranno che i capi maestri e gli operai di ogni specie adempiano con esattezza e buon ordine a' loro doveri; ed in caso di mancanza, avranno facoltà d'impor loro l'arresto, dandone parte all'Ingegnere di 1.ª classe, onde questi lo passi all'intelligenza dell'Ingegnere costruttore in capo, pel dippiù che convenga alla punizione dello Individuo colpevole.

Art. 233. Gl'Ingegneri assegnati in secondo ne' lavori, e gli alunni dipenderanno dagli ordini, che gli saranno dati dagl'Ingegneri incaricati de' lavori stessi; dovendo prestarsi con attività ed esattezza a quanto gli sarà dai medesimi prescritto.

SEZIONE VIII.

Servizio degl' Ingegneri del Genio Marittimo in mare e nelle foreste.

Art. 234. Gli alunni del corpo del genio marittimo verranno imbarcati su' Nostri reali legni da guerra, quando lo stato della loro istruzione esigerà una tale destinazione. L'imbarco de' medesimi sarà proposto dall'Ingegnere costruttore in capo all'Ispettore dell'Arsenale e da questo al Comandante Generale della Real Marina, per la Nostra approvazione.

Art. 235. I predetti Alunni non potranno essere promossi ad Ingegneri di 3.ª classe, se non avranno navigato almeno sei mesi effettivi sopra i Nostri legni da guerra, dopo la loro nomina ad alunni.

Art. 236. Nelle squadre o divisioni comandate da un Ufiziale generale, vi sarà sempre imbarcato un Ingegnere del corpo del genio marittimo.

Art. 237. Gl'Ingegneri e gli Alunni imbarcati dipenderanno immediatamente dagli ordini del Comandante del legno ove sono assegnati; essi saranno incaricati di tutto ciò che è relativo agli accomodi e risarcimenti che potranno occorrere per lo scafo ed alberatura del proprio legno, e degli altri della squadra.

Art. 238. Quando per qualche circostanza straordinaria sarà necessario stabilire a terra un lavoro per gli oggetti indicati nell'articolo precedente, gli operai diversi della squadra, bisognevoli a tale lavoro, saranno posti sotto la direzione dell'indicato Ingegnere imbarcato, e verranno al medesimo forniti i materiali necessarii, sia da quei di rispetto esistenti a bordo, che dagli altri, che potranno acquistarsi sopra luogo, nel modo stabilito nella Parte II. di queste Ordinanze.

Art. 239. Gl'Ingegneri e gli Alunni del genio marittimo imbarcati, in caso di combattimento, occuperanno il posto che loro assegnerà il Comandante del bastimento.

Pel servizio inoltre da prestare a bordo, all'ancora ed alla vela, essi eseguiranno gli ordini del predetto Comandante.

Art. 240. Gl'Ingegneri imbarcati, alla fine della campagna formeranno un rapporto circostanziato delle osservazioni, che avranno avuto luogo di fare durante la medesima, e dopo averlo fatto conoscere al Comandante del bastimento, lo presenteranno all'Ingegnere

costruttore in capo; il quale dopo avervi apposte le sue riflessioni, lo passerà all'Ispettore per inoltrarlo al Comandante generale della Real Marina pel dippiù che convenga.

Art. 241. Gl'Ingegneri e gli Alunni imbarcati, percepiranno durante tale destinazione, gli averi stabiliti nelle tariffe annesse a queste Ordinanze, pel grado cui sono assimilati.

Art. 242. L'Ingegnere costruttore in capo dovrà avere la conoscenza di tutti i boschi de' Nostri Reali Dominii, che contengono legname atto alla costruzione de' Nostri Reali bastimenti, ed alla loro alberatura, tanto per ciò che riguarda la specie, la qualità e la natura delle piante, quanto di tutte le altre circostanze relative al modo facile di trasportarle, e colla minore spesa possibile.

Art. 243. La specie de' legnami utili pel servizio della marina sono:

La Quercia.
La Farnia.
L'Eschio.
Il Zappino.
L'Abete.
Il Pino.
L'Olmo di lega.
L'Olmanio.
L'Elce.
Il Cerro.
Il Pioppo.
La Noce.
Il Castagno.
Il Gelso.
L'Ontano.

Art. 244. Quando si dovrà fare qualche taglio di legname di costruzione, il marchio che si troverà già

eseguito, dovrà servire di preferenza; e qualora mancasse in esso l'assortimento che si richiede, si praticherà un nuovo marchio.

Art. 245. Gl'Ingegneri del genio marittimo destinati nelle foreste, corrisponderanno direttamente coll'Ispettore dell'Arsenale, e dal medesimo riceveranno le istruzioni alle quali dovranno attenersi nella scelta, taglio, lavorazione e trasporto del legname, giusta le rappresentazioni, che all'uopo avrà fatte all'Ispettore l'Ingegnere costruttore in capo.

Art. 246. Nel doversi fare il marchio in un bosco non ancora conosciuto, dovrà prima farsi il riconoscimento delle qualità delle piante, e dell'assortimento che se ne potrebbe ricavare, e riconoscersi la possibilità del trasporto a' fiumi o al mare. In conseguenza si farà il prospetto della spesa necessaria per riattare le strade; la quale essendo di qualche importanza, dovrà farsi presente all'Ispettore, perchè questo, pe' mezzi regolari, ne provochi le Nostre determinazioni

Art. 247. Il taglio delle piante si eseguirà nella mancanza della luna in Dicembre ed in Gennaio. Quindi prima del plenilunio di Dicembre dovrà trovarsi finito il marchio delle piante, acciò nelle mancanze vi sia maggior tempo per finire l'intero taglio; non dovendo restare da abbattersi alcuna pianta al finire della luna.

Art. 248. L'epoca fissata nel precedente articolo, non trovandosi applicabile per gli abeti e zappini che trovansi in boschi inaccessibili ne'cennati mesi, potranno essi recidersi nella mancanza della luna in Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio.

Art. 249. L'Ingegnere del genio Marittimo, incaricato del taglio del legname, procurerà di non farne squadrare altra quantità, al di là di quella, che potrà essere

trasportata negli Arsenali nel decorso dello stesso anno, acciò non deperisca. Egli proporrà all'Ispettore la quantità del legname che crederà di potersi trasportare, onde avere i carri o i bastimenti corrispondenti, e provvedere i bovi necessarii pel trascino. L'Ingegnere costruttore in capo darà il suo parere all'Ispettore su tale assunto, e questi regolerà le sue disposizioni, secondo i bisogni del Nostro real servizio, implorando pe' mezzi regolari le Nostre determinazioni, allora quando si opponessero ostacoli alle sue prescrizioni; sul riflesso sempre che il legname non deve restare lungo tempo atterrato con pericolo di marcire.

Art. 250. Se il predetto Ingegnere, durante il taglio che farà eseguire, troverà degli alberi atti alla costruzione, che fossero stati omessi nella martellata, li farà marchiare.

Art. 251. Le piante che nel lavorarsi saranno riconosciute di cattiva qualità, saranno abbandonate nei boschi, a norma dello stabilimento espresso nella tariffa in vigore.

Art. 252. L'Ingegnere del genio marittimo, incaricato di un taglio di legname, sarà premunito de' Nostri reali ordini, acciò gl'Intendenti e sotto-Intendenti delle provincie, ed altre autorità locali, gli prestino gli aiuti necessarii al disbrigo della sua commissione. Egli dovrà con anticipazione domandare i bovi, e tutt'altro occorrente, affine di non interrompere i lavori ed i trasporti; ed in caso di difficoltà, dovrà protestarsi e farne rapporto all'Ispettore dell'Arsenale, il quale lo farà pervenire pe' mezzi regolari alla Nostra intelligenza.

Art. 253. Oltre i capi maestri, e maestri, che sono destinati al servizio de' boschi, per l'adempimento dei regolamenti dell'amministrazione delle acque, e foreste,

allorchè dovranno praticarsi tagli per economia, l'Ingegnere del genio marittimo chiamerà sopra luogo il numero degli operai del paese, o di quei convicini, che sarà necessario al bisogno, fissando a ciascuno la mercede giornaliera, a tenore degli usi del luogo, e del respettivo merito, passandone la notizia all'Ufiziale dell'amministrazione, che sarà destinato nella suddetta Commissione.

Art. 254. La direzione del marchio, taglio, lavoratura, trascino, e trasporto de'legnami apparterrà all'Ingegnere del genio marittimo incaricato di tale servizio, il quale si regolerà a norma delle istruzioni, che avrà ricevute, e sarà risponsabile del risultamento. I pagamenti poi, che dovranno eseguirsi per le spese delle dette operazioni, saranno fatti dall'Ufiziale di amministrazione, che sarà all'uopo destinato per la sola amministrazione, e contabilità, coll'intervento del suddetto Ingegnere del genio marittimo.

Art. 255. I pagamenti della maestranza dell'Arsenale, e del luogo impiegata ne'boschi, saranno fatti sopra note decadarie, come si pratica negli Arsenali, e le note saranno firmate dall'Ingegnere del genio marittimo incaricato del taglio suddetto, ed all'Ufiziale di amministrazione destinato nella stessa commissione. Tutt'i pagamenti delle Maestranze suddette, saranno eseguiti in presenza del Sindaco, o di altre legittime autorità comunali: ma nell'urgenza; in cui costoro non esistessero, e si fosse obbligato a pagare (la qual cosa dovrà essere giustificata) ne certificheranno l'esecuzione l'Ingegnere del genio marittimo, e l'Ufiziale di amministrazione, i quali ne saranno responsabili.

Art. 256. Dopo lavorati i pezzi di costruzione, sarà cura dell'Ingegnere del genio marittimo di farli marchiare col martello della marina, facendovi apporre anche le dimensioni.

Si marchierà inoltre con un marchio distinto il legname inutile.

Art. 257. Pervenuti i legnami nell'Arsenale, saranno esaminati con tutta l'accuratezza, ed in seguito verranno riposti ne' depositi opportuni.

Art. 258. Nel caso, che si eseguissero de' tagli a partito, l'imprenditore dovrà recidere le piante marchiate dall'Ingegnere del genio marittimo. Tutta la lavorazione inoltre dovrà eseguirsi coll'intelligenza del medesimo. e coll'assistenza de' capi maestri della Real Marina.

Art. 259. L'Ingegnere del genio marittimo baderà, che l'imprenditore non commetta degli abusi; che gli alberi si recidano nella stagione opportuna; che i pezzi siano squadrati a tenore del garbo, senza violentare la loro configurazione; e che non siano trascurati i braccioli, che si possono ricavare dalle piante. Nel caso che venisse a scoprire delle mancanze nell'imprenditore anzidetto, sia per trascuraggine, sia per incapacità, o per altra causa, ne darà parte all'Ispettore dell'Arsenale.

Art. 260. Tutti i pezzi di legname, che l'Imprenditore farà trasportare negli Arsenali, non potranno esservi ricevuti senza il marchio della Marina, che l'Ingegnere del genio marittimo vi avrà fatto apporre in campagna.

Art. 261. Si rilasceranno a' carresi, che partiranno dalle foreste con carichi di legname di costruzione, se sarà stato tagliato, tanto per conto della Real Marina, quanto a partito, de' biglietti stampati, ne' quali sarà specificata la data della loro partenza da' boschi, i nomi di essi carresi, il numero de' pezzi, che portano, e le loro dimensioni; come benanche il numero con cui è marchiato il carro. Tali biglietti saranno firmati dallo Ingegnere, e dall'Ufiziale di amministrazione addetti alla stessa commissione, quando il taglio è per economia,

e dal primo solamente, quanto sarà a partito, acciò non possa nascere alcun equivoco. I biglietti stessi saranno consegnati negli Arsenali, ove sono diretti alle autorità incaricate a riconoscerli.

Art. 262. La concorrenza, e corrispondenza tra gli Ingegneri del genio marittimo, e l'amministrazione delle acque e foreste, sarà in conformità delle leggi vigenti.

Art. 263. Allorchè vi sarà bisogno d'impiegare bovi, o carri pel trascino, e trasporto de'legnami, l'Ingegnere del genio marittimo destinato nella provincia, dove quest'operazione ha luogo, sarà obbligato dirigersi allo Intendente di essa, per chiedere il numero di bovi, o carri, che potranno bisognare. Questi, avendo cura di fissarne la scelta a tenore delle circostanze, e specialmente nella stagione in cui i bovi sono impiegati nell'importante servizio della campagna, impedirà le vessazioni che potrebbero aver luogo, e procurerà che il servizio sia fatto colla dovuta equità.

Art. 264. Gl'Ingegneri del genio marittimo, destinati nelle foreste, godranno gli averi fissati nelle tariffe annesse a queste Ordinanze.

Art. 265. Gl'Ingegneri del corpo suddetto si uniformeranno pienamente a quanto per essi è prescritto nella Sezione V ed a quanto altro negli Articoli del presente Titolo può loro riguardare.

TITOLO XI.

DEL PARCO DI ARTIGLIERIA DI MARINA

SEZIONE I.

Composizione del Parco, e personale addetto al servizio del medesimo.

Art. 1. La Nostra Real Marina avrà un parco di artiglieria nel dipartimento generale; fornito di quanto è necessario per l'armamento de' legni da guerra, e per quello delle batterie, che sono della sua dipendenza.

Art. 2. Tutt'i pezzi di artiglieria di qualsivoglia calibro, tanto di ferro, quanto di bronzo; le piccole armi da fuoco, le armi bianche, e le fuse di tutt'i proietti, sino che non determineremo altrimenti, saranno forniti al parco di artiglieria della Nostra Real Marina dalle fonderie, e dalle fabbriche dell'artiglieria dell'Esercito, a norma delle richieste, che la detta Real Marina farà pel mezzo del Nostro Segretario di Stato di Marina.

Art. 3. La polvere da guerra verrà nel modo indicato nell'Articolo precedente, fornita al parco suddetto dalla direzione generale delle polveri, e salnitri, alla quale ne sarà pagato l'importo dall'amministrazione della Real Marina.

Art. 4. Il detto parco d'artiglieria avrà addetti pel suo servizio.

Un' Ispezione
Una compagnia di artefici.
Un numero di artefici veterani.
Un maestro fuochista.
Un registratore.

Ed un numero di assistenti de' magazzini, e custodi delle batterie.

Sarà inoltre addetto al servizio del parco quel numero di Ufiziali del corpo reale de' marinari cannonieri, che il bisogno richiederà.

Art. 5. Avrà ancora assegnati per la sua amministrazione e contabilità un Commissario co' suoi aiuti, e tre depositarii ; de'quali uno sarà incaricato del deposito generale di artiglieria , un altro di quello particolare dei generi di altro uso , ed il terzo di quello particolare de' generi inutili , a norma di quanto verrà specificato nel Titolo XV di questa Parte I delle Ordinanze.

Art. 6. L' Ispezione del parco sarà composta di

Un Ispettore , che sarà l'Ufiziale Generale del corpo di guerra , o dell' artiglieria di marina da Noi nominato Ispettore dell' artiglieria della medesima

Un Direttore Colonnello

Un sotto Direttore Tenente Colonnello

che sarannno prescelti fra gli Ufiziali superiori del corpo di guerra , o fra quelli dell'artiglieria della Real Marina.

Art. 7. La compagnia degli artefici sarà formata da

1 Capitano Comandante.
1 Capitano in 2.°
1 Primo Tenente.
1 Secondo Tenente.
1 Capo Sergente.
4 Sergenti.
1 Caporal Foriere.
4 Caporali.
4 Capi-Artefici.
12 Artefici di 1.ª classe.
16 Detti di 2.ª classe.
24 Detti di 3.ª classe , compreso un tamburo.

Tot. 70

Art. 8. Gl'Individui della detta compagnia, da capo-Sergente in sotto, dovranno essere prescelti fra le seguenti arti, cioè:

6 Forgiatori.
6 Aiutanti di forgia.
6 Batti-Mazze.
8 Limatori.
2 Fonditori.
2 Tornieri.
1 Rotaio.
2 Bottari.
6 Maestri d'ascia, denominati *a piedi*.
6 Detti, denominati *da banca*.
18 Maestri Armieri.
1 Ramaio, oltre il foriere, ed il tamburò.

Art. 9. Gli artefici veterani saranno in numero di otto, cioè:

1 Capo artefice di uno de' tre mestieri qui sotto indicati, assimilato ad aiutante.
3 Sotto-Capi artefici veterani, de' quali 1 ferraio, 1 falegname, ed 1 armiere assimilati a sergente-maggiore.
4 Artefici veterani, de' quali 2 ferrai, 1 armiere, ed 1 falegname assimilati a sergente.

Tot. 8

Degli artefici semplici, uno de' ferrai dovrà essere istruito nelle piccole fuse de' metalli.

Art. 10. Il maestro fuochista sarà prescelto fra le classi de' sotto-Ufiziali del corpo reale de' marinari cannonieri, a proposta dell'Ispettore dell'artiglieria pei mezzi regolari al Segretario di Stato di Marina per la Nostra approvazione. Questo avrà il rango di Aiutante, e vestirà l'uniforme secondo il modello da Noi approvato.

Art. 11. Il registratore sarà prescelto, e proposto dall' Ispettore dell' artiglieria al Comandante Generale della Real Marina, per la Nostra approvazione. Il medesimo vestirà l' uniforme stabilito per gli Aiutanti della amministrazione, colla differenza che nel bottone, intorno all' ancora, vi sarà la leggenda *Registratore dell'Arsenale*.

Art. 12. Gli assistenti de' magazzini, ed i custodi delle batterie saranno in numero di tredici. Essi saranno prescelti dall' Ispettore di artiglieria, fra' sotto-Ufiziali e comuni del corpo reale de' marinari, non più atti alla navigazione e fra' cannonieri artefici, non più idonei a' lavori.

I soldi de' medesimi, a norma della classe, saranno da Noi determinati, sulla proposta, che farà l' Ispettore istesso, pel mezzo del Comandante Generale della Real Marina.

Art. 13. Tutti gli Ufiziali addetti al parco di artiglieria, e tutti quelli della compagnia degli artefici, i quali non saranno del corpo degli Ufiziali di Guerra della Real Marina, concorreranno per gli ascensi in massa con quelli del corpo reale de' marinari cannonieri.

Art. 14. Il foriere della compagnia degli artefici, quando non è impiegato alla scrittura, potrà profittare di tutte le istruzioni teoriche, e pratiche che si danno a' sotto-Ufiziali del corpo reale de' marinari cannonieri. In tal modo si porrà nel caso di presentarsi al consiglio di esame, per l' avanzamento in detto corpo, in concorrenza co' secondi capi.

Art. 15. L' amministrazione della compagnia degli artefici sarà conforme a quella del corpo reale de' marinari cannonieri, ma interamente separata da essa.

Art. 16. La medesima sarà regolata da un consiglio di amministrazione, composto dal Sotto-Direttore del

parco per Presidente, e dal Capitano, o da uno dei due Tenenti per membri; dovendo l'altro Tenente fare da Quartier-Mastro, e Segretario.

Art. 17. L'armamento, ed il vestiario della compagnia degli artefici saranno secondo i modelli stabiliti.

Art. 18. Gli artefici veterani vestiranno a proprie spese l'uniforme secondo il modello da Noi approvato.

Art. 19. Gli assistenti de' magazzini, ed i custodi delle batterie saranno ripartiti dall'Ispettore d'artiglieria alla custodia delle diverse batterie, de' magazzini, e dei depositi; come più giudicherà vantaggioso al bene del Nostro Real servizio; dovendo uno di essi rimaner fisso alla custodia del parco, al qual effetto le verrà fornita un'abitazione nel recinto del medesimo.

Art. 20. I soldi, gli averi, gli assegni, e tutt'altro a cui avranno dritto gl'individui del parco di artiglieria saranno divisati nelle tariffe annesse a queste Ordinanze.

SEZIONE II.

Del Materiale del Parco di Artiglieria di Marina.

Art. 21. Il parco di artiglieria della Nostra Real Marina comprenderà tutt'i materiali necessarii pe' lavori d'artiglieria, tanto grezzi, che lavorati; tutte le armi tanto da fuoco, che bianche, e le polveri da guerra per l'armamento e rimpiazzo pe' Nostri legni da guerra, pe' corpi militari della Nostra Real Marina, e per le batterie dipendenti dalla medesima in tutt'i dipartimenti che la compongono.

Art. 22. Dal parco di artiglieria dipenderanno le batterie, ed i depositi di Napoli, qui appresso indicati.

Tutte le batterie esistenti nel recinto dell'Arsenale di Marina.

La batteria adiacente al forte di Vigliena, ed il laboratorio de' fuochisti ivi esistente.

La batteria esistente nel recinto del cantiere di Castellamare.

Il deposito generale delle polveri da guerra della Real Marina, nella riviera di Posilipo.

La batteria, ed il deposito esistente alla bocca del porto, presso l' ufficio della deputazione di salute.

Art. 23. Avrà il parco nel suo recinto i seguenti laboratorii, cioè

La Ferreria.

La fonderia, pe' piccoli oggetti di metallo.

La carpenteria.

L' attrezzatura degli ordegni di artiglieria.

Il laboratorio degli armieri.

SEZIONE III.

Doveri in Generale del Ramo Militare e di quello Amministrativo del Parco.

Art. 24. Tutt' i lavori relativi all' artiglieria della Nostra Real Marina saranno eseguiti nel parco della medesima.

Art. 25. La direzione di detti lavori sarà divisa dalla amministrazione economica di essi; ma i funzionarii incaricati dell' una e dell' altra dovranno concorrere colle loro firme in tutte le operazioni, conforme è stato prescritto negli Art. 2 e 3 del Titolo I di questa Parte I delle Ordinanze.

Art. 26. Il ramo militare del parco di artiglieria, sotto gli ordini del Comandante Generale, sarà incaricato della direzione, e della esecuzione di tutt' i lavori che debbonsi eseguire nel medesimo; ed a norma degli ordini

che Noi daremo per la costruzione, e per l'armamento de' legni da guerra, disporrà i generi, e la mano di opera da impiegarsi per la esecuzione di essi nella parte che concerne questo ramo.

Art. 27. Il ramo amministrativo dovrà somministrare i generi richiesti dal ramo militare, e tenerne conto. Dovrà anche passare in rivista gli operai addetti a' differenti lavori, in concorso col ramo militare; per convalidarne l'esistenza; ed inoltre dovrà curare che i pagamenti di qualunque specie siano esattamente eseguiti.

Art. 28. Tutt'i fogli giustificativi che si formano nel parco di artiglieria, per essere legali, dovranno venir muniti delle firme de'funzionarii militari ed Amministrativi, e fatti a norma de' modelli stabiliti.

Art. 29. Quando una domanda o un documento qualunque contenga più fogli uniti, il funzionario militare di maggior grado, da cui tal domanda o documento emerge, firmerà pagina per pagina tutte quelle che il quadernetto contiene, ed in fine vi apporrà la sua firma, come viene specificato nel modello corrispondente.

Art. 30. Dopochè i corrispondenti funzionarii militari avranno esaminate le domande diverse, passate alla loro verifica dall'Ispettore di artiglieria, dovranno di proprio pugno indicare quelle fra esse trovate ammissibili a norma del modello corrispondente.

Art. 31. Il ramo militare del parco dovrà formare uno stato mensuale in doppia copia de' materiali, e della mano d'opera impiegata pe' diversi lavori. Di una di dette copie legalizzate dalle firme indicate nell'articolo precedente se ne varrà per presentarla ogni quadrimestre al Comandante Generale della Real Marina, onde passarla all'esame del Consiglio di Marina, e questo al Segretario di Stato di Marina per la Nostra intelligenza;

e dell'altra per conservarla come documento nell'Archivio dell'ispezione di artiglieria. Il ramo amministrativo dovrà formare una sola copia del detto stato egualmente legalizzata, e se ne servirà per farne l'uso prescritto nel Titolo XV di questa Parte I delle Ordinanze.

Art. 32. Tutt'i lavori del parco dovranno essere eseguiti dalla compagnia degli artefici, e dalla classe degli artefici veterani. Quando la natura e l'estensione di tali lavori esigerà un maggior numero di maestranza, sarà questa richiesta all'Ispettore dell'arsenale, che la fornirà al parco di artiglieria dalla classe de' suoi operai di pianta fissa, o de' giornalieri allistati, se ne avrà superflui; diversamente il parco provvederà al suo bisogno con gli operai del paese, che trovansi matricolati nella Ascrizione marittima. Per le arti che non son comprese nell' Ascrizione suddetta o nelle liste de' giornalieri allistati dell'arsenale, si provvederà con quelli direttamente prescelti in città.

Art. 33. La tariffa stabilita pe' soldi e giornate degli artefici del parco non potrà essere alterata; ed occorrendo farsi alla medesima generalmente un cambiamento, il ramo militare del parco lo proporrà al Comandante generale, il quale inteso il parere del consiglio di marina lo farà a Noi presente, per le convenienti determinazioni.

Art. 34. Le mercedi degli operai di pianta fissa, o de' giornalieri allistati dell'arsenale, impiegati in servizio del parco di artiglieria, saranno da questo pagate a norma delle tariffe stabilite per l'arsenale. Le mercedi inoltre de' maestri eventuali, che prenderà il parco fra que' matricolati o del paese, saranno fissate dal ramo militare del medesimo, sulla norma di quanto trovasi prescritto nell'articolo 38 del Titolo X di questa Parte I delle ordinanze, passandone il corrispondente foglio all' Intendente.

Art. 35. Le riviste da passarsi alle maestranze nel principio de' travagli verranno eseguite costantemente dal ramo militare in concorso con quello amministrativo.

Detti due rami avranno la facoltà di farle ripetere quante volte lo crederanno a proposito, passandosene rispettivamente la prevenzione, ma baderanno di eseguirle in modo da non apportar ritardo a' lavori.

Similmente il Controllore della real marina potrà passare una rivista straordinaria alle maestranze.

Art. 36. Le dette riviste saranno passate non in massa, ma bensì per ruolo di ciascun travaglio sopra luogo, affinchè non apportino il minimo dissesto a' lavori.

Art. 37. Apparterrà al ramo militare del parco la buona situazione, ed assetto di tutt' i generi esistenti ne' magazzini del medesimo; ed avrà la facoltà di visitarli tutte le volte che lo crederà necessario.

Art. 38. Ogni magazzino del parco di Artiglieria avrà tre chiavi, delle quali una ne conserverà l'Ispettore e per esso il Direttore del parco; un'altra l'Intendente e per esso il Commessario del parco; e la terza il depositario al quale sono in consegna i generi che contiene; affinchè nulla entri, o si estragga da' medesimi senza la reciproca intelligenza ed intervento de' due rami, militare ed amministrativo. Le predette chiavi saranno seralmente consegnate, secondo viene indicato nell'Art. 150 del Titolo III di questa Parte I delle ordinanze.

Art. 39. Dovendosi immettere nel magazzino generale della real marina qualsivoglia genere per uso del parco di artiglieria, sia provveniente da acquisti fatti per economia, sia da partito, dovrà esser presente alla introduzione di esso il direttore del parco, o in sua assenza il sotto-direttore, affinchè coll' intervento del

Commessario del magazzino generale, e del Controllore se ne riconosca la quantità e la qualità, e si vegga se questa corrisponde al *campione* convenuto nel contratto.

Art. 40. Quando dovranno acquistarsi generi per economia, il ramo militare del parco dovrà indicare la qualità e le circostanze che si richiedono per essere ammissibili; e colla intelligenza del ramo amministrativo dovrà fissarne il valore.

Art. 41. Nel caso indicato nell'articolo precedente il direttore del parco, o in sua vece il sotto-direttore giudicherà della qualità de' generi da acquistarsi; e con l'intervento del Commessario del magazzino generale ne fisserà il prezzo; ed ambedue ne daranno rispettivamente parte all'Ispettore del parco ed all'Intendente, per la loro intelligenza. Il Controllore sarà presente a questo atto per le funzioni del suo impiego.

Art. 42. Di qualsivoglia immissione pel parco di artiglieria dovrà formarsi processo verbale a tenore dei modelli stabiliti. Nel medesimo si specificherà la qualità e la quantità de' generi immessi, e sarà esso sottoscritto dal sotto-Direttore, o dal Direttore del parco, dal Commessario del magazzino generale, dal Controllore e dal venditore o fornitore. Indi sarà presentato all'Ispettore dell'artiglieria, perchè lo munisca di suo *Visto*; in seguito di che dal Commessario del magazzino generale sarà passato all'Intendente, per le ulteriori operazioni amministrative.

Art. 43. Allorchè pe' generi da immettersi vi sarà ragione di rifiuto, il Direttore del parco dovrà farne rapporto all'Ispettore, ed il Commessario del magazzino generale all'Intendente, per le disposizioni che i medesimi di accordo crederanno convenienti di dare uniformemente a' patti che saranno stati stabiliti.

Se il fornitore o venditore ricusasse di ricevere i generi rifiutati, saranno nominati due periti, da eleggersi uno per parte della marina, ed uno per quella del fornitore o venditore: nell'intelligenza, che in caso di discrepanza di costoro dovrà starsi alla decisione di un terzo perito, che sarà richiesto dall' Intendente alla autorità municipale.

Art. 44. Nella immissione nel magazzino generale della real marina di generi comuni all'uso dell'arsenale, e del parco di artiglieria, dovranno essere presenti alla introduzione de' medesimi i corrispondenti funzionarii Militari dell'una e dell'altra dipendenza.

Art. 45. Affinchè il parco di artiglieria sia fornito de' diversi generi necessarii a' suoi lavori, e non si arrechi alcun ritardo a' medesimi, saranno di tempo in tempo versate dal magazzino generale ne' suoi magazzini di deposito quelle quantità di essi, che verranno richieste dal ramo militare del parco istesso.

Art. 46. Le predette richieste firmate dal sotto-Direttore del parco, vistate dal direttore, ed approvate dallo Ispettore di artiglieria saranno passate all' Intendente, il quale dopo averne fatto prendere registro nell'uffizio del Commessario del parco, e dopo di avervi fatto apporre l'*Osservato* del Controllore, le passerà al Commessario del magazzino generale, per far seguire la consegna de' generi in esse contenuti al depositario del parco, il quale come agente del guardamagazzino generale ne farà al medesimo ricevo temporaneo.

Art. 47. Pe' lavori che dovranno eseguirsi nel parco, i generi che saranno necessarii, verranno volta per volta, ed a norma de' bisogni, estratti da' magazzini del depositario, con fogli particolari uniformi a' modelli stabiliti. Tali fogli saranno firmati dal capitano della compagnia

degli artefici, verificati dal sotto-Direttore, e vistati dal Direttore, e quindi passati al Commessario del parco per prenderne registro e rimetterli al depositario; onde esegua la consegna de' generi contenuti in essi, con ricevo temporaneo, che sarà fatto in piedi di detti fogli da' capi-artefici, capi delle corrispondenti officine.

Art. 48. Ogni capo-maestro artefice, capo di una officina avrà inoltre un libretto cifrato e numerato dal Commessario del parco. In questo libretto il depositario noterà (sotto la data del giorno e del mese) la consegna di tutt'i generi che saranno da lui dati, specificando il numero, il peso o la misura de' medesimi; ed indi vi apporrà la sua firma.

Art. 49. Per quanto è combinabile colla natura dei lavori, le domande al depositario, de' generi necessarii alla esecuzione di essi, saranno fatte in ogni principio di settimana.

Art. 50. In ogni fine di mese, sarà formato dal ramo militare del parco un certificato, nel quale sarà indicato il consumo, l'applicazione, e l'inversione de' generi avvenuti nel mese, specificando i lavori, in cui essi generi sono stati impiegati. Tal documento sarà firmato dal sotto-Direttore del parco, vistato dal Direttore, ed approvato dall'Ispettore; e varrà in cambio de' fogli, e de' ricevi enunciati nell'Art. 47, i quali resteranno annullati.

Art. 51. Il detto certificato sarà passato al Commessario del parco, per procedere alle sue operazioni contabili, e per farlo rivestire delle firme amministrative, onde renderlo un documento legittimo, e definitivo a favore del guardamagazzino generale; e quindi il Commessario lo consegnerà al depositario, per passarlo al guardamagazzino generale, in discarico de' generi che

ha consumati, ed avrà dal medesimo firmata una copia conforme all' anzidetto certificato, da rimanergli per documento.

Art. 52. Il ramo militare, e quello amministrativo del parco, avranno ciascuno un registro diviso in colonne, uniforme al modello stabilito. Nella prima colonna grande, sarà scritta l' esistenza di tutt' i generi al primo dell' anno, epoca della formazione dell' inventario generale; il rimanente della pagina sarà divisa in 13 colonne, delle quali l' ultima da servire pe' titoli, e le altre 12 per iscrivere gl' introiti fatti di ciascun genere ne' mesi corrispondenti. La pagina all' incontro, sarà anche divisa in 13 colonne, come la precedente, per notarvi gli esiti di ciascun mese, ed i titoli. Ciò che potrà restare di detta pagina, servirà per qualche osservazione.

Dopo ogni Articolo generale della prima colonna, si lascerà un certo voto, per seguitarvi a scrivere quei generi della medesima specie, che non esistevano al primo dell' anno, e che saranno stati somministrati nel corso del medesimo.

Art. 53. L' impiego de' materiali, ed il consumo di essi, per tutti i lavori da eseguirsi nel parco di artiglieria sarà determinato dal ramo militare, il quale stabilirà benanche ne' riconoscimenti, quelli da passarsi ad *altr'uso*, ed agl' *inutili*, concorrendo col ramo amministrativo a formare i carichi, ed i discarichi alle debite persone.

Art. 54. I generi dichiarati *inutili*, e quelli per *altro uso*, saranno riposti separatamente in due magazzini del parco di artiglieria; ed ivi saranno in consegna di due diversi individui dell' amministrazione, i quali avranno tale incarico separatamente, ed indipendentemente dal depositario del parco.

Art. 55. In ogni semestre, e propriamente in Gennaio, ed in Luglio, l'Ispettore del parco di artiglieria, in unione del Direttore, del sotto-Direttore, del Commessario e del depositario passerà in rivista tutt' i generi riposti nel magazzino degl' inutili; e stimando che di tutti, o di parte di essi, sia vantaggioso eseguirne la vendita, ne farà formare un notamento specificato, e per quanto sarà possibile in numero, ed in peso. Tal notamento, legalizzato dalle corrispondenti firme, lo rimetterà al Comandante Generale, per passarlo al consiglio di Marina pel dippiù che convenga.

Art. 56. Qualora sarà da Noi approvata la vendita de' suddetti generi inutili, l' Intendente farà farne la pubblicazione mercè gli avvisi da promulgarsi nella sola città di Napoli, onde procedersi colle debite formalità all'effettuazione della medesima. Il prodotto di tal vendita sarà introitato nella cassa della Real Marina, e se ne darà conto a Noi, pe' mezzi regolari.

Art. 57. In tali vendite il ramo militare del parco stabilirà il prezzo primitivo de' generi, che non potrà essere minorato. I funzionarii militari interverranno, in unione del Commessario, alla consegna che si farà dei generi venduti al compratore, ed apporranno le loro firme insieme con quelle amministrative, tanto nel processo verbale di vendita, quanto nel documento di discarico, che ne risulterà in favore del guardamagazzino generale della Real Marina; dovendosi specificare in detti fogli il numero, ed il peso de' suddetti generi venduti, il valore di essi, ed il nome del compratore. Del processo verbale di vendita, formato secondo il modello stabilito, saranno estratte due copie legalizzate, delle quali una rimarrà all' Ispezione del parco, e l'altra presso al Commessario del medesimo, pel corrispondente registro, ed uso di risulta.

SEZIONE IV.

Doveri, ed attributi dell' Ispettore di artiglieria relativamente al parco.

Art. 58. L'Ispettore di artiglieria dipenderà immediatamente dal Comandante Generale. Pel suo mezzo riceverà i Nostri ordini relativi a' lavori da eseguirsi dal parco; ed allo stesso farà presente, quanto ha rapporto ad una tale dipendenza.

Art. 59. Dall' Ispettore di artiglieria, dipenderà non solo tutto ciò che è inerente a tal ramo nel dipartimento generale; ma benanche quello ne' dipartimenti secondarii, nel cantiere di Castellamare, e negli altri depositi di artiglieria di marina, che potessero venire stabiliti; e ciò colla norma, che verrà in seguito additata.

Art. 60. L'Ispettore di artiglieria, per essere nel caso di far presente al Comandante Generale quello che crederà conveniente al bene del Nostro Real servizio, pe' depositi di artiglieria de' dipartimenti secondarii, o altrove, dovrà corrispondere cogli Ufiziali incaricati dei medesimi.

Art. 61. Egli per gli oggetti indicati nell' Articolo precedente, sarà in diretta corrispondenza col Comandante del cantiere di Castellamare, quantunque vi siano in esso destinati Ufiziali del corpo reale de' marinari cannonieri.

Art. 62. Nelle nuove costruzioni de' legni da guerra de' diversi ranghi, il Comandante Generale renderà consapevole l' Ispettore di artiglieria del piano di esse da Noi approvato, onde con tal norma possa formare una distinta relazione di quanto abbisogna per l' artiglieria,

e passarla al predetto Comandante Generale; onde questo la faccia esaminare dal consiglio di marina, e quindi la passi a Noi, per le determinazioni che convengono.

Art. 63. Nell' armamento de' Nostri legni da guerra, o nel corso del medesimo, se mai Noi crederemo di doversi cambiare la specie, o il calibro dell' artiglieria, già fissato per essi antecedentemente, il Comandante Generale farà conoscere all' Ispettore di artiglieria la specie o il calibro de' pezzi, che Noi avremo ordinato dovervisi imbarcare, affinchè si porti a bordo degl' indicati legni, in unione dell' Ispettore dell' Arsenale, per determinare di accordo quanto sarà necessario all' effetto; ed indi darsene da entrambi parte al predetto Comandante Generale, pel dippiù che convenga.

Art. 64. Invigilerà l' Ispettore d' artiglieria, che gli inventarii da Noi fissati per l' armamento, e rispetto di artiglieria de' legni da guerra di ogni rango, valgano di norma a' rispettivi subordinati; e non permetterà che in alcun modo vengano variati gli oggetti ne' medesimi divisati, e le loro dimensioni.

Art. 65. Quando egli crederà doversi fare delle modificazioni, o delle variazioni agli stabilimenti già fissati, lo farà presente al Comandante Generale, affinchè inteso da questo il parere del consiglio di marina, rappresenti a Noi quanto crederà più utile al bene del Nostro Real servizio.

Art. 66. Tutt' i progetti in materia di artiglieria di marina, che potranno esser presentati da qualsivoglia Ufiziale, o da altro individuo qualunque, saranno rimessi all' Ispettore di artiglieria, per essere esaminati; e perchè dopo avervi egli apposto il suo parere, li restituisca, al Comandante Generale per farli discutere nel consiglio di marina, pel dippiù che convenga.

Art. 67. Per ogni nuova costruzione, o risarcimento, l'Ispettore farà tenere un conto dei generi, e della mano d'opera che vi è bisognata; onde alla fine del lavoro possa render conto al consiglio di marina dell'approssimativo loro importo.

Art. 68. Bisognando al parco di artiglieria un approvisionamento di generi, da doversi chiedere a dipendenze estranee alla Real Marina, l'Ispettore del medesimo ne farà la domanda al Comandante Generale, perchè la passi a Noi, per le convenienti determinazioni.

Art. 69. L'Ispettore baderà, che l'immissione dei generi suddetti nel magazzino generale della Real Marina, ed il loro passaggio al depositario di artiglieria si esegua nel modo prescritto negli Art. dal 39 al 46 di questo medesimo Titolo, e sulla norma de' modelli stabiliti.

Art. 70. Per tutte le operazioni da eseguirsi nel parco, l'Ispettore di artiglieria passerà i suoi ordini a voce, o in iscritto al direttore, il quale farà registrarli; quelli essenziali ricevuti a voce dall'Ispettore, saranno dal medesimo in seguito sottoscritti.

Art. 71. In ogni fine di settimana riceverà l'Ispettore dal Direttore del parco un rapporto di tutt'i lavori eseguiti nell'elasso della medesima, coll'indicazione dei lavori finalizzati, e di quelli da terminarsi nella settimana seguente.

Art. 72. Egli baderà che finalizzato un lavoro, e portati a discarico del depositario i generi diversi impiegati, e consumati in esso, siano passati a carico del medesimo i generi che ne saranno risultati.

Art. 73. Tutte le volte che sarà terminato un lavoro di nuova costruzione, ne passerà l'Ispettore un circostanziato rapporto al Comandante Generale, insieme collo stato de' generi, e della mano d'opera pel medesimo

impiegato, onde sia il tutto sottoposto all' esame del consiglio di marina.

Art. 74. Farà tenere un conto separato di tutt'i lavori che si eseguiranno nel parco per l' Ispezione degli Arsenali, o per altre dipendenze estranee al parco di artiglieria; e nel conto generale che in ogni quadrimestre presenterà al Comandante Generale, per passarlo allo esame del consiglio di marina, presenterà ancora il conto predetto, nel quale saranno specificati i generi impiegati, o consumati, e l' importo della maestranza, che vi è stata impiegata.

Art. 75. Ogni fine di mese riceverà un rapporto firmato dal sotto-Direttore, e vistato dal Direttore, della capacità e condotta di tutti gl' individui di maestranza, per tenerne registro, e valersene negli avanzamenti di essi.

Art. 76. Formerà l' Ispettore di artiglieria, con approvazione del Comandante Generale, un orario, che stabilisca in tutte le stagioni l' ora del principio, e del termine di tutt' i lavori, e del riposo intermedio; ed invigilerà all' esatto adempimento del medesimo.

Art. 77. Egli spesso visiterà le officine di lavoro, per assicurarsi che i travagli procedano con attività, ed esattezza; e che gli operai assegnati ai medesimi vi assistano con assiduità, ed eseguano con attenzione i loro doveri.

Art. 78. Una volta il mese, o più spesso, se lo crederà necessario, ispezionerà se tutt' i registri del ramo militare sono ben tenuti, ed in corrente; e se i generi esistenti ne' magazzini di deposito del parco sono sufficienti al bisogno de' lavori da eseguirsi, e per tutto altro che potrà occorrere; onde a tempo far le richieste di approvisionamento.

Art. 79. Quando lo crederà necessario, potrà egli stesso, o per mezzo del Direttore, o del sotto-Direttore verificare l'esistenza de' generi riposti ne' magazzini di deposito del parco, e se sono ben conservati; prevenendone l'Intendente della Real Marina, onde vi faccia assistere il Commessario di artiglieria, ed il depositario.

Art. 80. Quando l'Intendente della Real Marina direttamente, o per mezzo di un Ufiziale di amministrazione da esso delegato, volesse far visitare i magazzini di deposito del parco, e far confrontare co' registri i generi esistenti in essi, ne farà avvisato l'Ispettore di artiglieria, perchè disponga che un Ufiziale da lui delegato vi assista.

Art. 81. Invigilerà che nell'officina dell'Ispezione siano tenuti in corrente, e in buon'ordine tutt'i fogli giustificativi d'introito ed esito; d'impiego e consumo, e di mercedi giornaliere.

Art. 82. Ogni fine di mese si farà presentare dal Direttore i seguenti stati, cioè:

1 Quello di tutt'i generi ricevuti dal magazzino generale della Real Marina.

2 Di tutt'i generi di nuova costruzione, e pe' risarcimenti.

3 De' generi impiegati, e consumati nelle nuove costruzioni, e ne' risarcimenti.

4 Delle mercedi pagate alle maestranze di qualunque specie.

5 De' rimpiazzi dati a' bastimenti armati.

6 De' ricambii fatti a' detti bastimenti.

7 Di tutt'i generi passati ad altr'uso, o agl'inutili.

Art. 83. I sopraddetti stati, muniti delle corrispondenti firme militari, ed amministrative, saranno conservati nell'archivio dell'Ispezione del parco, indipendentemente

da quelli che dovrà avere il Commessario di esso, colle medesime firme, pel suo regolare registro; ed una copia ne sarà inviata dall' Ispettore al Comandante Generale, in ogni quadrimestre, per passarla al consiglio di marina.

Art. 84. Avrà facoltà l' Ispettore di punire le mancanze, che commetteranno i suoi subordinati del parco di tutte le classi, ed a proporzione de' ranghi di essi li castigherà con arresti, o reclusione in calabozzo; e potrà far ritenere parte, o tutta la mercede giornaliera degli artefici, quando da' rapporti del Direttore rileverà che la natura delle loro colpe esige una tale misura. Egli dovrà dar parte de' castighi suddetti al Comandante Generale, quando la durata de' medesimi oltrepasserà il limite dell' autorità di un Ispettore.

Art. 85. A proposta del Direttore del parco nominerà i maestri armieri, che nell' armamento de' legni da guerra dovranno imbarcarsi, passandone il notamento al Comandante Generale, giusta il prescritto nell' Articolo 32 del Titolo III di questa Parte I delle Ordinanze. La medesima norma egli seguirà ne' cambiamenti successivi.

Art. 86. Approverà egli le mercedi giornaliere proposte dal Direttore per gli operai eventuali, proporzionatamente alla loro capacità, ed eseguirà ciò colla norma di quanto è stato prescritto nell' Art. 38 del Titolo X di questa Parte I delle Ordinanze.

Art. 87. Quando in occasione di cattivo tempo, o per qualsivoglia altra ragione, il lavoro sarà interrotto, avrà facoltà l' Ispettore di diminuire prudenzialmente la mercede giornaliera degli operai, nell' intelligenza, che quantunque il travaglio fosse durato solo due ore, non potranno essi percepire meno del quarto di quanto loro si compete.

Art. 88. Allorchè sarà stato ordinato dall' Ispettore,

o in suo nome dal Direttore, o dal sotto-Direttore di non doversi lavorare, quantunque fosse stata fatta la chiamata della maestranza, non potrà questa aver dritto a parte alcuna della mercede di quella giornata, meno che il travaglio non fosse durato almeno due ore.

Art. 89. Avrà facoltà di accordare, quando lo giudicherà conveniente, agli operai delle diverse classi, che fossero per qualche tempo inutilizzati al servizio, la metà, tre quarti, ed anche l'intera mercede giornaliera per dieci giorni, passandone la notizia all'Intendente. Per un tempo maggiore dovrà farne la proposta al Comandante Generale, perchè la passi all'intelligenza del nostro Segretario di Stato di Marina, per le sue determinazioni.

Art. 90. Prima di apporre la sua firma di approvazione alle note decadarie delle mercedi della maestranza, invigilerà che siano esse al netto delle ritenute fatte per causa delle sospensioni, che abbiano avuto luogo per effetto de' suoi ordini. Una copia di detti aggiusti legalizzata dalle debite firme militari, ed amministrative sarà conservata nell'archivio dell'ispezione.

Art. 91. Nell'armamento de' Nostri legni da guerra, l'Ispettore passerà a' Comandanti de'medesimi copia dello Inventario da Noi approvato, de' generi di artiglieria di essi, munita di sua firma, onde valga loro di norma. Egli invigilerà che non si facciano alterazioni agli oggetti in esso inventario descritti; e darà parte al Comandante Generale di tutte le trasgressioni, che su tale assunto avrà potuto osservare.

Art. 92. Subitochè sarà nominato il Comandante, e lo stato maggiore di un bastimento che dovrà armarsi, l'Ispettore di artiglieria farà eseguire dal Direttore, o sotto-Direttore, coll'intervento del detto Comandante,

dell' Ufiziale di dettaglio, e del Contadore, e col concorso del Commissario del magazzino generale il riconoscimento di tutti gli attrezzi e munizioni di artiglieria appartenenti all' inventario del medesimo; e farà rimpiazzar quanto manca, quando non sia stato eseguito nel riconoscimento fatto nel suo disarmamento, facendone formar processo verbale nel quale concorreranno colle loro firme tutt' i suddetti funzionarii.

Art. 93. Negl' indicati armamenti baderà l' Ispettore, che i fogli di carico e discarico, e tutti gli altri siano formati a norma de' modelli inseriti in queste Ordinanze.

Art. 94. Ogni richiesta che verrà da' Nostri legni armati firmata dal Contadore, e dall'Ufiziale di dettaglio e vistata dal Comandante sarà presentata all' Ispettore, il quale disporrà che il Direttore la verifichi. Questi dopo averla esaminata, dichiarerà se tutta o parte della medesima è ammissibile, ed indi la restituirà all'Ispettore, il quale trovandola regolare, la munirà di sua firma di approvazione, e la passerà al ramo amministrativo, per darvi adempimento: altrimenti la farà rifare convenientemente.

Art. 95. Nel disarmamento de' bastimenti da guerra, dopo che gli attrezzi e le munizioni di artiglieria saranno stati restituiti nel rispettivo magazzino, l' Ispettore prescriverà che si esegua dal Direttore un riconoscimento di essi in presenza de' Comandanti, Ufiziali di dettaglio, e Contadori rispettivi, coll' intervento del Commissario del magazzino generale, e del depositario, e del risultamento ne farà formare un processo verbale, che firmato dai suddetti funzionarii, e da lui vistato, lo passerà al Comandante Generale, perchè dal medesimo si diano le convenienti disposizioni pel ricambio, o rimpiazzo di essi.

Art. 96. I fogli de' consumi ed impieghi di artiglieria fatti da' Nostri legni da guerra nel decorso dell'Armamento, dopochè al disarmamento di essi saranno stati esaminati dalla commessione di Ufiziali destinati dal consiglio di marina, verranno passati all'Ispettore di artiglieria; affinchè colla norma di essi e del riconoscimento fatto a' generi che sono stati consegnati, rilevi se tutto è perfettamente in regola, e dia parte del risultamento al Comandante generale, per l'intelligenza del consiglio di marina.

SEZIONE V.

Doveri ed attributi del Direttore del parco di artiglieria.

Art. 97. Il Direttore del parco dipenderà immediatamente dagli ordini dell'Ispettore di artiglieria, ed in sua assenza ne farà le veci in questa dipendenza.

Art. 98. Oltre a quanto è stato prescritto nelle precedenti Sezioni, relativo ad esso; dovrà egli adempiere alle seguenti prescrizioni inerenti alla sua carica.

Art. 99. Il Direttore sarà particolarmente incaricato del buon andamento e perfezione de' lavori; e dell'ordine e conservazione di tutt'i generi esistenti ne' magazzini di deposito del parco. Egli stesso si porterà ad osservarli, onde assicurarsi che siano tenuti in modo da non soffrire alcun detrimento, dando gli ordini convenienti pel loro migliore assetto.

Art. 100. Dovendo essere legalizzati dalla sua firma tutt'i registri, e tutt'i fogli di esistenza de' generi nei predetti magazzini, dell'introito ed esito di essi, e del loro impiego e consumo; sarà risponsabile che i medesimi siano esattamente formati e tenuti in corrente, per ciò che appartiene al ramo militare.

Art. 101. Quando credesse di dover verificare coi registri l'esistenza effettiva di tutti o parte de' generi esistenti ne' magazzini di deposito, lo farà coll'intelligenza dell'Ispettore di artiglieria, che ne preverrà lo Intendente.

Art. 102. Qualunque estrazione di generi da' magazzini di deposito sarà costantemente eseguita col suo intervento, o con quello del sotto-Direttore, o pure di altro Ufiziale di artiglieria da esso delegato; dovendovi intervenire ancora il Commessario, o uno de' suoi dipendenti.

Art. 103. Nell'immessione nel magazzino generale dei generi per uso del parco di artiglieria, il Direttore vi interverrà, o delegherà il sotto-Direttore; e si conformerà a quanto è stato prescritto negli articoli 39 a 44 di questo medesimo Titolo.

Art. 104. Riceverà seralmente dal sotto-Direttore tutti i rapporti d'introito ed esito de' generi ne' magazzini di deposito, al medesimo presentati dagli Ufiziali preposti a' diversi lavori, e da quello incaricato della sorveglianza de' magazzini suddetti, e dallo stesso sotto-Direttore esaminati e muniti di firma di approvazione; de' quali ne formerà il Direttore un estratto per presentarlo allo Ispettore, quando vorrà verificarlo.

Art. 105. Disporrà che i rapporti indicati nell'articolo antecedente siano copiati nel registro giornaliero della direzione, per servire alla verifica dell'impiego de' generi dati alle diverse officine, per valersene ne' lavori.

Art. 106. Dovendosi aumentare, o diminuire gli operai ne' lavori intrapresi, lo eseguirà previa approvazione dell'Ispettore, e ne passerà il corrispondente avviso al Commessario del parco.

Art. 107. Allorchè ne' travagli da eseguirsi saranno necessarii de' distaccamenti de' marinari cannonieri, o

pure di semplici marinari, ne passerà il Direttore del parco la richiesta all'Ispettore, onde dal medesimo si diano gli ordini corrispondenti, o se ne facciano le opportune dimande.

Art. 108. Quando per qualche urgenza straordinaria si dovesse per superiore disposizione dar opera a qualche lavoro nel parco, non ordinato per l'organo dell'Ispettore, e questi si trovasse assente, il Direttore dovrà prestarvisi, e dargliene quindi parte; per la sua regolare intelligenza.

Art. 109. Tutto ciò ch'è stato prescritto nelle antecedenti Sezioni di questo Titolo, circa la distribuzione degli operai ne' diversi lavori, le note de' medesimi, le loro mercedi o sospensioni di esse, sarà eseguito dal Direttore dipendentemente dagli ordini dell'Ispettore.

Art. 110. Baderà che gli Ufiziali del corpo reale dei marinari cannonieri addetti al servizio del parco e quelli della compagnia degli artefici siano vigilanti a far eseguire i lavori, ed all'impiego e consumo de' generi.

Art. 111. Per le mancanze che potranno commettere gli Ufiziali predetti avrà facoltà il Direttore di punirli ne' limiti prescritti al Comandante del corpo reale dei marinari cannonieri.

Art. 112. Egli proporrà all'Ispettore di artiglieria i maestri armieri da imbarcarsi su i Nostri legni da guerra.

Art. 113. Invigilerà il Direttore che la chiamata degli operai nel principio de' lavori si esegua nell'ora stabilita, ed egualmente che non si desista da' medesimi prima del tocco della campana del parco.

Art. 114. I pagamenti delle mercedi agli operai saranno eseguiti in ogni dieci giorni. Gli aggiusti delle medesime, formati dal Commessario del parco, a norma de' modelli stabiliti, saranno confrontati dal Direttore.

Art. 115. I predetti pagamenti saranno eseguiti dallo Ufiziale pagatore della Real Marina , in presenza del Direttore , o del sotto-Direttore , e del Commessario del parco ; e verranno convalidati dalle firme prescritte nei modelli corrispondenti.

Art. 116. Sarà dovere del Direttore di dare al Commessario , ed al depositario tutte quelle dilucidazioni , che potranno esser loro necessarie ; e costoro dovranno a vicenda dare al Direttore tutti quelli schiarimenti, che potrà aver di bisogno.

Art. 117. Ne' rincontri di positiva urgenza , in cui si dovessero continuare i lavori al di là delle ore stabilite , dovrà prenderne il permesso dall' Ispettore , il quale ne domanderà l' autorizzazione al Comandante Generale , e ne passerà l'avviso all' Intendente. La mercede di ciascuna delle ore di tal lavoro straordinario , sarà valutata per quella corrispondente ad un' ora , e mezzo di lavoro ordinario. Nella circostanza poi , che la natura de' lavori straordinarii meritasse maggior considerazione, ne darà parte all' Ispettore , e questi pe' mezzi regolari al Nostro Segretario di Stato di marina , per le sue determinazioni.

Art. 118. Invigilerà il Direttore , che il suo officio sia aperto ne' giorni di travaglio nelle ore stabilite, e che non si chiuda , se non dopo terminato di registrarsi tutto ciò che ha rapporto ad introito , esito , impiego, e consumo de' generi , ed a quant' altro abbia potuto aver luogo nel corso della giornata ; dovendo tutt' i registri , ed altri fogli giustificativi tenersi costantemente in corrente.

Art. 119. Nella prima decade di ciascun mese, dovrà il Direttore del parco finalizzare tutt' i registri , ed altri fogli appartenenti al mese precedente.

Art. 120. Quando verrà disposto doversi eseguire la verifica de' generi esistenti ne' magazzini di deposito del parco, colle reste che appaiono da' registri, il Direttore ed il sotto-Direttore dovranno esservi presenti.

Art. 121. Il Direttore farà eseguire ogni sabato dal sotto-Direttore, o da altro Ufiziale, che destinerà le pesate de' generi di ferro, o di qualsivoglia altro metallo già lavorato dalle forgie, e dalla fonderia, e la consegna di quelli di altra natura. Le predette pesate, e consegne saranno fatte coll'assistenza del Commessario, o di altro Ufiziale amministrativo delegato dal medesimo, e del Depositario.

Art. 122. A' capi di forgia, ed al fonditore sarà abbonato dal Direttore del parco lo sfrido di metallo, che giudicherà poterli competere, a proporzione della specie del metallo impiegato, e della qualità del lavoro.

Art. 123. Baderà che il depositario si porti in introito i lavori finalizzati dalle officine, dopo che gli saranno stati consegnati, eseguendolo in numero, peso, e calibro, secondo la natura de'lavori medesimi. Terminato il mese, gli farà rilasciare un certificato di tutt'i generi, che ha introitati nel mese medesimo, onde valersene nel suo conteggio col guardamagazzino generale.

Art. 124. Tutt'i lavori di metallo forgiati, o fusi, e che per perfezionarsi debbono sottoporsi all'azione della lima, esigeranno due introiti per parte del depositario, uno cioè quando sortono dalle forgie, o dalla fonderia, e l'altro quando sono stati limati, e finalizzati. Nel primo di detti introiti il Direttore baderà, che sia registrato sul libretto del capo della ferreria, o fonderia la qualità ed il peso de' generi che ne riceve, affinchè paragonando quest' ultimo col peso del metallo grezzo già scritto nello stesso libretto, e col quantitativo dello

sfrido accordato a tutte le forgie, ed alla fonderia, possa chiudersi dal depositario co'menzionati capi-artefici il piccolo conto della settimana, indicando in esso la quantità di metallo grezzo che resta nelle loro mani pe' lavori della settimana seguente.

Quando occorrerà di estrarre da' magazzini del depositario generi per farli limare, o pulire, farà il Direttore che siano osservate le prescrizioni medesime indicate pe' generi grezzi.

Art. 125. Invigilerà il Direttore, che ogni fine di mese il depositario confronti con ciascun capo-artefice i generi grezzi consegnati, e restituiti ad esso depositario in oggetti lavorati, onde segnare ne' libretti le reste di que' generi rimasti in loro potere, per darne conto successivamente. Un tale confronto baderà che sia eseguito coll' intervento di un Ufiziale militare da lui destinato, e di un altro amministrativo delegato dal Commessario; i quali daranno parte del risultamento a' loro rispettivi superiori.

Art. 126. Non potrà aprirsi alcun magazzino di deposito del parco, senza l' intelligenza del Direttore, o del sotto-Direttore, e senza l' assistenza di un Ufiziale dal primo destinato a tale uopo.

SEZIONE VI.

Doveri ed attributi del sotto-Direttore del parco di Artiglieria.

Art. 127. Il sotto-Direttore dipenderà immediatamente dagli ordini del Direttore, ed in sua assenza ne farà le veci.

Art. 128. Oltre a quanto nelle Sezioni precedenti è

stato prescritto a suo riguardo, sarà particolarmente incaricato degl' introiti, ed esiti che si faranno ne' magazzini di deposito del parco, ed invigilerà all'esattezza degl' impieghi, e consumi de' materiali.

Art. 129. Riceverà dal Capitano degli artefici le domande pe' generi necessarii alle diverse officine, per ridurle, ed anche annullarle, quando lo crederà conveniente, dandone però parte al Direttore. Quelle da esso trovate regolari, o che avrà ridotte, le presenterà all' esame, ed alla firma del Direttore anzidetto. In seguito verranno formati i fogli per l' estrazione de' generi per passarsi al Commessario, e da questi al depositario per l' esecuzione.

Art. 130. Invigilerà alla buona disposizione ed assetto de' generi ne' diversi magazzini di deposito, onde vi siano ben conservati.

Art. 131. Avrà cura che gli operai diversi siano assidui a' lavori, e che li eseguano colla possibile perfezione.

Art. 132. Baderà che gli Ufiziali del corpo reale dei marinari cannonieri, addetti alla sua immediazione pel servizio del parco, e gli altri della compagnia degli artefici, eseguano con esattezza gl' incarichi ad essi affidati dal Direttore.

Art. 133. Dovendo il sotto-Direttore firmare tutt' i fogli d' introito, ed esito, e d' impiego e consumo dei generi dei magazzini di deposito del parco, sarà responsabile dell' esattezza, e regolarità di tali documenti, nella parte che lo riguarda.

Art. 134. Ugualmente invigilerà, che siano tenuti sempre in corrente tutt' i registri, ed altri fogli; onde venga perfettamente adempito a quanto è prescritto nello Art. 119 di questo Titolo.

SEZIONE VII.

Doveri degli Ufiziali addetti al servizio del parco di Artiglieria.

Art. 135. Gli Ufiziali del corpo reale de' marinari cannonieri addetti al servizio del parco, e quelli della compagnia degli artefici, dipenderanno immediatamente dagli ordini del sotto-Direttore.

Art. 136. Essi saranno distribuiti nelle diverse dipendenze del parco, con approvazione del Direttore; ed impiegheranno la dovuta attenzione, affinchè gli operai assegnati a' lavori a' quali sono rispettivamente proposti li eseguano con sollecitudine, ed esattezza.

Art. 137. Essi si recheranno ne' giorni di travaglio, ed alle ore stabilite, alle loro rispettive funzioni, e non ne partiranno, che dopo il tocco della campana del parco, che indica il fine de' lavori.

Art. 138. Ciascun Ufiziale incaricato di un' officina di lavoro, invigilerà che non siano dissipati generi, e che alcun operaio non si allontani dal suo posto, o rimanga inoperoso. Di ogni minima irregolarità, che riconoscerà nell' attività degli operai, o nell' impiego, e consumo de' generi, ne dovrà dar parte al sotto-Direttore.

Art. 139. Gli Ufiziali addetti al parco, di qualunque ordine, che in casi urgenti venisse loro dato da qualsivoglia autorità superiore del parco, dovrà darne parte al sotto-Direttore, o in sua assenza al Direttore, senza ritardarne però l' esecuzione, ove l' importanza della prescrizione lo richieda.

Art. 140. I Capitani addetti al parco, eccetto quello

che comanda la compagnia degli artefici, saranno di servizio in esso uno per settimana, senza però lasciare durante un tal tempo l'incarico delle officine ad essi particolarmente affidate.

Art. 141. In assenza del sotto-Direttore, e del Capitan Comandante la compagnia degli artefici, il Capitano di settimana comanderà il parco per l'andamento ordinario delle operazioni da eseguirvisi; quantunque non si trovasse il più antico fra i Capitani addetti al medesimo. Ne' casi però straordinarii, e di rilievo, il comando sarà sempre preso dal più antico.

Art. 142. Il Capitano di settimana farà eseguire in sua presenza, nell'incominciare i lavori, avanti e dopo mezzogiorno, le chiamate di tutti gli artefici, siano della compagnia siano veterani, o eventuali; le quali dovranno essere fatte precisamente nelle ore designate nell'orario del parco.

Art. 143. Egli invigilerà, che l'incaricato delle chiavi delle officine del parco, si trovi nelle ore medesime, per poterle aprire, onde darsi principio a' lavori.

Art. 144. Eseguita la chiamata, e rilevati i mancanti, se ve ne sono, il Capitano di settimana farà entrare gli artefici nelle rispettive officine, e farà dare principio ai lavori. Una mezz'ora dopo, e senza disordinare i medesimi, girando officina per officina, farà eseguire una seconda chiamata, ad oggetto di assicurarsi, che vi esistono quelli che hanno risposto alla chiamata generale.

Art. 145. Del risultamento delle due chiamate, farà rapporto in iscritto al Direttore, segnando in esso i nomi di tutti quelli, che non si sono trovati presenti, non esclusi i capi veterani. Se taluno venisse più tardi, noterà l'ora nella quale si sarà presentato. Questo rapporto da esso firmato verrà rimesso al sotto-Direttore, s'è presente.

Art. 146. Durante le ore di travaglio, girerà di tempo in tempo le diverse officine per rilevare, se alcuno siasi allontanato senza il dovuto permesso. Potrà anche, se lo crederà necessario, far eseguire in qualche officina una chiamata straordinaria, e darà parte degli inconvenienti, che avrà ritrovati.

Art. 147. Un quarto d'ora prima di terminarsi i lavori della sera; preso il dovuto permesso, in presenza del Commessario, del Depositario, e del capo-posto della guardia del parco, farà estinguere ogni specie di fuoco che si trovasse acceso nelle officine, e farà chiudere le porte di queste. Farà benanche visitare a'soprannominati funzionarii le serrature di tutti i magazzini; e della esecuzione di un tale Articolo, ne farà rapporto per iscritto al Direttore.

Art. 148. De'due Tenenti della compagnia degli artefici uno a giro sarà di settimana della propria compagnia. Questi avrà obbligo di trovarsi la mattina al quartiere, un poco prima che suoni la campana del parco, e di farne fare la chiamata dal capo-sergente. Al tocco poi della campana la condurrà al parco, con quel buon ordine che esige la decenza militare.

Art. 149. Darà il nome de'mancanti al Capitano di settimana, e ne farà rapporto in iscritto al Direttore, consegnandolo al sotto-Direttore se è presente.

Art. 150. A'lavori del dopo mezzo giorno, la compagnia potrà essere accompagnata al parco da sergente-maggiore; ma nel terminarsi quelli della sera, il Tenente di settimana la formerà nello spiazzato del parco, ne farà fare la chiamata, e la ricondurrà al quartiere collo istess'ordine della mattina. I mancanti in questa chiamata saranno compresi nel rapporto, che dovrà farsi al Direttore la mattina seguente.

Art. 151. Se il numero de' Capitani addetti al parco fosse troppo ristretto, potrà il Direttore, previa approvazione dell' Ispettore, fare alternare con essi nel servizio della settimana i Tenenti della compagnia degli artefici, e dispensar questi dal servizio di settimana della compagnia.

Art. 152. Il Capitano Comandante della compagnia degli artefici, sarà il primo sopra-vegliante della buona esecuzione de' lavori. Egli dovrà esaminare le domande che gli presenteranno con loro firme i capi artefici, o sotto-capi-artefici veterani incaricati de' diversi lavori, col *Visto* degli Ufiziali incaricati delle officine, e dovrà ancora modificarle, ove lo crederà opportuno, passandole in seguito al sotto-Direttore.

Art. 153. Ne' primi giorni di ciascun mese il Capitano Comandante della compagnia degli artefici, unirà e riassumerà gli stati de' lavori di tutte le officine, quelli de' rimpiazzi, e ricambii, e formerà gli stati prescritti nell' Art. 82 di questo Titolo. Presenterà detti stati alla verifica del sotto-Direttore. Questi, dopo averli esaminati, e trovati in regola, li sottoporrà all' approvazione del Direttore, muniti di sua firma, onde da questo si passino all' Ispettore.

Art. 154. Il Commessario, ed il depositario, i doveri, ed attributi de' quali sono specificati in queste Ordinanze, nel Titolo XV Parte I, si conformeranno altresì a quanto è prescritto nel presente Titolo.

SEZIONE VIII.

Depositi del parco di Artiglieria ne' dipartimenti secondarii e doveri degli Ufiziali di Artiglieria incaricati de' medesimi.

Art. 155. In ciascuno de' dipartimenti secondarii vi sarà un deposito di generi di artiglieria.

Art. 156. Ne' predetti depositi sarà conservato quanto per detto ramo corrisponderà al completo armamento di artiglieria de' bastimenti che Noi avremo ordinato di dovere stazionare in ognuno di essi, e la quantità di diversi attrezzi, e di munizioni per servire a' ricambii, e rimpiazzi di cui potessero aver bisogno, tanto i predetti bastimenti, quanto gli altri della Nostra Real Marina, che vi approdassero.

Art. 157. La quantità degli attrezzi, e delle munizioni che dovrà contenere ognuno di detti depositi, sarà da Noi stabilita a seconda delle proposte che ce ne farà il Comandante Generale della Real Marina, dopo aver inteso il parere dell' Ispettore di artiglieria, ed indi quello del consiglio di marina.

Art. 158. In ognuno di detti dipartimenti, vi sarà destinato un Ufiziale per incaricarsi della parte militare, che riguarda il deposito, dipendentemente dagli ordini immediati del Comandante del dipartimento istesso. Il Commessario, ed il depositario di ognuno di detti dipartimenti, saranno incaricati anche della parte amministrativa de' depositi medesimi.

Art. 159. L' Ufiziale incaricato del deposito di artiglieria in ciascuno de' dipartimenti secondarii, adempirà le funzioni prescritte in queste Ordinanze al Direttore, e sotto–Direttore del parco. Nello stesso modo eseguiranno le funzioni amministrative nel ramo di artiglieria, tanto il Commessario, quanto il depositario, e questi due si conformeranno a quanto è prescritto in questo Titolo, e nella corrispondente sezione di quello della amministrazione della Nostra Real Marina.

Art. 160. Gli attrezzi, e le munizioni, che noi avremo ordinato doversi spedire ne' depositi, saranno accompagnati da un inventario, che dall' Ispettore di artiglieria

sarà passato al Comandante Generale della Real Marina, e che il medesimo rimetterà al Comandante del dipartimento rispettivo. L'Ispettore predetto spedirà contemporaneamente copia del cennato inventario all'Ufiziale incaricato del deposito, ed un'altra copia simile ne rimetterà all'Intendente della Nostra Real Marina, ed al Commessario incaricato del rispettivo dipartimento.

Art. 161. Ne'depositi non potranno eseguirsi nuove costruzioni di qualsivoglia natura, dovendo darsi opera soltanto nel parco di artiglieria del dipartimento generale. Saranno per conseguenza praticati ne'medesimi, soltanto gli accomodi, ed i risarcimenti necessarii a'generi da impiegarsi in servizio.

Art. 162. Allorchè, per urgente motivo, il Comandante di un dipartimento crederà indispensabile la costruzione di un genere nuovo, potrà ordinarla, dandone parte al Comandante Generale, cui addurrà i motivi che l'avranno obbligato a dare una simile disposizione, onde il medesimo lo faccia presente a Noi per gli ulteriori ordini che crederemo di dare.

Art. 163. Tutti gli attrezzi, e le munizioni di qualunque specie, saranno spediti a'depositi de'dipartimenti secondarii dal parco di artiglieria, ed ivi saranno conservati con buon ordine, ed assetto, nel magazzino a tale uopo destinato.

Art. 164. Dal detto magazzino non potranno estrarsi generi, per qualsivoglia motivo, senza l'intervento del ramo militare, e di quello amministrativo del dipartimento.

Art. 165. Ne'primi giorni di ciascun mese l'Ufiziale incaricato del deposito, presenterà al Comandante del dipartimento un rapporto di tutt'i generi esitati per impieghi, e consumi, e di quelli introitati nel corso di tutto il mese antecedente, dandogli tutte le dilucidazioni che questi crederà di domandargli.

Art. 166. Non potrà l'Ufiziale fornire ad alcun legno da guerra generi di ricambio, o rimpiazzo, senza la preventiva disposizione del Comandante del dipartimento.

Art. 167. Le richieste de' Comandanti de' legni da guerra per oggetti relativi all'artiglieria, saranno presentate al Comandante del dipartimento, il quale le passerà all'Ufiziale incaricato del deposito, per eseguire quanto è prescritto nell'Art. 94 di questo medesimo Titolo.

Art. 168. Allorchè per gli accomodi, o pe' risarcimenti de' generi di artiglieria, non esistono nel deposito i materiali necessarii, l'Ufiziale incaricato di esso ne farà la richiesta al Comandante del dipartimento, il quale apponendovi il *Visto* di approvazione, la passerà al Commessario; onde vengano detti materiali provveduti al deposito di artiglieria, da quello dell'Arsenale, colle formalità già prescritte negli Articoli 45 e 46 di questo medesimo Titolo.

Art. 169. Quando per l'esecuzione di qualche travaglio di artiglieria, dovranno prendersi degli operai eventuali, l'Ufiziale incaricato del deposito ne passerà il notamento al Comandante del dipartimento, il quale approvandolo, lo passerà al Commessario per la di lui intelligenza. La fissazione delle mercedi per detti maestri e l'esecuzione del pagamento delle medesime sarà praticata uniformemente a quanto vien prescritto in questo medesimo Titolo.

Art. 170. Dovendosi rimettere generi dai depositi dei dipartimenti al parco di artiglieria, saranno questi accompagnati dall'Ufiziale incaricato, con un notamento, in cui i generi saranno distinti in numero, peso, misura, e calibro dove ha luogo, analogamente a'modelli, facendosi i corrispondenti discarichi a quel depositario.

Saranno inoltre classificati i buoni, i suscettivi d'accomodo e gl'inutili.

Art. 171. In ogni fine di mese l'Ufiziale incaricato di ciascun deposito rimetterà all'Ispettore di artiglieria i seguenti stati:

I. Quello di tutti i generi ricevuti dal magazzino generale della Real Marina.

II. Di tutti i generi di nuova costruzione, e di risarcimento.

III. De' generi impiegati, e consumati nelle nuove costruzioni e ne' risarcimenti.

IV. Delle mercedi pagate alle maestranze di qualunque specie.

V. De' rimpiazzi dati a' bastimenti armati.

VI. De' ricambii fatti a' detti bastimenti.

VII. Di tutti i generi passati in altr' uso, e negli inutili.

VIII. Lo Stato di situazione de' principali generi esistenti nel deposito.

Art. 172. In ogni sei mesi, inoltre e propriamente in Gennaio, ed in Luglio, dovrà rimettere l'inventario generale di tutti i generi esistenti nel deposito.

Art. 173. Tutti gli stati suddetti dovranno essere legalizzati dalle firme militari, ed amministrative del dipartimento; e quindi saranno muniti delle firme dello Ufiziale incaricato del deposito, e del Commessario, e del *Visto* del Comandante del dipartimento predetto.

Art. 174. Quando Noi crederemo prescrivere la fissazione in altri luoghi, di depositi di artiglieria, gli Ufiziali incaricati de' medesimi si conformeranno a quanto è stato prescritto negli Articoli precedenti.

TITOLO XII.

DEL CORPO DEL GENIO MILITARE IDRAULICO DELLA REAL MARINA.

SEZIONE I.

Disposizioni Generali.

Art. 1. La Real Marina avrà un corpo d'individui addetto alla direzione delle fabbriche in acqua e fuori acqua necessarie ne' porti, ed altri luoghi del Nostro regno delle due Sicilie, dipendenti dalla stessa; che sarà nominato *corpo del Genio Militare Idraulico della Real Marina.*

Art. 2. Saranno quindi a carico del corpo suddetto le opere di costruzione, e di mantenimento de' porti, delle caserme, padiglioni, magazzini, arsenali, corpi di guardia, bagni, ergastoli, e luoghi simili; come ugualmente quelle occorrenti a' forti, ed alle batterie dipendenti dalla Real Marina.

Art. 3. Il corpo del genio militare idraulico sarà composto di

Un Maresciallo Ispettore.
Un Colonnello Direttore
Due Tenenti Colonnelli sotto-Direttori.
Otto Capitani.
Otto Tenenti.
Quattro alunni sotto-Tenenti.
Due misuratori.
Quattro soprastanti di 1.ª classe, denominati *guardie Aiutanti.*

Otto soprastanti di 2.ª classe, denominati *guardie Sergenti Maggiori.*

Due detti per la contabilità del corpo.

Quattro soprastanti di 3.ª classe, denominati *guardie Sergenti.*

Quattro soprastanti di 4.ª classe, denominati *guardie Caporal-Forieri.*

Due Orologiai.

Due Fontanari.

Art. 4. Saranno pure addetti alla contabilità de' lavori del detto corpo, un Commessario, ed un Depositario.

Art. 5. Gl'impieghi da Tenente in sopra, saranno rimpiazzati di grado in grado fra gli ufiziali dello stesso corpo.

Art. 6. Gli alunni saranno presi fra' Guardiamarina istruiti per servire in detto corpo; e la loro promozione a Tenenti avrà luogo in conseguenza dell'esame stabilito nel Titolo V di questa Parte I delle ordinanze.

Art. 7. Negli ascensi degli ufiziali del corpo del genio militare idraulico sino a Tenente Colonnello non si avrà riguardo all'anzianità, che nella sola circostanza di parità di merito nella condotta, e nell'applicazione.

Art. 8. Gli ufiziali di detto corpo, vestiranno lo stesso uniforme fissato per gli ufiziali del corpo di guerra della Real Marina, colla differenza, che in quello di gala i paramani, ed il collarino saranno acqua-marina, ed in quello giornaliero nel collarino vi sarà un ricametto, secondo il modello da Noi approvato.

Gli altri individui del detto corpo, da soprastanti in sotto, useranno sul detto uniforme i distintivi de' gradi della loro denominazione, a norma de' modelli stabiliti.

Art. 9. I soprastanti saranno rimpiazzati di classe in classe fra essi stessi, con la condizione indicata nello

articolo 6, e quelli dell'ultima classe saranno presi fra gli alunni marinai del 2.° collegio della Reale Accademia di Marina, iniziati in detta carriera, a norma del prescritto nel Titolo V di questa Parte I delle ordinanze.

Art. 10. I soprastanti di 1.ª classe, che si saranno particolarmente distinti, potranno aspirare, dopo dieci anni di servizio in detta classe, alla graduazione di Tenénte, e dopo venti, a quella di Capitano, continuando sempre nelle funzioni della propria classe.

Art. 11. I soprastanti di tutte le classi, potranno aspirare all'impiego di Tenente nel corpo del genio militare idraulico, quando, a'requisiti di nascita, accoppiassero quello di poter dar conto in un esame di tutti gli studii prescritti pe'guardiamarina, e per gli alunni di detto corpo, co'quali concorreranno in occasione di vacanze.

Art. 12. Gli averi degl'individui del corpo del genio militare idraulico, saranno quelli stessi divisati nelle tariffe annesse a queste ordinanze.

Art. 13. Gl'individui del genio militare idraulico, saranno divisi pel servizio che debbono prestare in

Una ispezione
Una direzione, ed in
Due sotto-direzioni.

Art. 14. L'ispezione, e la direzione risiederanno nel dipartimento generale: le sotto-direzioni, una in questi Dominii, e l'altra in quelli al di là del Faro.

Ciascuna sotto-direzione sarà inoltre suddivisa in tre circondarii.

Art. 15. In questi Nostri Dominii, il primo circondario comprenderà i porti esistenti nella costa occidentale, sino a Capo delle Armi.

Il 2.° circondario, quelli esistenti nella costa Meridionale sino al Capo S. Maria.

Ed il 3.° circondario, gli altri esistenti nella costa Orientale, sino a Giulia Nova.

Art. 16. Ne' Nostri dominii al di là del Faro, il 1.° circondario comprenderà i porti esistenti nella costa settentrionale da Torre di Faro, sino a capo S. Vito.

Il 2.° circondario, quelli nella costa meridionale, sino a capo Passero.

Ed il 3 ° circondario, i porti esistenti nella costa Orientale.

Art. 17. Il sotto-Direttore addetto a' circondarii al di qua del Faro, risiederà in Napoli; e quello incaricato de' circondarii al di là del Faro, risiederà in Palermo.

Art. 18. Degli otto Capitani, sei saranno destinati uno per circondario: i rimanenti due resteranno presso la direzione, uno de' quali per essere impiegato alle scuole di applicazione della reale accademia di marina.

Gli otto Tenenti saranno destinati, sei ne' Porti dei circondarii, e gli altri due presso le sotto-direzioni.

Art. 19. Gli alunni del detto corpo, mentre continueranno gli studii nelle scuole di applicazione della reale accademia di marina, saranno addetti alla direzione, per impiegarli in modo da non alienarsi dal prosieguo de' medesimi: in seguito saranno destinati, ove il bisogno del servizio lo richiederà.

Art. 20. Ogni circondario avrà un capo-luogo. Al di qua del Faro saranno capi-luoghi, Castellamare del 1.° circondario, Cotrone del 2.° e Brindisi del 3.°

Al di là del Faro, Palermo del 1.° circondario, Girgenti del 2.° e Messina del 3.°

Art. 21. Gli ufiziali saranno cambiati di destinazione ogni due anni, ed anche più spesso, quando lo crederemo necessario.

Art. 22. Gli ufiziali impiegati ne' circondarii, secondo

la natura, e l'importanza de' lavori, che dovranno eseguirsi, potranno essere trasferiti ove sarà più necessaria la loro presenza; e ciò, in seguito della proposta, che pe' mezzi regolari, ne farà a Noi l'Ispettore di detto corpo.

Art. 23. I misuratori, ed i soprastanti delle diverse classi saranno distribuiti dall'Ispettore, nella direzione, delle sotto-direzioni, e ne' circondarii, in numero proporzionato a' bisogni del servizio, che in essi deesi prestare.

Art. 24. Gli ufiziali del corpo del genio militare idraulico, che sono di residenza ne'porti di dipartimento di Marina, dipenderanno da' superiori del proprio corpo, dovendo rendere informati i comandanti de' dipartimenti, de' lavori che imprenderanno, e del prosieguo di essi.

SEZIONE II.

Doveri dell' Ispettore.

Art. 25. L'Ispettore del corpo del genio militare idraulico inoltrerà a Noi, per mezzo del Comandante generale della real marina, le proposte degli ascensi, e delle destinazioni degli ufiziali, e degli altri impiegati nel corpo suddetto; e pel suo mezzo riceverà i Nostri ordini su tali oggetti. Indrizzerà inoltre al Nostro Segretario di Stato di marina i progetti, e le relazioni di tutt'i lavori da eseguirsi dal corpo istesso per attenderne le Nostre determinazioni. Dovrà però mensualmente passare al Comandante generale un rapporto de' lavori che di Nostro ordine si eseguono, e del loro proseguimento.

Art. 26. L'Ispettore esigerà alla fine di ogni anno dal Direttore un rapporto sulle qualità morali, e facol-

tative degli Ufiziali, e degli altr' individui del corpo sotto i suoi ordini, tanto per tenerne registro, e valersene nelle proposte di ascenso, e di destinazione; quanto per trascriverle nel rapporto, che dovrà fare in detta epoca, al Comandante Generale della Real Marina.

Art. 27. Saranno sottoposti alla sua Ispezione tutti i lavori, che dal corpo del genio militare Idraulico si eseguono ne' Nostri dominii al di quà, ed al di là del Faro.

Art. 28. Egli esigerà dal direttore nel corso del mese di Ottobre di ogni anno, i conti estimativi de' progetti riguardanti le migliorie, le riparazioni, ed il mantenimento de' porti, ed altri edifizii dipendenti dalla Real Marina; e dopo di averli attentamente esaminati, e corredati delle sue osservazioni, li passerà al consiglio di marina, per essere dallo stesso discussi col suo intervento.

Art. 29. L'Ispettore esigerà egualmente dal Direttore la rimessa de' conti definitivi de' diversi lavori eseguiti nel corso dell'anno dalle sotto-direzioni, i quali conti non potranno essere dilazionati al di là del primo semestre dell'anno successivo a quello, in cui sono stati terminati.

Art. 30. Egli esigerà pure mensualmente dal Direttore lo stato de' lavori che si eseguono nelle sotto-direzioni, per passarlo a Noi pel mezzo del segretario di Stato di marina, in appoggio della richiesta de' fondi necessarii pel di loro proseguimento.

Art. 31. L'Ispettore avrà cura d'invigilare all'esattezza del servizio da prestarsi dagli Ufiziali, e da tutti gli altri impiegati del corpo del genio militare Idraulico ne' luoghi di loro rispettiva destinazione; e distinguerà

coi suoi particolari rapporti quelli che al merito nelle facoltà del mestiere, accoppieranno una condotta, sotto ogni aspetto plausibile.

Art. 32. Egli avrà, riguardo a punizioni, ed a licenze, gli stessi attributi che competono agl' Ispettori de' corpi militari della Real Marina, dovendo al di là di essi indirizzarsi al Comandante Generale della medesima.

Art. 33. Quando Noi crederemo necessario, che lo Ispettore debba visitare i porti del regno, tanto per rettificare personalmente i progetti, quanto per riconoscere i lavori essenziali che vi si eseguono, ne deremo gli ordini; ed in questo giro l'Ispettore godrà degli onori, prerogative, e preminenze, che competono al suo rango.

SEZIONE III.

Doveri del Direttore.

Art. 34. Il Direttore del genio militare Idraulico, dipendentemente dagli ordini dell'Ispettore, sarà incaricato del servizio, della disciplina del detto corpo, e della direzione di tutt' i lavori, che debbonsi eseguire dal medesimo.

Art. 35. Egli riceverà i Nostri ordini per mezzo dello Ispettore, ed al medesimo darà parte mensualmente, ed occorrendo anche straordinariamente, di tutte le novità relative al corpo, e de' progetti, e de' lavori che dal medesimo si eseguono.

Art. 36. Il Direttore comunicherà a' sotto-Direttori de' Nostri dominii al di quà, ed al di là del Faro, gli ordini relativi al servizio, ed a' lavori che debbonsi dai medesimi eseguire; e riceverà i loro progetti su i mi-

glioramenti, le riparazioni, ed il mantenimento de' porti, non che i rapporti sull'andamento de' lavori, ed il conto definitivo di quelli già perfezionati.

Art. 37. Egli, alla fine di ogni anno, passerà allo Ispettore un rapporto sugli oggetti specificati nell'Art. 26 di questo Titolo. Similmente in occasione di rimpiazzamento d'impieghi, farà all'Ispettore la proposta degli individui, che per anzianità, o per merito crederà idonei, dovendo nella medesima specificare distintamente i detti requisiti.

Art. 38. Egli avrà cura di far conservare nell'officio della direzione i piani, le carte, le memorie, e tutto altro relativo al corpo del genio militare idraulico; procurando di unirvi quanto giudicherà necessario, ed utile al servizio del medesimo.

Art. 39. Il Direttore invigilerà alla migliore conservazione delle fabbriche diverse dipendenti dalla Real Marina; e prima di consegnarsi i quartieri, i magazzini, le officine, le batterie, i corpi di guardia ec. alle corrispondenti dipendenze, baderà che siano visitati da un ufiziale del corpo di suo comando, in concorrenza del Commissario del magazzino generale, o di un Ufiziale di amministrazione che lo rappresenti, facendo formare un processo verbale di consegna, che dovrà essere da essi firmato.

Art. 40. Il detto processo verbale specificherà distintamente lo stato circostanziato del luogo nell'atto della consegna; e fattesi del medesimo tre copie, convalidate dalle stesse firme, una ne rimarrà al corpo, un' altra al Commissario del magazzino generale, o suo rappresentante, e la terza alla dipendenza, che prende la consegna del luogo.

Art. 41. Il Direttore farà spesso visitare gli edifizii

consegnati, per riconoscerne lo stato, dopo averne prevenuti i capi delle dipendenze, alle quali sono addetti; e tanto in dette visite, quanto in circostanza di restituzione de' medesimi, farà formare, coll'intervento del Commissario del magazzino generale, i corrispondenti processi verbali delle degradazioni che si troveranno marcando quelle avvenute per incuria degl'individui delle dipendenze, che gli avevano in consegna.

Art. 42. Egli dovrà rimettere all'Ispettore, muniti di suo *Visto*, i conti definitivi delle spese eseguite nelle sotto-Direzioni in ciascun anno, eseguendo ciò nel corso del primo semestre dell'anno seguente.

Art. 43. Indrizzerà all'Ispettore, munite del suo *Visto*, le domande de' sotto-Direttori pei materiali, e per le macchine necessarie a' diversi lavori idraulici.

Art. 44. Pe' legni di servitù, dopo che per ordine del Comandante Generale saranno passati alla disposizione del corpo del genio militare idraulico, baderà il Direttore che siano dal corpo suddettò ricevuti, formandosi un processo verbale di consegna, firmato dall'ufiziale idraulico che ha il dettaglio de' lavori, in cui debbono essere detti legni impiegati, e da' corrispondenti ufiziali dell'Arsenale, e dell'amministrazione, a norma del modello da Noi approvato.

Art. 45. Nel restituirsi detti legni all'Arsenale, tenendosi presente il processo verbale della consegna, si formerà l'altro corrispondente della riconsegna, collo intervento de' funzionarii descritti nell'Art. precedente.

Art. 46. Baderà il Direttore, che le domande di rimpiazzi, o di ricambio, che nel corso del travaglio si faranno pel bisogno de' legni di servitù siano eseguite nel modo prescritto nell'Art. 93 del Titolo X di questa Parte I delle Ordinanze.

Art. 47. Il Direttore rimetterà all'Ispettore, nel corso del mese di Ottobre di ogni anno, i progetti menzionati nell'Art. 28 di questo Titolo, accompagnandoli colle sue postille sulle spese, ed opere proposte.

Le postille saranno fatte sopra fogli separati, e conterranno l'esame degli inconvenienti, e de' vantaggi che possono risultare da' progetti formati dagli ufiziali incaricati de' circondarii, e ad esso inoltrati da corrispondenti sotto-Direttori, colle loro osservazioni.

Art. 48. Finito ciascun anno, il Direttore rimetterà all'Ispettore lo stato di tutt'i lavori, che hanno figurato in tutto l'anno, nelle rispettive sotto-direzioni, colla specificazione di quelli che sono stati perfezionati; di quelli intrapresi e non finiti, e degli altri non cominciati.

Art. 49. Egli produrrà i lavori delle ultime due anzidette specie, come i primi da eseguirsi nell'anno seguente, meno che nel caso, che circostanze imprevedute ne abbiano fatto ravvisare degli altri più urgenti da doversi preferire.

Art. 50. Unitamente allo stato suddetto, rimetterà il Direttore all'Ispettore l'inventario delle macchine, memorie, libri, strumenti, e disegni appartenenti alla direzione, non che quello de' generi esistenti ne' magazzini di deposito del corpo del genio militare idraulico.

Art. 51. Il medesimo avrà su tutti gl'individui del corpo di suo comando gli stessi attributi per castighi, e permessi, che sono stabiliti pe' Comandanti de' corpi militari della Nostra Real Marina.

SEZIONE IV.

Doveri de' sotto-Direttori.

Art. 52. I sotto-Direttori del genio militare idraulico dipendentemente dagli ordini immediati del Direttore, saranno incaricati di vegliare attentamente all'adempimento de' doveri di tutti gl' individui sotto i loro ordini: e daranno annualmente preciso rapporto al Direttore delle qualità morali, e facoltative de' medesimi. Invigileranno inoltre all'esecuzione de' travagli che si fanno ne' rispettivi circondarii, coll'assistenza degli ufiziali incaricati de' medesimi.

Art. 53. Quando Noi lo giudicheremo necessario, faranno il giro de' circondarii sotto i loro ordini, per esaminare lo stato in cui si trovano i porti, o altre fabbriche appartenenti alla marina, assicurarsi dell'esecuzione de' travagli ordinati; e per formare i progetti, i piani ed i profili delle opere da eseguirsi.

Art. 54. Essi dopo aver acquistata conoscenza di tutto ciò che ha rapporto a' vantaggi, e disvantaggi de' porti, in una memoria ragionata indicheranno i miglioramenti di cui sarebbero suscettivi, i rapporti politici, e militari sotto i quali detti porti possono essere riguardati, ed il sistema difensivo, che stimerebbero conveniente adottarsi nel littorale interposto fra' medesimi, per assicurare il commercio di cabotaggio. Dette memorie saranno sempre accompagnate da piani topografici, e da' dettagli, per agevolarne l'esame.

Art. 55. Nell'indicato giro i sotto-Direttori si faranno presentare dagli ufiziali incaricati de' circondarii, i piani, i profili, i progetti, le memorie e tutte le carte che gli

riguardano, per verificare se il numero di esse, e la qualità è conforme all'inventario che se ne conserva.

Art. 56. I sotto-Direttori passeranno agli ufiziali incaricati de' rispettivi circondarii, una copia dello stato indicante le opere ordinate per eseguirsi nell'anno seguente, perchè ne formino gli stati estimativi, e glieli rimettano per esaminarli, firmarli e quindi passarli al Direttore.

Art. 57. Essi esigeranno ancora dagli ufiziali predetti gli stati de' lavori eseguiti, e dopo di averli diligentemente esaminati, perchè siano formati ed espressi adeguatamente al dettaglio de' lavori, ed a' regolamenti, li firmeranno e li trasmetteranno al Direttore.

Art. 58. Esigeranno pure i sotto-Direttori dagli ufiziali incaricati de' rispettivi circondarii, i conti definitivi delle spese annuali, i progetti e tutte le altre carte corrispondenti, per passarle al Direttore, accompagnate dalle note, che crederanno poter interessare gli oggetti a' quali hanno relazione.

Art. 59. I sotto-Direttori faranno conoscere, con mensuale rapporto al Direttore, lo stato de' lavori intrapresi, e quant'altro può interessare la di lui conoscenza.

Art. 60. Ne' lavori per economia, baderanno che gli ufiziali incaricati de' medesimi facciano passare le consuete riviste agli operai, in concorrenza del ramo amministrativo; e permetteranno che le dette riviste siano ripetute quante volte occorra, senza però produrre ritardo a' lavori.

Art. 61. Avranno la facoltà di punire i loro subalterni analogamente al prescritto pel comandante in 2.° del corpo reale de' marinari cannonieri. Riguardo poi a licenze, avranno la facoltà istessa del comandante dell' indicato corpo, quando però si trovano fuori del dipartimento Generale.

SEZIONE V.

Doveri degli Ufiziali incaricati ne' circondarii.

Art. 62. I Capitani del genio militare idraulico, destinati ne' circondarii, dipenderanno dagli ordini immediati de' rispettivi sotto-Direttori.

Art. 63. Essi saranno incaricati del miglioramento e manutenzione de' porti e degli edifizii addetti alla Real Marina nel proprio circondario; rappresentando a tale uopo al rispettivo sotto-Direttore le idee che l'arte può loro suggerire in vantaggio de' detti stabilimenti.

Art. 64. Sarà loro cura d'invigilare attentamente alla qualità de' materiali, che s'impiegano ne' diversi lavori, sorvegliare la loro esecuzione, ed assicurarsi che gli ufiziali subalterni, e tutti gli altri impiegati eseguano con attenzione ed attività i loro doveri.

Art. 65. Ogni Capitano destinato ne' circondarii, avrà dal rispettivo sotto-Direttore un registro numerato, firmato e cifrato da esso in tutt'i fogli, nel quale noterà mensualmente tutt'i diversi lavori eseguiti. Avrà inoltre dallo stesso sotto-Direttore un altro simile registro, nel quale noterà pure mensualmente l'introito e l'esito dei materiali che riceve, e quelli che si ricavano dalle demolizioni.

Art. 66. Avrà parimenti dal medesimo sotto-Direttore un registro nello stesso modo documentato, nel quale noterà tutt'i piani, i profili, le memorie ed i disegni concernenti i porti, le batterie e tutti gli edifizii della Real Marina compresi nel suo circondario; come altresì tutti gli strumenti assegnati per levare i piani, e fare le livellazioni al circondario istesso.

Art. 67. Ogni Capitano incaricato di un circondario, di unita al funzionario amministrativo addetto al medesimo, formerà o verificherà l'inventario di tutti gli oggetti fissi e mobili appartenenti a' porti, ed agli edifizii di sua giurisdizione, per averne conto, e curarne la conservazione.

Art. 68. I Capitani incaricati de' circondarii rimetteranno ogni mese al rispettivo sotto-Direttore uno Stato indicante la spesa, ed i consumi, che hanno avuto luogo durante il medesimo pe' diversi lavori; e detto stato sarà classificato,

1.° Pe' lavori de' porti e fabbriche in mare.

2.° Per gli edifizii.

3.° Per le batterie dipendenti dalla Real Marina.

Lo stesso stato conterrà il bilancio, e tutte le osservazioni convenienti agli oggetti che racchiude.

Art. 69. Oltre la classificazione de' lavori espressi in detto stato, conosciuto sotto la denominazione di *Memoria postillata*, verranno egualmente indicati per ognuno le somme accordate e pagate, il dettaglio sommario dei lavori già eseguiti; in fine la spesa fatta nel mese e nell' anno.

Art. 70. I detti Capitani invieranno ancora a' sotto-Direttori uno stato preventivo della spesa occorrente per ogni oggetto nel mese seguente, da servire di elemento allo stato generale preventivo da formarsi all'Ispettore, come è stato prescritto nell'Art. 30 di questo Titolo.

Art. 71. In ogni anno, e propriamente in Settembre, ogni capitano incaricato di circondario compilerà i progetti relativi al mantenimento, e migliorazione de' porti e delle macchine corrispondenti al mantenimento, e migliorazione degli edifizii, come ancora di tutto ciò che riguarda lavori de' porti e delle batterie dipendenti dalla Real Marina; in tripla spedizione li rimetterà al sotto-Direttore, pel dippiù che convenga.

Art. 72. Tali progetti specificheranno le distanze dei luoghi, de' quali debbonsi ritrarre i materiali, la qualità di essi, il prezzo corrente nel luogo stesso, e quello del trasporto e della mano d'opera, onde non manchino le notizie necessarie, tanto per l'esame di essi, che per le convenienti disposizioni.

Art. 73. Nello stesso mese di Settembre formeranno i Capitani destinati ne' circondarii lo stato preventivo di quanto bisogna a' medesimi nell'anno seguente; ed in tripla spedizione lo rimetteranno al rispettivo sotto-Direttore pel dippiù che convenga.

Art. 74. Ne' travagli per economia i capitani incaricati de' circondarii faranno a' rispettivi sotto-Direttori la richiesta de' materiali, e degli utensili pe' medesimi necessarii; perchè dopo esaminata e firmata da questi sia inviata al Direttore; onde la passi all'Intendente, pel versamento de' materiali, ed utensili richiesti dal magazzino generale della Real Marina in quello di deposito particolare del genio idraulico in ciascun circondario, uniformemente al prescritto negli Art. 52 e 53 del Titolo X di questa Parte I delle Ordinanze, e colle analoghe modificazioni secondo le circostanze de' luoghi, in cui i travagli per economia si eseguono.

Art. 75. Le riviste che dovranno essere passate agli operai nel principio de' travagli per economia, e straordinariamente nel corso di essi, saranno costantemente eseguite dal ramo militare in concorso di quello Amministrativo, e potranno essere ripetute in maniera però da non produrre ritardo a' lavori.

Art. 76. I conti mensuali, ed annuali, non che quelli da compilarsi durante un servizio, firmati in tripla spedizione da' Capitani incaricati de' circondarii, e da' corrispondenti funzionarii amministrativi saranno inviati al

sotto-Direttore per l'esame, ed ulteriore loro corso. Fra detti conti, di quelli definitivi se ne dovrà fare la spedizione nel primo semestre dell'esercizio venturo.

Art. 77. De' lavori detti per *ordine* o per *appalto*, secondocchè progrediscono, il Capitano incaricato del circondario farà fare la misura dal misuratore, o dal soprastante, in presenza dell'ufiziale incaricato del medesimo, e dell'imprenditore. Dette misure saranno notate nel corrispondente registro cifrato dal sotto-Direttore, ed in ciascuna di esse, dopo registrate, vi saranno apposte le firme delle tre parti che vi sono intervenute.

Art. 78. Dal detto registro saranno ricavate le misure parziali per ciascuno articolo di lavoro, lè quali firmate dalle tre parti intervenute in esse, e certificate dal Capitano incaricato del circondario, saranno inviate al sotto Direttore per l'uso corrispondente.

Art. 79. Dette misure parziali serviranno a stabilire il conto definitivo della spesa fatta durante il lavoro, ed alla compilazione di un registro, che dinoterà mensilmente, ed annualmente la spesa occorsa in ciascun circondario.

Art. 80. Il Capitano incaricato di un circondario, dovendo tracciare delle opere, sarà sempre accompagnato dall'ufiziale addetto al travaglio, e dall'imprenditore, per ispiegar loro le ragioni della costruzione, e l'utilità di essa. Darà inoltre ai medesimi i piani, ed i profili necessarii alla minuta conoscenza di tutto il progresso de' lavori.

Art. 81. Allorchè in un porto di una piazza marittima dovessero eseguirsi de'travagli da interessare il sistema generale di difesa della medesima, il Capitano incaricato di un circondario non gli farà intraprendere, senza prima renderne inteso il comandante della piazza suddetta.

Art. 82. Vien proibito agli ufiziali incaricati de' lavori de' porti di permettere ad alcuno di levare i piani dei medesimi, o delle batterie, e forti adiacenti; nè tampoco di dar copia di quelli esistenti presso di loro, sotto pena di destituzione dall'impiego.

Art. 83. I Capitani incaricati de' circondarii avranno cura di mantenere la più esatta subordinazione fra gli ufiziali, ed altri impiegati sotto i loro ordini, e non permetteranno che i medesimi si allontanino dal loro posto, senza il permesso pe' mezzi regolari.

SEZIONE VI.

Doveri degli ufiziali subalterni, e degli altri impiegati del genio militare idraulico.

Art. 84. I Tenenti del genio militare idraulico, dipendentemente dagli ordini immediati de' Capitani destinati ne' circondarii, saranno incaricati del dettaglio de' lavori, che si eseguono ne' medesimi, a sorvegliare alla buona qualità de' materiali che s'impiegano, ed a corroborare colla loro firma il risultamento de' lavori, soltanto per la loro pratica esecuzione.

Art. 85. Essi, in assenza de' Capitani destinati nei circondarii, ne disimpegneranno le funzioni, avendo a loro carico tutta la responsabilità di quanto è prescritto nella Sezione antecedente.

Art. 86. Gli alunni del genio militare idraulico, nei bisogni del servizio, potranno venir destinati in quei luoghi, ove si eseguono de' travagli essenziali, onde acquistare la pratica necessaria. Ma in tali destinazioni essi non trascureranno di sostenere l'istruzione sulle scienze del mestiere, che hanno apprese nelle scuole di applicazione dell'Accademia di Marina.

Art. 87. In assenza de' Tenenti, gli alunni completamente istruiti ne potranno disimpegnare le veci.

Art. 88. I Soprastanti del genio militare Idraulico saranno incaricati ne' circondarii a sorvegliare immediatamente i lavori a' quali sono addetti, ed a norma delle istruzioni che riceveranno dagli ufiziali del proprio corpo, invigileranno attentamente l'esecuzione pratica de' medesimi.

Art. 89. Ne' travagli per economia, i soprastanti assisteranno alle riviste giornaliere degli operai, e non permetteranno che questi si allontanino da' lavori nelle ore di travaglio. Essi noteranno coloro, che lavorano con zelo, ed attività, e gli altri negligenti, per darne parte agli ufiziali.

Art. 90. Ove il bisogno lo richiede, i soprastanti, in presenza degli ufiziali eseguiranno la misura de' lavori, e verranno ancora impiegati a norma della loro particolare abilità, far disegni, levar piante, formare stati estimativi, redigere conti, e tutt'altro relativo al Nostro servizio.

Art. 91. I misuratori, oltre le misure che dovranno prendere nel modo prescritto nell'Art. 77, ed alla redazione di esse, verranno impiegati ancora in tutto ciò che, coerentemente alla loro abilità, potranno essere utili.

Art. 92. I doveri del Commissario, e del Depositario, addetti al genio militare idraulico, saranno espressi nella corrispondente Sezione del Titolo XV Parte I di queste Ordinanze.

SEZIONE VII.

De' magazzini di deposito de' materiali e generi per uso de' lavori idraulici; e metodo pel fornimento, ed impiego de' medesimi.

Art. 93. Il genio militare idraulico avrà un magazzino di deposito in ciascuno de' circondarii; ad ognuno dei quali magazzini saranno forniti dal magazzino generale della Real Marina tutt'i materiali e generi necessarii alla esecuzione de' lavori per economia, che dovranno in ciascun circondario eseguirsi di Nostro ordine; e ciò in seguito di domande, che a norma de' modelli approvati, saranno fatte da' superiori di detto corpo all'Intendente della Real Marina.

Art. 94. L'acquisto e l'introduzione nel magazzino generale de' materiali, e generi per uso de' lavori idraulici, saranno eseguiti analogamente al prescritto negli articoli dal 46 al 51 del Titolo X di questa Parte I delle Ordinanze.

Art. 95. La somministrazione de' materiali e generi pe' lavori ad economia passati dal magazzino generale in quelli di deposito del genio militare idraulico, avrà luogo in seguito di richieste de' corrispondenti ufiziali di detto corpo all'ufiziale amministrativo addetto al circondario, perchè questi le passi al Depositario, il quale ne farà la consegna a' rispettivi soprastanti, e ne esigerà la ricevuta nell'istesso modo prescritto negli articoli 52 e 53 del Titolo X di questa Parte I delle Ordinanze.

Art. 96. Alla fine di ogni mese formeranno gli ufiziali di ogni circondario un certificato di tutt'i generi, e materiali richiesti e somministrati dal depositario, nello

classo di tutto il mese, e ritireranno le loro domande parziali, dovendosi tanto il ramo militare idraulico, quanto quello amministrativo analogamente uniformare a quanto su tale assunto è stato dettagliatamente prescritto negli articoli 56 e 57 del Titolo X di questa Parte I delle Ordinanze.

Art. 97. I magazzini di deposito de' generi e materiali del genio idraulico saranno visitati dal ramo militare di detto corpo tutte le volte che lo crederà necessario, ed in dette visite si assicurerà della buona tenuta, e conservazione de' generi e materiali, che vi esistono.

Art. 98. Detti magazzini di deposito saranno chiusi a tre chiavi, delle quali una ne conserverà il ramo militare idraulico, un'altra l'Intendente della Real Marina, e per esso l'ufiziale amministrativo addetto al circondario, ed una terza il depositario, a cui sono a carico.

Art. 99. Le richieste de' generi, e materiali al magazzino di deposito del genio militare idraulico, per essere valide, dovranno venir firmate dal soprastante incaricato de' lavori, dall' ufiziale addetto ai medesimi, e vistate dal sotto-Direttore o Capitano incaricato del circondario.

In piedi della richiesta dovrà esservi poi la ricevuta del soprastante, al quale saranno stati consegnati i generi.

Art. 100. I soprastanti avranno l'obbligo di tenere un esatto registro de' materiali e generi, che ricevono in seguito delle accennate richieste, e di quelli che si consumano ne' lavori, onde darne conto agli ufiziali, tutte le volte che sarà ciò richiesto.

Art. 101. Ove ne' lavori da eseguirsi nei circondarii non potesse aver luogo l'intervento di un individuo amministrativo, per non esservene alcuno presente, le sue

veci saranno supplite da' Giudici del circondario, o dai Sindaci comunali, i quali interverranno alla legalizzazione di tutt' i suddetti fogli, di unita all' ufiziale del genio militare idraulico che n' è incaricato.

Art. 102. Quando abbia luogo ciò che è stato preveduto nell'articolo precedente, gli ufiziali del genio idraulico incaricati di tali lavori, avranno l'obbligo di rimettere per mezzo de' proprii superiori copia de' detti fogli, egualmente legalizzati all'Intendente della Nostra Real Marina pel corrispondente uso di sua parte.

SEZIONE VIII.

Esecuzione, ed amministrazione de' lavori ne' circondarii.

Art. 103. In ogni anno nel mese di Settembre sarà fatto, in ciascun circondario, dal Capitano incaricato del medesimo, e dal funzionario amministrativo il confronto, e la rettifica dell' inventario di tutt' i generi, utensili, ed altro di pertinenza del ramo idraulico sarà firmato da' medesimi, e dal depositario incaricato della loro conservazione, e servirà di base al carico da farsi al depositario suddetto.

Art. 104. Il Direttore del genio militare idraulico nel rimettere all' Ispettore del corpo i progetti riguardanti i miglioramenti, ed il mantenimento de' porti, o di altre fabbriche, proporrà al medesimo, secondo la natura de' lavori, se debbono farsi per ordine, per intrapresa, o per economia.

Art. 105. Saranno compresi fra' lavori da eseguirsi per economia quelli necessarii pel mantenimento de' porti e tutte le fabbriche sott' acqua. I lavori all' incontro fuori acqua per gli edifizii, e per le batterie dipendenti

dalla Real Marina, saranno compresi fra quelli da eseguirsi per ordine, o per intrapresa.

Art. 106. Approvate le opere da farsi, secondo lo stato de' progetti annuali, e che ne avremo Noi spedito l'ordine per l'esecuzione, in uno de' tre modi indicati, l'Ispettore del genio militare idraulico, per mezzo del Direttore, farà passare a' sotto-Direttori la disposizione de' lavori da eseguirsi, unendovi i bisogni, e le istruzioni necessarie, onde da questi si diano gli ordini corrispondenti a' Capitani incaricati de' rispettivi circondarii.

Art. 107. La notizia delle spese necessarie pe' lavori che Noi avremo approvati sarà dal Nostro Segretario di Stato di Marina passata all'Intendente della medesima, per la sua intelligenza, ed adempimento.

Art. 108. Pe' lavori da eseguirsi per economia, lo Intendente darà l'ordine al Commissario del magazzino generale per l'approvisionamento, e somministrazione de' generi, e materiali necessarii, nel modo indicato negli Art. 94 e 95 di questo medesimo Titolo.

Art. 109. Pe' lavori da eseguirsi per intrapresa, lo Intendente proporrà nel consiglio di Marina i partiti da stabilirsi sulla norma delle condizioni avrà il Direttore proposte all' Ispettore del corpo del genio militare idraulico, per la buona riuscita de' lavori.

Art. 110. Ne' lavori finalmente da eseguirsi per ordine, sarà cura de' corrispondenti Ufiziali del genio militare idraulico di scegliere fra gli artefici del paese, ove dee eseguirsi il lavoro, i più probi, ed idonei ad assumere il disimpegno di quella parte del lavoro che sarà loro assegnata, dandone parte ai rispettivi superiori, per l'approvazione, e perchè questi ne diano conoscenza all' Intendente.

Art. 111. Nel caso di lavori da eseguirsi a partito,

sarà rimessa dall' Ispettore al Direttore, e da questo al corrispondente sotto-Direttore copia delle convenzioni stipulate nel medesimo, onde valerli di norma nell'esecuzione di tali lavori.

Art. 112. L'apprezzo delle opere eseguite per ordine sarà fatto dall' ufiziale del genio idraulico sulla norma della tariffa de' prezzi stabiliti dal corpo pe' differenti lavori, in confronto co' prezzi correnti nel paese, ove si eseguono le opere istesse.

Art. 113. Quando pe' lavori per intrapresa da eseguirsi in un circondario, non potesse effettuarsi il partito nel modo indicato nell'Art. 109 di questo medesimo Titolo, il Capitano del genio idraulico incaricato del medesimo, ed il corrispondente ufiziale amministrativo, previa la autorizzazione che ne avranno ricevuta dai rispettivi loro superiori, faranno pubblicare con affissi le opere da eseguirsi per intrapresa, indicando in essi le condizioni, il luogo, ed il dì in cui si darà principio alla licitazione, che non sarà eseguita prima del decimoquinto giorno, dopo la pubblicazione dell'affisso.

Art. 114. Nell' intervallo di tempo indicato di sopra si riceveranno da' predetti ufiziali le offerte, e si comunicheranno i piani, ed i dettagli de' lavori da eseguirsi, prendendo notamento de' nomi degli oblatori. Questi saranno prescelti fra coloro, che all' idoneità necessaria per adempierne le condizioni, accoppiino una sufficiente malleveria.

Art. 115. La subasta sarà eseguita nel giorno determinato nell' Art. 113, nell' officina del genio militare idraulico, in presenza del Capitano incaricato del circondario, e dell'ufiziale amministrativo. Costoro, decorsi i giorni fissati dalla legge, formeranno con l' oblatore a cui l' appalto è rimasto il corrispondente processo

verbale, ed il contratto, che in tripla spedizione rimetteranno ai rispettivi superiori; onde questi, passandolo al consiglio di marina pel convenevole esame, sia rassegnato a Noi l'occorrente per le Nostre determinazioni.

Art. 116. Negli acquisti de' generi; e materiali che dal ramo amministrativo di un Circondario dovessero farsi per parte del Commissario del magazzino generale dovrà sempre intervenirvi il Capitano del genio militare idraulico incaricato del medesimo, tanto per riconoscerne la qualità, che per fissarne il prezzo.

Art. 117. I maestri, ed i travagliatori necessarii ai lavori da eseguirsi per economia, saranno prescelti dallo ufiziale del genio militare idraulico incaricato de'medesimi, il quale proporzionerà loro le mercedi giornaliere, dandone notizia al corrispondente ufiziale di Amministrazione.

Art. 118. Le mercedi da fissarsi a' maestri, ed ai travagliatori de' lavori per economia, non potranno giammai eccedere quelle che corrono nel paese.

Art. 119. I travagli per economia, per ordine, o per intrapresa saranno costantemente sorvegliati da un ufiziale del genio militare idraulico, per badare all'impiego de'materiali, alla loro qualità, e per tener conto delle mancanze, che potessero commettersi da' maestri, o da' travagliatori che vi sono addetti.

Art. 120. De' lavori annuali da Noi approvati, ne saranno fatte soddisfare le spese dall' Intendente della Real Marina in vista di misure finali, di certificati parziali, o quando siano per economia, di stati che in ogni decade si rilasceranno dal ramo militare idraulico, in seguito della notizia che darà l'Intendente, de' fondi che vi siano disponibili, dovendosi i pagamenti eseguire dal ramo amministrativo sempre in presenza di quello militare idraulico.

Art. 121. Non si potranno fare dal genio militare idraulico spese, senza che preceda la Nostra approvazione, eccetto quelle relative a manutenzione degli edifizii dipendenti dalla Real Marina, e le altre occorrenti a riparare un guasto urgente, la di cui esecuzione non ammetta perdita di tempo. In questo caso però se ne dovrà dare subito conoscenza a Noi per la Nostra Sovrana determinazione.

Art. 122. Gli ufiziali del genio militare idraulico, a proporzione che i travagli per ordine, o per intrapresa progrediscono, faranno eseguire le misure parziali dei medesimi, onde valer loro di norma pe' certificati da rilasciare. Quegli non dovranno oltrepassare la somma di tre quarti dell' importo del lavoro già fatto, onde in tal guisa assicurare la buona qualità de' lavori ulteriori; dovendosi bonificare il dippiù soltanto nel pagamento definitivo.

Art. 123. Il pagamento a saldo di un lavoro per ordine, o per intrapresa completamente terminato, non potrà aver luogo che colla esibizione della misura finale firmata dal misuratore, o dal soprastante, e dall'appaltatore, e certificata dall' ufiziale incaricato del lavoro, e dal corrispondente ufiziale di amministrazione, e colla firma di verifica del capitano incaricato del circondario, e dall'altra di approvazione del sotto-Direttore, e vistata dal Direttore.

Art. 124. Ne' lavori per economia la spesa sarà pagata in vista degli stati di travaglio che si faranno alla fine di ogni decade, ne' quali si dettaglierà il numero, e l' importo delle giornate di ogni operaio. Detti stati, firmati dall' ufiziale del genio incaricato del lavoro, e dal corrispondente ufiziale amministrativo, vistati dal sotto-Direttore, ed approvati dal Direttore, saranno passati all'Intendente, per ordinarne il pagamento.

Art. 125. Il Direttore del genio militare idraulico alla fine di ogni anno formerà la contabilità particolare delle spese erogate pe' lavori eseguiti, e la rimetterà all'Ispettore per la sua conveniente intelligenza.

Art. 126. Ne' conti definitivi dell' anno, pe' lavori eseguiti per economia, dovrà unirvisi ancora uno stato di tutt' i generi ed utensili acquistati, e non impiegati, ed altresì l'inventario degli utensili, e materiali esistenti ne' circondarii pe' diversi lavori.

TITOLO XIII.

DE' PORTI DEL REGNO.

SEZIONE I.

Classificazione de' porti, e personale addetto al servizio di essi.

Art. 1. I porti de' Nostri Reali Dominii saranno regolati con uniformità di sistema. Essi secondo la loro rispettiva importanza, verranno distinti in quattro classi.

Art. 2. Ne' Dominii di qua dal Faro sarà di 1.ª classe il solo porto di Napoli. Saranno di 2.ª classe i porti di

Gaeta
Pozzuoli, e
Castellamare.

Di 3.ª classe quelli di

Ponza
Procida
Salerno
Cotrone
Taranto
Gallipoli
Brindisi
Barletta, e
Manfredonia.

Di 4.ª classe quelli di

Maratea
Pizzo

Reggio
Otranto
Bari
Tremiti, e
Pescara.

ART. 3. Ne' Dominii di là dal Faro, saranno di 1.ª classe i porti di Palermo, e Messina.

Di 2.ª classe quelli di
Augusta
Siracusa, e
Trapani.

Di 3.ª classe quello di
Girgenti.

Di 4.ª classe gli altri di
Catania
Pantelleria
Marsala
Cefalù
Lipari, e
Melazzo.

ART. 4. In ciascuno de' porti indicati ne' due articoli precedenti vi sarà un capitano di porto.

In que' di 1.ª classe saranno destinati a tale incarico, a proposta del Comandante generale, e con Nostra approvazione, ufiziali superiori del corpo di guerra della Real Marina, prescelti nella classe degli aggregati.

In quelli di 2.ª classe, ufiziali subalterni aggregati del detto corpo; e finalmente in quelli di 3.ª e 4.ª classe vi saranno destinati de' piloti delle diverse classi della Real Marina non più atti a navigare.

ART. 5. Tutt' i funzionarii mentovati nell'articolo precedente, dipenderanno immediatamente da un Sopraintendente generale de' porti, il quale sarà l'ufiziale generale,

o superiore della Nostra Real Marina, che Noi nomineremo a tale destinazione.

Art. 6. I limiti di ciascuno de' porti, designati negli Art. 2 e 3, relativamente alla giurisdizione de' Capitani de' medesimi, saranno quelli stessi stabiliti nel Titolo IV di questa Parte I delle Ordinanze pe' sindacati marittimi, ne' quali ognuno di essi è compreso.

Art. 7. In tutti que' sindacati, ove non vi sono Capitani di porto, le funzioni relative a tale incarico saranno disimpegnate da' rispettivi sindaci marittimi.

Art. 8. Ne' porti di 1.ª classe vi saranno destinati uno o due Aiutanti, secondo il bisogno del servizio di ciascuno de' porti stessi. Detti Aiutanti saranno prescelti fra' piloti delle diverse classi della Real Marina, non atti a navigare; e verranno a Noi proposti dal Comandante generale della medesima.

Art. 9. Nel solo porto di Napoli, oltre un Aiutante, vi sarà destinato un Tenente del porto, il quale sarà prescelto fra gli ufiziali subalterni aggregati della Real Marina, e proposto a Noi, per l'approvazione dal Comandante generale della medesima.

Art. 10. Al predetto porto sarà inoltre addetto un portiere da Noi nominato a proposta del Comandante generale. Vi saranno ancora destinati a turno dalla maggioria generale un pilota, ed un nostromo.

Art. 11. Il Sopraintendente generale de' porti avrà addetto un segretario, che sarà di Nostra nomina, a proposta del Comandante generale.

Art. 12. In ciascuno de' porti di 1.ª classe, saranno destinati alla immediazione de' Capitani de' medesimi, due scriventi, i quali saranno a Noi proposti dal Comandante generale predetto.

Art. 13. Tanto il segretario del Sopraintendente gene-

rale de' porti, quanto i scriventi de' porti di 1.ª classe, vestiranno l'uniforme degli Aiutanti di Amministrazione della Real Marina, colla differenza che nel bottone, intorno all'ancora, vi sarà la leggenda *Segreterie Militari*.

Art. 14. A ciascun Capitano di porto del Nostro regno delle due Sicilie, sarà assegnata dalla Real Marina una lancia fornita del bisognevole, ed equipaggiata ne' porti di 1.ª classe, da un padrone, e sei marinari; in quei di 2.ª e 3.ª da un padrone, e quattro marinari; e finalmente in quelli di 4.ª classe da un padrone e due marinari.

Art. 15. I detti padroni di lancia, ed i marinari saranno prescelti fra gli Ascritti marittimi locali, adatti a tale disimpegno, preferendosi coloro, che abbiano acquistati de' meriti nel servizio de' Nostri legni da guerra.

Art. 16. L'uniforme che vestiranno gl' impiegati diversi ne' porti, sarà quello stesso della classe che rappresentano nel servizio della Real Marina.

Art. 17. Gli averi degl'impiegati suddetti, saranno gli stessi espressi nelle tariffe annesse a queste Ordinanze; ugualmente che gli assegni mensuali per la conservazione delle lance.

SEZIONE II.

Doveri ed attributi del Sopraintendente Generale, dei Capitani de' porti, e de' funzionarii dell' Ascrizione marittima, relativamente al servizio de' medesimi.

Art. 18. Il Sopraintendente generale de' porti sarà incaricato di sopravvegliare sul servizio, e sulla conservazione de' medesimi, dipendentemente dagli ordini del Comandante generale della Real Marina. Al medesimo

farà presente quanto è relativo a tale dipendenza; e pel suo mezzo gli perverranno i Nostri ordini.

Art. 19. Il bene del servizio e della conservazione de' porti, esigendo che sia su di essi invigilato da vicino, i sotto-Direttori de' circondarii, ed i comandanti dei distretti marittimi avranno autorità su'Capitani de' porti esistenti nel rispettivo circondario, o distretto; riceveranno da' medesimi i rapporti di tutte le novità, e li trasmetteranno al Sopraintendente generale, dal quale per tale oggetto riceveranno gli ordini corrispondenti.

Art. 20. Il Sopraintendente generale comunicherà ordinariamente i suoi ordini a' Capitani de' porti, pel mezzo de' sotto-Direttori de' circondarii marittimi; ma quando lo crederà necessario, potrà anche corrispondersi direttamente con quelli, dando avviso a' sotto-Direttori, delle disposizioni che passerà a' primi, perchè ne curino lo adempimento.

Art. 21. Egli potrà accordare sino a quindici giorni di permesso agl' impiegati di sua dipendenza, per allontanarsi dal porto di loro residenza. Per un tempo maggiore dovrà avanzare la proposta al Comandante generale.

Art. 22. Avrà facoltà d'imporre agl'impiegati suddetti, ne' limiti prescritti per gl'Ispettori de' corpi militari della Real Marina.

Art. 23. Egli esigerà mensualmente da' Capitani dei porti, per mezzo de' sotto-Direttori de' circondarii, un rapporto dell' entrata e sortita de' legni dal porto, in doppia copia, per restarne una nel proprio archivio, e passar l'altra al Comandante generale, per intelligenza del Nostro Segretario di Stato di Marina.

Art. 24. Esistendo la più stretta correlazione fra il servizio de' porti, e quello sanitario, il Sopraintendente Generale interverrà nel Supremo Magistrato di Sanità

come membro del medesimo, senza percepirne emolumento; ed avrà nel medesimo voto deliberativo.

Art. 25. Se per qualche circostanza il bisogno del servizio sanitario richiedesse la cooperazione d'individui, o di legni della Real Marina, il Sopraintendente Generale de' porti, a richiesta di quello della salute pubblica, darà i passi necessarii all'oggetto presso il Comandante Generale, e ne regolerà l'impiego, analogamente alle istruzioni fissate dal Supremo magistrato di Sanità.

Art. 26. I Capitani de' porti dipenderanno dagli ordini del Sopraintendente Generale de' medesimi, e da quelli immediati de' sotto-Direttori de' circondarii, e de' comandanti de' distretti marittimi, potendo, secondo l'urgenza, dirigersi essi all' uno, o agli altri.

Art. 27. Eglino baderanno alla miglior conservazione de' rispettivi porti. Alla fine di ogni anno rimetteranno pe' mezzi corrispondenti, al Sopraintendente Generale un prospetto dello stato de' porti, e delle macchine che vi esistono pe' lavori ordinarii, come pure delle riattazioni necessarie, onde provocarsi dallo stesso le Nostre Sovrane determinazioni.

Art. 28. Avranno cura che gli abitanti non gettino materie immonde nel porto, o ne' canali, che hanno scolo nel medesimo; e procureranno che le autorità corrispondenti facciano mettere delle graticce di ferro agli smaltitoi che servono allo scolo delle acque nel porto, affinchè non possa passare per essi materiale di sorta alcuna.

Art. 29. Vigileranno, che dagli equipaggi de' bastimenti ancorati nel porto, non siano gettati in mare vetri, zavorra, o altre materie, che nel riempire il porto, possano formare anche delle tagliature; obbligando i padroni de' bastimenti a far trasportare, dopo

ottenutone il permesso in iscritto, detti materiali fuori del porto, e ne' luoghi designati. Indicheranno inoltre a' padroni de' detti legni il sito della spiaggia, donde, dopo il conveniente permesso, debbono trarre la zavorra che loro è necessaria.

Art. 30. Faranno distinguere con competenti gavitelli i banchi, gli scogli, ed altri oggetti di pericolo sott'acqua, in vicinanza, e nell'entrata del porto. Stabiliranno similmente il luogo ove, senza danno dello ancoraggio, si potranno gettare rottami, zavorra, arena, e fango provvenienti dallo scavamento del porto.

Art. 31. Obbligheranno i proprietarii de' legni non più atti alla navigazione, a chiedere alla direzione generale della navigazione di commercio il permesso di demolirli, onde non ingombrare inutilmente il porto, in pregiudizio degli altri legni in attività; ed ottenuto tal permesso, indicheranno agl' interessati il sito per eseguirne la demolizione.

Art. 32. Allorchè dovranno riattarsi, carenarsi, o spalmarsi i legni, i Capitani de' porti, dopo di averne accordato il permesso, faranno eseguire tali lavori nel luogo designato; vigilando che si usino tutte le precauzioni, principalmente quando si fa uso del fuoco, onde non accadano inconvenienti.

Art. 33. Invigileranno attentamente alla buona manutenzione del fanale del porto, e che stia costantemente ben acceso di notte, massime ne' tempi oscuri, e burrascosi.

Art. 34. Faranno la riconoscenza de' legni che entrano, ed escono da' porti; e faranno dare ai medesimi l' opportuna direzione per l' entrata, e per l' uscita.

Art. 35. Dagl' Impiegati ne' posti telegrafici prossimi ai porti, esigeranno la notizia de' legni, che si diri–

gono per entrare in essi, onde apprestar loro quei soccorsi, de' quali potranno abbisognare. Dovranno inoltre conoscere dagli impiegati suddetti tutti gli accidenti di mare rilevanti, che potranno aver luogo sulla costa dipendente da' porti rispettivi, onde devenire alle analoghe misure.

Art. 36. A' segnali de' bastimenti ch' entrano ne' porti per avere un pilota pratico, o altro soccorso, i Capitani de' medesimi faranno loro apprestare ogni possibile assistenza. La spesa però del pilota pratico, delle barche, ed altro dovrà essere a carico del bastimento soccorso.

Art. 37. Nei tempi cattivi dovranno i capitani dei porti, con tutti i mezzi che sono in loro potere, apprestare soccorso a' bastimenti ch' entrano nel porto, ed agli altri che ancorati nel medesimo corrano pericolo, salvo sempre le cautele sanitarie.

Art. 38. Lo stesso dovere avranno i capitani dei porti, verso i legni appartenenti a potenze nemiche, i quali trovandosi in pericolo nella vicinanza de' porti, domandassero assistenza per salvar la vita al loro equipaggio.

Art. 39. Prima di dar fondo un legno da guerra qualunque, il Capitano del porto gli spedirà la lancia, per offrirgli tutta l'assistenza, di cui può aver bisogno, e per indicargli il luogo del migliore ancoraggio.

Art. 40. All' approdare de' legni mercantili, il Capitano del porto assegnerà loro il luogo dell' ancoraggio, procurando che siano tutti collocati in andane, ed ormeggiati in modo, che l' ancore degli uni, non danneggino gli ormeggi degli altri. I bastimenti in contumacia dovranno essere sempre separati da' bastimenti che sono in pratica; e ciò sotto la più stretta responsabilità de' Capitani de' porti, i quali baderanno che

detti legni tengano issata ad un albero una bandiera gialla, durante il periodo della loro contumacia.

Art. 41. Nel caso che qualche legno non fosse con sicurezza ormeggiato, relativamente alla situazione del porto, il Capitano di esso obbligherà il padrone ad ormeggiarlo nel modo opportuno, facilitandogliene i mezzi, onde da questo non si rechi danno a' suoi vicini.

Art. 42. Baderanno essi, che i bastimenti ai quali sarà stato assegnato un posto, non ne siano rimossi per dar luogo ad un altro, meno che nella circostanza in cui il gran numero de' bastimenti stazionati in un porto, l'ineguaglianza del fondo di esso, e la portata de' bastimenti nuovamente entrati, non renda necessaria questa misura.

Art. 43. Essi non permetteranno, che i bastimenti ammessi a pratica entrino in andana, se non avranno prima disbarcata, e riposta la polvere da guerra, che hanno a bordo nel magazzino di deposito, la cui chiave sarà da esso Capitano del porto conservata.

Art. 44. Non faranno restituire la polvere sbarcata da' bastimenti, che nel momento della loro partenza, e propriamente dopo che saranno usciti dalle rispettive andane. Essi baderanno che i legni da guerra si uniformino a questa misura di precauzione.

Art. 45. Entrando ne' porti legni carichi di zolfo, paglia, fieno, canne, carboni, legna, acquavite, ed altri generi combustibili, li obbligheranno ad ancorarsi in sito lontano dagli altri bastimenti; e lo scaricamento lo faranno eseguire in luogo separato; di modo che in caso di sinistro accidente, non possa risultarne danno a' legni ancorati nel porto.

Art. 46. Esigeranno che i Capitani, e padroni dei legni nazionali, ed esteri, subito dopo ammessi a pra-

tica, si presentino nell' officina del porto, e facciano un distinto rapporto di tutte le circostanze che gli riguardano.

Art. 47. Impediranno a qualunque bastimento di ancorarsi alla bocca del porto, dovendo la medesima essere sempre sgombra, per la libera entrata, e sortita degli altri legni dal medesimo.

Art. 48. Essi invigileranno al buon ordine nel carico, e discarico delle merci, mettendosi per tale oggetto di accordo con gl' impiegati doganali. Baderanno ancora alla buona conservazione delle banchine.

Art. 49. Obbligheranno i padroni de'legni mercantili di distinguere sempre le ancore, che hanno in mare, con de' gavitelli, tanto per salparle facilmente, se le gomene venissero a mancare, quanto per evitare che le ancore de' legni che entrano nel porto, siano buttate in maniera da danneggiare le loro gomene.

Art. 50. Non permetteranno che a bordo de' legni ancorati nel porto si faccia di giorno uso smoderato di fuoco, e lo vieteranno interamente dopo il tramontar del Sole, durante tutta la notte. La stessa proibizione dovrà estendersi su tutti i luoghi del recinto del porto, ove siano situati de' magazzini. Essi inoltre impiegheranno la loro particolar vigilanza, acciò le barche di pesca con fiaccole accese passino a distanza de' legni ancorati, onde evitarsi ogni sinistro accidente.

Art. 51. Vieteranno similmente, che durante la notte si tengano a bordo de' legni mercantili ancorati nel porto, de' lumi accesi, senza la precauzione di custodirli con vetri o foglie di talco.

Art. 52. In caso d' incendio oltre gli aiuti locali, che dovranno chiedere alle corrispondenti autorità, disporranno che la marineria de' legni esistenti nel porto

accorra ove l'incendio esiste, e si uniformi alle disposizioni, che essi daranno per estinguerlo.

Art. 53. Avranno cura, che tutt'i bastimenti appartenenti ai Nostri reali dominii tanto di qua, quanto di là del Faro facciano uso della bandiera da Noi stabilita.

Art. 54. Ne' giorni festivi, e di gala disporranno che i legni nazionali tengano issata tale bandiera, menocchè il vento, o la pioggia lo impedisca.

Art. 55. Accadendo delle quistioni fra gli equipaggi de' legni nazionali ancorati nel porto, procureranno di metterli di accordo, e dove convenga faranno uso della forza.

Riguardo a' legni Esteri praticheranno lo stesso; ma chiameranno il concorso del Console, o vice-Console della nazione cui essi appartengono; e questi non potranno rifiutare di prestarvisi.

Art. 56. Dovranno prendere tutte le misure per la difesa dei legni ancorati nel porto, laddove venissero minacciati da forza nemica, dirigendosi per tale oggetto alle corrispondenti autorità locali. Ne' casi d'imminente pericolo obbligheranno tutti gli equipaggi dei legni mercantili, che si trovano ancorati nel porto, ad armarsi.

Art. 57. Per le avarie, o danni cagionati fra legni ancorati nel porto procureranno di far convenire le parti in via economica; e qualora non potranno riuscirvi, faranno eseguire in loro presenza una perizia del danno sofferto, e ne stabiliranno un verbale, descrivendo in esso tutte le circostanze del fatto; ed apponendovi il loro parere, onde possa questo servire di norma nel giudizio che dovrà farsene dal tribunale competente.

Art. 58. I piloti pratici addetti a' porti ne' nostri Reali dominii di qua, e di là del Faro dipenderanno pel loro servizio da' Capitani de' porti; e questi invigileranno

esattamente su di essi, tanto perchè adempiano gli incarichi, che vengono loro affidati, quanto perchè non esigano da'bastimenti a' quali han prestata la loro opera, che i dritti fissati nelle tariffe in vigore.

Art. 59. Esigeranno che le guardie doganali si prestino a tutte le loro domande, purchè esse riguardino lo adempimento de'doveri della propria carica: del pari essi dovranno concorrere in tutto ciò in cui la loro cooperazione potesse agevolare il servizio doganale.

Art. 60. Richiederanno a'Comandanti delle piazze gli ordini perchè i posti di guardia situati in vicinanza dei porti si prestino a dar subito la forza che potrà occorrergli, sì per assicurare il buon ordine ne'medesimi, che per far rientrare nel dovere quegli tra gli equipaggi dei legni ancorati, che se ne fossero allontanati. Ed in occasione d'arresto d'individui per furti, o per violenze commesse contro la sicurezza de' legni suddetti, formeranno i corrispondenti processi verbali, per valere presso le autorità alle quali appartiene pronunciarne il giudizio.

Art. 61. Non permetteranno a verun bastimento sia nazionale, sia estero di uscire dal porto, senza che il Capitano o padrone di esso gliene abbia fatta prevenzione, ed abbia ottenuto il corrispondente loro viglietto di uscita, a norma del modello stabilito: non dovendo le deputazioni sanitarie rilasciare a' Capitani o padroni la patente, se non in vista di tale viglietto.

Art. 62. Nel caso che si trovassero ancorati in un medesimo porto due o più bastimenti appartenenti a nazioni che sono in guerra fra loro, i Capitani de'porti non permetteranno la partenza del più forte di essi, se non 24 ore dopo partito il più debole.

Art. 63. Questa misura per altro non lascerà allo arbitrio del bastimento più debole di trattenere nel porto

il più forte per una lunga sua non necessaria permanenza in esso. In questo caso il Capitano del porto obbligherà il bastimento più debole a partire, agevolandogliene l'esecuzione co' mezzi che sono in suo potere; e laddove non converrà al medesimo di partire, o si rifiuterà alla intimazione di partenza, allora il Capitano del porto stabilirà un verbale sulla intimazione, e sul rifiuto, ed accorderà al bastimento più forte la libertà di far vela.

Art. 64. I Capitani di porto terranno due registri, uno per l'entrata, e l'altro per l'uscita dal porto dei legni, tanto nazionali quanto esteri. Avranno egualmente due altri registri per servire al notamento, uno degli ordini che sono loro trasmessi dal Sopraintendente generale, o da' sotto-Direttori de' circondarii, e comandanti di distretto, e l'altro degli uficii, ch' essi faranno ai superiori predetti.

Art. 65. Al tramontar del sole, ove si trovi presente la Nostra Real Persona, o quella de' Principi della Nostra Real Famiglia, faranno a Noi rapporto dell'entrata, ed uscita de' legni dal porto nel corso del giorno. Similmente al Nostro Segretario di Stato di Marina, ed ai comandanti delle piazze. Ne' porti de' dipartimenti di Marina l'eguale rapporto dovran fare a' comandanti di essi, ed alle altre autorità alle quali sarà stato prescritto d'inviarlo. Lo stesso dovran praticare i Capitani di porto verso il Sopraintendente generale, i sotto-Direttori dei circondarii, e verso i comandanti de' distretti marittimi qualora trovansi tali superiori nel luogo di loro residenza.

In caso di arrivo di legni da guerra, ne faranno un rapporto straordinario, secondo la divisata prescrizione.

Art. 66. Alla fine di ciascun mese rimetteranno, pel mezzo de' sotto-Direttori de' circondarii, al Soprainten-

dente generale un rapporto generale dell'entrata e sortita de' legni dal porto, durante il corso del mese, in doppia copia.

Art. 67. I Capitani de' porti eseguiranno tutte le disposizioni che potranno loro esser date da' sotto-Direttori de' circondarii, e comandanti de' distretti marittimi, per assicurare il bene del servizio ne' diversi rami della Nostra Real Marina.

Art. 68. Essi faciliteranno, e proteggeranno con tutti i mezzi che sono in loro potere, le operazioni de' Sindaci marittimi, per conseguire l'esattezza del servizio dell'Ascrizione marittima; a tal effetto dovranno cooperarsi all'arresto di quelli fra' marinari colpevoli, che loro verranno indicati da' Sindaci predetti.

Art. 69. I Capitani de' porti saranno nel dovere di concorrere all'esatto adempimento di quanto per essi è prescritto nelle Nostre Leggi e Decreti relativamente a navigazione di commercio, dazii indiretti, ed a prede e naufragi.

Art. 70. Essi saranno considerati come membri delle deputazioni sanitarie de' luoghi di loro residenza, ed in tale qualità dipenderanno pel ramo sanitario dal Sopraintendente generale di salute.

Art. 71. I medesimi concorreranno co' deputati loro colleghi, tanto nell' invio delle relazioni sugli approdi de' diversi legni soggetti a contumacia, ed agli spurghi de' generi ne' Porti, e ne' lazzaretti del regno; quanto nella esecuzione degli ordini, che verranno loro a questo riguardo comunicati dal Sopraintendente generale di salute. Essi non avranno però dritto alcuno alla partecipazione degli emolumenti di tale dipendenza.

Art. 72. Essi finalmente si uniformeranno a quanto altro in queste Ordinanze può esser loro relativo.

TITOLO XIV.

DEL CORPO TELEGRAFICO.

Istituzione del detto corpo. Distribuzione de' Reali Dominii, in dipartimenti, in circondarii, ed in posti telegrafici.

Art. 1. Al servizio delle macchine telegrafiche destinate alla pronta conoscenza delle novità occorrenti sulle coste del Nostro regno, o a vista delle medesime, e per la sollecita trasmissione degli ordini, e comunicazioni interessanti alle autorità civili e militari del medesimo, sarà addetto un corpo d'individui, sotto la denominazione di *Corpo Telegrafico.*

Art. 2. Il medesimo verrà considerato come corpo militare inerente alla Nostra Real Marina, e dipenderà pel suo servizio immediatamente dal Nostro Segretario di Stato di Marina.

Art. 3. Per gli oggetti indicati nell'Art. 1, sarà il Nostro regno distribuito in sei dipartimenti, distinti ciascuno da un numero progressivo.

Art. 4. I dominii al di qua del Faro ne comprenderanno quattro, cioè:

Il primo, capo luogo Napoli, il quale si estenderà da Sora a Torre d'Orlando in Gaeta, e di là fino a Napoli, e percorrendo la costa fino a Torre del Capitello, di dove arriverà a Potenza, comprenderà altresì le isole sulla detta costa, e quelle del golfo di Napoli.

Il secondo, capo luogo Reggio, che si estenderà da Maratea fino a Torre a mare in Basilicata, comprendendo tutta la penisola delle Calabrie.

Il terzo, capo luogo Bari, che partendo da Torre del fiume Lato in Basilicata, e continuando per la costa del regno lungo l'Adriatico, passerà pel promontorio Gargano, includerà l'isola di Tremiti, estendendosi sino a Serracapriola.

Il quarto, capo luogo Chieti, che si estenderà dal castello dell'Ovo in Napoli per l'interno della Puglia, fino a Torre Maggiore; e da S. Martino del Contado di Molise fino a Civita Troentina, sulla costa degli Abruzzi, abbracciando i posti interni de' detti Abruzzi, fino ad Avezzano.

Art. 5. I dominii al di là del Faro conterranno due dipartimenti, cioè:

Il quinto, capo luogo Messina, che si estenderà dal Furiano, lungo la costa, fino al Faro al Posto di Montediavolotopra, comprendendo le isole Eolie. Di là penetrerà nell'interno, fino a S. Caterina; e quindi da Augusta proseguirà lungo la costa fino a Girgenti.

Ed il sesto, capo luogo Palermo, che si estenderà da Siculiana nella costa di mezzogiorno, abbracciando le isole della Pantelleria, di Favignana, e del Marittimo; e proseguirà sulla costa di tramontana, fino a Caronia; e da Monte Pellegrino penetrerà nell'interno fino a Corleone.

Art. 6. Ognuno de' detti dipartimenti sarà diviso in circondarii, ed ogni circondario comprenderà un numero di posti telegrafici.

I detti circondarii, nel numero di quarantaquattro, ed i posti telegrafici nel numero di trecentoventi, saranno quelli espressi nello stato N.° 1 annesso a questo Titolo.

Art. 7. De' suddetti posti telegrafici, saranno istallate quelle linee, che Noi ordineremo secondo i bisogni del servizio.

SEZIONE II.

Composizione del personale.

Art. 8. Il corpo telegrafico sarà composto:

Da un Direttore generale; che sarà l'ufiziale generale, o superiore del corpo di guerra della Real Marina, che Noi nomineremo a tale destinazione.

Da un sotto-Direttore, e da un ufiziale di dettaglio, prescelti fra gli ufiziali superiori del suddetto corpo, o fra Tenenti di vascello.

E da' seguenti impiegati telegrafici, cioè:

Per la corrispondenza telegrafica.

8 *Corrispondenti di 1.ª classe* assimilati al grado di Capitano, tra' quali uno *Corrispondente Revisore*, ed uno *Corrispondente Istruttore*.

6 *Corrispondenti di 2.ª classe*, assimilati al grado di Tenente.

10 *Aspiranti telegrafici*, assimilati al grado di sotto-Tenente.

Per la trasmissione de' segnali.

7 *Ispettori Dipartimentali*, assimilati al grado di Capitano, uno de' quali per esercitare le funzioni di Quartier-Mastro del corpo.

18 *Sotto-Ispettori di circondario*, assimilati al grado di Tenente, de' quali tre residenti presso la direzione generale, uno col carico del personale, un altro del materiale, ed il terzo dell'archivio del corpo; ed un

quarto presso la sotto-direzione col disimpegno degli incarichi suddetti.

24 *Sotto-Ispettori di trasmissione*, assimilati al grado di sotto-Tenente, due de' quali uno presso il Direttore generale, e l'altro presso il sotto-Direttore per la corrispondenza in iscritto.

62 *Segnalatori di 1.ª classe*, assimilati a sergente maggiore.

254 Detti di *2.ª classe*, assimilati a sergente.

261 Detti di *3.ª classe*, assimilati a caporale.

110 Detti di *4.ª classe*, assimilati a sotto-caporale.

88 *Allievi segnalatori*, assimilati a soldati.

E finalmente per l'istallazione e riparazione delle macchine telegrafiche, de' casamenti e delle fabbriche in servizio di esse.

1 Sotto-ufiziale di mare della classe de' nostromi, come segnalatori di 1.ª classe.

2 Detti della classe de' guardiani, come segnalatori di 2.ª classe.

1 Capo-maestro d'ascia, come segnalatore di 1.ª classe.

1 Maestro perciatore, come segnalatore di 2.ª classe.

1 Maestro muratore, come segnalatore di 2.ª classe.

Detti individui saranno prescelti fra le classi corrispondenti della Real Marina.

Art. 8. I corrispondenti di 2.ª classe potranno essere aumentati sino a sedici, e gli aspiranti telegrafici sino a cinquantaquattro, conforme sarà da Noi ordinato, in vista del bisogno.

Art. 10. Gl'impiegati per la trasmissione de' segnali, da sotto-Ispettore di circondario, sino ad allievo segnalatore, saranno nel numero corrispondente alle linee in attività, giusta lo stato N.° 1 inserito nel presente Titolo.

Art. 11. Il numero di segnalatori stabilito nell'Art. 7, comprenderà i segnalatori destinati a coprire i diversi posti telegrafici, colla proporzione di quattro di essi per ogni posto di tripla corrispondenza; di tre per ogni posto di difficile accesso, o situato in aria mal sana; e di due pe' rimanenti posti, giusta lo stato annesso a questo Titolo; ed altresì gli altri destinati nel seguente modo, cioè:

Un segnalatore di 1.ª classe destinato all'incarico del magazzino del corpo, esistente presso la direzione generale; due segnalatori di 1.ª classe e due di 2.ª classe presso i sotto-Ispettori incaricati nella direzione generale del personale, e del materiale; uno di 2.ª classe presso il corrispondente revisore; uno di 2.ª classe nell'ufizio della corrispondenza in iscritto della direzione generale; ed uno di 1.ª classe ed uno di 2.ª classe presso la sotto-direzione, il primo pel conteggio, ed il secondo in aiuto de' due sotto-Ispettori addetti alla medesima.

Art. 12. In ciascun circondario, tra i segnalatori addetti a' posti telegrafici, saranno compresi gli operai delle arti espresse dell'Art. 7, che dovranno anche servire alla trasmissione de' segnali.

Art. 13. L'uniforme, ed i distintivi da usarsi dagli individui delle diverse classi del detto corpo, saranno i seguenti.

Gli ufiziali del corpo di guerra della Real Marina destinati nel servizio telegrafico vestiranno indistintamente l'uniforme del proprio corpo, o quello stabilito qui appresso pel corpo telegrafico, usando i distintivi pel rispettivo grado.

Tutti gli altri individui dello stesso corpo, eccettuati gli allievi, vestiranno un abito a due petti di panno grigio celeste carico, il di cui collarino, i paramani e

gli orli delle cuciture saranno di scarlatto. Sul collarino vi sarà un ricamo, secondo il modello da Noi approvato, in oro per gli assimilati ad ufiziale, ed in seta gialla per gli altri. Il bottone avrà un'ancora con la leggenda intorno, *Corpo Telegrafico*.

Il pantalone sarà di panno bleu nell'inverno, e di nanchin o bianco nell'està.

Il cappello sarà alla militare, col bordo d'oro per gli assimilati ad ufiziale. Gli altr'impiegati useranno il casco.

I distintivi de' gradi degl'impiegati assimilati ad ufiziale saranno de' galloncini d'oro disposti ad angolo pel traverso della manica, al di sopra de' paramani, con fiocchetti di cannottiglia in oro a' vertici degli angoli suddetti; ed un bottone; dovendone portar tre gli altri assimilati a Capitano, due quelli a Tenente, ed uno gli altri assimilati a sotto-Tenente.

I distintivi delle classi de' segnalatori saranno quelli de' gradi militari a' quali sono assimilati. Gli allievi segnalatori faranno uso dell'abito semplice, del colore indicato di sopra, col distintivo di due alamari di panno scarlatto agli estremi del collarino dell'istesso panno grigio; e del pantalone, casco e bottone sopra mentovati: il tutto conforme a' modelli da Noi stabiliti.

Art. 14. L'arma per tutti gl'individui del corpo sarà la sciabla, simile a quella de' corpi militari della Nostra Real Marina.

I segnalatori di tutte le classi avranno, oltre la sciabla, un fucile con baionetta, ed una giberna con corregge nere.

Art. 15. L'armamento e le munizioni corrispondenti verranno somministrate al corpo telegrafico dal Parco di artiglieria della Real Marina, il quale provvederà

ugualmente i posti telegrafici situati nelle torri di granate a mano, per la difesa delle medesime. Le richieste per detti generi, e la loro manutenzione saranno a norma del prescritto nella Sezione IX del Titolo VI Parte I di queste Ordinanze, e propriamente negli Art. dal 233 al 235.

Art. 16. Il vestiario, ed i generi di casermaggio saranno forniti a' segnalatori ed allievi, dai fondi di sopravanzo delle piccole riparazioni, e dalla cassa delle ritenute del corpo. Gli stati N.° 2 e 3 annessi a questo Titolo indicheranno i generi, e la loro durata pel vestiario, armamento e casermaggio di detto corpo.

Art. 17. Gli averi e le indennità di tutti gl'impiegati nel detto corpo saranno quelli espressi nelle Tariffe annesse a queste Ordinanze.

SEZIONE III.

Doveri ed attributi del Direttor generale, del sotto-Direttore, dell'ufiziale di dettaglio, e degli altri impiegati sino ad aspirante telegrafico, ed a sotto-Ispettore di trasmissione.

Art. 18. Il Direttor generale del corpo telegrafico sarà incaricato dell'esecuzione di quanto è relativo al servizio del medesimo, e proporrà a Noi, pel mezzo del Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina, l'occorrente nell'ammissione, movimenti e disciplina degli impiegati sotto i suoi ordini, non meno che sulla istallazione, rettifica e manutenzione delle macchine telegrafiche, e su'materiali di qualunque natura, comprese le fabbriche necessarie per esse. Egli riceverà per lo stesso mezzo i corrispondenti ordini sugli oggetti indicati, e ne curerà l'adempimento.

La sua dimora sarà nella città di Nostra residenza, che potrà esser cambiata conforme lo giudicheremo conveniente.

Art. 19. Riceverà dagl'Ispettori dipartimentali, per mezzo del sotto-Direttore ne' dominii di là del faro, e per mezzo dell' ufiziale di dettaglio ne' dominii al di qua del faro, le proposte per avanzamento degl'individui addetti alla trasmissione de' segnali, sulla norma che verrà in appresso stabilita; ed in conseguenza di esse proporrà a Noi gl'individui meritevoli di ascenso negl'impieghi assimilati ad ufiziale.

Si varrà altresì de' rapporti del sotto-Direttore, e dell'ufiziale di dettaglio, per la proposta ad ascenso degli individui della corrispondenza telegrafica.

Art. 20. Dovrà inoltrare le rappresentanze e le dimande di qualunque natura fatte dal sotto-Direttore e dagl'Ispettori, o per mezzo di essi, dagli altr'individui del corpo, sia che dovranno pervenire in fino a Noi, sia che dovrà su di esse pronunciare il Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina, apponendovi il suo parere, ancorchè contrario.

Art. 21. Avrà facoltà, colla intelligenza del Segretario di Stato Ministro di Marina, di cambiare di destinazione gl'impiegati sotto i suoi ordini.

In caso di urgenza però, disporrà l'occorrente per non far mancare il servizio, e ne darà quindi parte al predetto Ministro.

Art. 22. Avrà facoltà di sospendere dalle loro funzioni gl'impiegati assimilati ad ufiziale, dandone subito parte al Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina. Potrà inoltre promuovere e degradare i segnalatori delle diverse classi, e gli allievi facendone mensualmente rapporto al predetto Ministro pel dippiù che convenga.

Art. 23. Egli avrà facoltà altresì di accordare agli individui del corpo sino a 15 giorni di permesso.

Art. 24. Avrà pure l'autorità di ordinare l'arresto agl'impiegati ufiziali, o assimilati ad ufiziale, e farlo durare sino ad 8 giorni; e di ordinare la prigionia agli altri suoi subordinati, sino a 15 giorni.

Art. 25. Esigerà in ogni semestre dall'ufiziale di dettaglio, pe' dominii al di qua del faro, e dal sotto-Direttore, pe' dominii al di là del faro, gl'informi della morale, della condotta, della istruzione, e del servizio de' loro rispettivi subordinati; ed alla fine di ogni anno ne farà un circostanziato rapporto al Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina, nel quale comprenderà pure il sotto-Direttore e l'ufiziale di dettaglio.

Art. 26. In fine di ciascun mese rimetterà al Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina lo stato di situazione del corpo telegrafico, giusta il modello approvato, e vi accompagnerà lo stato della cassa delle ritenute fatte su' soldi degl'impiegati per le mancanze nel disimpegno del servizio.

Art. 27. Al termine di ciascun quadrimestre rimetterà al Nostro Segretario di Stato di Marina lo stato generale del materiale telegrafico, colla indicazione delle avarìe accadute alle macchine, delle riparazioni fatte, e di quelle da farsi; ed altresì delle rettifiche, e delle traslazioni tendenti al miglioramento del servizio; e vi specificherà i generi inservibili, e quelli di rimpiazzo ricevuti ne' depositi del corpo. Accompagnerà lo stato suddetto con quello di situazione delle casse de' fondi disponibili per uso del materiale, facendo conoscere l'introito, e l'esito occorsi nel quadrimestre istesso.

Art. 28. In seguito de' Nostri ordini, dovrà percorrere i dipartimenti, per la visita dello stabilimento

telegrafico. Nella suddetta visita dovrà assicurarsi personalmente dello stato del materiale, e di tutto ciò che riguarda l'esatta trasmissione de' segnali, ugualmente che di quanto è relativo al personale del corpo.

Art. 29. Nel corso della visita medesima potrà unire straordinariamente i consigli di amministrazione dipartimentali, per prender conto delle osservazioni a lui fatte, e per conoscere la loro regolare amministrazione dei fondi.

Art. 30. Dovrà egli formare sullo spirito di queste Ordinanze le istruzioni necessarie pel buon' andamento delle diverse parti del servizio a lui affidato; le quali servano di norma agl'impiegati destinati a disimpegnarle.

Art. 31. Il Direttore generale corrisponderà con tutte le autorità civili e militari del regno, per gli affari concernenti il servizio a lui affidato.

Art. 32. Egli dovrà tenere nella propria abitazione l'officina della direzione generale, ed altresì un posto telegrafico, per la pronta comunicazione degli ordini riguardanti l'andamento del servizio.

Art. 33. La detta officina comprenderà distintamente i seguenti incarichi:

1. Quello del personale di tutto il corpo, da disimpegnarsi da un sotto-Ispettore di circondario, e da due segnalatori, uno di 1.ª, ed uno di 2.ª classe alla di lui immediazione.

2. Quello del materiale, da affidarsi ad un sotto-Ispettore di circondario, il quale avrà alla sua immediazione due segnalatori, uno di 1.ª, ed uno di 2.ª classe.

3. Quello dell'archivio, al quale sarà addetto un sotto-Ispettore di circondario.

4. Quello finalmente della corrispondenza in iscritto, al quale sarà destinato un sotto-Ispettore di trasmissione, ed in suo aiuto un segnalatore di 2.ª classe.

Il Direttor Generale formerà le istruzioni analoghe al migliore accerto del servizio ripartito ne' suddetti incarichi.

Art. 34. Il sotto-Direttore dipenderà dagli ordini immediati del Direttore Generale: risederà in Palermo, e sarà incaricato del servizio telegrafico de'Nostri Dominii al di là del Faro.

Art. 35. Egli dovrà comunicare agl' Ispettori di quei due dipartimenti gli ordini che riceverà dal Direttor Generale, e sarà risponsabile della loro esecuzione.

Art. 36. Per le proposte ad ascenso, per le rappresentanze, e per le domande degl' individui sotto i suoi ordini, si regolerà sulla norma stabilita negli articoli 19 e 20 di questo Titolo.

Art. 37. Potrà cambiar di destinazione gl' impiegati sotto i suoi ordini, col permesso del Direttor Generale. In caso di abbandono però di qualche posto disporrà ciò che sarà necessario per far continuare il servizio, e ne farà subito rapporto al Direttor Generale predetto.

Art. 38. Avrà facoltà di sospendere dalle loro funzioni gl' impiegati delle diverse classi sotto i suoi ordini, dandone parte al Direttor Generale, per riceverne le sue determinazioni.

Art. 39. Potrà accordare sino ad otto giorni di permesso agl' individui sotto i suoi ordini immediati.

Art. 40. Avrà pure l' autorità d' imporre l' arresto a' suoi subordinati ufiziali, o assimilati ad ufiziale, e di farlo perdurare sino a 4 giorni; avrà quella altresì di ordinare la prigionia agli altri suoi subordinati, sino ad otto giorni; dovendo in ambedue i casi dar parte al Direttor generale delle ragioni alle quali è stato appoggiato il castigo.

Art. 41. In ogni semestre farà al Direttor generale

il rapporto prescritto nell'Art. 25 di questo Titolo, dopo aver esatti quelli dagl'Ispettori de' suoi dipartimenti sugli impiegati nella trasmissione.

Art. 42. Alla fine di ciascun mese rimetterà al Direttor generale lo stato di situazione pe' dipartimenti sotto i suoi ordini, con tutte le notizie, che crederà poter interessare la di lui conoscenza.

Art. 43. Rimetterà al Direttore generale senza ritardo le deliberazioni de' consigli di amministrazione de' dipartimenti a lui subordinati, munite del suo parere.

Art. 44. A proposta del Direttor generale, a norma de' bisogni del servizio, verrà da Noi autorizzato a percorrere i dipartimenti, incaricandosi nella sua visita di quanto è stato prescritto negli Articoli 28 e 29 di questo Titolo.

Art. 45. In caso di urgenza, darà le disposizioni necessarie per non far rimanere interrotta la comunicazione de' segnali, dandone immediatamente parte al Direttor generale.

Art. 46. Ne' casi di assenza di lunga durata del Direttor generale, egli potrà rimpiazzarlo nelle sue funzioni, a norma degli ordini, che Noi daremo all'oggetto.

Art. 47. Il sotto-Direttore avrà facoltà di corrispondersi colle diverse autorità civili e militari ne' dominii al di là del faro, per gli affari riguardanti il servizio telegrafico, dandone in seguito parte al Direttor generale.

Art. 48. Egli terrà in propria casa l'officina della sotto-Direzione, al disimpegno della quale saranno destinati un sotto-Ispettore di circondario, un sotto-Ispettore di trasmissione, e due segnalatori uno di 1.ª ed uno di 2.ª classe.

Art. 49. L'ufiziale di dettaglio dipenderà immediatamente dagli ordini del Direttore generale, presso di cui

dovrà risedere. Egli distribuirà i travagli dell'officina della Direzione generale, vegliandone l'esecuzione.

Art. 50. Sarà il Presidente del consiglio d'amministrazione centrale, giusta quanto in seguito sarà specificato.

Art. 51. Avrà l'obbligo di fare le analoghe osservazioni sopra le proposte di ascenso, e sulle domande rimesse al Direttore generale dagli ispettori dipartimentali, e dagl'impiegati nella corrispondenza telegrafica al di qua del Faro per indi sottoporle al detto Direttor generale, per le sue convenienti determinazioni.

Art. 52. Egli dovrà partecipare agl'Ispettori di dipartimenti al di qua del Faro, a nome del Direttor generale i di lui ordini, curandone la pronta esecuzione.

Art. 53. Avrà facoltà d'imporre l'arresto a' suoi subordinati ufiziali, o assimilati ad ufiziale, e la prigionia agli altri impiegati di classe inferiore, dandone immediatamente parte al Direttor generale.

Art. 54. Egli in ogni semestre raccoglierà i rapporti degl'Ispettori dipartimentali al di qua del Faro, nella morale, nella condotta, nell'istruzione e nel servizio dei loro rispettivi subordinati, per presentarli colle sue analoghe osservazioni al Direttor generale.

Art. 55. Riceverà da' consigli dipartimentali al di qua del Faro i rapporti delle mutazioni, che hanno avuto luogo nel decorso del mese, e dopo di averne formato uno stato generale di situazione, lo presenterà munito di sua firma al Direttor generale, passando al consiglio di amministrazione centrale i detti rapporti.

Art. 56. Dovrà vistare le *Papellette* di entrata e sortita dagli ospedali in Napoli, facendo tenere registro di queste, e delle altre che verranno rimesse da' dipartimenti de' dominii al di qua del Faro.

Art. 57. In conseguenza de' Nostri ordini, provocati

dal Direttor generale dovrà percorrere i dipartimenti al di qua del Faro per provvedere l'occorrente al servizio, giusta le istruzioni che all'uopo gli saranno date.

Art. 58. Per assenza o impedimento di breve durata del Direttor generale, l'ufiziale di dettaglio in Napoli lo rimpiazzerà temporaneamente ne' suoi doveri ed attributi, senza desistere dalle proprie funzioni.

Art. 59. Tra' corrispondenti telegrafici di 1.ª classe, sulla proposta del Direttor generale, sarà da Noi prescelto uno, che dovrà col carattere di revisore, incaricarsi della verifica della trasmissione de' segnali presso la direzione generale.

Art. 60. Il medesimo nell'eseguire tale verifica, mercè il confronto del registro de' segnali del posto centrale con gli estratti di quelli degli altri posti telegrafici, farà conoscere al Direttor generale gl'impiegati che meritano pena, e quelli a' quali fosse dovuto un premio in conseguenza della trasmissione de' segnali male, o bene eseguita.

Art. 61. Del risultamento di tale verifica, ne formerà egli uno stato, secondo il modello da Noi approvato, il quale munito di sua firma, lo passerà al Direttor generale, acciò col suo parere lo rimetta al Nostro Ministro di Marina.

Art. 62. Il corrispondente revisore, per accerto della verifica potrà dirigersi a' corrispondenti, ed agli aspiranti telegrafici, ne' luoghi di loro destinazione, i quali dovranno riscontrarlo su quanto è relativo alla trasmissione de' segnali. Egli avrà in suo aiuto un segnalatore di 2.ª classe.

Art. 63. Dalla stessa classe de' corrispondenti sarà similmente prescelto uno, che dovrà essere incaricato dell'istruzione degli aspiranti telegrafici, e degli allievi segnalatori: questo dovrà risedere nel posto centrale.

Art. 64. Il corrispondente istruttore avrà l'obbligo di esaminare le composizioni, e le interpetrazioni dei discorsi telegrafici, e semaforici che si spediscono dalle residenze dei corrispondenti, aspiranti e capi-posti, ad oggetto di richiamare alla più esatta istruzione coloro, che si saranno dimostrati poco intelligenti nel proprio disimpegno.

Art. 65. Sarà suo dovere di far conoscere al Direttor generale tutt'i mezzi proprii ad agevolare e perfezionare insieme il metodo della corrispondenza, e della trasmissione telegrafica.

Art. 66. Gli altri corrispondenti, e gli aspiranti telegrafici incaricati de' discorsi segreti, che si trasmettono per mezzo delle macchine telegrafiche, risederanno giusta i Nostri ordini, presso le autorità civili o militari del Nostro regno.

Art. 67. Riceveranno da' capi-posti delle loro rispettive residenze i rapporti in iscritto di qualunque mossa del telegrafo, e ne interpetreranno il significato, per parteciparlo a chi conviene, giusta le istruzioni loro prescelte dal Direttor generale, riscuotendone la ricevuta, per proprio discarico.

Art. 68. Non dovranno mai far trasmettere alcun ordine o rapporto, di cui non conservino il contenuto in iscritto, firmato dalla persona in nome della quale si manda; dovendosi prestare alle diverse autorità sulla norma delle istruzioni loro date dal Direttor generale.

Art. 69. Essi accuratamente vegliando sull'esattezza che richiede il corso della trasmissione de' segnali di ogni natura, dovranno colla loro permanenza nel posto della rispettiva destinazione, stare oculati a rilevare ove difetta il pronto corso de' segnali, notarne le mancanze, ed avvertirne gl'impiegati superiori del corpo, perchè

da questi se ne renda esatto conto alla direzione generale, ed alla sotto-direzione, alle quali faranno rapporto delle loro osservazioni sul miglioramento del servizio, secondocchè si troveranno ne' dominii al di qua, o al di là del Faro.

Art. 70. Gl'Ispettori dipartimentali, eccetto quello prescelto per le funzioni di Quartier-mastro, saranno incaricati ciascuno di uno de' sei dipartimenti, ne' quali è diviso lo stabilimento telegrafico.

Risederanno nel luogo indicato nello stato N.° 1 annesso a questo Titolo, e dipenderanno dagli ordini del Direttore generale, o del sotto-Direttore, secondochè i loro dipartimenti appartengono a' dominii di qua, o al di là del Faro.

Art. 71. Saranno sotto i loro ordini gl'impiegati della trasmissione de' segnali, addetti ai posti esistenti nel rispettivo dipartimento, e dovranno vegliare all'esatto adempimento de' loro doveri.

Art. 72. Esigeranno da' sotto-Ispettori di circondario i rapporti settimanali relativamente al materiale, ed al personale de' posti del rispettivo circondario, e delle novità e movimenti avvenuti nella settimana nel rispettivo dipartimento, ne formeranno due rapporti distinti per materie, che invieranno a' loro immediati superiori.

Art. 73. Similmente esigeranno da essi in ogni semestre un rapporto sulla morale, condotta, ed abilità degl'impiegati sotto i loro ordini; onde formare dai detti rapporti quello che sull'oggetto dovranno essi inviare in detto tempo a' loro superiori, comprendendovi le qualità relative a' predetti sotto-Ispettori di circondario.

Art. 74. Gl'Ispettori dipartimentali dovranno accogliere le domande di ogni natura, che gl'impiegati sotto i loro ordini vogliono indrizzare al Direttor Gene-

rale, o al sotto-Direttore; e dopo aver prese su di esse le convenienti informazioni, le passeranno a' detti superiori, munite del loro parere, ancorchè contrario.

Art. 75. Potranno indrizzarsi alle autorità civili, o militari locali per gli affari relativi al buon' andamento del servizio loro affidato, dandone in seguito rispettivamente parte al Direttor Generale, o al sotto-Direttore.

Art. 76. Saranno essi obbligati di girare i circondarii del proprio dipartimento, tutte le volte che sarà loro ordinato dal Direttor Generale, o dal sotto-Direttore. In tale giro eseguiranno quanto è stato divisato nell' Art. 28 di questo medesimo Titolo.

Art. 77. Quando un motivo urgente esiga sollecitamente la loro presenza in qualche circondario del proprio dipartimento, sono autorizzati a conferirvisi; ma dovranno in seguito giustificare la necessità di un tal loro movimento.

Art. 78. Essi potranno infliggere per un giorno la pena dell' arresto a' loro subordinati; dando in seguito parte a' loro superiori immediati del motivo della punizione.

Art. 79. Le dimande, che riceveranno da' sotto-Ispettori de' circondarii, relative a mutazioni nel materiale, o movimenti nel personale saranno da essi inoltrate al Direttor Generale, o al sotto-Direttore accompagnate con il loro informo, e parere.

Art. 80. Nell' inoltrare al Direttor Generale, o al sotto-Direttore le proposte di avanzamento, o di sospensione d' impiego degl' individui sotto i loro ordini, essi si regoleranno uniformemente a quanto su tale oggetto verrà prescritto in questo Titolo.

Art. 81. Essendo gl' Ispettori responsabili della buona esecuzione de' lavori, e delle opere di rilievo da eseguirsi

pel servizio Telegrafico ne' proprii dipartimenti, dovranno essi personalmente vigilarle, ove il disimpegno delle altre loro funzioni non glielo impedisse.

ART. 82. Gl'Ispettori saranno i Presidenti de' consigli di amministrazione de' rispettivi dipartimenti. Essi con tal carattere, oltre quanto sarà in appresso divisato, dovranno unire le deliberazioni del proprio consiglio, e spedirle al Direttor Generale, o al sotto-Direttore, secondocchè i loro dipartimenti appartengono a' dominii di qua, o di là del Faro.

ART. 83. Quando per oggetto del servizio, o per congedo sarà un Ispettore obbligato ad allontanarsi dal proprio dipartimento, le sue funzioni saranno disimpegnate temporaneamente dal sotto-Ispettore di circondario; che verrà sul momento destinato dal Direttor Generale.

ART. 84. Le funzioni ed i doveri dell'Ispettore incaricato da Quartier-Mastro del corpo, saranno specificate nel progresso di questo medesimo Titolo.

ART. 85. I sotto-Ispettori di circondario saranno incaricati del materiale de' posti e delle macchine telegrafiche, e del personale del circondario, dove sono destinati a risedere, uniformemente a quanto sarà specificato nell'ultima Sezione di questo Titolo.

ART. 86. Essi dipenderanno immediatamente dagli ordini degl' Ispettori de' rispettivi dipartimenti, ed ai medesimi dovranno dar parte ogni settimana, ed anche straordinariamente occorrendo, delle novità relative al materiale, ed al personale sotto i loro ordini.

ART. 87. Tutti i reclami, e le domande di qualunque natura, che li saranno presentate da' loro subordinati, dovranno inoltrarle agl' Ispettori, munite del loro informo e parere, ancorchè contrario.

Art. 88. Essi dovranno immancabilmente girare ogni mese i posti del proprio circondario, tanto per visitare il materiale esistente in ciascuno di essi, quanto per passare in rivista il personale, e soddisfare a ciascuno gli averi che gli competono.

Art. 89. In circostanza di avviso di un'avarìa accaduta nella macchina di qualche posto del proprio circondario, o di mancanza del servizio nel medesimo, dovranno immediatamente trasferirvisi per dare le necessarie disposizioni, e farne rapporto all'Ispettore.

Art. 90. Verun' alterazione potrà aver luogo nel materiale di un circondario, nè alcun movimento nel personale di esso, senza la concorrenza del sotto-Ispettore rispettivo, il quale non potrà prescrivere alcuna innovazione, senza l'approvazione del proprio Ispettore dipartimentale.

Art. 91. Quando in circostanze pressanti riceveranno dal Direttor Generale, o dal sotto-Direttore direttamente degli ordini, dovranno immediatamente parteciparli ai loro subordinati, e quindi darne conoscenza al proprio Ispettore, con i dettagli della esecuzione.

Art. 92. In caso di bisogno, potranno essi indrizzarsi alle autorità del luogo, sia per garantire la sicurezza de' posti telegrafici da qualsivoglia attentato, sia per aver de' mezzi di uomini, e di trasporto per riattivare, o ripristinare le macchine telegrafiche, ed i posti; sia finalmente per la esecuzione di un ordine ricevuto, dandone subito parte all'Ispettore.

Art. 93. Senz' ordine del proprio Ispettore dipartimentale, non potrà un sotto-Ispettore di circondario rimuovere un impiegato dal posto di sua destinazione.

Art. 94. Essi dovranno invigilare accuratamente, che tutt'i materiali esistenti ne' depositi de' circondarii siano

ben situati, e conservati; uniformemente a quanto sarà prescritto in questo Titolo.

Art. 95. Quantunque i sotto-Ispettori di circondario non siano direttamente incaricati della trasmissione dei segnali, pure dovranno essi invigilare il buon'andamento, ed il più spedito corso.

Art. 96. Invieranno essi al termine di ciascun semestre un rapporto a' rispettivi Ispettori dipartimentali, nel quale specificheranno la condotta degl' impiegati sotto i loro ordini, il grado di loro intelligenza, ed il modo come hanno servito nel corso del medesimo, proponendo quanto essi crederanno conveniente in premio, o castigo degl' impiegati stessi.

Art. 97. Avranno facoltà d'intimare l'arresto a' loro subordinati, dandone immediatamente parte all' Ispettore del proprio dipartimento.

Art. 98. I sotto-Ispettori di trasmissione saranno incaricati ciascuno di due circondarii, colla responsabilità dello spedito corso, ed esatta trasmissione dei segnali, dovendo essi istruire i segnalatori, e gli allievi addetti a' posti de' circondarii loro assegnati, e vegliarli nell'adempimento de' loro doveri.

Art. 99. Essi dovranno risedere nel luogo de' loro circondarii, indicato nello stato N.° 1 annesso a questo Titolo; ma quando sarà la loro presenza necessaria in altro luogo, vi si condurranno per trattenervisi il tempo conveniente; dovendo far noto tale loro movimento all' Impiegato nella corrispondenza telegrafica incaricato della linea, al quale altresì avran l'obbligo di far conoscere tutte le novità, che riguardano la trasmissione.

Art. 100. I sotto-Ispettori suddetti si applicheranno ad acquistar cognizione precisa de' requisiti che concorrono nel personale de' segnalatori, relativamente al

servizio che debbono prestare, onde possano costoro venire convenientemente distribuiti ne' posti, ed analogamente considerati.

Art. 101. Essi nella dipendenza da' sotto-Ispettori de' circondarii, formeranno loro rapporto sugli oggetti di disciplina de' loro subordinati; ed avranno facoltà d'intimare a questi l'arresto, dandone subito conto ai predetti sotto-Ispettori.

Art. 102. I sotto-Ispettori di trasmissione dovranno temporaneamente supplire le funzioni di sotto-Ispettori di circondario, in caso di mancanza di questi.

SEZIONE IV.

Servizio de' segnalatori delle diverse classi, degli allievi, e degl' individui subalterni addetti al corpo telegrafico.

Art. 103. I segnalatori di tutte le classi, e gli allievi segnalatori, saranno ripartiti ne' diversi posti telegrafici in conformità dello stato N.° 1 annesso a questo Titolo. Essi dipenderanno da' loro rispettivi superiori, analogamente a quanto trovasi prescritto nell'antecedente Sezione.

Art. 104. Quelli tra essi, che sono destinati per capi-posti saranno immediatamente responsabili del posto loro affidato, per tutto ciò che riguarda la trasmissione de' segnali, il buon ordine del posto, e la conservazione di tutto il materiale assegnato al medesimo.

Art. 105. Gli stessi, ove non esiste un impiegato nella corrispondenza telegrafica, saranno in dovere di partecipare alle autorità cui spetta, le novità segnalate dal telegrafo. Similmente dovranno prestarsi alle autorità competenti per trasmettere le necessarie comunicazioni.

Art. 106. Essi dovranno segnalare le scoverte dei bastimenti di qualunque natura, e le novità che potranno occorrere nella costa a vista loro, o nella linea.

Art. 107. Dovranno tenere nel rispettivo posto un esatto registro delle segnalazioni di ciascun giorno, degli accidenti del tempo, e di tutte le altre novità rimarchevoli, giusta il modello annesso a queste ordinanze.

Art. 108. Formeranno un estratto del mentovato registro, per rimetterlo alla direzione generale in ogni partenza di corriere, in modo che ciascuna spedizione contenga le novità de' giorni decorsi da un corriere all'altro.

Art. 109. Tanto il registro, che l'estratto suddetto dovranno essere firmati giornalmente dagl'impiegati di ogni classe presenti al posto per destinazione, o per visita ordinaria, o estraordinaria; e le firme dovranno esprimere il nome, il cognome, e la classe di ciascun impiegato.

Art. 110. Sarà a loro carico la difesa del rispettivo posto, ove venisse attaccato, e quindi potranno dimandare alle autorità del luogo gli aiuti necessarii. In ogni caso di doverlo abbandonare, dovranno prima immancabilmente distruggere il libro, la tabella dei segnali, le istruzioni, ed il giornale del posto.

Art. 111. In occasione di guasto per qualsivoglia causa, ne stenderanno un verbale, che sarà riportato sul registro del posto; e la copia, avvalorata dalla firma de' segnalatori, e delle autorità locali, o in mancanza di questi da probi testimonii, sarà spedita al sotto-Ispettore di circondario.

Art. 112. Dovranno essi formare in iscritto, ne' fogli all'uopo stampati, le richieste per rimpiazzo, o ripara-

zione: le stesse munite delle firme di tutt'i segnalatori presenti al posto, saranno rimesse al rispettivo sotto-Ispettore di circondario.

Art. 113. Sarà loro cura d'istruire i segnalatori, e gli allievi loro subordinati nel rispettivo posto, e vegliarli incessantemente nella condotta; per informarne, e darne conto a' sotto-Ispettori rispettivi.

Art. 114. I capi-posti stabiliti ne' punti di migliore scoverta, e ne' posti di tripla corrispondenza, dovranno costantemente vegliare anche sul servizio de' due posti laterali.

Art. 115. I segnalatori, e gli allievi destinati in aiuto de' capi-posti, dipenderanno immediatamente da questi in tutte le funzioni del loro servizio.

Art. 116. I segnalatori di tutte le classi, e gli allievi destinati a covrire i diversi posti telegrafici, si conformeranno esattamente, tanto pe' doveri sopra espressati, quanto per tutti gli altri dettagli del loro servizio, alle istruzioni e regolamenti, che analogamente saranno formati dal Direttor Generale del corpo.

Art. 117. I sotto-ufiziali di mare, ed i maestri addetti al corpo telegrafico, indicati nell'Art. 8 di questo Titolo, risederanno presso la Direzione Generale, per essere impiegati alla costruzione, o riparazione del materiale del servizio telegrafico; e per venir destinati, secondo l'occorrenza, in qualunque de' circondarii telegrafici per le grandi riparazioni, ed istallazione dei posti, e per rettifica delle macchine.

Art. 118. I maestri compresi fra segnalatori, giusta quanto è stato indicato nell'Art. 12 di questo Titolo, saranno ripartiti ne' posti de' diversi circondarii, per essere impiegati secondo il bisogno, nelle riparazioni momentanee, il tutto a norma delle istruzioni, che saranno formate dal Direttore Generale.

SEZIONE V.

Ammissioni ed Avanzamenti.

Art. 119. Le condizioni necessarie per l'ammissione ad allievo segnalatore saranno le seguenti:

1.° L'età non minore di 12 anni,

Una valida salute,

Una buona vista; e le altre qualità fisiche proprie per questo servizio.

2.° Saper leggere e scrivere correttamente, le quattro prime regole dell'abbaco e la conoscenza della rosa nautica, della specie de' bastimenti, non che della loro velatura e movimenti.

3.° Una comprovata morale.

Art. 120. Nell'ammissione suddetta avran dritto di essere preferiti coloro, che a' requisiti accennati aggiungessero l'altro di essere figli del corpo, o d'individui appartenenti alla Real Marina, principalmente se provenissero dal secondo collegio della Nostra Accademia di Marina; e tra tutt'i suddetti, gli orfani.

Art. 121. Per le promozioni da allievo a segnalatore di 1.ª classe, successivamente, sarà osservato il seguente metodo in occasione di vacanza nelle rispettive classi.

Da allievo a segnalatore di 4.ª classe si richiederà essere stato allievo almeno sei mesi, e di avere acquistata conoscenza della macchina telegrafica, dell'uso della medesima, e della tabella telegrafica per la segnalazione.

Da segnalatore di 4.ª a 3.ª classe, bisognerà aver servito almeno sei mesi nella classe antecedente, ed aver acquistata piena conoscenza del libro de' segnali di costa, per la composizione, e trasmissione delle segnalazioni.

Da segnalatore di 3.ª a 2.ª classe bisognerà aver servito almeno sei mesi nella classe antecedente, ed alla speditezza di ricevere e trasmettere le segnalazioni, aggiungere la facilità di distinguere la qualità de' diversi bastimenti, ed i loro movimenti.

E da segnalatore di 2.ª a 1.ª classe, bisognerà aver servito almeno un anno nella classe antecedente, ed essersi costantemente distinto nella condotta, e nel servizio.

Art. 122. I segnalatori per essere destinati alle funzioni di capi-posti dovranno ai requisiti di abilità espressi nell'Art. precedente accoppiar quello di saper ben formare i rapporti, e le altre carte relative a tale destinazione; saper comporre con precisione i discorsi delle tabelle particolari per la corrispondenza comune, e di esser capaci d'istruire nella meccanica telegrafica i subalterni destinati ad un posto; come anche di poter corrispondere co' legni da guerra, nelle segnalazioni che occorreranno con essi, i quali le faranno con le bandiere de' segnali.

Art. 123. I segnalatori di 1.ª classe per essere promossi a sotto-Ispettori di trasmissione, dovranno aver servito due anni nella detta classe, ed essersi resi benemeriti nella condotta, nel servizio, e nella istruzione sotto ogni aspetto.

Art. 124. Per l'ascenso da sotto-Ispettore di trasmissione a sotto-Ispettore di circondario, sarà necessario accoppiare ad una plausibile condotta, la conveniente capacità a' disimpegni di amministrazione annessi a quest' impiego.

Art. 125. Per ascendere finalmente da sotto-Ispettore di circondario, ad Ispettore dipartimentale si avrà riguardo all'anzianità, purchè con la medesima vada

congiunta una condotta irreprensibile in ogni aspetto, e la positiva conoscenza della meccanica per alberare, o disalberare le macchine telegrafiche.

Art. 126. Per l'ammissione ad aspirante telegrafico converrà avere un'esatta conoscenza della lingua italiana; della geografia, particolarmente patria, delle quattro prime regole dell'abbaco pe' numeri interi, ed i rotti, ed una comprovata morale; oltre alle qualità fisiche necessarie per tale impiego. Per esercitarne poi le funzioni, converrà avere acquistata speditezza a comporre, ed interpetrare i discorsi telegrafici.

Gli Aspiranti telegrafici potranno esser prescelti tra' segnalatori di 1.ª classe, i quali abbiano già esercitate le funzioni di capo-posto per due anni, e trai sotto-Ispettori di trasmissione.

Art. 127. Per l'ascenso da aspirante telegrafico, a corrispondente di 2.ª classe verranno preferiti quelli aspiranti, che si saranno particolarmente distinti per capacità, e per condotta.

Art. 128. Finalmente diverranno corrispondenti di 1.ª classe, quelli di 2.ª, i più benemeriti sott'ogni aspetto.

Art. 129. I corrispondenti di 1.ª classe, o gl'Ispettori dipartimentali, dopo aver servito sei anni da tali, dando costantemente saggio di eccellente condotta, avranno il soldo aumentato del 5.°. Inoltre dieci anni dopo detto aumento di soldo, avendo continuato a distinguersi nella condotta, potranno aspirare alla graduazione effettiva di Capitano, col soldo corrispondente a questo grado.

Art. 130. Gl'individui della Nostra Real Marina potranno occupare impieghi di qualunque natura nel corpo telegrafico, qualora concorrano in essi i requisiti di capacità stabilita per l'impiego cui aspirano,

e siano del grado dell'assimilazione fissata per ciascuno di essi.

Art. 131. Per l'ammissione, o promozione in qualunque degl'impieghi vacanti enunciati in questa sezione, sarà praticato quanto ne' seguenti articoli viene prescritto su tali oggetti.

Art. 132. L'ammissione degli allievi avrà luogo in seguito di proposta motivata dagl' Ispettori dipartimentali al sotto-Direttore, o al Direttore Generale del corpo; del sotto-Direttore al Direttore Generale, o immediatamente dal Direttor Generale al Nostro Ministro di Marina.

Art. 133. Per l'ascenso da allievo a segnalatore di 1.ª classe successivamente, ed a sotto-Ispettore di trasmissione o aspirante telegrafico, saran formate le proposte de' candidati nel seguente modo:

In Giugno, e Dicembre di ciascun anno si uniranno due sotto-Ispettori di circondario col sotto-Ispettore di trasmissione addetto a' medesimi, ed a pluralità di voti proporranno tra gl'impiegati esistenti in detti circondarii un candidato per ogni classe, scelto per merito, nei requisiti prescritti, tra quelli di buona condotta. Tali proposte, munite delle loro firme, le invieranno agli Ispettori dipartimentali, i quali di accordo con i corrispondenti destinati ne' luoghi di loro residenza, vi apporranno le convenienti osservazioni; vi aggiungeranno la nomina di uno per ogni classe, secondo l'anzianità, con le note competenti; e munite delle loro rispettive firme, le trasmetteranno alla Direzion Generale.

Pe' dipartimenti al di là del faro tali proposte saran dirette al sotto-Direttore, il quale le passerà al Direttor Generale, accompagnate dalle sue osservazioni.

Art. 134. Il Direttor Generale discuterà le dette proposte in un consiglio di esame, preseduto da lui,

e formato dall' ufiziale di dettaglio, dal corrispondente revisore, dal corrispondente istruttore, e dal corrispondente del posto centrale, che vi adempirà anche le funzioni di segretario, ed a pluralità di voti sarà formata la lista generale de' candidati, la quale dovrà essere ridotta alla metà del numero degl'individui proposti.

Art. 135. Solamente gl' individui compresi in detta lista, tra gli attuali impiegati, avran dritto ad occupare gl' impieghi vacanti, purchè non se ne rendano immeritevoli per fatti posteriori; nel qual caso il Direttor Generale avrà facoltà di cassarli dalla medesima, pubblicandone il motivo.

Art. 136. Tale lista sarà formata per anzianità dei candidati nelle rispettive classi, e verrà resa pubblica a tutti gl' impiegati del corpo telegrafico.

Art. 137. Gli ascensi da aspirante telegrafico, e da sotto–Ispettore di trasmissione in sopra, avran luogo a proposta del Direttor Generale, dopo inteso il parere del sotto–Direttore per gl' impiegati ne' dominii al di là del faro, e dell' ufiziale di dettaglio per gli altri; dovendo per tali proposte valere l'anzianità in parità di merito.

Art. 138. Gl'impiegati nelle officine della Direzion Generale, e della sotto–Direzione, in conseguenza della loro lodevole condotta, potranno essere promossi nelle classi fissate per le dette officine, a proposta de' rispettivi superiori; e volendo essi ascendere ad impieghi maggiori, saran compresi nelle proposte del Direttor Generale in vista della loro anzianità, e del possesso de' requisiti richiesti per essere destinati ad esercitarli ne' luoghi ove vacassero.

Art. 139. Qualora individui della Real Marina aspirassero ad impieghi nel corpo telegrafico, giusta lo

articolo 130 di questo Titolo, saranno essi sottoposti al consiglio di esame stabilito nell'articolo 134, sotto la presidenza del Direttor Generale.

Art. 140. Tutte le mentovate proposte dovranno ricevere l'approvazione del Nostro Ministro di Marina, sino a segnalatore di 1.ª classe inclusivamente, e la Nostra per gli altri impieghi.

SEZIONE VI.

Prescrizioni Generali.

Art. 141. La subordinazione graduale sarà esattamente osservata nel corpo.

Ogn' individuo dovrà ubbidire a quello più di lui elevato in grado, ed in servizio, anche a quello di grado eguale, ma più antico.

Art. 142. A proposta del Direttor Generale, sarà stabilita dal Nostro Ministro di Marina una tabella di ammende pecuniarie per le mancanze degl' individui del corpo, non assimilati ad ufiziale, riguardo all' assistenza a' posti, ed alla tardanza, o difetto nella trasmissione de' segnali, per formarsene una cassa particolare.

Art. 143. Ugualmente sarà sottoposto all'approvazione del Nostro Ministro di Marina dal Direttore Generale, un regolamento per le gratificazioni da corrispondersi agl' impiegati telegrafici in premio della spedita, ed esatta trasmissione dei segnali. Le dette gratificazioni, con autorizzazione Ministeriale, saranno prese dalla cassa di sopra indicata.

Art. 144. Gl' impiegati nel corpo telegrafico, assimilati ad ufiziale, non potranno contrarre matrimonio senza il Nostro permesso: gl' impiegati poi delle classi

inferiori dovranno farne la domanda al Direttore Generale, per mezzo de' rispettivi superiori immediati.

Art. 145. Riguardo alle condizioni che debbono concorrere nelle donne, il Direttore Generale, tanto per le domande da inoltrare a Noi, quanto pe' permessi che dovrà dare egli stesso, si conformerà a' regolamenti in vigore pe' militari.

Art. 146. Sarà permesso agl'impiegati di ogni classe di fare alle proprie famiglie assegnamenti mensuali, purchè non eccedano il terzo del rispettivo soldo. La corrispondenza di tali assegnamenti, sarà a carico dei Consigli di Amministrazione dipartimentali.

Art. 147. Gl'impiegati telegrafici che s'infermassero, saranno ricevuti negli ospedali di marina, militari o civili, secondo i luoghi ove si trovano destinati, con biglietto di entrata loro rilasciato dal superiore del circondario più immediato al posto, e vistato dal Sindaco comunale fuori di Napoli. In Napoli il visto sarà messo dall' ufiziale di dettaglio, ed in Palermo lo sarà dal sotto-Direttore. Le giornate di ospedalità saranno conteggiate dal corpo sulla norma specificata nelle tariffe.

Art. 148. Se per infermità di molti segnalatori venisse a mancare il servizio di qualche linea, è autorizzato il Direttor Generale a proporre il necessario aumento nella 4.ª classe, da doversi estinguere le piazze di aumento, subitochè la circostanza lo permetterà, con le vacanze nella classe maggiore.

Art. 149. Gl'impiegati telegrafici, che s'infermassero in luoghi di cattiv'aria, e che fossero benemeriti del servizio, dovranno godere, a proposta del Direttor Generale al Ministro di Marina, l'esenzione dalla ritenuta sul soldo per ospedalità.

Art. 150. Gl'individui del corpo telegrafico, che debbano marciare per oggetti del servizio, dovranno esser forniti di un alloggio militare ne' luoghi di transito; goderanno le vacazioni fissate nelle tariffe annesse a queste ordinanze.

Art. 151. Tutt'i predetti individui dovranno essere provveduti di un foglio di via. Gl'Ispettori dipartimentali, i corrispondenti, e gli aspiranti telegrafici lo riceveranno dal Direttor Generale, o dal sotto-Direttore, secondo i dipartimenti a' quali sono destinati. I sotto-Ispettori di circondario, e que' di trasmissione ne saranno muniti da' rispettivi Ispettori. Ai segnalatori, ed agli allievi sarà il detto foglio somministrato dai rispettivi sotto-Ispettori di circondario. In tutt'i suddetti fogli di via sarà segnato il giorno della partenza dalla corrispondente autorità militare, ed in mancanza dalla civile; ovvero in difetto di questa dal superiore immediato del circondario o del Posto.

Pel Direttor Generale, sotto-Direttore, ed ufiziale di dettaglio varrà per foglio di via il rescritto del Ministro di Marina, nel quale apporrà la data della partenza il Commessario della Real Marina addetto al ramo telegrafico.

Art. 152. In caso di bisogno d'individui pel corpo telegrafico, saranno questi provveduti dalla Nostra Real Marina, con disposizione del Ministro della medesima.

Art. 153. Gl'individui del corpo telegrafico saranno esenti da qualunque servizio civico, e dalle leve di mare o di terra.

Art. 154. Gl'individui che prendono servizio in detto corpo, non potranno volontariamente dimettersi, prima di avervi servito dieci anni senza interruzione; eccetto che circostanze d'impossibilità di proseguire il servizio, non esigessero il congedo.

Art. 155. Verun individuo che fa parte del corpo telegrafico, da segnalatore di 4.ª classe in sopra, potrà esser congedato, senza l'autorizzazione del Nostro Ministro di Marina sino a segnalatore di 1.ª classe inclusiva; e senza la Nostra per le classi assimilate ad ufiziale.

Art. 156. I posti telegrafici riceveranno dalle autorità civili e militari del Nostro regno la conveniente garanzia, ed i mezzi di agevolazione per l'andamento del servizio. Gli stessi restano affidati alla custodia de' comuni, nella giurisdizione de' quali sono compresi, per averne cura ne' casi d'emergenza, o d'inattività de' medesimi.

Art. 157. La corrispondenza officiale di tutti gl' impiegati del corpo telegrafico sarà esente dalla tassa di posta.

Art. 158. Ogn' impiegato telegrafico, che senza licenza si assentasse dal posto, o dalla destinazione cui trovasi addetto, non potrà percepire soldo durante l' assenza.

Art. 159. La cifra pe' discorsi segreti da segnalarsi col telegrafo, sarà unicamente affidata al Nostro Ministro di Marina, al Direttor Generale, che dovrà stabilirla, al sotto-Direttore, all' ufiziale di dettaglio, secondo il bisogno, ed a' corrispondenti telegrafici; come anche a persone di Nostra fiducia, mediante Nostri ordini speciali. Per gli stessi discorsi un' altra cifra particolare sarà fatta conoscere agli aspiranti telegrafici, destinati all' esercizio dell' impiego.

Art. 160. Tutti gl' impiegati del corpo telegrafico, a' quali dovrà affidarsi detta cifra, saranno obbligati a prestare prima il giuramento, giusta la formola approvata dal Nostro Ministro di Marina, di non dare il minimo indizio di detta cifra a chiunque, ed in qual-

sivoglia occasione, senza l'autorizzazione in iscritto del Direttor Generale del corpo.

Art. 161. Il detto giuramento sarà dato dal Direttor Generale nelle mani del Nostro Ministro di Marina, e da tutti gli altr' impiegati nel corpo in quelle del Direttor Generale, o del sotto-Direttore per disposizione dello stesso Direttor Generale.

Art. 162. Le segnalazioni segrete, e le semaforiche non potranno essere partecipate, che unicamente alle autorità cui sono dirette, o cui spettano, secondo antecedentemente è stato prescritto.

Art. 163. Le segnalazioni di giorno con la macchina telegrafica, saranno fatte in tutte le ore della giornata, nelle quali potranno distinguersi le mosse delle ali del telegrafo: ad eccezione del dì di Natale, e di Pasqua di Resurrezione, qualora per disposizione ministeriale non sia ordinata l'attività di qualche linea ne'predetti giorni.

Art. 164. Tutti gl'individui del corpo telegrafico, oltre a quanto viene stabilito col presente titolo, dovranno conformarsi a qualunque altra prescrizione di queste ordinanze, che possa risguardarli.

SEZIONE VII.

Dell' Amministrazione.

Art. 165. L'amministrazione del personale, e del materiale del corpo telegrafico sarà regolata da'consigli dipartimentali, sotto la dipendenza di un consiglio centrale, e fiscaleggiata dal Direttor Generale del corpo.

Art. 166. Ciascuno de'sei dipartimenti, ne'quali è stato diviso lo stabilimento telegrafico, avrà un consiglio di amministrazione, che si corrisponderà col con-

siglio di amministrazione centrale residente presso la Direzione Generale del corpo. I consigli de' dipartimenti al di là del Faro, dovranno mantenere la stessa corrispondenza per mezzo del sotto-Direttore, il quale rimetterà al Direttor Generale i fogli relativi all'Amministrazione.

Art. 167. Il consiglio di amministrazione centrale, in cui dovrà unirsi la gestione di tutt'i consigli dipartimentali, avrà la responsabilità dell'amministrazione di tutti i fondi destinati pel servizio telegrafico.

Art. 168. Ogni consiglio di amministrazione dipartimentale sarà composto da

Un Presidente, che sarà l'Ispettore del dipartimento.

Due membri, i quali saranno un corrispondente telegrafico, ed un sotto-Ispettore di trasmissione i più prossimi al capo luogo del dipartimento.

Ed un segretario, che sarà il sotto-Ispettore di circondario più immediato alla residenza dell'Ispettore.

Art. 169. In caso di legittimo impedimento, il Presidente sarà supplito dal più graduato, o più anziano fra' membri del detto consiglio, e ciascuno di questi da un segnalatore di 1.ª classe, a scelta del Presidente, il quale di tale novità ne terrà immediatamente informato il Direttor Generale, o il sotto-Direttore per la conoscenza del consiglio centrale.

Art. 170. Il consiglio di amministrazione centrale verrà composto da

Un Presidente, che sarà l'ufiziale di dettaglio del corpo.

Quattro membri, che saranno

Il corrispondente revisore

Il corrispondente istruttore, ed

I due sotto-Ispettori di circondario residenti nello

uffizio della Direzione Generale col carico del personale, e del materiale.

Ed un segretario, che sarà il Quartier-Mastro del corpo.

Art. 171. Il detto Quartier-Mastro sarà prescelto dal consiglio di amministrazione centrale fra gl' Ispettori dipartimentali, e verrà proposto a Noi pel mezzo del Direttor Generale. Lo stesso sarà praticato in occasione di doversi cambiare il Quartier-Mastro.

Art. 172. In caso di legittimo impedimento del Presidente, esso sarà supplito dal membro del detto consiglio più anziano, o più elevato in grado; ed i membri lo saranno dal sotto-Ispettore di circondario, archivario, e dal sotto-Ispettore di trasmissione, incaricato della corrispondenza in iscritto presso la Direzione Generale.

Art. 173. Il Direttor Generale verificherà annualmente l'amministrazione del consiglio centrale, e ne formerà due stati generali, cioè uno pel personale, ed uno pel materiale, per rimetterli al consiglio della Nostra Real Marina.

De' predetti stati quello del personale comprenderà gli averi, ed assegni degl' individui, non che le spese fatte pel vestiario, armamento, e casermaggio; e quello del materiale comprenderà tutto quanto concerne le macchine, ed i posti telegrafici.

Art. 174. Tutt' i membri de' consigli di amministrazione avranno voto deliberativo, fuorchè il segretario. Gli affari vi saranno decisi a pluralità di voti, e verranno proposti dal Presidente rispettivo, il quale avrà facoltà di sospendere l'esecuzione di una deliberazione, che non approva, dandone parte al Direttor Generale, ne' dominii al di là del faro per mezzo del sotto-Direttore, per la decisione definitiva sulla quistione.

Art. 175. Gli oggetti riguardanti il personale, ed il materiale saranno proposti, e discussi separatamente, ed ognuno di essi avrà una deliberazione a parte, distinta nel registro sotto il titolo di *personale*, e di *materiale*.

Art. 176. Gl'inferiori di grado, o i meno anziani fra'membri saranno i primi a dare il voto. Tutti dovranno firmare la decisione stabilita a pluralità di voti. Coloro però che saranno stati discrepanti, avranno dritto di far notare nel registro delle deliberazioni il loro parere.

Art. 177. I consigli di amministrazione, avendo per unico oggetto la gestione dell'amministrazione del corpo, non potranno ingerirsi di ciò che riguarda servizio, disciplina, promozione, e simili.

Art. 178. Ciascun consiglio di amministrazione dipartimentale dovrà unirsi in casa del Presidente di esso, almeno due volte al mese, e sempre che il detto Presidente lo crederà necessario.

Il consiglio di amministrazione centrale dovrà unirsi nella officina della Direzione Generale, nell'istesso modo prescritto di sopra.

Art. 179. I consigli di amministrazione avranno facoltà di scegliere quegl'individui del corpo, che crederanno idonei al dettaglio del vestiario, armamento, e casermaggio, ed alla conservazione de' materiali pel servizio del corpo, ma con approvazione del Direttor Generale.

Art. 180. Un segnalatore di 1.ª classe sarà scelto dal consiglio centrale per l'incarico di conservatore de'materiali, e de'generi suddetti appartenenti al deposito generale del corpo telegrafico.

Art. 181. I membri de'consigli di amministrazione

non potranno per alcuna ragione essere destinati agl'incarichi espressi ne'due articoli precedenti. Gl'individui nominati a'descritti incarichi potranno essere cambiati conforme lo crederanno i consigli di amministrazione; ma sempre con approvazione del Direttor Generale.

Art. 182. In qualche caso straordinario potrà il Direttor Generale convocare, e presenziare il consiglio centrale, senza però emetter voto nelle deliberazioni di esso.

Art. 183. Il consiglio di amministrazione centrale sarà obbligato a tenere i seguenti registri, a norma de'modelli approvati.

1. Quello delle proprie deliberazioni.

2. Quello di cassa.

3. Quello giornale del Quartier-Mastro.

4. Quello delle ritenzioni fatte a norma del regolamento agl'individui che le avranno meritate.

5. Il registro matricola degli ufiziali del corpo, tanto di grado effettivo, che di assimilazione.

6. Il registro matricola de'segnalatori, ed allievi.

7. Il registro matricola del vestiario.

8. Il registro d'introito, ed esito de'generi grezzi di vestiario, e casermaggio.

9. Il registro d'introito, ed esito de'generi costruiti di vestiario, armamento, e casermaggio.

10. L'inventario generale di tutte le macchine telegrafiche, e degli oggetti, che loro sono addetti.

11. Gl'inventarii degli edificii de'diversi posti, separati per dipartimenti.

12. Il registro delle spese di tutt'i materiali grezzi acquistati per le macchine.

13. Il registro delle immessioni de'materiali prodetti, e dell'esito di essi.

14. Il registro d'introito, ed esito de'generi risultati dalla costruzione de' predetti materiali.

15. Il registro di tutt'i generi, che si sono acquistati costruiti per uso delle macchine.

16. Il registro de'generi appartenenti alle macchine per servire ad altro uso.

17. Il registro di quelli resi inutili.

18. Il registro de' processi verbali di condanna de' predetti generi, non che quelli de' consumi straordinarii di essi.

19. Il registro delle mensuali consumazioni ordinarie de' suddetti generi.

20. Il registro delle spese di fabbriche fatte per gli edificii.

21. Il registro di tutta la corrispondenza attiva co' consigli di amministrazione dipartimentale, relativa ad oggetti di personale.

22. Il registro della corrispondenza attiva con essi pel materiale delle macchine.

In vece di registro per la corrispondenza passiva, conserverà raccolte le carte che pervengono da ogni dipartimento per gli oggetti suddetti.

Art. 184. Nel registro delle deliberazioni saranno iscritte, per serie cronologica, le decisioni del suddetto consiglio centrale, e vi saranno segnati in una colonna separata tutti gli esiti fatti in vigore delle medesime, così in danaro che in genere, a norma del modello approvato.

Art. 185. Nel registro di cassa saranno notati tutti gl'introiti in danaro ricevuti dalla Real Marina, e da altre dipendenze particolari, per oggetti di vendita di generi inutili, ed altro, e gli esiti in danaro per passaggi di somme fatti al Quartier-Mastro, onde inver-

tirle ne' pagamenti disposti dal consiglio, secondo il modello.

Art. 186. Nel registro giornale del Quartier-Mastro saranno descritte, con ordine di data, tutte le somme che questi riceve dal consiglio, e l'uso che ne fa in vigore delle disposizioni del medesimo.

Art. 187. I tre registri indicati ne' tre articoli precedenti saranno nella fine di ciascun mese verificati dal consiglio centrale, il quale dovrà anche temporaneamente chiuderli, e firmarli. Tali registri saranno nelle verifiche semestrali esaminati, vistati, e chiusi temporaneamente dal commissario de' rami alieni della Real Marina; e nelle verifiche annuali esaminati dal Direttore Generale, e dal medesimo vistati, e chiusi in segno di approvazione, quando la meriteranno, dietro il riscontro che pel danaro si sarà chiesto, e ricevuto dall'Intendente della Nostra Real Marina.

Art. 188. Nel registro delle ritenzioni dovranno specificarsi le somme ritenute agl' individui, a tenore del regolamento, per mancanza in officio. Questo Registro sarà diviso per dipartimenti, affinchè sia agevole il conteggio con ciascuno di essi.

Art. 189. Il registro matricola degli ufiziali di grado effettivo, o di assimilazione dovrà contenere il nome, e cognome di essi, l'età, l'epoca dell' ammissione al servizio, gli ascensi consecutivi, le decorazioni ottenute, e tutte le azioni distinte fatte nel corso del servizio, a norma del modello.

Art. 190. Il registro matricola de' segnalatori, ed allievi comprenderà le loro filiazioni complete, l'ammissione al servizio, le azioni rimarchevoli, e gli avanzamenti di ciascuno, anche secondo il modello.

Art. 191. Il registro matricola del vestiario dovrà

indicare il nome de' segnalatori, ed allievi coll'istesso numero di progressione del loro registro matricola. In esso saranno registrati per data i generi di vestiario, armamento, e casermaggio, a misura che saranno forniti all'individuo, o al posto, a cui il medesimo appartiene, se sarà oggetto di caserma.

Art. 192. Ne' due registri de' generi grezzi, e costruiti di vestiario, e casermaggio, sarà notato per data, e separatamente per ciascun genere l'introito, e l'esito co' corrispondenti documenti giustificativi. Detti due registri saranno esaminati, e temporaneamente chiusi alla fine de'mesi di Giugno e Dicembre, e dai medesimi si ricaveranno due stati generali divisi in tre rubriche, cioè una pel vestiario, un'altra per l'armamento, e la terza pel casermaggio. Detti stati saranno trascritti negli enunciati registri, e dovranno indicare tanto pe' generi grezzi, quanto pe' costruiti, l'esistenza nella precedente chiusura, l'introito, e l'esito durante il semestre, uniformemente ai corrispondenti modelli.

Art. 193. L'inventario generale di tutte le macchine dovrà contenere distintamente tutti gli oggetti stabiliti per la loro dotazione rispettiva, colla individuazione de' posti, e de' dipartimenti ne' quali essi esistono.

Art. 194. Gl'inventarii degli edificii anche per posti, e per dipartimenti dovranno contenere tutti gli oggetti loro relativi; specificando i proprietarii degli edificii stessi, e le pigioni annuali, che a titolo di affitto, ne ricevono dal corpo telegrafico.

Gl'inventarii de' posti, e degli edificii saranno rettificati in ciascun anno, secondo il contenuto nelle istruzioni approvate, ed i medesimi saranno ridotti in doppia copia, per rimanerne una presso l'Intendenza della Real Marina avvalorata dalla firma del Direttor Generale,

e l'altra presso il corpo firmata dal Commessario dei rami alieni della medesima.

Art. 195. Nel registro delle spese di tutti i materiali grezzi acquistati per uso delle macchine, vi dovranno essere indicati i fornitori, o venditori che li hanno somministrati, ed il prezzo convenuto, col numero del processo verbale d'immissione.

Art. 196. Nel registro d'immissione de'materiali grezzi, saranno distinte le qualità, e quantità di essi, col numero del processo verbale della loro immissione.

Art. 197. Nel registro de'generi costruiti dovranno esservi descritti i materiali grezzi, da'quali saranno risultati; con distinguersi la qualità de'primi, e la quantità, e qualità de'secondi.

Art. 198. Nel registro de'generi acquistati costruiti, vi saranno distinte similmente la qualità, e quantità di essi, col numero del processo verbale della loro immissione.

Art. 199. Nel registro de'generi delle macchine resi inutili, e che possono ancora servire a qualche uso, si farà menzione della macchina cui appartenevano, della qualità del loro detrimento, e del partito che potrebbe trarsene impiegandoli in altro uso.

Art. 200. Nel registro de'generi inutili si mentoverà il posto al quale essi stavano addetti, e'l prezzo che potrebbe ritrarsene esponendoli in vendita, secondo la stima che ne avranno fatta i periti.

Art. 201. Saranno scritti nel registro de'processi verbali di condanna de'generi da servire per altro uso, e da vendersi come inutili tutt'i documenti analoghi. Verranno pure registrati nello stesso libro gli altri processi verbali di condanna de'generi da servire per altro uso, e da vendersi come inutili tutt'i documenti analoghi.

Verranno pure registrati nello stesso libro gli altri processi verbali, che comproveranno i consumi avvenuti per cagioni straordinarie.

Art. 202. Nel registro delle consumazioni de'generi ad uso delle macchine, si scriveranno tutti gli oggetti esistenti in ciascuna di esse, onde portare il conto del ricambio, e rimpiazzo de'generi inutilizzati, o consumati. Tale registro sarà diviso per dipartimenti.

Art. 203. Nel registro delle spese di fabbriche fatte per gli edificii su cui sono erette macchine telegrafiche, o che sono addetti ad uso di alloggio degl'individui destinati alle medesime, vi saranno scritte distintamente tutte le somme erogate, tanto per riparazioni di fabbriche, quanto per quelle di falegname, ferraio, o altro.

Art. 204. Il registro della corrispondenza attiva riguardante oggetti di personale, dovrà contenere tutte le lettere, che il consiglio centrale avrà scritte a'consigli dipartimentali in materia riguardante gl'individui del corpo.

Art. 205. Il registro della corrispondenza attiva, riguardante il materiale delle macchine, dovrà comprendere tutte le lettere, che il consiglio di Amministrazione centrale avrà scritte per simili oggetti, a'consigli dipartimentali.

Art. 206. Tutt'i mentovati registri dovranno essere numerati foglio per foglio, e cifrati dal Direttor Generale. Essi saranno tenuti costantemente in corrente, e le somme di danaro, e le quantità de'generi, vi saranno iscritte per esteso, e senza cancellature, o raditure.

Art. 207. All'infuori de'mentovati registri, che dal Quartier-Mastro dovranno portarsi al corrente, sotto la

dipendenza del consiglio centrale, egli sarà obbligato a tenere anche i seguenti altri.

Art. 208. Un registro delle somme pagate per causa di vestiario.

Un saldaconto, o conto aperto, con la indicazione di tutte le somme relative agli averi mensuali, agli assegni per materiali, ed a tutt'altro che si rimetterà periodicamente a'consigli dipartimentali, onde conteggiare con ciascuno di essi.

Un registro che diviserà le spese fatte pel materiale delle macchine.

Art. 209. Il Quartier-Mastro inoltre sarà obbligato a tenere in corrente, sotto l'ispezione del consiglio centrale, i controruoli annuali del corpo divisi per dipartimenti, e separatamente quello degl'individui addetti alla Direzione Generale, ed alla sotto-Direzione.

Art. 210. Formerà egli tutti gli stati nascenti dal concentramento delle carte de'dipartimenti, i quali verificati dal consiglio centrale, e vistati dal Direttor Generale debbono essere stabiliti definitivamente dal commessario de'rami alieni della Real Marina, o per la giustificazione de'fondi ricevuti da'consigli dipartimentali in acconto, o per l'esecuzione del pagamento che dovrà produrre il credito rappresentato da essi stati.

Art. 211. Formerà egli eziandio gli estratti di tali stati definitivamente stabiliti, che devono essere diramati a'rispettivi consigli dipartimentali per l'uso che deve risultarne. Tali stati dovranno essere verificati dal consiglio centrale, e vistati dal Direttor Generale del corpo.

Art. 212. A tale oggetto il Quartier-Mastro si varrà de'riscontri che il consiglio centrale avrà avuti da'consigli dipartimentali, e questi da'rispettivi sotto-Ispet-

tori di circondario. Quindi attiverà la corrispondenza del consiglio centrale co'consigli dipartimentali, a fine di ricevere, e dare gli schiarimenti necessarii pe'varii dettagli della contabilità di questo ramo di servizio.

Art. 213. Gli averi spettanti al corpo telegrafico saranno pagati con un mese di anticipazione. Il Quartier-Mastro, sotto la dipendenza del consiglio centrale, stabilirà gli a-buon-conti del danaro, che tanto in Napoli, che fuori dovrà prendersi a tale oggetto. Questi a-buon-conti avranno la norma dagli aggiusti presuntivi, che rimetteranno al consiglio centrale, i consigli dipartimentali.

Art. 214. Tutto il danaro, le polizze, e gli altri documenti di credito saranno conservati in una cassa a tre chiavi. Di queste una rimarrà presso il Presidente, un'altra presso il membro del consiglio centrale più elevato in grado, e la terza presso il Quartier-Mastro. Tutti tre costoro saranno responsabili del danaro, e de'fogli che si conserveranno in detta cassa, la quale resterà presso la Direzione Generale, ove dovrà unirsi il consiglio centrale.

Art. 215. L'ufiziale pagatore della Real Marina, il commissario incaricato de'rami alieni, e l'Intendente della Real Marina predetta riconosceranno soltanto i ricevi dell'intero consiglio di amministrazione centrale in tutto il danaro che dovrà passare al corpo telegrafico, e specialmente nel pagamento degli a-buon-conti. Non ostante però che esso consiglio non tocchi con effetto, se non se la somma che gli si paga direttamente in numerario per gl'impiegati nella Direzione Generale, pure farà nel foglio di a-buon-conto il ricevo dell'intera somma che si paga al corpo, conservando in cassa come valore effettivo una nota, colla quale il commes-

sario sopradetto, non che il commessario de'fondi, diviseranno i pagamenti che in quel mese sono stati richiesti alla Tesoreria Generale di farsi nelle varie provincie de'Nostri Reali Dominii di qua, e di là del Faro. Tale nota sarà renduta all'ufiziale pagatore della Real Marina, insieme col ricevo di a-buon-conto alla formazione dell'aggiusto definitivo.

Art. 216. Il mentovato ufiziale pagatore, in conseguenza di quanto di sopra si è divisato, scriverà nel libretto del Quartier-Mastro del Corpo, a tutte lettere, e con ordine di data, i pagamenti che farà al corpo suddetto per a-buon-conto, o per saldo, specificando nel libretto stesso il danaro effettivo pagato in Napoli, e le somme delle quali si sarà richiesto il pagamento nelle provincie. L'uno e le altre debbono formare il totale del pagamento fatto, a corrispondenza del ricevo sottoscritto dal consiglio centrale in piè dell'a-buon-conto. Tale libretto sarà conservato nella mentovata cassa, e verrà rinnovato in ogni anno.

Art. 217. Tutto il danaro, le polizze, e gli altri fogli, che potessero essere realizzati in numerario effettivo, saranno passati dalla pagatoria di Marina al Quartier-Mastro, previa l'autorizzazione del consiglio centrale. Tal danaro, polizze, o fogli si depositeranno in cassa in presenza del consiglio, il quale lascerà in potere del Quartier-Mastro la sola somma, che sarà necessaria per le spese correnti.

Art. 218. Gl'individui esistenti negli Ospedali saranno portati su i ruoli di rivista come presenti in quegli Ospedali, in cui sono a curarsi, dopo la quale rivista gli sarà fatta l'imputazione di ciò che spetta di pagare dal rispettivo sotto-Ispettore di circondario, il quale sarà incaricato del pagamento da farsene allo Ospedale.

Art. 219. Le papellette per diserzioni, morti, e movimenti degl'individui del corpo, firmate dall'ufiziale di dettaglio, e vistate dal Direttor Generale, saranno passate all'Intendente della Real Marina per i corrispondenti usi amministrativi.

Art. 220. Gli aggiusti in tripla spedizione, di unita ad una copia de'fogli di chiamata, e de'documenti corrispondenti, tutti firmati dal commessario de'rami alieni, saranno rimessi all'Intendente, il quale ne dovrà far eseguire la verifica.

Art. 221. Gli aggiusti, e tutti gli altri fogli suddetti, dovranno al più tardi essere rimessi all'Intendente, pel giorno venti di ciascun mese, consecutivo a quello al quale appartengono. Quindi per evitarsi il ritardo, che può esser cagionato dal doversi attendere le mutazioni de'diversi dipartimenti, ne'fogli di chiamata, e negli aggiusti gl'individui de'dipartimenti saranno considerati per l'intero mese, nella posizione in cui trovavansi nel mese antecedente. Ne'fogli poi, e negli aggiusti consecutivi saranno notate le mutazioni, e verranno considerati per conseguenza gli aumenti, o le diminuzioni da esse derivanti.

Art. 222. L'Intendente, dopo che sarà stata eseguita la verifica da lui ordinata, riterrà una copia degli aggiusti, del foglio di chiamata, e de'documenti giustificativi, e rimetterà le altre due copie di aggiusti alla pagatoria della Nostra Real Marina, con l'ordinativo di pagarsene l'ammontare.

Art. 223. La pagatoria anzidetta, ritenendo una copia degli aggiusti munita della ricevuta del consiglio centrale, dovrà passare al medesimo l'altra copia firmata dall'ufiziale pagatore, e restituirgli i fogli di a-buon-conto ricevuti per quel mese; e quindi se il

corpo risultasse creditore, dovrà subito essere pagato delle somme che resta avanzando; ed all'opposto se sarà debitore, rilascerà alla pagatoria un a-buon-conto da calcolarsi nel mese corrente.

Art. 224. I segnalatori delle diverse classi, e gli allievi, a norma delle tariffe in vigore, percependo per ogni mese lo stesso soldo, quantunque non sia sempre lo stesso il numero de' giorni da' quali il mese è composto, il detto soldo sarà sempre diviso per trenta, quando si vorrà prendere la parte di esso corrispondente ad un giorno.

Art. 225. Gli acquisti de' generi diversi di vestiario, e casermaggio saranno fatti dal consiglio centrale, il quale sarà autorizzato a formare all'oggetto tutt'i contratti necessarii co' diversi fornitori. Tali contratti però non saranno valevoli, senza l'approvazione del Direttor Generale.

Art. 226. Ricevuti che avrà il Direttor Generale dal consiglio i contratti con le mostre de'generi di vestiario, e di casermaggio da provvedersi, potrà farvi quelle modificazioni che stimerà convenienti, e quindi munendoli di sua approvazione, suggellerà le mostre col suggello della Direzione Generale.

Art. 227. L'individuo del corpo incaricato dal consiglio centrale del dettaglio del vestiario, dovrà certificare l'immissione in magazzino de' generi grezzi, e di quelli costruiti, notandoli sopra i suoi registri con ordine di data. Dovrà inoltre invigilare alla costruzione de'generi, che si fanno in magazzino per ordine del consiglio predetto.

Art. 228. I generi grezzi di vestiario, e casermaggio, e quelli costruiti non potranno essere immessi in magazzino, che dopo il paragone che ne avrà fatto con le mostre il consiglio centrale.

Art. 229. I predetti generi costruiti saranno rimessi a' consigli di amministrazione dipartimentali, per essere distribuiti a' rispettivi segnalatori, ed allievi, in seguito di domande, che dovranno indicare il numero di matricola, ed il nome degl' individui pe' quali necessitano. Le dette domande firmate da' consigli predetti, avranno effetto soltanto, quando il consiglio centrale vi apporrà l'ordinativo di distribuzione de' generi che contengono.

Art. 230. I generi di rimpiazzo per vestiario, armamento, e casermaggio, da provvedersi giusta il prescritto negli art. 15, e 16 di questo Titolo, non saranno somministrati, senza il permesso del Direttor Generale, il quale potrà far rimanere in uso quelli esistenti per un tempo maggiore dello stabilito, quando essi siano in buono stato.

Art. 231. I consigli di amministrazione dipartimentali nel ricevere i generi domandati, ne faranno la ricevuta sotto la medesima loro domanda, e resterà questa presso l' individuo del corpo incaricato de' generi suddetti, per presentarla al consiglio centrale, come documento di esito.

Art. 232. Alla fine di ogni semestre ciascun consiglio di amministrazione dipartimentale farà uno stato de' generi di vestiario, armamento, e casermaggio, a norma del modello approvato; in esso specificherà sommariamente i generi che aveva il dipartimento al principio del semestre; quelli ricevuti nel corso del medesimo; gli altri consumati, o distrutti, che saranno comprovati da' processi verbali, e dagli stati nominativi; e finalmente ciò ch' esiste nell'ultimo giorno del semestre. Detti stati saranno rimessi al consiglio centrale, e dopo essersi rispettivamente verificati, e firmati da

esso, saranno inviati a'suddetti consigli dipartimentali, presso i quali si conserveranno per comprova de'generi, che ciascun dipartimento deve avere.

Art. 233. Gli accomodi del vestiario saranno fatti in seguito d'ordine del consiglio centrale, il quale dovrà domandarne l'autorizzazione al Direttor Generale, rimettendogli uno stato de' generi da accomodarsi, con la indicazione delle spese necessarie, e de' generi vecchi da potervisi impiegare.

Art. 234. I generi vecchi di vestiario, e casermaggio che non potessero impiegarsi negli accomodi, saranno venduti con intelligenza del consiglio centrale, e coll'approvazione del Direttor Generale; e le somme che se ne ricaveranno, saranno introitate nella cassa delle spese d'urgenza del personale.

Art. 235. I segnalatori, ed allievi licenziati dal Nostro Real servizio, o che passeranno al ritiro, rilasceranno tutt'i generi di armamento, e casermaggio.

Art. 236. Ne'contratti pe'generi di casermaggio, nelle domande de' dipartimenti; nelle distribuzioni; e per tutt' altro saranno eseguite le stesse prescrizioni, e formalità espresse per quelli di vestiario.

Art. 237. L'individuo del corpo telegrafico incaricato dal consiglio centrale per l'armamento del corpo medesimo, dovrà tenere un libretto firmato dal consiglio predetto, ove saranno notati dal depositario del parco di artiglieria di Marina i generi che gli somministra.

Art. 238. Le richieste delle armi e munizioni da guerra saranno fatte, giusta il prescritto nell'art. 15 di questo titolo, dal consiglio centrale al Direttor Generale, il quale verificato il bisogno delle medesime, ne avanzerà la domanda al Nostro Ministro di Marina.

Art. 239. Ciascuno degl' individui a' quali si somministrerà vestiario, armamento, e casermaggio, dovrà depositare in cassa la somma di ducati quindici, la quale gli sarà restituita nel momento del suo congedo definitivo dal servizio telegrafico, o quando per ascenso ottenuto nel corpo esca dalla classe de'segnalatori, ed abbia esattamente consegnati tutt'i generi di vestiario, armamento, e casermaggio, o pagati giusta la tariffa quelli che si troveranno di meno nella consegna.

Art. 240. La cassa delle spese di urgenza del personale risulterà dall'assegno mensuale fatto a ciascun posto telegrafico, a tenore delle tariffe annesse a queste ordinanze. Il detto assegno dovrà essere compreso negli aggiusti mensuali del corpo telegrafico.

Art. 241. Saranno bonificati carlini otto mensuali, per la manutenzione de' letti, ed arredi assegnati a' posti di ciascun circondario, dalla cassa delle spese di urgenza del personale, esistente presso ciascun dipartimento; dovendo il consiglio centrale vegliare sul buon uso di tale assegno: e qualora avvenissero de' guasti in detti generi per negligenza, o dolo, saranno a carico de' colpevoli.

Art. 242. Gli arredi necessarii alle officine del Direttor Generale, e del sotto-Direttore, e del consiglio di amministrazione centrale, e di quelli dipartimentali, saranno forniti a carico della cassa di urgenza del personale, con disposizione del Nostro Ministro di Marina.

Art. 243. Tutt' i registri, e fogli stampati, che necessiteranno pel servizio del corpo telegrafico, saranno pagati dal corpo medesimo alla stessa ragione, e per lo stesso mezzo con cui se ne forniscono tutte le altre dipendenze della Nostra Real Marina, aggiungendosi tale spesa a quella del materiale del corpo.

Art. 244. Il consiglio centrale, e ciascun consiglio dipartimentale, per le spese del materiale necessario a' posti telegrafici, avranno una cassa, i di cui fondi saranno stabiliti, secondo il bisogno del servizio, a proposta del Direttor Generale.

Art. 245. I consigli di amministrazione dipartimentali, dalla cassa del materiale, potranno dare in conto a'rispettivi sotto-Ispettori di circondario una somma limitata, per avvalersene nelle urgenze eventuali. Tale somma sarà compresa nella responsabilità del consiglio dipartimentale, e quindi le spese che su di essa si faranno, dovranno soggiacere a tutte quelle prescrizioni, che verranno nelle istruzioni divisate.

Art. 246. I materiali, e generi per le macchine telegrafiche, dovendo essere provveduti a spese della cassa del corpo, i Nostri Regi Arsenali di Marina si presteranno a somministrare, o costruire ne'loro laboratorii generi pe' telegrafi.

Similmente i partitarii della Marina stessa dovranno somministrare que' generi, che formano l' oggetto de' loro partiti al prezzo de' medesimi, quando però si ottenga il fine del risparmio, e della sollecitudine del ricapito nel luogo del bisogno: il corpo telegrafico dovrà però soddisfarne l' importo alla Nostra cassa di Marina, o al partitario rispettivo, come se si trattasse di vendita particolare; o pure supplire direttamente alla spesa che all'effetto vi occorrerà. Tali rimborsi dovranno farsi o tacitamente, o espressamente, secondochè la qualità della spesa richiederà, dovendo per massima generale il corpo provvedere il tutto a proprie spese sopra i fondi che gli sono assegnati.

Art. 247. Gli acquisti de' materiali grezzi, o pure de' generi costruiti per uso delle macchine telegrafiche,

saranno fatti dal consiglio centrale, il quale stabilirà co' diversi fornitori i contratti corrispondenti, salva l'approvazione del Direttor Generale.

Art. 248. In circostanze particolari di economia, il detto consiglio centrale, con approvazione del Direttor Generale, autorizzerà i consigli dipartimentali, ad acquistare nelle diverse provincie i materiali necessarii, stabilendo essi i partiti, i quali saranno rimessi al consiglio centrale, perchè esaminatili, e trovatili in regola, siano passati al Direttor Generale, onde li munisca di sua approvazione, senza la quale non saranno validi.

Art. 249. Le richieste de'materiali, e generi che verranno da ciascun dipartimento, saranno indirizzate al Direttor Generale. Questi ne commetterà l'esame al consiglio centrale, ed in conseguenza de'rapporti del medesimo le ammetterà, o le rigetterà. Nel primo caso il Direttor Generale disporrà che la dimanda sia soddisfatta dal consiglio centrale con la rimessa de'materiali, e generi richiesti, o coll'autorizzazione al consiglio dipartimentale di acquistarli sopra luogo, previe le debite formalità, e colla possibile economia: nel secondo caso non avrà luogo la dimanda. In qualunque delle due circostanze però, la risposta passerà sempre dal Direttor Generale al consiglio centrale, e da questo al dipartimentale.

Art. 250. Il consiglio centrale diviserà nel fine di ciascun anno i materiali, e generi che nell'anno avvenire dovranno acquistarsi, o costruirsi ne'varii dipartimenti, e quelli che dovranno spedirsi dal deposito generale, o da un dipartimento all'altro, per conseguire il risparmio, e l'esattezza maggiore. Diviserà altresì quali siano i casi, in cui per l'urgenza siano

autorizzati i consigli dipartimentali a provvedere degli uni, e degli altri que' posti, che ne avranno bisogno. Di tali divisamenti, subitochè saranno stati approvati dal Direttore Generale, se ne faranno dal suddetto consiglio le corrispondenti partecipazioni a' consigli dipartimentali; e di tutto se ne farà dal consiglio centrale una distinta deliberazione, alla quale si avrà ricorso nella revisione periodica de' conti di ciascun dipartimento.

Art. 251. L'immissione di ogni genere, o materiale nuovo, che si farà nel magazzino di deposito del corpo, dovrà seguire in presenza dell'ufiziale di dettaglio, del conservatore, e del fornitore, o venditore particolare, i quali dovranno sottoscrivere il processo verbale d'immissione che sarà fatto dal conservatore, e sarà contrassegnato da un numero, secondo il modello approvato. Lo stesso sarà passato al consiglio centrale, ed indi al Quartier-Mastro. Di tal documento ne saranno estratte dal conservatore stesso due copie, che sottoscritte dall' ufiziale di dettaglio ne sarà rilasciata una al fornitore, o venditore, per essere colla esibizione di essa dal Quartier-Mastro soddisfatto del suo avere; e questi dopo aver confrontata l'anzidetta copia coll'originale esistente in suo potere passatagli dal consiglio, prenderà dal medesimo l'ordine per iscritto in piede dell'originale, ed eseguirà il pagamento. L'altra copia resterà presso il conservatore, da servire per documento d'introito del suo conto.

Art. 252. I ricevi de' fornitori, o venditori saranno firmati di loro pugno, o di quello de' loro procuratori, e saranno sottoscritti dal presidente del consiglio centrale, senza di che i pagamenti non avranno alcun vigore, e rimarranno a carico di chi li avrà eseguiti.

Art. 253. Se gli acquisti suddetti saranno fatti ne'dipartimenti, si praticheranno le stesse formalità prescritte ne' due art. antecedenti, e quindi il presidente del consiglio dipartimentale, il segretario, ed il consegnatario prenderanno le qualità dell' ufiziale di dettaglio, del Quartier-Mastro, e del conservatore, ed adempiranno, ciascuno per la propria parte, a quanto di sopra è stato stabilito.

Art. 254. I materiali grezzi, ed i generi costruiti nel deposito del corpo, che saranno stati richiesti da'diversi dipartimenti, saranno rimessi a'medesimi coerentemente alle loro domande, nelle quali dovrà specificarsi l'uso a cui debbono servire. Tali domande dovranno essere sottoscritte da' consigli dipartimentali, e dovranno essere soddisfatte soltanto allorchè il consiglio centrale apporrà l' ordine che autorizzi a spedirsi gli oggetti che contengono, dopo l' approvazione del Direttor Generale.

Art. 255. Nel ricevere gli oggetti richiesti, i consigli dipartimentali ne faranno la ricevuta sotto la medesima domanda, che sarà restituita al consiglio centrale, per passarla al conservatore, onde valersene per documento di esito nel suo conto.

Art. 256. Al termine di ciascun semestre, farà ogni consiglio dipartimentale uno stato de'generi consumati nel proprio dipartimento, e degli altri ricevuti in rimpiazzo, il quale sarà sottoscritto dal consiglio dipartimentale, e rimesso al consiglio centrale, che fattane la verifica, lo farà approvare dal Direttor Generale. Il detto stato originale resterà presso il consiglio centrale; ed una copia di esso verrà rimessa al consiglio dipartimentale rispettivo, che lo conserverà per compruova della esistenza de' generi che deve avere, ed

altra simile sarà rimessa al commessario de'rami alieni, pel suo corrispondente registro.

Art. 257. Le riparazioni così de' generi, come degli edificii, se saranno urgenti, saranno fatte eseguire all' istante da' rispettivi sotto-Ispettori di circondario, previo processo verbale che sarà formato subito, e sottoscritto da tutti gl' individui presenti al posto medesimo. Tale documento sarà rimesso al consiglio dipartimentale, che verificata l' urgenza, v' impartirà la sua approvazione, ed indi lo rimetterà al consiglio centrale, onde lo munisca della sua, dopo averne presa l' autorizzazione del Direttor Generale. Avvalorato in tal modo, sarà rimesso al consiglio dipartimentale, per produrlo in appoggio della spesa.

Art. 258. Se le riparazioni non fossero di urgenza, saranno fatte in seguito di autorizzazione del consiglio centrale, sanzionata dal Direttor Generale, previo l'esame dello stato de'materiali, e della somma da impiegarvisi.

Art. 259. I consigli dipartimentali, dietro i rapporti dettagliati de'rispettivi sotto-Ispettori di circondario, e sulle verifiche che crederanno doversi praticare, pronunzieranno sul detrimento totale, o parziale di ogni genere.

Art. 260. De'generi che saranno riconosciuti deteriorati, o che potranno servire a qualche uso, sarà cura de'consigli dipartimentali, che se ne tiri quel partito che meglio convenga all' economia de' Nostri Reali interessi. Que' generi poi che saranno riconosciuti di totale inutilità saranno, previo apprezzo, venduti all'asta pubblica sul luogo, se il loro valore fosse d' importanza, con autorizzazione del consiglio centrale, ed approvazione del Direttor Generale, e ne sarà versato il

prodotto nella cassa delle spese del materiale esistente presso di ciascun dipartimento, rendendone conto al consiglio centrale.

Art. 261. De'materiali, e de'generi che si saranno acquistati sopra luogo mercè le cure de'rispettivi consigli di amministrazione dipartimentali, ne sarà rimesso mensualmente un elenco separato al consiglio centrale, affinchè questi possa farne prender conto nella scrittura del materiale, onde la medesima possa trovare la corrispondente concordanza col conto in danaro.

Art. 262. I consigli dipartimentali discaricheranno i rispettivi consegnatarii de'generi rimpiazzati, e consumati, nello stesso modo che verrà indicato pel conservatore del magazzino di deposito. Ciascun consegnatario terrà in un libro il conto de'generi esistenti in ciascuna macchina telegrafica, compresa nel proprio dipartimento, e farà in ciascun mese lo stato de'consumi che avranno avuto luogo. Tale stato sarà munito delle firme del rispettivo consiglio dipartimentale, e sarà rimessó al consiglio centrale, perchè ne tenga ragione, dopochè il Direttor Generale lo avrà approvato.

Art. 263. Il consiglio centrale alla fine di ogni mese si farà presentare dal Quartier-Mastro il giornale di costui, e dopo aver verificato se gli esiti ivi fatti siano stati autorizzati, e se ne esistano i ricevi delle parti prendenti, lo sottoscriverà. I documenti che contestano gli esiti saranno depositati in cassa.

Art. 264. Il conservatore del magazzino di deposito generale del corpo telegrafico sarà risponsabile, sotto la vigilanza del consiglio centrale; de'generi, e de'materiali affidati alla sua custodia. Quindi egli darà conto di tutto al predetto consiglio, e per mezzo di esso terrà

la necessaria corrispondenza, per gli oggetti riguardanti il materiale, con i consigli dipartimentali.

Art. 265. Lo stesso conservatore dovrà tenere il saldaconto di ciò ch'esiste nel magazzino di deposito generale a suo carico.

Art. 266. Terrà ancora il registro di ciò che egli ha rimesso ne'dipartimenti a titolo di deposito.

I consegnatarii dipartimentali saranno obbligati di tenerlo avvisato del tempo in cui saranno stati impiegati i generi a loro carico, per esser egli sempre in caso di prestarsi alle richieste del consiglio centrale; e tale registro sarà distinto in dipartimenti con l'indicazione della totalità.

Art. 267. Dovrà egli tenere il conto aperto de'generi esistenti in tutt'i posti telegrafici, secondo il modello approvato, onde aversi ragione de'materiali, e generi di ricambio, e rimpiazzo che avranno luogo. Dovrà similmente tenere un registro de'generi inutili, e di altr'uso, ch'esistono tanto nel magazzino di deposito generale, quanto in quelli de'depositi de'dipartimenti separatamente.

Art. 268. Si conformerà il conservatore a quanto vien prescritto nel presente titolo, relativamente al materiale delle macchine telegrafiche, di cui egli dovrà dare al consiglio centrale il conto mensuale, onde questo corrisponda esattamente, alla fine di ciascun anno, con la parte del conto in danaro, che riguarda tale spesa.

Art. 269. Il Direttore Generale nel principio di ogni anno esaminerà l'amministrazione dell'anno antecedente, e non incontrandovi difficoltà la munirà di sua approvazione.

Art. 270. Nella suddetta verifica prenderà tutt'i risultamenti de'conti in danaro impiegato pel personale,

e per le macchine, e gli rimetterà all'Intendente della Nostra Real Marina, onde far osservare nel commessariato rispettivo se corrisponde esattamente il confronto. In seguito del riscontro che il Direttor Generale avrà dall'Intendente, se esso sarà affermativo, visterà e chiuderà definitivamente la contabilità del corpo, facendone menzione in fine della chiusura; se sarà negativo, la contabilità anzidetta o resterà sospesa fino alla rettificazione, o, se questa non potrà aver luogo, se ne farà menzione, facendone il corrispondente carico a chi per dritto apparterrà: in ogni modo però l'Intendente suddetto, in seguito del riscontro, che come sopra riceverà, ne ragguaglierà il Nostro consiglio di Marina.

Art. 271. Il Direttor Generale si farà presentare dal consiglio centrale tutt'i registri prescritti in questa sezione, ed esaminerà se sono al corrente, ed in regola; indi confronterà gl'introiti col libretto del Quartier-Mastro, e gli esiti co'documenti giustificativi.

Art. 272. Gli esiti, pe'soldi degl'individui presenti del corpo telegrafico, saranno comprovati da'fogli mensuali, firmati al margine da essi medesimi, e vistati da'Presidenti de'consigli dipartimentali; e per gl'impiegati esistenti presso la Direzione Generale, e sotto-Direzione, dalle loro ricevute.

Art. 273. Il Direttor Generale verificherà benanche se le somme pagate dalla pagatoria di Marina corrispondano agli aggiusti mensuali; e se i dipartimenti hanno ricevuto esattamente quanto si attribuisce loro negli aggiusti medesimi.

Art. 274. Esaminerà le chiusure mensuali fatte dal consiglio centrale sul registro delle deliberazioni, in quello di cassa, e nel giornale del Quartier-Mastro.

Art. 275. Si farà presentare tutt'i contratti da esso approvati nel corso dell'anno, e si assicurerà che i pagamenti siano stati fatti a norma dello stabilito ne'medesimi.

Art. 276. Il Direttor Generale esaminerà altresì i registri di vestiario, armamento, e casermaggio, verificandone esattamente gl'introiti, e gli esiti con i documenti, a norma di quanto è prescritto in questa Sezione.

Art. 277. Si farà presentare le mostre da esso suggellate nell'approvare i contratti, e verificherà se i generi grezzi immessi in magazzino corrispondano perfettamente alle stesse. Que'generi che troverà non conformi alle mostre, saranno in sua presenza marcati con un bollo di scarto, per esser venduti a carico del Consiglio centrale, i di cui componenti suppliranno di proprio danaro la perdita che potesse risultarne.

Art. 278. Egli esaminerà parimente i generi costruiti esistenti in magazzino, e quelli dati agli uomini, per assicurarsi che siano giusta le dimensioni stabilite, e della qualità conforme alle mostre suggellate.

Art. 279. Dopochè il Direttor Generale avrà eseguite le verifiche enunciate negli articoli antecedenti, e dopo di essersi assicurato che le prescrizioni di stabilimento siano state eseguite in tutte le parti, approverà definitivamente i registri, apponendovi la sua firma.

Art. 280. Nel registro delle deliberazioni del consiglio centrale, ed in quello di cassa, esaminerà il Direttor Generale la situazione della cassa, facendosi presentare il numerario, e le polizze in essa esistenti. Firmerà quindi lo stato della cassa, per servire di base alla verifica dell'anno seguente.

Art. 281. Coerentemente a quanto è stato prescritto nell'art. 256, il Direttor Generale si farà presentare i due stati semestrali de' consumi, e de' rimpiazzi fatti alle macchine. Egli gli unirà, e ne farà il confronto co' registri d'introito, ed esito del materiale delle suddette macchine; ed indi prima di chiudere la contabilità del materiale predetto, domanderà all' Intendente della Nostra Real Marina, cui rimetterà il risultamento della sua ispezione per questo ramo, se esso corrisponde a ciò ch'è risultato dalla verifica del commessario dei rami alieni; e nel caso di negativa, o di affermativa praticherà ciò che è stato prescritto nell' art. 270.

Art. 282. Il Direttor Generale redigerà un processo verbale della verifica eseguita. In esso enuncierà le sue osservazioni sull'amministrazione del corpo, e vi specificherà gli aumenti, e le perdite in uomini, che il corpo avrà avuto nel corso dell' anno antecedente, quelle introitate ed esitate nel corso di esso, e quelle rimaste in cassa alla fine dello stesso anno per ogni fondo in particolare; e l'altro conterrà le stesse indicazioni pel Materiale delle Macchine. Detti stati saranno formati giusta i Modelli approvati.

Art. 283. Il processo verbale, ed i due stati enunciati saranno trascritti sul registro delle deliberazioni del consiglio, e se ne rimetteranno le copie al consiglio della Nostra Real Marina, il quale dovrà esaminare se il corpo telegrafico, ha ricevute le somme assegnategli, e se queste sono state impiegate a norma de' Nostri Stabilimenti, ed a seconda del rapporto che su tale oggetto gli avrà fatto l'Intendente della Nostra Real Marina; col quale rapporto potrà esso eseguirne il confronto.

Art. 284. Dal consiglio della Nostra Real Marina,

dopo essersi eseguito il predetto esame, sarà rimesso il processo verbale, cogli stati anzidetti al Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina, colle corrispondenti deliberazioni del consiglio stesso.

Art. 285. Il Direttor Generale se avrà osservato nell'amministrazione del corpo qualche irregolarità, o delle inosservanze darà al consiglio centrale quegli ordini, che crederà regolari per ovviarle nel tratto successivo; e detti ordini saranno trascritti nel registro delle deliberazioni del consiglio stesso, acciò si possa nella verifica susseguente esaminare se sono stati eseguiti.

Art. 286. Verificata, ed approvata dal Direttor Generale l'Amministrazione del corpo, tutt'i documenti giustificativi, ed il libretto d'introito saranno suggellati col suggello della Direzione Generale, e conservati nella cassa del corpo.

Art. 287. Dopo l'elasso di due anni, tutt'i predetti documenti saranno bruciati in presenza del consiglio centrale, e del Direttor Generale; e sarà fatta menzione di tale operato nel registro delle deliberazioni, affinchè termini per essi la responsabilità del consiglio predetto.

Art. 288. Ogni consiglio dipartimentale avrà pel proprio dipartimento gli stessi registri, che il consiglio centrale avrà per tutto il corpo, conformandosi agli art. dal 183 al 206 di questo Titolo.

Art. 289. Ciascun consiglio dipartimentale, analogamente all'art. 214 di questo Titolo, dovrà avere una cassa a tre chiavi, dove sarà custodito tutto il danaro, e tutt'i registri e documenti giustificativi de'conti già liquidati dal consiglio.

Il segretario riterrà presso di sè il così detto giornale del Quartier-Mastro, non che gli altri fogli e re-

gistri, che particolarmente lo riguardano, giusta gli articoli 207, 208 e 209 di questo Titolo.

Della predetta cassa una chiave rimarrà presso il Presidente, e le altre, una presso il membro più anziano del consiglio, e l'altra presso il segretario.

Art. 290. Il ruolo degl'individui del dipartimento, distinto per circondarii, sarà tenuto dal segretario del detto consiglio; ed esso dovrà tenerlo sempre al corrente, e notarvi, sotto la propria responsabilità, tutt'i movimenti degl'individui, che vi sono iscritti.

Art. 291. Il registro delle deliberazioni del consiglio, e quello di cassa, non meno che tutti gli altri registri da tenersi dal consiglio stesso, saranno portati al corrente dal segretario, analogamente a ciò ch'è stato prescritto pel Quartier-Mastro del corpo, di cui egli fa le funzioni presso il consiglio dipartimentale.

Art. 292. Ogni consiglio di amministrazione dipartimentale è responsabile al consiglio centrale del denaro, e del suo impiego; e de'materiali, e della consumazione di essi pel rispettivo dipartimento.

Art. 293. Tutt'i movimenti degl'individui del dipartimento saranno stabiliti con papellette firmate dall'Ispettore dipartimentale, e dall'ufiziale di dettaglio, se al di qua del faro; dall'Ispettore dipartimentale, e dal sotto-Direttore, se al di là del faro, vistate le une e le altre dal Direttor Generale, giusta il modello approvato.

Art. 294. Delle precitate papellette ne sarà tenuta copia legale presso ciascun consiglio dipartimentale, e le originali saranno passate al consiglio centrale.

Art. 295. Ogni sotto-Ispettore di circondario avrà un ruolo, nel quale saranno compresi tutti gli impiegati addetti al medesimo. In detto ruolo saranno regi-

strati, a fianco di ciascun individuo, i movimenti che accaderanno, giusta le papellette firmate dal segretario del consiglio di amministrazione dipartimentale, e vistate dal Presidente del medesimo.

Art. 296. I ruoli de' circondarii saranno rinnovati ogni anno; una copia di essi resterà presso il sotto-Ispettore del circondario rispettivo, ed un'altra presso il corrispondente consiglio dipartimentale.

Art. 297. I sotto-Ispettori di circondario saranno incaricati dell'amministrazione del soldo, de' generi di vestiario, armamento, e casermaggio degl'individui compresi in detto ruolo, e de' materiali addetti a' posti del proprio circondario. Essi dovranno render conto al consiglio di amministrazione dipartimentale, sotto la loro responsabilità, del denaro, e de' generi, e materiali che ricevono pel servizio del proprio circondario.

Art. 298. I precennati sotto-Ispettori dovranno rimettere, in ogni ordinario, agl'Ispettori de' loro dipartimenti i movimenti subìti dagl'individui del loro rispettivo circondario.

Art. 299. Ogni sotto-Ispettore di circondario avrà i seguenti registri, a norma de' modelli approvati:

Un registro delle somme, che dal consiglio dipartimentale sono poste a sua disposizione.

Un registro di quella parte delle anzidette somme destinate a pagare gli assegni, ed averi degl'individui del proprio circondario.

Un registro de' generi di vestiario, armamento, e casermaggio, che gli sono rimessi dal consiglio rispettivo, e della distribuzione che ne fa agl'individui del circondario.

Un registro dell'altra parte delle suddette somme destinate al pagamento di oggetti di materiale delle

macchine ; ed in tal registro saranno compresi gli a-buon-conti , che ogni consiglio gli ha anticipati per le spese eventuali.

Gl' inventarii legali di ciascun posto telegrafico del proprio circondario.

Il conto aperto di ogni posto, onde estrarne mensualmente il documento delle consumazioni, e de' rimpiazzi di tutt' i generi, col divisamento di quelli passati per altr' uso , e di quelli dichiarati totalmente inutili.

Un registro de' materiali , e generi esistenti nel magazzino di deposito del proprio circondario.

Avrà inoltre un registro della propria corrispondenza , e terrà unite tutte le lettere , ch' egli avrà ricevute così dal proprio Ispettore , come dal consiglio dipartimentale , per avervi ricorso quando il bisogno lo esigesse.

Art. 300. Il primo , ed il decimosesto giorno di ciascun mese , ogni sotto-Ispettore di circondario dovrà fare la richiesta della somma che necessita , per gli averi degl' individui che vi sono addetti. Tale richiesta dovrà contenere la situazione graduale del circondario , e sarà presentata all' Ispettore del dipartimento , il quale , trovandola regolare , vi apporrà il suo visto , e sarà in seguito presentata al consiglio di amministrazione dipartimentale, che vi apporrà l' ordinativo del pagamento.

Art. 301. Alla fine di ciascun mese i sotto-Ispettori formeranno uno stato generale di pagamento, che conterrà le mutazioni avvenute agl' individui del rispettivo circondario nel corso del mese, e le diverse spettanze di ognuno. Sarà indi tale stato presentato all'Ispettore del dipartimento, per la verifica delle mutazioni ; e

dopo ciò verrà passato al consiglio dipartimentale, il quale incaricherà il segretario di formare l'aggiusto definitivo di tutt'i circondarii: ciò eseguito, saranno restituiti a'sotto-Ispettori i fogli di a-buon-conto, che essi avevano rilasciati.

Art. 302. Dell'aggiusto definitivo che farà il segretario con ciascun sotto-Ispettore di circondario, ne saranno fatti due esemplari, secondo il modello approvato. Di questi, uno firmato dall'anzidetto segretario resterà presso il sotto-Ispettore di circondario, e l'altro firmato da questi si conserverà dal segretario, per presentarlo al consiglio di amministrazione dipartimentale, come documento di esito del soldo.

Art. 303. Ogni consiglio dipartimentale avrà la sorveglianza sulla formazione dell'aggiusto temporaneo, e di tutti gli altri stati da formarsi da' sotto-Ispettori di circondario del proprio dipartimento. Vigilerà altresì al puntuale pagamento che dovranno fare i detti sotto-Ispettori agl'impiegati del dipartimento.

Art. 304. Avrà cura ogni consiglio dipartimentale di rimettere mensualmente al consiglio di amministrazione centrale lo stato di situazione della cassa del dipartimento, giusta il modello approvato.

Art. 305. Il contenuto negli articoli 221, 222 e 223 di questo Titolo sarà analogamente osservato da'consigli dipartimentali verso il consiglio centrale, ed il Quartier-Mastro del corpo.

Lo stesso dovrà intendersi per gli articoli 250, 263, 264, 265, 266, 267 e 268 di questo Titolo, riguardo ai dipartimenti, loro circondarii, e consegnatarii rispettivi.

Art. 306. I consigli di amministrazione avranno, giusta le tariffe annesse a queste ordinanze, i corri-

spondenti assegni pe' rispettivi gasti di scrittoio, e per gli scriventi loro addetti con le funzioni di consegnatarii pe' depositi ne' dipartimenti.

Art. 307. Tutto il dettaglio del servizio amministrativo, e contabile, tanto del personale, che del materiale del corpo telegrafico, verrà distintamente precisato nelle istruzioni particolari, che sottometterà alla Nostra approvazione il Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina; e perciò dovrà ciascuno, a cui appartiene, esattamente conformarvisi.

DISTRIBUZIONE

DELLO

STABILIMENTO TELEGRAFICO

DE' DOMINII

AL DI QUA, E AL DI LÀ DEL FARO

In dipartimenti, circondarii, e posti telegrafici; ed indicazione del numero, e delle classi degl' impiegati destinati al servizio de' medesimi.

Dipartimenti.	CIRCONDARII Numero	CIRCONDARII NOMI.	POSTI TELEGRAFICI Numero	POSTI TELEGRAFICI NOMI.
I.	1.	di Sora.	1	Sora . . . . . (*Distretto*).
			2	Arpino . . . .
			3	Palazzuolo . . . .
			4	San Germano . . . . . .
			5	Presenzano . . . . . .
			6	Venafro . . . .
			7	Isernia. . . . . (*Distretto*).
	2.	di Capua.	8	Torre d'Orlando in Gaeta (*Distr.*).
			9	Castello di Trajetto . . . .
			10	Monte della Cerquele a Casеano.
			11	Monte di Teano, sopra Torricella.
			12	Roccaromana. . . . . .
			13	Piedimonte . . (*Distretto*).
			14	Campanile di S. Loren. in Capua (*)
	3.	di Pozzuoli.	15	Campanile di S. Paolo in Aversa.
			16	Casoria . . . . (*Distretto*).
			17	Marigliano. . . . . . .
			18	Noia . . . . . (*Distretto*).
			19	Campanile de' Camaldoli di Napoli.
			20	Pozzuoli . . . . (*Distretto*).
			21	Posto della Direzione Generale.
	4.	Isole alla dritta del Golfo di Napoli.	22	Isola di Procida . . . . .
			23	Pietra Sparaina } in Ischia.
			24	Collo dello Mpiso } in Ischia.
			25	Ventotene. . . . . . .
			26	Ponza . . . .
				Totale. . .
				(*) Attento la traslazione del-l' Intendenza di Terra di Lavoro da Capua a Caserta, si aggiunge in questa Città un nuovo posto Telegrafico, al quale sono addetti i contronotati individui . . .

Corrispondenti di 1.ª classe	Corrispondenti di 2.ª classe	Aspiranti	Ispettori dipartimentali	SOTTO-ISPETTORI de' circondarii	SOTTO-ISPETTORI di trasmissione	SEGNALATORI di 1.ª classe	SEGNALATORI di 2.ª classe	SEGNALATORI di 3.ª classe	SEGNALATORI di 4.ª classe	Allievi segnalatori
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»
»	»	1	»	»	»	»	1	1	»	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	1	»	1	1	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»
»	1	»	»	»	»	»	»	1	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»
»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»
1	»	»	»	1	»	»	»	1	1	2
»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»
»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»
»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»
1	1	7	»	4	2	5	14	25	13	3
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»

Dipartimenti.	CIRCONDARII Numero	CIRCONDARII NOMI.	POSTI TELEGRAFICI. Numero	POSTI TELEGRAFICI. NOMI.
				Riporto. . .
I.	5.	Alla sinistra del Golfo di Napoli.	27	Posto centrale avanti al Real Palazzo. . . . .
			28	Castello di S. Elmo . . . .
			29	Camaldoli della Torre, 1.º. .
			30	Maracoccola, sopra Sorrento .
			31	Monte a Corbo, in Massa . .
			32	Monte Tnoro a Capri . . .
			33	Monte Solaro, in Anacapri. .
	6.	di Salerno.	34	Torricella di Prajano . . .
			35	Monte Belsito, in Erchia . .
			36	Santa Teresa a Salerno . . .
			37	{ Torre dell'Angellara . . . { Torre Vicentina . . . .
			38	Collina di Lamepozzo . . .
			39	Campagna. . . (*Distretto*).
			40	Castello di Capaccio vecchio. .
	7.	del Valle di Novi.	41	Monte delle Terrate, a Castellabate . . . .
			42	Monte Tozzale, a S. Mauro Cilento . . . .
			43	Punta d'Ascea . . . . .
			44	Cuccaro . . . .
			45	Valle di Novi. . (*Distretto*).
			46	Torre di Palinuro . . . .
			47	Monte di Inna, a Camerota. .
			48	Ficarola a Linfreschi . . .
	8.	di Potenza.	49	Torre del Capitello . . . .
			50	S. Paolo a Maratea . . . .
			51	Lagonero . . . (*Distretto*).
			52	Casalnuovo . . . .
			53	Sala . . . . . (*Distretto*).
			54	Pietrafesa . . . .
			55	Potenza . . . .
				Totale. . .

Corrispondenti di 1.° classe	Corrispondenti di 2.° classe	Aspiranti	Ispettori dipartimentali	SOTTO-ISPETTORI de'circondarii	SOTTO-ISPETTORI di trasmissione	SEGNALATORI di 1.° classe	SEGNALATORI di 2.° classe	SEGNALATORI di 3.° classe	SEGNALATORI di 4.° classe	Allievi segnalatori
1	1	7	»	4	2	5	14	25	13	3
1	1	»	1	»	»	»	2	1	1	4
»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	2
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1
»	»	»	»	1	1	»	1	»	1	2
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1
»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1
»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»
1	»	»	»	1	»	»	1	»	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1
»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	1	»	»	1	1	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	1
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	1	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	»
3	3	11	1	8	4	11	36	48	27	20

Dipartimenti.	CIRCONDARII Numero	CIRCONDARII NOMI	POSTI TELEGRAFICI Numero	POSTI TELEGRAFICI NOMI
				Riporto. . .
II.	9.	di Castrovillari.	56	Torre punta di Dino. . . .
			57	Orsomarzo. . . . . . .
			58	Morano . . . .
			59	Castrovillari . . (*Distretto*).
			60	Cassano . . . .
			61	Torrione del Diamante . . .
			62	Capo Bonifati. . . . . .
	10.	di Cosenza.	63	Torre dell' Intavolata. . . .
			64	Torre di Paola . (*Distretto*).
			65	Fiume Freddo . . . . .
			66	Crocecoverta . . . . . .
			67	Cosenza . . . .
			68	Collina di Camoli. . . . .
			69	Collina di Rendieri . . . .
			70	Caposuvero . . . . . .
	11.	di Monteleone.	71	Nicastro . . . (*Distretto*).
			72	Alture di Borgia . . . . .
			73	Monte Boni, sotto Francavilla.
			74	Pizzo . . . .
			75	Belvedere in Monteleone (*Distr.*).
			76	Torre Piscopio, a capo Zambrone.
			77	Santa Domenica in Tropea . .
			78	Torre Capo Vaticano. . . .
	12.	di Reggio.	79	Torre Pernaso, a Nicotera . .
			80	Torre delle Pietrenere . . ; Detta, allo Sperone per Palmi . . . (*Distretto*).
			81	Masseria di Minasi a Scilla . .
			82	Torre Piale . . . . . .
			83	Castello di Reggio . . . .
			84	Torre di Trapezi. . . . .
			85	Torre Capo delle Armi . . .
				Totale. . .

Corrispondenti di 1.ª classe	Corrispondenti di 2.ª classe	Aspiranti	Ispettori dipartimentali	SOTTO-ISPETTORI		SEGNALATORI				Allievi segnalatori
				de' circondarii	di trasmissione	di 1.ª classe	di 2.ª classe	di 3.ª classe	di 4.ª classe	
3	3	11	1	8	4	11	36	48	27	20
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	1	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1
»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	1
»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	1
»	»	1	»	»	»	»	1	1	»	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1
»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
1	»	»	1	1	»	»	1	»	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»
4	4	16	2	12	6	16	63	71	36	30

Dipartimenti.	CIRCONDARII Numero	CIRCONDARII NOMI	POSTI TELEGRAFICI Numero	POSTI TELEGRAFICI NOMI
				Riporto . .
II.	13.	di Gerace.	86	Collina di Pollica, a Melito. .
			87	Serra di Corica, a Palizzi . .
			88	Serra San Domenico, a Brancoleone . . . .
			89	Biancovecchio. . . . .
			90	Ardore. . . . .
			91	Gerace. . . . (*Distretto*).
			92	Roccella . . . .
			93	Capostile . . . .
	14.	di Catanzaro.	94	Badolato . . . .
			95	Satriano . . . .
			96	Squillace . . . .
			97	Catanzaro. . . . . . .
			98	Cropani . . . .
			99	Le Castella . . . . . .
			100	Capo Rizzuto. . . . . .
	15.	di Cotrone.	101	Capo delle Colonne . . . .
			102	Cotrone . . . (*Distretto*).
			103	Strongoli . . . .
			104	Punta dell'Alice . . . . .
			105	Cariati. . . . .
			106	Capo del Trionto. . . . .
			107	Rossano . . . (*Distretto*).
			108	Corigliano. . . . . . .
	16.	di Rocca Imperiale.	109	S. Mauro . . . .
			110	Francavilla . . . . . .
			111	Trebisacce. . . . . . .
			112	Roseto. . . . .
			113	Rocca Imperiale . . . . .
			114	Policoro . . . .
			115	Torre a Mare. . . . . .
				Totale . . .

Corrispondenti di 1.ª classe	Corrispondenti di 2.ª classe	Aspiranti	Ispettori dipartimentali	SOTTO-ISPETTORI de' circondarii	di trasmissione	SEGNALATORI di 1.ª classe	di 2.ª classe	di 3.ª classe	di 4.ª classe	Allievi segnalatori
4	4	16	2	12	6	16	63	71	36	30
»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
1	»	»	»	1	»	»	1	»	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1
»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	1
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»
»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	1	1	»	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	1
»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
5	4	19	2	16	8	21	91	94	41	39

Dipartimenti.	CIRCONDARII Numero	CIRCONDARII NOMI.	POSTI TELEGRAFICI Numero	POSTI TELEGRAFICI NOMI.
				Riporto. . .
III.	17.	di Taranto.	116	Torre del Fiume Lato . . .
			117	Castellaneta . . . . . .
			118	Matera. . . . (*Distretto*).
			119	Altamura . . . (*Distretto*).
			120	Taranto, di Osservazione (*Distr.*).
			121	Torre Capo S. Vito . . . .
			122	Lizzano . . . .
	18.	di Gallipoli.	123	Torre Capo dell'Ovo. . . .
			124	Torre Pietra . . . . . .
			125	Torre S. Chiara . . . . .
			126	Torre Cesarea. . . . . .
			127	Nardò . . . .
			128	Gallipoli . . . (*Distretto*).
			129	Racale. . . . .
			130	Li Pali. . . . .
	19.	di Lecce.	131	Capo di Leuca, di Osservazione.
			132	Monte Longo . . . . . .
			133	Cirfignano. . . . . . .
			134	S. Nicola di Casole . . . .
			135	Castello di Otranto . . . .
			136	Campanile di Serrano . . .
			137	Campanile di Vernole . . .
			138	Campanile di S. Gaetano di Lecce.
	20.	di Brindisi.	139	Campanile di Sguinzano. . .
			140	Masseria di S. Teresa . . .
			141	Forte di Terra, in Brindisi (*Dist.*).
			142	Forte di Mare . . . . .
			143	Mesagne . . . .
			144	Castello di S. Vito . . . .
			145	Palazzo Ducale di Carovigno .
			146	Campanile di Ostuni. . . .
				Totale. . .

Corrispondenti di 1.ª classe	Corrispondenti di 2.ª classe	Aspiranti	Ispettori dipartimentali	SOTTO-ISPETTORI de'circondarii	di trasmissione	SEGNALATORI di 1.ª classe	di 2.ª classe	di 3.ª classe	di 4.ª classe	Allievi segnalatori
5	4	19	2	16	8	21	91	94	41	39
»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»
»	»	1	»	1	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	1	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1
»	»	»	»	1	»	»	1	»	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»
»	»	1	»	1	»	»	»	1	»	1
»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
5	5	24	2	20	10	28	115	116	49	45

Dipartimenti.	CIRCONDARII		POSTI TELEGRAFICI.	
	Numero	NOMI.	Numero	NOMI.
				Riporto. . .
III.	21.	di Bari.	147	Monte Guarino a Fasano . .
			148	Campanile di S. Francesco in Monopoli . . . . . .
			149	Campanile di Polignano. . .
			150	Castello di Mola . . . . .
			151	Torre Pelosa . . . . . .
			152	Castello di Bari . . . . .
			153	Castello di Giovinazzo . . .
	22.	di Barletta.	154	Castello di Bisceglie. . . .
			155	Castello di Trani. . . . .
			156	Castello di Barletta (*Distretto*).
			157	Torre delle Saline . . . .
			158	Torre di Pietra . . . . .
			159	Torre di Rivoli . . . . .
			160	Tufara S. Leonardo . . . .
			161	Campanile di Manfredonia . .
	23.	di Viesti.	162	Monte Saraceno . . . . .
			163	Rialto Monte Barone . . .
			164	Rialto di Chiancaliscia . . .
			165	Rialto della Guardiola . . .
			166	Castello di Viesti. . . . .
			167	Piana di Fidizzoia . . . .
			168	Collina di Partichiana, a Rodi.
	24.	di Serra Capriola.	169	Torre Mileto . . . . . Dette di corrispondenza con Tremiti . . . . . .
			170	Isola di Tremiti . . . . .
			171	Torre di Scampamorte . . .
			172	Torre Fortore . . . . .
			173	Serra Capriola . . . . .
				Totale. . .

Corrispondenti di 1.ª classe	Corrispondenti di 2.ª classe	Aspiranti	Ispettori dipartimentali	SOTTO-ISPETTORI		SEGNALATÓRI				Allievi segnalatori
				de' circondarii	di trasmissione	di 1.ª classe	di 2.ª classe	di 3.ª classe	di 4.ª classe	
5	5	24	2	20	10	28	115	116	49	45
»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
1	»	»	1	1	»	»	1	»	1	1
»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	1	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1
»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	1
6	5	25	3	24	12	31	139	141	54	54

Dipartimenti.	CIRCONDARII Numero	CIRCONDARII NOMI.	POSTI TELEGRAFICI. Numero	POSTI TELEGRAFICI. NOMI.
				Riporto. . .
IV.	25.	di Campobasso.	174	S. Martino. . . . . . .
			175	Larino. . . . . (*Distretto*).
			176	Morrone . . . .
			177	Campolieto . . . . . .
			178	Campobasso . . . . . .
			179	Termoli . . . .
			180	Vasto . . . . . (*Distretto*).
			181	Torre di Penne . . . . .
	26.	di Chieti.	182	S. Vito. . . . .
			183	Lanciano . . . . (*Distretto*).
			184	Castello di Ortona . . . .
			185	Francavilla . . . . . .
			186	Convento de'Benedettini in Chieti.
			187	Manopello . . . .
			188	Popoli . . . .
			189	Solmona . . . . (*Distretto*).
	27.	di Pescara.	190	Fortezza di Pescara . . . .
			191	Collina di Castellamare in Montesilvano . . . . . .
			192	Civita di Penne . (*Distretto*).
			193	Silvi . . . .
			194	Monte Pagano. . . . . .
			195	Giulianova. . . . . . .
			196	Troentina . . . .
	28.	di Teramo.	197	Castellalto . . . .
			198	Teramo . . . .
			199	Montorio . . . .
			200	Pietra Camela. . . . . .
			201	Assergio . . . .
			202	Aquila . . . .
				Totale. . .

Corrispondenti di 1.ª classe	Corrispondenti di 2.ª classe	Aspiranti	Ispettori dipartimentali	SOTTO-ISPETTORI		SEGNALATORI				Allievi segnalatori
				de' circondarii	di trasmissione	di 1.ª classe	di 2.ª classe	di 3.ª classe	di 4.ª classe	
6	5	25	3	24	12	31	139	141	54	54
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	1
»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	1	»	1	1	»	»	1	»	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	1	»	»	1	1	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	1	»	»	1	»	»	1	»	1	1
»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	1
6	9	30	4	28	14	35	161	162	67	63

Dipartimenti.	CIRCONDARII Numero	CIRCONDARII NOMI	POSTI TELEGRAFICI Numero	POSTI TELEGRAFICI NOMI
				Riporto. . .
IV.	29.	di Civita Ducale.	203	Scopito. . . . .
			204	Antrodoco. . . . . . .
			205	Civita Ducale. . . (*Distretto*).
			206	Capradosso . . . . . .
			207	Cicolano . . . .
			208	Turano. . . . .
			209	Avezzano . . . (*Distretto*).
	30.	di Foggia.	210	Torre Maggiore . . . . .
			211	S. Severo . . . . (*Distretto*).
			212	Castello di Lucera . . . .
			213	Foggia. . . . .
			214	Torre di Fazzioli. . . . .
			215	Coppa del Tooro. . . . .
			216	Monte Calvello . . . . .
	31.	di Ariano.	217	Castello di Panol. . . . .
			218	Bovino. . . . (*Distretto*).
			219	S. Agata . . . .
			220	Rocchetta. . . . . . .
			221	Melfi . . . . . (*Distretto*).
			222	Castello di Ariano. (*Distretto*).
			223	Castello di Montemiletto. . .
			224	S. Angelo de'Lombardi. (*Distr.*).
	32.	di Avellino.	225	Badia Mater Domini in Ajello. .
			226	Avellino . . . .
			227	Monte S. Angelo a S. Giorgio.
			228	Collina Stellante . . . . .
			229	S. M. di Pozzano a Castellamare . . . (*Distretto*).
			230	Camaldoli la Torre 2.° . . .
			231	Forte del Granatello. . . .
			232	Forte dell' Ovo . . . . .
				Totale. . .

Corrispondenti di 1.ª classe	Corrispondenti di 2.ª classe	Aspiranti	Ispettori dipartimentali	SOTTO-ISPETTORI de'circondarii	SOTTO-ISPETTORI di trasmissione	SEGNALATORI di 1.ª classe	SEGNALATORI di 2.ª classe	SEGNALATORI di 3.ª classe	SEGNALATORI di 4.ª classe	Allievi segnalatori
6	9	30	4	28	14	35	161	162	67	63
»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	1	»	»	»	1	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»
»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»
»	»	1	»	1	»	»	»	1	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»
»	1	»	»	»	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	1	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1
»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»
6	11	38	4	32	16	40	180	186	82	69

Dipartimenti.	CIRCONDARII Numero	CIRCONDARII NOMI	POSTI TELEGRAFICI Numero	POSTI TELEGRAFICI NOMI
				Riporto . .
V.	33.	di Patti.	233	Furiano . . . .
			234	S. Agata . . . .
			235	Capo d'Orlando . . . . . .
			236	Capo Calavà . . . .
			237	Isola del Volcano. . . . .
			238	Isola di Lipari . . . . . .
			239	Patti . . . . . (*Distretto*).
	34.	di Messina.	240	Tintaro all' Olivieri . . . . .
			241	Castello di Milazzo . . . . .
			242	Castroreala . . (*Distretto*).
			243	S. Martino . . . .
			244	Colle La-Reginella . . . . .
			245	Cittadella di Messina. . . . .
	35.	di Catania.	246	S. Placido. . . . .
			247	Monte Italà . . . .
			248	S. Alessio . . . .
			249	Taormina . . . .
			250	Punta dell' Olmo . . . . . .
			251	Collina della Trezza . . . . .
			252	Catania. . . . .
			253	Monte di Avalodopra . . . .
	36.	di Caltanissetta.	254	Lentini. . . . .
			255	Palagonia . . . .
			256	Caltagirone . . (*Distretto*).
			257	Piazza . . . . (*Distretto*).
			258	Barrafranca . . . .
			259	Caltanissetta . . . .
			260	S. Catarina . . . .
				Totale. . .

Corrispondenti di 1.ª classe	Corrispondenti di 2.ª classe	Aspiranti	Ispettori dipartimentali	SOTTO-ISPETTORI		SEGNALATORI				Allievi segnalatori
				de'circondarii	di trasmissione	di 1.ª classe	di 2.ª classe	di 3.ª classe	di 4.ª classe	
6	11	38	4	32	16	40	180	186	82	69
»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»
»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1
»	»	1	»	1	»	»	»	1	1	»
»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1
»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
1	»	»	1	1	»	»	1	1	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	1
»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»
»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
7	13	42	5	36	18	46	200	210	91	77

Dipartimenti.	CIRCONDARII Numero	CIRCONDARII NOMI.	POSTI TELEGRAFICI Numero	POSTI TELEGRAFICI NOMI.
				Riporto. . .
V.	37.	di Siracusa.	261	Augusta . . . .
			262	Belvedere . . . .
			263	Siracusa . . . .
			264	Scala di Disa . . . . . .
			265	Pizzuta di Noto. . (*Distretto*).
			266	Capopassaro . . . . . .
			267	Spaccaforno . . . . . .
			268	Modica. . . . (*Distretto*).
	38.	di Girgenti.	269	Santa Croce . . . . . .
			270	Vittoria . . . .
			271	Torre Dirillo . . . . . .
			272	Terranova . . . (*Distretto*).
			273	Torre Manfria. . . . . .
			274	Alicata. . . . .
			275	Palma . . . .
			276	Girgenti . . . .
VI.	39.	di Sciacca.	277	Siculiano . . . .
			278	Monte Allegro. . . . . .
			279	Ribera. . . . .
			280	Sciacca. . . . (*Distretto*).
			281	Torre Porto di Palo. . . .
			282	Caposorella . . . . . .
			283	Isola della Pantelleria . . .
	40.	di Trapani.	284	Campobello . . . . . .
			285	Mazzara . . . (*Distretto*).
			286	Marsala . . . .
			287	Torre S. Teodoro. . . . .
			288	Forte d'Igni a Trapani . . .
			289	S. Catarina di Favignana . .
			290	Monte Passio al Marittimo . .
				Totale. . .

Corrispondenti di 1.ª classe	Corrispondenti di 2.ª classe	Aspiranti	Ispettori dipartimentali	SOTTO-ISPETTORI		SEGNALATORI				Allievi segnalatori
				de' circondarii	di trasmissione	di 1.ª classe	di 2.ª classe	di 3.ª classe	di 4.ª classe	
7	13	42	5	36	18	46	200	210	91	77
»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	1	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»
»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
»	»	1	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»
»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	1	»	»	»	1	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»
»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»
»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	1
»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»
»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»
7	16	47.	5	40	20	53	225	234	99	81

Dipartimenti.	CIRCONDARII		POSTI TELEGRAFICI	
	Numero	NOMI	Numero	NOMI
				Riporto. . .
VI.	41.	di Alcamo.	291	Capo Punta di ferro. . . . .
			292	Monte Monaco a Capo S. Vito.
			293	Alcamo . . . . (*Distretto*).
			294	Monte S. Anna a Castellamare.
			295	Capo di Rame . . . . . .
			296	Scaletta di Cinisi. . . . . .
			297	Gallo a Sferracavallo. . . .
	42.	di Corleone.	298	Monte Pellegrino. . . . . .
			299	Monte pizzuto della piana de'Greci.
			300	Corleone . . . . (*Distretto*).
			301	Prizzi . . . .
			302	Bivona. . . . . (*Distretto*).
			303	Castronuovo . . . .
			304	Vallalonga. . . . .
	43.	di Palermo.	305	Palazzo Reale di Palermo . . .
			306	Molo di Palermo. . . . . .
			307	Monte Giancardo. . . . . .
			308	Torre delle Mandre . . . . .
			309	Termini . . . . (*Distretto*).
			310	Imera . . . .
			311	Roccella . . . .
			312	Capo della Praja. . . . . .
	44.	di Mistretta.	313	Cefalù. . . . . (*Distretto*).
			314	Resigerbi . . . .
			315	Tufa . . . .
			316	S. Stefano di Mistretto. . . .
			317	Motta di Fermo . . . . . .
			318	Mistretto . . . . (*Distretto*).
			319	Nicosea . . . . (*Distretto*).
			320	Caronia . . . .
				Totale. . .

Corrispondenti di 1.ª classe	Corrispondenti di 2.ª classe	Aspiranti	Ispettori dipartimentali	SOTTO-ISPETTORI de'circondarii	SOTTO-ISPETTORI di trasmissione	SEGNALATORI di 1.ª classe	SEGNALATORI di 2.ª classe	SEGNALATORI di 3.ª classe	SEGNALATORI di 4.ª classe	Allievi segnalatori
7	16	47	5	40	20	53	225	234	99	81
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
»	»	1	»	1	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
»	»	»	»	»	1	»	1	1	1	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»
»	»	1	»	1	»	»	»	1	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
1	»	»	1	1	»	»	1	1	»	2
»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1
»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	1	1	»	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»
»	»	»	»	1	»	»	1	1	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»
»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	1
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
8	16	54	6	44	22	58	248	260	110	88

STATO NUM.° 2.

CORPO TELEGRAFICO.

STATO de' generi di Vestiario, Armamento, e Casermaggio da somministrarsi a' Segnalatori, ed Allievi del detto Corpo; colla indicazione della durata de' medesimi.

	GENERI.	NUM.°	DURATA.	Osservaz.
Vestiario.	Giamberga a due petti di panno grigio celeste carico . .	1.	Da somministrarsi in fine di tre Anni.	Da' fondi stabiliti.
	Calzabrache di panno *bleu*.	1.		
	Casco completo di nocca, ciappa dorata, e bottone	1.		
	Cravatta di seta nera.	1.		
	Calzabraca di Nanchin, o di cottone bianco.	1.		
	Coppola per Quartiere di panno grigio con fregio scarlatto. .	1.		
	Distintivo per ogni Classe.	. .		
Armamento	Sciabla secondo il Modello	1.	Da rimpiazzarsi dopo l'elasso di 20 Anni.	Dal parco di Artiglieria di Marina.
	Bandoliera, ossia portasciabla di sola inverniciata nera . .	1.		
	Fucile con baionetta, e fodera.	1.		
	Cavastraccio	1.		
	Martellina	1.		
	Padrona completa con sua correggia nera.	1.		
	Spillone per fucile. .	1.		
Casermaggio.	Paglione di Cannavaccio	1.	Da rimpiazzarsi dopo l'elasso di 10 Anni.	Da' fondi stabiliti.
	Coverta di lana bianca di lib. 10. . .	1.		
	Lenzuola . . . paia	2.	In ogni 3 anni un paio.	
	Scanni di ferro . id.	1.	Da rimpiazzarsi secondo il bisogno.	
	Tavole di letto . N.°	3.		
	Sgabello di Legno. .	1.		
	Tavolino con piede a forbice.	1.		

STATO NUM.° 3.

CORPO TELEGRAFICO.

Stato delle quantità de' generi da impiegarsi, e del prezzo delle manifatture da pagarsi nella Costruzione del Vestiario, e per Casermaggio.

Denominazione delle parti del Vestiario.	SPECIE DE' GENERI	quantità a		Misure		Prezzo delle manifatture			Osservazioni
		Numero	Canne	Palmi	Once	Ducati	Grana	Calli	
Giamberga a due petti.	Panno grigio celeste carico	»	»	5	6				
	Panno scarlatto per collarino, paramano, ed altro. . .	»	»	»	6½	1	30	»	
	Tela per fodera. .	»	»	6	1				
	Bottoni di metallo. grandi.	22	»	»	»				
	Bottoni di metallo. piccoli.	2	»	»	»				
	Ancore ricamate. .	4	»	»	»				
	Galloni in oro per distintivi secondo i gradi	»	»	»	»	1	52	»	
Cravatta nera.	Sala nera.	»	»	»	6				
	Tela per fodera. .	»	»	»	2¼	»	05	»	
	Olonetta	»	»	»	2				
Calzabrache. . .	Panno *bleu*. . . .	»	»	4	»	»	60	»	
	Tela per fodera. .	»	»	»	8				
Calzabrache. . .	Nanchin pezzetta, o	1	»	»	»				
	tela di Cottone. .	»	1	»	»	»	60	»	
	Tela per fodera. .	»	»	»	8				
Coppola per quartiere.	Panno grigio come sopra.	»	»	»	8				
	Tela per fodera. .	»	»	»	6	»	10	»	
	Trina rossa. . . .	»	»	2	»				
Lenzuola.	Tela.	»	2	4	»	»	4	»	
Paglione.	Cannavaccio . . .	»	3	6	»	»	6	»	

TITOLO XV.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLA REAL MARINA.

SEZIONE I.

Disposizioni Generali.

Art. 1. La Nostra Real Marina, per le spese del suo *Personale, e Materiale*, avrà un annuo assegnamento da determinarsi da Noi, a misura del bisogno ordinario. Pe' bisogni straordinarii le saranno da Noi accordati crediti speciali.

Art. 2. L'assegnamento suddetto sarà dalla Nostra Tesôreria Generale versato alla Real Marina in tangenti mensuali, o come meglio converrà al Nostro servizio; e sarà messo alla disposizione del Segretario di Stato Ministro della medesima, nel modo in seguito divisato.

Art. 3. All' Amministrazione, e Contabilità del mentovato assegnamento sarà addetto un Corpo di *Ufiziali Amministrativi Contabili*.

Art. 4. Il conto in danaro del detto assegnamento, e quello materiale del medesimo sarà, nelle forme volute ne'Nostri Decreti, reso annualmente alla Gran Corte de'Conti, per mezzo de'funzionarii amministrativi contabili indicati nel corso di questo Titolo.

Art. 5. Il dipartimento generale di Napoli sarà centro di tutte le operazioni amministrative, e contabili della Real Marina; quindi i Dipartimenti secondarii ne dipenderanno, riportandosi interamente al sistema che in esso si adotterà.

Art. 6. I pagamenti per qualunque siasi oggetto di spesa della Nostra Real Marina saranno eseguiti dalla Cassa della medesima, la quale sarà costituita co'versamenti, che le saranno fatti dalla Nostra Tesoreria Generale, per conto del suo assegnamento ordinario, o di credito straordinario, e col prodotto della vendita de' generi e materiali divenuti inutili al servizio.

SEZIONE II.

Composizione del corpo amministrativo contabile.

Art. 7. Il Corpo amministrativo contabile della Real Marina sarà composto di

1. Intendente Generale
1. Controllore
20. Commessarii, e sotto-Commessarii, da dovere il numero de' primi non essere minore di dieci, nè maggiore di dodici
20. Ufiziali contabili di 1.ª classe
44. Detti di 2.ª classe
56. Aiutanti } di contabilità
10. Aspiranti }

Tot. 152.

E di un numero di Uscieri di 1.ª, e 2.ª classe, di Barandieri e di Facchini, che Noi determineremo a misura del bisogno, tanto per gli ufizii militari, che amministrativi contabili.

Art. 8. Il Corpo amministrativo contabile, nell'esercizio delle sue funzioni, sarà indipendente dal ramo militare. Saranno di norma a siffatte funzioni così gli stabilimenti in vigore, che le Nostre particolari deter-

minazioni, e le disposizioni del Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina, da cui dovrà direttamente dipendere.

Art. 9. L'Intendente, quando non sarà della classe degli ufiziali generali della Nostra Real Marina, avrà rango, ed assimilazione a Maresciallo di campo.

Il Controllore avrà il rango, e l'assimilazione di Colonnello.

Il Commessario di Tenente-Colonnello.

Il Sotto Commessario di Maggiore

L'Ufiziale di 1.ª classe di Capitano

L'Ufiziale di 2.ª classe di Tenente

L'Aiutante di contabilità di sotto-Tenente

L'Usciere di 1.ª classe di Sergente-Maggiore

L'Usciere di 2.ª classe di secondo-Sergente

Il Barandiere di Caporale.

Il Facchino di Comune.

Art. 10. Nella concorrenza degl'individui amministrativi di Marina con quelli dell'Esercito, nelle diverse combinazioni di servizio, si avrà riguardo, per le considerazioni, a' ranghi, ed assimilazioni prescritte nell'articolo precedente, non che all'anzianità rispettiva.

Art. 11. Essi vestiranno l'uniforme con ricami distinti per classi, secondo i Modelli da Noi approvati.

Art. 12. Nelle pubbliche funzioni, nelle feste della Nostra Real Corte, ed al *bacia-mano* interverranno in ragione del rispettivo rango, ed assimilazione.

Art. 13. Tutte le volte che nelle combinazioni di servizio dovesse l'Intendente sedere con Ufiziali Militari della Real Marina, egli, o colui, che per legittimo suo impedimento lo rappresenterà, occuperà il secondo posto; meno che nella Giunta amministrativa di Sanità, la quale dovrà essere dal medesimo presedu-

ta. Tutti gli altri funzionarii amministrativi contabili si situeranno, in occasioni simili, immediatamente dopo gli Ufiziali Militari del grado a cui essi sono assimilati.

Art. 14. Gl' Individui amministrativi contabili serberanno tra loro quella subordinazione, e dipendenza, che corrisponde alle classi, ed alle assimilazioni rispettive.

Art. 15. Il principio della carriera nel Corpo amministrativo contabile, sarà l' ammessione in qualità di aspirante.

Art. 16. Tale ammissione avrà luogo in seguito di esame a concorso, sopra gli oggetti stabiliti nel regolamento da Noi approvato.

Art. 17. Nomineremo in detta occorrenza la corrispondente commessione di esame, colle debite istruzioni.

Art. 18. Potranno essere candidati per divenire aspiranti:

1. Gli Orfani degl' Individui del Corpo amministrativo contabile.

2. I figli del Corpo medesimo.

3. I figli degli altr' Individui, o defunti, o viventi della Real Marina, del rango però di Ufiziale.

4. I figli degl'Impiegati Civili, o Militari de' Nostri Dominii, la condizione de' quali non sia inferiore a quella di Ufiziale.

5. I Giovani di Natali Civili, pe' quali Noi daremo ordini particolari.

Art. 19. A' candidati saranno necessarii i seguenti requisiti.

Età non minore di anni sedici.

Buona salute.

Condotta plausibile sotto ogni aspetto.

Art. 20. Il risultamento dell' esame sarà a Noi ri-

messo dall' Intendente, per mezzo del Nostro Ministro di Marina, per le analoghe Nostre determinazioni.

Art. 21. Il passaggio da aspirante ad aiutante di contabilità, avrà luogo in seguito di un secondo esame, giusta il regolamento da Noi approvato.

Art. 22. L'Intendente nel rimettere a Noi, per mezzo del Ministro di Marina, il risultamento del detto Esame, vi accompagnerà le sue osservazioni su i meriti contratti nel Nostro servizio dagli aspiranti concorrenti.

Art. 23. Gli ascensi alle altre classi degl'Individui amministrativi contabili, saranno regolati in ragione dell' intelligenza ed assiduità, con cui avranno servito, e della rispettiva condotta. Le destinazioni tanto al servizio di terra, quanto all' imbarco da contadore sopra i Nostri Bastimenti, o da Commessario di squadra, saranno regolate a'termini del regolamento emanato all' oggetto.

Art. 24. Nell' avviamento a Noi delle loro suppliche, gli Ufiziali amministrativi contabili, avvalendosi del mezzo de'rispettivi superiori, seguiranno la norma prescritta agli Ufiziali, ed Individui del ramo Militare, negli art. 62, e 63 del Titolo I. Parte I.ª di queste ordinanze.

Art. 25. Per contrarre matrimonio eglino dovranno ottenere il Nostro permesso, secondo i regolamenti in vigore.

Art. 26. I soldi, e gli altri averi di tutti gli Individui del Corpo amministrativo Contabile della Nostra Real Marina saranno specificati, nella corrispondente tariffa annessa a queste Ordinanze.

SEZIONE III.

Dipartizione del servizio amministrativo contabile.

Art. 27. Il servizio amministrativo contabile sarà distribuito ne' seguenti Ufizii:

Il Segretariato Generale della Intendenza.
L' Ufizio del Controllore.
De'Ruoli, delle Riviste, e dell'Ascrizione Marittima.
Delle Sussistenze, e degli Ospedali.
Del Magazzino Generale, e sue dipendenze.
De' Cantieri dell' Arsenale.
Del Parco di Artiglieria.
De' Bagni, e Rami Alieni.
Del Cantiere di Castellammare.
Del Dipartimento di Palermo.
Del Dipartimento di Messina.
De' Reali Pacchetti.
De' Fondi, e delle Spese.
Della Cassa.
Della Razionalìa del Consiglio di Marina.

Art. 28. Il Segretariato Generale dell' Intendenza, e gli Ufizii de' ruoli, delle riviste e dell'ascrizione marittima; delle sussistenze, e degli ospedali; del magazzino generale; de' cantieri dell' Arsenale; de' bagni, e rami alieni; del cantiere di Castellamare, del dipartimento di Palermo; del dipartimento di Messina; de' fondi, e delle spese, saranno sempre conferiti a commissarii, i quali avranno sotto i loro ordini un corrispondente numero d' Individui amministrativi contabili delle diverse classi. Agli altri Ufizii saranno destinati, o Commessarii, o sotto-Commessarii, o Ufiziali di 1.ª classe, anche con un numero d' Individui amministrativi contabili da loro dipendenti.

Art. 29. Il servizio ne' detti Ufizii, pel rapporto di amministrazione, e contabilità in generale, e di relazione col ramo militare, sarà disimpegnato secondo le prescrizioni da Noi dettate in queste Ordinanze. L'andamento poi interno di ciascun Ufizio, tanto pel metodo della scrittura, quanto per la distribuzione degli incarichi, e dell' orario, sarà stabilito a norma del regolamento che verrà proposto dall'Intendente Generale, e che sarà sottomesso alla Nostra approvazione dal Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina.

SEZIONE IV.

Doveri, ed attributi dell' Intendente Generale.

Art. 30. L' Intendente Generale sarà capo del corpo amministrativo contabile della Real Marina.

Art. 31. Egli dovrà dirigere l' amministrazione, e contabilità, giusta le prescrizioni di queste Ordinanze, e del regolamento da Noi approvato; ed ordinare tutt' i pagamenti, che dovranno farsi dalla Cassa della Real Marina, previa disposizione, o approvazione del Nostro Segretario di Stato Ministro della Marina medesima.

Art. 32. Lo stesso, sarà costantemente membro del Consiglio di Marina.

Art. 33. Saranno di sua competenza le riviste del personale della Real Marina, cui è pagato soldo, o averi.

Art. 34. Avrà facoltà di passare personalmente le dette riviste, o di delegare a tale atto il Commessario preposto all' Ufizio de' ruoli, delle riviste, e dell'ascrizione marittima, o altro Commessario; passandone, per gl' Individui dipendenti dal ramo militare, le analoghe

lettere al Comandante Generale per le convenienti disposizioni.

Art. 35. Ogni fine di mese dovrà egli ricevere dai capi delle diverse dipendenze, in doppia spedizione, i fogli di appello degli Ufiziali di qualunque grado senza truppa, e degl' Individui di qualsivoglia classe appartenenti alle dipendenze istesse; i quali fogli di appello, dovendo servir di base alle riviste sì mensuali, che straordinarie, l'Intendente Generale ne rimetterà un esemplare al Commessario de'ruoli, delle riviste, e dell' ascrizione marittima, ritenendo l' altro presso di sè.

Art. 36. Nelle vacanze d'impieghi nel corpo amministrativo contabile, spetterà a lui la proposta de'soggetti; come ancora sarà di sua giurisdizione la destinazione degl' Individui a'diversi incarichi, previa l'approvazione del Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina. Nell' una, e nell' altra occorrenza, però, dovrà strettamente attenersi al prescritto ne' corrispondenti articoli della Sezione II. di questo Titolo.

Art. 37. Egli apporrà la sua firma di autorizzazione pe' suoi dipendenti a tutt' i fogli d' immissione ne'Magazzini, o di estrazione da'medesimi di qualsivoglia genere; senza di che non potrà effettuarsi alcuna operazione di simil sorta.

Art. 38. Nella formazione de'contratti avrà il dritto di proporre al Consiglio di Marina quanto crederà esser più vantaggioso a'Nostri Reali interessi.

Art. 39. Quante volte il ramo Militare della Real Marina avrà scelti i bastimenti, che occorreranno per trasporti di qualunque natura, e Noi vi avremo data l' approvazione, sarà facoltà dell' Intendente Generale il trattarne i noleggi, consultando il maggior generale sul merito della navigazione da eseguirsi da essi, e

stabilirne i contratti per mezzo de' corrispondenti Ufizii amministrativi.

Art. 40. Sarà di suo attributo l' ascrizione, il nudrimento, il vestiario, e l'intervento nella liberazione giuridica de' servi di pena, che sono a carico della Nostra Marina, dovendo la loro custodia, disciplina, polizia, e servizio appartenere in tutto al ramo militare, secondo sarà prescritto nell' ultimo Titolo di questa parte I. delle Ordinanze.

Art. 41. L' Intendente darà le disposizioni pel registro nell' Ufizio de' ruoli, delle riviste e dell' ascrizione marittima di tutt' i Titoli, patenti, o nomine degl' Individui impiegati nella Nostra Real Marina.

Art. 42. Per licenze, e castighi sarà di norma all' Intendente Generale, riguardo a' suoi dipendenti, quanto è prescritto negli art. 36, e 37 del Titolo II. Parte I. di queste Ordinanze, ed ove pe' castighi abbia bisogno di luoghi, o siti militari, s' indrizzerà al Comandante Generale, per le analoghe disposizioni.

Art. 43. Egli si corrisponderà officialmente col Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina, e cogli Ufizii amministrativi contabili dipendenti da esso Intendente. Avrà inoltre corrispondenza col Comandante Generale della Marina, non che con tutte le autorità giudiziarie, civili, e militari de' Nostri Dominii, per oggetti relativi alle funzioni a lui affidate.

Art. 44. Sarà suo dovere di vegliare al buon andamento di tutti gli Ufizii, ne' quali è ripartito il servizio amministrativo contabile.

Art. 45. Curerà che ogni suo dipendente, ovunque destinato, attenda all' adempimento de' proprii doveri, e s' impegni con zelo, ed esattezza all' utile de' Nostri interessi.

Art. 46. Invigilerà sulla condotta di tutti gl'impiegati suoi dipendenti, e manterrà fra loro la debita disciplina. Egli a tale oggetto esigerà da' funzionarii preposti a' diversi Ufizii amministrativi contabili, i periodici rapporti che crederà necessarii, onde in fine di ogni anno possa rimettere al Nostro Ministro di Marina le notizie corrispondenti sul personale amministrativo contabile.

Art. 47. Mensualmente rimetterà al Controllore della Tesoreria Generale un bilancio di cassa del mese decorso, firmato dal razionale del Consiglio, comprovato dal Controllore della Nostra Marina, e vistato da esso Intendente, per le somme liberate alla Marina dalla Tesoreria Generale, e per quelle da lui passate alla cassa dall'Ufiziale amministrativo incaricato de' pagamenti. Dovrà inviare un simile bilancio ancora alla Nostra Gran Corte de' Conti.

Art. 48. Uno stato di situazione della cassa predetta, che abbraccerà l'indicato periodo, in duplice esemplare, sarà dall'Intendente Generale rimesso al Ministro della Marina, per ritenerne uno nel Ministero, e spedir l'altro al Nostro Ministro delle Finanze, che lo farà pervenire in mano del Controllore della Tesoreria Generale, pe' necessarii confronti.

Art. 49. In Novembre di ogni anno, egli dovrà rimettere al Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina, un bilancio generale dimostrativo di tutti gl'introiti, ed esiti fatti dalla cassa della Real Marina nell'anno precedente.

Art. 50. Contemporaneamente egli, qual rappresentante del Consiglio di Marina, dovrà rendere alla Nostra Gran Corte de' Conti, un conto del danaro, che dalla Tesoreria Generale è stato in detto anno liberato

allo stesso Consiglio, e per questo ad esso Intendente, a disposizione del Nostro Segretario di Stato Ministro della medesima, danaro che dal detto Intendente è passato all'Individuo amministrativo incaricato de' diversi pagamenti.

Art. 51. Tanto il bilancio generale suddetto, quanto il conto succennato, saranno redatti secondo le forme fissate ne'Decreti in vigore.

Art. 52. L'Intendente seconderà il Comandante Generale della Real Marina, in tutto ciò che possa contribuire al bene del Nostro servizio, giusta le norme degli stabilimenti in vigore, o de'Nostri ordini speciali. Ne'casi di discrepanza di parere sull'applicazione di essi, se l'affare ammettesse differimento, tanto il Comandante Generale, quanto l'Intendente, con distinte rimostranze chiederanno le Nostre determinazioni; se poi si trattasse di oggetto urgente, allora l'Intendente si presterà alla disposizione del Comandante Generale, e ne darà parte a Noi pe' provvedimenti che convengono.

Art. 53. Egli munirà di sua firma i fogli che occasionano introito ed esito di danaro, o generi, dopo che sarà stato in essi apposto l'*osservato*, o *comprovato* del Controllore.

Art. 54. L'Intendente Generale eseguirà esattamente il prescritto ne' diversi Titoli di queste Nostre Ordinanze, in tutte quelle parti che lo riguardano.

Art. 55. Nella vacanza della carica d'Intendente Generale della Real Marina, o nell'assenza del medesimo, sarà da Noi nominato quegli che dovrà rimpiazzarlo.

SEZIONE V.

Segretariato Generale dell' Intendenza.

Art. 56. Alla corrispondenza, tanto con le autorità diverse de' Nostri Dominii, quanto con gli Ufizii dipendenti dall' Intendente, sarà addetto il Segretariato Generale.

Art. 57. Fra gl' Individui assegnati al Segretariato Generale, l'Intendente potrà sceglierne uno per suo Segretario, il quale dovrà far sempre parte del Segretariato Generale istesso.

Art. 58. In detto Ufizio dovrà tenersi distinto, ed esatto registro di tutt' i Reali ordini, o Decreti, o stabilimenti, non che delle disposizioni Ministeriali, che dalla Real Segreteria, e Ministero di Stato di Marina saran diretti all' Intendente Generale. Detti fogli originalmente saranno passati al Controllore della Nostra Marina, previa la firma d'invio, che dovrà apporvisi dall' Intendente predetto.

Art. 59. Dal Segretariato Generale saran passati ai Commessarii, e capi di Ufizio quelle copie de' cennati fogli, che riguarderanno il rispettivo incarico; e queste copie saranno munite della firma del Commessario capo del mentovato Ufizio.

Art. 60. Il cennato Commessario conferirà coll' Intendente per tutti gli assunti relativi al Segretariato Generale, proponendogli l' occorrente in ogni affare, e curando la pronta trasmissione de' suoi ordini, dopo che saranno stati da esso Intendente firmati.

Art. 61. Sarà cura del detto Commessario di raccogliere nel Segretariato Generale i rapporti diretti all' Intendente, e di farveli distintamente conservare.

Art. 62. Il Commessario capo del Segretariato Generale sarà responsabile del buon andamento del suo Ufizio.

SEZIONE VI.

Del Controllore.

Art. 63. La legalità, e regolarità di qualunque atto amministrativo, e contabile nel servizio della Nostra Marina dovrà consistere nell' esatta osservanza delle pratiche stabilite con queste Nostre Ordinanze. La vigilanza, perchè tali pratiche siano costantemente adempite, è affidata al Controllore.

Art. 64. Egli avrà sotto la sua dipendenza l' archivio, dove saranno riposti tutti gli esemplari originali delle Nostre leggi, de' Nostri decreti, e rescritti, e delle lettere ministeriali, che saran passate ad esso Controllore dal Segretariato Generale dell' Intendenza, in conformità dell' art. 58 di questo Titolo; non che i libri, e fogli che dovranno consegnarvi gli Ufizii amministrativi contabili del dipartimento generale ogni fine di anno per l' anno precedente, e gli Ufizii de' dipartimenti secondarii, e de' circondarii marittimi alla fine di ogni triennio, giusta i regolamenti da esso Controllore proposti all' Intendente, e da Noi approvati. Nella proposta però di tali regolamenti, avrà in mira che l' archivio fosse sempre disposto a prestarsi a tutte le richieste de' capi degli Ufizii amministrativi contabili, previa la sua intelligenza.

Art. 65. Egli interverrà personalmente, o per mezzo di un Ufiziale amministrativo contabile suo delegato, in tutti gl' introiti, ed esiti di danaro, ed in tutte le ricezioni, ed estrazioni del materiale.

Art. 66. In ognuno de' fogli relativi agli oggetti indicati nell' art. precedente, se si trattasse d' iniziativa di atti amministrativi contabili, la sua sottoscrizione sarà preceduta dalla parola *osservato;* se di ultimazione di detti atti, la sottoscrizione seguirà la parola *comprovato*: nelle polizze che passano pel Banco, la di lui firma succederà alla leggenda: *Notata nel controllo della Real Marina.*

Art. 67. Le dette parole *osservato*, e *comprovato* del Controllore dovranno riferirsi, tanto all' adempimento delle forme volute negli atti amministrativi contabili, quanto all' esattezza de' conteggi.

Art. 68. Quando il controllore incontrasse ostacolo all' apposizione della sua firma in taluna delle operazioni amministrative contabili, si negherà; ma dovrà subito dirigere i suoi Ufizii all' Intendente, con manifestargli le sue difficoltà. Nel caso che le medesime non potessero esser dileguate dal detto Intendente, questi ne farà rimostranza al Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina, per le superiori determinazioni.

Art. 69. La mancanza della sottoscrizione del Controllore non arresterà il corso dell' operazione amministrativa contabile, ma la renderà inammissibile al rendimento del conto alla Nostra Gran Corte de' Conti.

Art. 70. Per accertamento nelle operazioni del suo incarico, avrà il Controllore la facoltà di visitare tutti gli Ufizii amministrativi contabili del dipartimento generale, di esaminarne la tenuta, e di prenderne le notizie che potessero bisognargli. Quantevolte trovasse in detti Ufizii irregolarità, sarà nell' obbligo d' informarne l' Intendente Generale, per le debite misure di riparo.

Art. 71. Quando gli nascesse dubbio sulle riviste,

potrà verificare l'esistenza degli uomini di ogni classe, con dimandarne le dilucidazioni a' rispettivi superiori militari. Se si trattasse di operai, si dirigerà agl'Ispettori rispettivi ; e previo il loro consentimento potrà passare personalmente , o per mezzo di un suo delegato , qualche rivista estraordinaria a' medesimi sopra luogo , procurando di distorli il meno possibile dal lavoro in cui fossero impiegati.

Art. 72. Il Controllore interverrà, con voto consultivo, nel Consiglio di Marina, ne'soli casi di contratti, assienti , e vendite di generi. In sua assenza sarà rimpiazzato dall' Individuo più anziano tra i più graduati addetti al suo Ufizio.

Art. 73. Nella vacanza dell'impiego di Controllore, sarà da Noi nominato quello tra'Commessarii, che reputeremo più idoneo a tali funzioni.

SEZIONE VII.

Ufizio de' ruoli, delle riviste, e dell' ascrizione marittima.

Art. 74. Per farsi un pagamento qualunque di soldo, o di avere, sarà necessario che ne costi il dritto al consegnamento. Questo dritto verrà costituito dall' appartenenza dell'Individuo ad una classe , cui da Noi fosse assegnato soldo o avere, e nella di lui presenza attuale al Nostro servizio.

Art. 75. L' Ufizio de'ruoli delle riviste, e dell'ascrizione marittima sarà destinato alla verifica, e ricognizione del suddetto dritto.

Art. 76. Saranno stabiliti in detto Ufizio tanti ruoli per classi, quanti sono i corpi, e le dipendenze d'Individui da' quali è composto il personale della Nostra

Marina. Chiunque per Nostro ordine speciale, o nel modo fissato dalle Ordinanze, sarà addetto al Nostro servizio in questo ramo con soldo, o avere, verrà ascritto in detti ruoli; e siffatta ascrizione costituirà l'appartenenza alle classi suddette.

Art. 77. I detti ruoli dovranno contenere l'indicazione delle vicende in servizio di ognuno degl'Individui che ciascun di essi ruoli comprende, tanto rapporto ad ascensi, quanto a movimenti, dal giorno dell'ammissione, sino al giorno del congedo, o della morte. La formazione, e tenuta de' detti ruoli sarà secondo la norma da Noi approvata nel Regolamento per l'andamento interno dell'indicato Ufizio.

Art. 78. Nessuna operazione sarà fatta ne'ruoli suddetti, se pria l'Intendente non avrà passati all'Ufizio di cui si tratta i fogli da lui sottoscritti, che dovranno produrla; e non vi sarà stato apposto l'*osservato* del Controllore.

Art. 79. Determinata in tal guisa l'appartenenza di un Individuo ad una classe qualunque, sarà dovere dell'Ufizio de' ruoli, delle riviste e dell'ascrizione marittima di verificarne la presenza al Nostro servizio.

Art. 80. Tale verificazione avrà luogo per mezzo delle riviste ordinarie, o straordinarie che saranno passate, o dall'Intendente, o dal Commessario preposto all'Ufizio suddetto, o da altro Commessario delegato dall'Intendente stesso.

Art. 81. Le riviste a' corpi militari saranno passate sopra fogli di chiamata indicati nell'art. 240 del Titolo VI. Parte I. di queste Ordinanze. Per gli Ufiziali poi senza truppa, ed altri Individui appartenenti alla Nostra Marina, sopra i fogli di appello indicati nell'art. 35 di questo Titolo. Il tempo, ed il modo in

cui dovranno passarsi tali riviste, saranno prescritti nel Regolamento da Noi approvato.

Art. 82. Delle riviste suddette dovranno formarsi gli estratti per numero, e per classi; e tali estratti muniti della firma del Commessario de' ruoli, delle riviste e dell' ascrizione marittima, e del visto dell' Intendente, saranno da costui rimessi al Nostro Ministro di Marina.

Art. 83. Stabiliti i principii, che costituiscono il dritto delle persone al conseguimento de' soldi, e degli averi, l' Ufizio de' ruoli, delle riviste, e dell' ascrizione marittima passerà alla definizione della rispettiva spettanza.

Art. 84. La spettanza di ogni Individuo sarà definita da un conteggio di quanto gli è dovuto in risultamento del confronto tra lo stato di presenza, e le rispettive circostanze ch' esistono su i ruoli. Questo atto di contabilità sarà chiamato *aggiusto*.

Art. 85. Formato l' aggiusto dall' Ufizio de' ruoli, delle riviste, e dell' ascrizione marittima, sarà pria di firmarsi, rimesso al corrispondente consiglio di amministrazione, qualora riguardasse corpo militare; o al capo della dipendenza, qualora fosse per ufiziali senza truppa, o per Individui di altre classi, ad oggetto di osservarsi da essi, se sia corrispondente in tutto alla posizione delle rispettive contabilità, e quindi immediatamente restituirlo. Per l' aggiusto di mare tale confronto sarà fatto dal Comandante, dall' Ufiziale di Dettaglio, e dal Contadore del bastimento.

Art. 86. Restituito l' aggiusto all' Ufizio suddetto, sarà stabilito il piè del medesimo il certificato di credito per la somma di risultamento, e sarà passato al Controloro, il quale trovandolo in regola, vi apporrà il *com-*

provato, e lo invierà all'Intendente, da cui munito di firma, sarà rimesso all'Ufizio de' fondi, e delle spese per la spedizione del conveniente mandato di pagamento alla cassa.

Art. 87. Il commessario de' ruoli, delle riviste e dell'ascrizione marittima dovrà intervenire personalmente, o per mezzo di un suo delegato, in tutt' i pagamenti che avranno origine dal certificato di credito rilasciato dal suo Ufizio.

Art. 88. Ogni domanda di viveri per qualunque bastimento, dovrà esaminarsi nel detto Ufizio, per verificare s' è corrispondente allo stato di forza dell' equipaggio, e quindi appostavisi la firma dal Commessario capo dell'ufizio suddetto, passarsi all'ufizio de' viveri, e degli ospedali, per gli ulteriori procedimenti. Lo stesso dovrà praticarsi per le richieste di pane, legna, ed altri simili generi pei corpi militari.

Art. 89. Nell'Ufizio de' ruoli, delle riviste e dell'ascrizione marittima dovranno stabilirsi gli aggiusti delle razioni in genere, che si forniscono a norma degli stabilimenti. Tali aggiusti serviranno per le liquidazioni in danaro da farsi dall'Ufizio de' viveri, e degli ospedali.

Art. 90. Ogni fine di mese, dall'Ufizio suddetto dovrà farsi all'Intendente Generale un rapporto numerativo, e classificato del personale della Real Marina, ed apporvisi in fine il notamento delle *alte* e *basse* avvenute nel decorso del medesimo.

Art. 91. In fine di ogni anno dovrà formarsi nello stesso Ufizio, e rimettersi al cennato Intendente, per uso dell' Ufizio de' fondi e delle spese, uno stato dimostrativo della spesa cagionata dal personale della Real Marina.

Art. 92. Nell'accennato Ufizio sarà tenuto un registro di tutti i Titoli, patenti, nomine, e destinazioni degl'Individui della Real Marina, per servire di comprovazione cogli stati di servizio de' medesimi.

Art. 93. Apparterrà ancora al detto Ufizio la formazione de' fogli per la ripartizione delle prede, a beneficio di coloro, che vi hanno dritto in forza degli stabilimenti.

Art. 94. Il Commessario de' ruoli delle riviste e dell' ascrizione marittima accompagnerà gl' Ispettori dei corpi militari nelle riviste d'Ispezione, ch' eglino annualmente passeranno, giusta l'art. 250 del Titolo VI. Parte I. di queste Ordinanze, con redigere i processi verbali di dette riviste per tutti gli oggetti di amministrazione e contabilità, stabiliti secondo il metodo, e gli ordini, che avranno potuto darsi a' corpi dagli Ispettori medesimi, rimettendone un esemplare all' Intendente Generale, per sua intelligenza.

Art. 95. Un numero d'Individui amministrativi contabili addetti all' Ufizio de' ruoli, delle riviste, e dell' ascrizione marittima, sarà assegnato, a norma del bisogno, all' Ufizio centrale dell' ascrizione marittima istessa, giusta il prescritto nell'art. 4 del Titolo IV. Parte I. di queste Ordinanze.

I medesimi avranno l' obbligo della tenuta colà delle matricole diverse degli uomini di mare de' Nostri Reali Dominii, le quali saranno regolate cogli elementi che darà il Direttor Generale dell' ascrizione marittima.

Art. 96. Saranno distaccati egualmente dall' Ufizio predetto gl' Individui amministrativi contabili da destinarsi ne' circondarii, e ne' distretti, giusta il prescritto negli articoli 5 e 6 dell' istesso Titolo accennato nell' articolo precedente.

Art. 97. Siffatt' individui amministrativi contabili, cogli elementi che ricaveranno dalle corrispondenti autorità militari, dovranno stabilire, e mantenere le matricole diverse degli ascritti marittimi, secondo la norma fissata nella Sezione II. del Titolo IV. Parte I. di queste Ordinanze.

Art. 98. Gl' Individui amministrativi contabili impiegati ne' distretti, ne' circondarii, e nell'Ufizio centrale dell' ascrizione marittima, alla fine di ogni mese formeranno in doppio esemplare, uno stato di situazione per gli ascritti nelle matricole del rispettivo Ufizio, specificando i motivi delle variazioni, che avessero avuto luogo da un mese all' altro. Un esemplare di detti stati sarà passato con loro firme alle corrispondenti autorità militari dell' ascrizione marittima, e l'altro lo rimetteranno all' Intendente Generale per uso dell' Ufizio de' ruoli, delle riviste, e dell' ascrizione marittima.

Art. 99. Ogni Individuo amministrativo contabile impiegato in un distretto sarà incaricato di formare, e far consegnare da' sindaci ad ognuno degli ascritti marittimi il libretto di cui si tratta negli art. 34, e 35 del Titolo IV. Parte I. di queste Ordinanze.

Art. 100. Quantevolte si effettuasse qualche giro nei circondarii, a' termini degli articoli 110, 111, 112, e 113 del Titolo indicato nell' art. precedente, gli Uffiziali amministrativi contabili che accompagneranno i sotto-Direttori, dovranno informare l' Ufizio de' ruoli, delle riviste e dell'ascrizione marittima di tutte le novità che potranno aver luogo.

Art. 101. Ne' casi di marcia degli ascritti, in seguito di leva, o di ritorno al rispettivo Sindacato alla fine del servizio, sarà cura degl' Individui amministra-

tivi contabili dell'ascrizione marittima di far corrispondere loro le somme che se le dovranno, per condotta, e tutt'altro, in conformità di quanto stabilirà l'Ufizio de' ruoli, delle riviste, e dell' ascrizione marittima, a norma de' Regolamenti in vigore.

Art. 102. Sarà cura degli Ufizii amministrativi contabili ne' circondarii, e distretti di far eseguire, per mezzo de' Sindaci marittimi, ne' modi stabiliti co' Regolamenti, il pagamento sopra luogo di quanto gli ascritti, impiegati in servizio, avranno assegnato sul loro soldo alle rispettive famiglie.

Art. 103. Analogamente alle notizie, che l'Ufizio de' ruoli, delle riviste e dell'ascrizione marittima avrà degl' Individui amministrativi contabili, impiegati nell' ascrizione, sarà da esso stabilita la contabilità centrale dell' ascrizione marittima.

Art. 104. In tutt'altro oggetto relativo ad amministrazione, e contabilità, pel servizio dell' ascrizione marittima, gl' Individui amministrativi contabili si uniformeranno a quanto è prescritto ne' rispettivi art.[i] del Titolo IV. summentovato.

Art. 105. Se per facilitazione dell' andamento del Nostro servizio, tanto nel Dipartimento Generale, quanto negli altri luoghi marittimi de' Nostri Dominii, dovessero incaricarsi altri funzionarii delle operazioni attribuite all' Ufizio de'ruoli, delle riviste, e dell'ascrizione marittima, costoro gliene dovranno subito passare le notizie, co' fogli corrispondenti, che servir dovranno al completamento della contabilità Generale del personale della Nostra Real Marina.

Art. 106. Il Commessario preposto all'Ufizio de'ruoli, delle riviste e dell'ascrizione marittima sarà responsabile di tutte le operazioni che vi si faranno.

SEZIONE VIII.

Ufizio de' viveri , e degli ospedali.

Art. 107. De' generi di vittovaglia , de' quali dovrà farsi diaria , e testatica somministrazione , la quantità accordata a ciascun individuo degli equipaggi de' Nostri Reali legni sarà chiamata *razione di bordo*: quella assegnata agl' Individui de' corpi militari , *razione di pane* , o *razione di legna* , secondo la specie che sarà fornita: la quantità che si darà agli ammalati appartenenti alla Real Marina, che saranno curati negli ospedali della medesima, sarà chiamata *razione d' infermo*: e quella fissata per ogni servo di pena, *razione di bagno*. Tutt' altra somministrazione di tali generi, che non sarà testatica , si conoscerà sotto la denominazione di *viveri sciolti*.

Art. 108. La fornitura di dette razioni, o viveri sciolti sarà eseguita per *impresa di partito*, o per *impresa di economia*.

Art. 109. Per la verificazione , che la somministrazione delle razioni, e de' viveri sciolti segua nella quantità, e qualità prescritta dagli stabilimenti, o da' contratti ; e per la contabilità di siffatte forniture , sarà destinato l' Ufizio detto *de' viveri* , *e degli ospedali*.

Art. 110. Per darsi luogo a somministrazione di razione , o di viveri sciolti , sarà necessario , che pervenga nell' indicato Ufizio un foglio , che ne attesti il giusto Titolo. Questo foglio si chiamerà *domanda di viveri*.

Art. 111. Ogni domanda , per produrre somministrazione , dovrà esser fatta , per le razioni di bordo dal contadore del bastimento, coll' intervento dell' Ufi-

ziale di dettaglio, se ve ne saranno, e col visto del Comandante. Non essendovi contadore, nè Ufiziale di dettaglio, verrà fatta dal capo della Marineria del legno stesso, col visto del Comandante. Per le razioni di pane, di legna, o per altro dovuto a' corpi militari, la domanda dovrà esser fatta dal Quartier-Mastro, e vistata dal consiglio di amministrazione del corpo rispettivo. Per le razioni degl' infermi, si farà la domanda dall' infermiere maggiore dell' ospedale, col visto dell' Ispettore del medesimo. Per le razioni di bagno, e per l' olio de' fanali ne' luoghi di pena, la domanda sarà fatta dagli Ufiziali, o aiutanti preposti ai bagni, col visto degli Ufiziali superiori incaricati dei medesimi.

Art. 112. Qualunque altra domanda non appartenente alla classificazione enunciata nell' art.° precedente, verrà fatta dal contadore del rispettivo carico, col visto dell' autorità militare, che vi avrà relazione.

Art. 113. Ogni domanda di viveri riguardante il personale, dovrà esser verificata nell' Ufizio de' ruoli, e dell' ascrizione marittima e riviste, o in quello a cui ne fossero attribuite le funzioni, per osservarsi se sia corrispondente agli stati di presenza, ed alla competenza rispettiva, a norma degli stabilimenti. Il Controllore quindi dovrà apporvi *l'osservato* e l' Intendente l' autorizzazione per l' adempimento.

Art. 114. Pervenuta la domanda nell' Ufizio de' viveri, e degli ospedali, e completata nel modo indicato, sarà registrata nell' Ufizio stesso, e subito passata per l' esecuzione all' incaricato della *somministrazione in massa*, il quale fornirà i generi contro ricevuta, che dovrà fargliene l' incaricato della *distribuzione in dettaglio* in piè della domanda medesima; do-

vendo intervenire in detta ricevuta, quando riguardasse un legno Reale, il contadore, e le autorità militari del medesimo.

Art. 115. Ogni domanda adempita nel modo espresso negli articoli precedenti , e munita di ricevuta , sarà foglio di discarico all'incaricato della somministrazione in massa verso l'impresa della fornitura de' viveri , e formerà il debito dell'incaricato della distribuzione in dettaglio verso l'impresa medesima.

Art. 116. In ogni fine di mese saranno fatti i processi verbali, e le certificazioni de' consumi de' viveri, con indicarsi nominativamente coloro a' quali si saranno distribuiti: quando però tali processi verbali, o certificazioni riguardassero razioni di pane, o di legna pei corpi militari , o razioni di bagno , le indicazioni saranno numerative.

Art. 117. I processi verbali, e le certificazioni, munite delle firme di que' funzionarii , che avranno fatte le dimande de' viveri verificate dal corrispondente Ufizio amministrativo contabile , comprovate dal Controllore , e vistate dall' Intendente , saranno i documenti di discarico degl'incaricati delle distribuzioni in dettaglio verso l'impresa della fornitura de' viveri, e formeranno il credito di questa verso la Real Marina , la quale non dovrà tener conto delle domande e ricevute percorse.

Art. 118. In caso di consumo straordinario di viveri a bordo de' Nostri Reali legni, ne saranno fatte le certificazioni nelle forme prescritte nel Titolo corrispondente della Parte II. di queste Ordinanze , le quali certificazioni saranno documento di esito ne' termini indicati nell' articolo precedente.

Art. 119. Nell' Ufizio de' viveri , e degli ospedali

sarà tenuto registro del bottame, degli utensili di dispensa, e di tutt' altro che la Nostra Real Marina avrà dato a mantenere all' impresa della fornitura de' viveri, annotandovi le variazioni, che potessero aver luogo in aumento, o diminuzione.

Art. 120. Nell' Ufizio suddetto saranno fatte le liquidazioni della spesa de' viveri, a norma de' regolamenti, e saranno da esso rilasciati a favore dell' impresa della fornitura i corrispondenti certificati di credito, i quali seguiranno il corso regolare.

Art. 121. Si curerà dal detto Ufizio, che ne' magazzini dell' impresa de' viveri sia sempre esistente una quantità di essi, atta a far fronte ad un subitaneo approvvisionamento, e ciò giusta i regolamenti in vigore, o le condizioni espresse ne' contratti.

Art. 122. Il Commessario preposto a questo Ufizio, o un individuo amministrativo contabile da lui delegato, sarà membro della commessione destinata alla riconoscenza de' viveri, che s' imbarcheranno a bordo de' Nostri Legni.

Art. 123. Al disarmamento di ogni Nostro bastimento il detto Ufizio prenderà conto degli avanzi di dispensa spettanti all' equipaggio, per farne effettuare la bonifica, o sulle reste esistenti a bordo, se ve ne fossero, o da' magazzini dell' impresa.

Art. 124. In fine di ogni anno saranno in detto Ufizio formati, e passati all' Intendente Generale, i prospetti della spesa di ogni ramo di sua dipendenza, sia proprio, o alieno della Marina. In quelli relativi a' legni armati dovranno esser distinti i consumi ordinarii, dagli straordinarii.

Art. 125. L'amministrazione, e la contabilità degli ospedali della Real Marina sarà disimpegnata in detto Ufizio.

Art. 126. Dal medesimo dipenderà la verificazione, se le domande per qualunque somministrazione per gli ospedali fossero corrispondenti alla presenza degli Individui, ed alla competenza di ognuno di essi.

Art. 127. Per istabilirsi siffatta verificazione, saranno tenuti nel detto Ufizio i ruoli per gl' Individui, che previi i corrispondenti fogli di autorizzazione, saranno ammessi negli ospedali della Real Marina; e di tali Individui saranno notati ne' ruoli tutt' i movimenti negli ospedali relativamente all' ammissione, all' uscita, o alla morte.

Art. 128. Pel modo come dovranno regolarsi nel ramo degli ospedali, tanto le forniture, quanto la contabilità, sarà posto in esecuzione il prescritto pel ramo de' viveri, aggiungendosi quanto altro trovasi indicato nel Titolo XVI. Parte I. di queste Ordinanze, sull' oggetto medesimo.

Art. 129. Il commessario incaricato del detto Ufizio de' viveri, ed ospedali sarà responsabile degli atti, che si eseguiranno nel medesimo.

SEZIONE IX.

Ufizio del magazzino generale.

Art. 130. Tutt' i generi che dalla Nostra Marina si acquistano, tanto per la costruzione, quanto pel mantenimento, e riparo de' bastimenti, delle macchine, e degli altri oggetti, e materiali che la riguardano, s' immetteranno in un magazzino Generale, di cui sarà incaricato un individuo amministrativo contabile, sotto la denominazione di guardamagazzino generale.

Art. 131. Il magazzino generale si ramificherà in sei

depositi detti, *delle costruzioni, dell' attrezzatura, della corderia, della veleria, del parco di Artiglieria*, e *de' rami alieni*. Ad ognuno di siffatti depositi sarà destinato un Individuo amministrativo contabile, che colla responsabilità del proprio carico, dipenderà dal guardamagazzino generale, per di cui nome, e parte dovrà sempre agire.

Art. 132. La sorveglianza a tutte le operazioni del magazzino generale, e de' depositi particolari, e la contabilità di tutto il materiale della Nostra Marina sarà affidata all' Ufizio amministrativo contabile, detto del magazzino generale.

Art. 133. Il magazzino generale riceverà tutt' i generi, che gli verranno versati da' fornitori, e da' laboratorii della Marina, in seguito di acquisti, o di lavori autorizzati da Noi, o dal Nostro Segretario di Stato Ministro della Marina. Le immessioni in detto magazzino generale saranno regolate conformemente alle prescrizioni contenute negli articoli dal 40 al 51 del Titolo X. Parte I. di queste Nostre Ordinanze.

Art. 134. Il magazzino generale somministrerà i suoi generi a' primi tre de' cinque guardamagazzini particolari, indicati nell' art. 3. del Titolo X. succennato, ed a' laboratorii dell' arsenale, e del parco di Artiglieria. Le somministrazioni a' medesimi saranno fatte secondo le norme stabilite negli art. dal 52 al 57 del Titolo stesso.

Art. 135. In tutti gli atti d' immissione, o di somministrazione di uno de' magazzini, o depositi, dovrà sempre esser presente l' Ufiziale amministrativo contabile, che ne ha il carico.

Art. 136. Il guardamagazzino generale, nella fine di Novembre di ogni anno per l' anno precedente, do-

vrà rendere alla Nostra Gran Corte de' Conti il conto materiale di tutt' i generi acquistati, e di tutti quelli impiegati in servizio della Nostra Marina. Saranno per lui fogli di debito i processi verbali delle immissioni, redatti secondo l' art. 49 del prenarrato Titolo X., e gli saranno documenti di discarico i fogli muniti delle corrispondenti firme militari, ed amministrative, relativi a somministrazioni già effettuate a' summentovati tre guardamagazzini particolari, ed i certificati descritti negli art. 56, e 57, del detto Titolo X.

Art. 137. I tre magazzini particolari anzidetti cioè, de' Vascelli, Fregate, Corvette, e de' Brigantini e legni minori, e de' legni di servitù dovranno essere sempre completi de' generi, che a tenore degl' inventarii, son dovuti ai rispettivi Legni. Quindi sarà da considerarsi costantemente a debito de' guardamagazzini corrispondenti la quantità de' generi compresi negl' inventarii suddetti, per cui non saranno obbligati a reddizione di conti, ma dovranno tenere registro distinto de' generi che ricevono al completamento degl' inventarii, e di quelli che passano a' magazzini di altro uso, o inutili, per ragguagliarne l' Ufizio del magazzino generale.

Art. 138. I guardamagazzini particolari de' generi di altro uso, e di quelli inutili, dovranno rendere il rispettivo conto alla Nostra Gran Corte de' Conti contemporaneamente al magazzino generale. Saranno fogli di debito de' guardamagazzini de' generi di altro uso, i processi verbali d' immissione muniti delle debite firme, per le provvenienze dai laboratorii della Marina, e da' tre guardamagazzini enunciati nell' articolo precedente; e fogli di discarico i certificati accennati nell' art. 136 di questo Titolo. Saranno fogli di debito pe' guardamagazzini de' generi inutili, i processi verbali

come sopra; e fogli di discarico i certificati delle vendite eseguite.

Art. 139. Nell' Ufizio amministrativo contabile del magazzino generale saranno conservati gli esemplari originali degl' inventarii, tanto de' bastimenti, quanto di tutt'i mobili esistenti nella Nostra Accademia di Marina; non che il catalogo della biblioteca, del gabinetto di macchine, e dell' Osservatorio Astronomico Nautico della medesima; come ancora gl' inventarii di qualunque altro stabilimento di Marina.

Art. 140. Vi si conserveranno parimente tutte le mostre de' generi, che dovranno fornirsi da' partitarii, secondo le condizioni espresse ne' contratti.

Art. 141. Vi saran redatti tutt' i contratti pei trasporti, che da' particolari s' imprenderanno, o per terra, o per mare, di oggetti già appartenenti al magazzino generale.

Art. 142. Vi saranno fatte le liquidazioni di qualunque fornitura di genere, che sarà immesso nel magazzino generale; ed emergeranno dallo stesso Ufizio i certificati di credito per qual siasi spesa relativa a materiali proprii della Nostra Marina.

Art. 143. Apparterrà all' Ufizio medesimo la formazione de' fogli preparatorii, e consecutivi alla vendita de' materiali inutili, gli atti della quale dovranno essere gli stessi prescritti per le accensioni di candela, in presenza del consiglio di Marina.

Art. 144. Alla fine di ogni anno dovrà l' Ufizio anzidetto formare in triplice esemplare i bilanci, e gli stati dimostrativi della situazione de' materiali, e generi diversi, indicando di ognuno di essi per totalità, la resta dell' anno precedente, l' immissione nel corso dell' anno di esercizio, e l' esistenza attuale in ma-

gazzino. Tali esemplari saranno rimessi all' Intendente Generale, il quale ne passerà uno al consiglio di Marina, ed un altro al Nostro Ministro della medesima.

Art. 145. Similmente sarà passato dallo stesso Ufizio all' Intendente Generale, per uso dell'Ufizio amministrativo contabile de' fondi, e delle spese, il quadro generale della spesa occorsa nell' anno del finito esercizio, per tutti gli oggetti della sua contabilità.

Art. 146. Delle prescrizioni contenute nel Titolo X. di queste Ordinanze, il succennato Ufizio eseguirà quelle che lo riguardano.

Art. 147. Il Commessario capo dell'Ufizio medesimo sarà responsabile di tutti gli atti amministrativi, e contabili che vi si faranno.

SEZIONE X.

Dell' Ufizio de' cantieri dell' arsenale.

Art. 148. All'amministrazione, e contabilità di tutte le spese, che verranno occasionate dalle opere, e lavori dell' arsenale, o dalla Direzione del Genio militare idraulico, così riguardo ad operai, come a'materiali che vi s' impiegassero, sarà addetto l' Ufizio dei cantieri dell' arsenale.

Art. 149. Nel detto Ufizio si terranno due ruoli nominativi, e per classi, uno pe' maestri di pianta, e l'altro pe' giornalieri allistati, specificandosi per questi la mercede rispettivamente stabilita.

Art. 150. Autorizzato un lavoro qualunque, saranno fatte, dal corrispondente ramo facoltativo, le note di richiesta pe' materiali all' uopo necessarii, e dopo esservi state apposte, giusta i modelli approvati, le firme

de' rispettivi superiori militari, l'*osservato* del Controllore, e la firma dell'Intendente Generale per lo adempimento nella parte amministrativa, saranno passate nel detto Ufizio de' cantieri, per le operazioni contabili di risulta. Lo stesso dovrà praticarsi in caso di ulteriori bisogni nel corso del lavoro.

Art. 151. Formate in seguito dallo stesso ramo facoltativo, secondo i modelli stabiliti, le note nominative de' maestri ed artefici scelti da esso per impiegarsi nel lavoro ne' limiti della sopraddetta autorizzazione, per la mano d' opera necessaria, saranno dette note munite delle sottoscrizioni indicate nell' articolo precedente, e quindi passate al detto Ufizio de' cantieri, egualmente che tutt' i fogli di qualunque movimento degli operai.

Art. 152. Su tali note nominative, ed indicazioni di movimento, si formeranno i fogli di chiamata per la rivista giornaliera, che il Commessario capo dell' Ufizio de' cantieri, o un suo delegato dovrà passare nelle debite forme.

Art. 153. Nel detto ufizio per decade saranno stabiliti gli aggiusti per le mercedi dovute agli operai, determinandosi le spettanze sul confronto delle riviste summentovate colle tariffe vigenti, se si trattasse di maestri di pianta, o della compagnia degli artefici del parco di Artiglieria; co' ruoli approvati da Noi semestralmente pe' maestri giornalieri allistati, e pe' servi di pena; e colle papellette di cui si fa menzione nell'art. 38 Titolo X. Parte I. di queste Ordinanze pei maestri giornalieri eventuali.

Art. 154. In piè de' detti aggiusti, i quali prima di firmarsi dovranno essere confrontati dal corrispondente ramo facoltativo colle note indicate nell' art. 129 del

mentovato Titolo X. , sarà formato il corrispondente certificato di credito, e quindi dopo l'apposizione dell'*osservato* del Controllore, saranno passati all'Intendente Generale per l' ulteriore corso a darglisi.

Art. 155. Al pagamento de' suddetti aggiusti, oltre l'Ufiziale del corrispondente ramo militare, sarà presente il commessario de' cantieri, o un suo delegato, per attestarne la effettuazione.

Art. 156. Il detto Commessario, o il suo delegato, interverrà nella consegna de' generi , che dal magazzino generale si somministreranno a' depositarii pe' laboratorii dell' arsenale , e nelle giornaliere distribuzioni di essi generi , che da' depositarii stessi si faranno ai capi maestri , o altri capi di travaglio , apponendo la firma agli analoghi fogli.

Art. 157. Dovrà l' Ufizio de' cantieri giornalmente rimettere all'Intendente Generale un rapporto, nel quale indicherà numerativamente per classi gli operai impiegati nella giornata di lavoro, non meno che la qualità , e quantità de' generi messi in opera.

Art. 158. Terminato un lavoro, che avesse prodotto un oggetto da immettersi o nel magazzino generale, o ne' magazzini particolari, l' Ufizio de' cantieri ne darà avviso a quello del magazzino generale , per farne il carico competente.

Art. 159. In fine di ogni anno dovrà l' Ufizio de'cantieri formare il prospetto generale di tutte le spese occorse nel ramo di sua dipendenza, e rimetterlo all'Intendente Generale per uso dell' Ufizio de' fondi, e delle spese.

Art. 160. Il Commessario de'cantieri dovrà in tutt'altro conformarsi a quanto gli è relativo nel Titolo X. Parte I. di queste Ordinanze. Egli sarà responsabile dell' andamento del suo Ufizio.

SEZIONE XI.

Ufizio amministrativo contabile del parco di Artiglieria.

Art. 161. Per tutte le spese, che avranno luogo nel parco di Artiglieria della Nostra Marina, per lavori attinenti ad oggetti proprii della Marina medesima, così relativamente a mercedi di operai , come a' materiali che vi s' impiegassero, l' amministrazione, e contabilità sarà portata dall' Ufizio amministrativo contabile, detto del parco di Artiglieria.

Art. 162. Le prescrizioni contenute nella Sezione precedente , e quanto trovasi stabilito nel Titolo XI. Parte I. di queste Ordinanze, serviranno di norma a tutte le operazioni amministrative contabili del sopraddetto Ufizio.

Art. 163. Il funzionario amministrativo contabile proposto a tale Ufizio, risponderà dell'andamento dello stesso.

SEZIONE XII.

Ufizio de' bagni , e rami alieni.

Art. 164. Per tutte le spese che riguardano tanto i servi di pena, che sono a carico della Nostra Marina, quanto qualunque altr' oggetto di Nostro servizio estraneo dalla medesima , tutti gli atti amministrativi , e contabili saranno praticati dall' Ufizio detto *de' bagni , e rami alieni.*

Art. 165. In tale Ufizio sarà formata una matricola, nella quale saranno iscritti tutt' i servi di pena , che espieranno la rispettiva condanna in luoghi di pertinenza della Nostra Marina.

Art. 166. Subitochè un servo di pena, dalle autorità giudiziarie, sarà spedito, e fatto consegnare al ramo militare della Marina, cui n' è confidata la custodia, ne sarà passata al sopraddetto Ufizio la papelletta del seguito rinchiudimento in uno de' bagni, accompagnata dalla sentenza originale del Tribunale, e dalla *scheda* in cui saranno espressi tutt'i connotati personali del condannato. Apposti quindi a tale papelletta l'*osservato* del Controllore, ed il *visto* dell' Intendente Generale, sarà trascritto nella matricola il nome del condannato predetto.

Il metodo di formazione di siffatta matricola sarà corrispondente al prescritto ne'regolamenti per l'andamento del servizio interno degli Ufizii amministrativi contabili della Nostra Marina.

Art. 167. Tutt'i movimenti relativi a'servi di pena, dal giorno della reclusione ne' bagni, sino a quello della loro libertà, o della morte, saranno notati in matricola, previe papellette, ch' emergeranno dal ramo militare, da munirsi dell' *osservato* del Controllore, e del visto dell' Intendente Generale.

Art. 168. Il Commessario preposto all'Ufizio de'bagni, e rami alieni, o un individuo amministrativo contabile suo delegato, previe le domande di autorizzazione a farsi presso l' Intendente Generale, e Comandante Generale della Marina passerà di mese in mese, e più sovente, se lo stimerà necessario, rivista a tutt'i servi di pena sopra gli allistamenti nominali, che dovranno ne'diversi bagni esser tenuti dagl' individui amministrativi contabili ad essi destinati. Di tali riviste si formeranno gli estratti mensuali numerativi, colla specificazione delle diverse mutazioni, che avranno potuto aver luogo nell' intervallo di una rivista all'altra; e per le

vie regolari li rimetteranno al Nostro Ministero di Stato di Marina.

Art. 169. Tutte le domande di viveri, vestiario, ferramenta, o altro relativo ai servi di pena, che si faranno dalle corrispondenti autorità militari incaricate de' bagni, saranno verificate nel detto Ufizio, e quindi passate al Controllore, per apporvi l' *Osservato*, ed all' Intendente Generale per la firma di autorizzazione all' adempimento della somministrazione.

Art. 170. I mensuali processi verbali di certificazione per le razioni consumate, e per tutt' altra fornitura effettuata pe' servi di pena, saranno fatti numerativamente. Nella fine di ogni anno ne sarà formato poi uno nominale comprensivamente pe' dodici mesi.

Art. 171. Sopra tali processi verbali, muniti delle debite firme, saranno in detto Ufizio stabilite le liquidazioni coi corrispondenti certificati di credito a favore di chi avrà eseguita la fornitura.

Art. 172. Il Commessario de' bagni, e rami alieni, o un Individuo suo delegato, sarà presente a tutte le somministrazioni, o distribuzioni di generi che si faranno a' servi di pena per conto della Marina.

Art. 173. Nel detto Ufizio de' bagni, e rami alieni saran gelosamente conservate le sentenze originali pervenute da' Tribunali in accompagnamento de' servi di pena.

Art. 174. Di semestre in semestre anticipatamente, dovrà in detto Ufizio formarsi, e per le vie regolari rimettersi al Nostro Ministero di Stato di Marina, un notamento nominale de' servi di pena, la condanna dei quali andasse ad aver fine nel corso del semestre medesimo.

Art. 175. Emanati gli ordini Nostri per la libertà

di un servo di pena, sarà dall'Ufizio de'bagni, e rami alieni spedita la competente liberatoria, la quale dovrà quindi essere compita delle corrispondenti firme militari , ed amministrative.

Art. 176. Il Commessario de'bagni, e rami alieni, per tutti gli atti amministrativi contabili , che dovrà eseguire, o di cui dovrà disporre l'adempimento nell'Ufizio di sua dipendenza, riguardo ad oggetti di Nostro servizio estranei alla Marina , si conformerà alle prescrizioni da Noi date nel presente Titolo per norma degli altri Ufizii , a' quali è confidata la contabilità , ed amministrazione delle spese cagionate da oggetti proprii della Marina medesima, non che alle altre contenute ne' Titoli XII. XIII. XIV. e XVIII. di questa Parte I. delle Nostre Ordinanze Generali di Marina.

Art. 177. Il prefato Commessario, alla fine di ogni anno formerà, ed invierà all'Intendente Generale, per passarlo all' Ufizio de'fondi, e delle spese, un quadro dimostrativo di quanto sieno costati e'l mantenimento de' servi di pena , e tutti gli altri oggetti estranei al servizio proprio della Marina.

Art. 178. Il Commessario preposto *all'Ufizio de'bagni e rami alieni* sarà responsabile dell' andamento dello stesso.

SEZIONE XIII.

Ufizii del cantiere di Castellamare, e de'dipartimenti di Palermo , e di Messina.

Art. 179. Nel cantiere di Castellamare , e ne'dipartimenti di Palermo, e di Messina l' amministrazione , e contabilità sarà stabilita analogamente al pre-

scritto nell'art. 5.° Sezione prima di questo Titolo. Essa sarà a carico degli Ufizii amministrativi contabili all' uopo destinati, che ne' diversi rami di servizio eseguiranno le funzioni di tutti gli Ufizii amministrativi contabili del dipartimento Generale.

Art. 180. Questi Ufizii si corrisponderanno con quelli del dipartimento generale, per gli oggetti di relazione al concentramento in esso di tutte le operazioni amministrative contabili.

Art. 181. Il Commessario preposto all'Ufizio del dipartimento di Palermo, per quanto potrà riguardare la riscossione di somme, che dalla Tesoreria di quella parte de'Nostri Dominii fossero versate nella cassa della Real Marina per conto del suo assegnamento, o di qualche credito straordinario, si dirigerà a quel Nostro Ministro di Stato. Egli però dovrà immediatamente dar ragguaglio di tutto all'Intendente Generale della Real Marina.

Art. 182. Gli Ufizii amministrativi contabili de' diversi circondarii marittimi de'Nostri Dominii al di qua del faro saran considerati come parti del dipartimento generale ; e quelli de' circondarii marittimi de' Nostri Dominii al di là del faro, si riputeranno dipendenti da' dipartimenti di Palermo, e di Messina, a seconda de'limiti ad essi prescritti nel Titolo IV. Parte I. di queste Ordinanze. Conseguentemente a questo principio i cennati Ufizii si corrisponderanno colle autorità rispettive de'dipartimenti sopra indicati.

Art. 183. I Commessarii preposti agli ufizii di cui si tratta in questa Sezione risponderanno sempre delle loro operazioni amministrative, e contabili.

SEZIONE XIV.

Ufizio de' Reali Pacchetti.

Art. 184. La contabilità, ed amministrazione de' Nostri Pacchetti sarà distinta, e separata da quella della Nostra Real Marina nella sola parte speciale del loro servizio. Alla medesima sarà addetto l'Ufizio amministrativo contabile detto *de' Reali Pacchetti*.

Art. 185. Nel detto Ufizio si terrà una cassa particolare che si formerà da' proventi de' viaggi che faranno i Pacchetti pe' passaggieri, e per le merci che trasportano, giusta la tariffa fissata con Nostra approvazione.

Art. 186. L'occorrente pel mantenimento de' Pacchetti sarà fornito da tale cassa a quella della Nostra Marina, la quale nel caso di non sufficienza de' fondi versati, vi supplirà co' proprii.

Art. 187. Sulla detta cassa saranno pagati gli spedizionieri, ed i sensali addetti a quest'Ufizio, sotto l'immediata dipendenza del funzionario amministrativo del medesimo, egualmente che le spese di scrittoio, e le pigioni degli edifizii per uso di officine pe' Pacchetti.

Art. 188. Per l'armamento, e tenuta de' Pacchetti, gli atti, e fogli analoghi al personale, ed al materiale saranno eseguiti ne' diversi ufizii amministrativi contabili della Nostra Marina, conformemente alle prescrizioni contenute in questo Titolo pe' Nostri bastimenti da Guerra. In tali atti, e fogli però dovrà intervenire sempre il funzionario preposto all'Ufizio de' Pacchetti medesimi.

Art. 189. Alla partenza, ed all'arrivo de' Pacchetti si passerà una rivista a' passaggieri. Essa sarà di attributo del funzionario suddetto.

Art. 190. Il detto funzionario farà le spese necessarie per gli oggetti di trattamento de' Passaggieri sopra dimande de' loro comandanti, munite del visto buono del Maggior Generale della Real Marina.

Art. 191. Mensualmente dovrà egli rimettere al Nostro Ministro di Marina uno Stato di situazione della Cassa.

Art. 192. Alla fine di ogni anno il detto funzionario rimetterà all'Intendente Generale in doppio esemplare un bilancio, ed uno stato dimostrativo d'introito, ed esito per lo scorso esercizio, munito di sua firma, e di quella de' comandanti de' Pacchetti, col visto del Maggior Generale. Uno de' due esemplari sarà inviato al Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina per la corrispondente approvazione.

Art. 193. Il debito di detto bilancio sarà stabilito sulle riviste di partenza, e di arrivo de' Pacchetti, ed il credito su i fogli di pagamento adempito per le cause enunciate negli art.[1] 186, 187 e 190 di questa Sezione.

Art. 194. Il funzionario preposto all'Ufizio di cui si tratta in questa Sezione risponderà delle operazioni amministrative contabili, che vi si faranno.

SEZIONE XV.

Ufizio de' fondi, e delle spese.

Art. 195. Per eseguirsi un pagamento qualunque dalla Cassa della Real Marina, sarà sempre necessario un mandato munito dell'autorizzazione dell'Intendente Generale, il quale la darà dopo aver conosciuta la situazione della Cassa medesima. Alla spedizione de' detti mandati, ed all'apprestazione all'Intendente Generale

delle notizie relative alla situazione della Cassa, è destinato l'Ufizio amministrativo contabile detto de'fondi, e delle spese.

Art. 196. I detti mandati si spediranno sopra i certificati di credito rilasciati da'competenti Ufizii amministrativi contabili, ed adempiti delle solite firme.

Art. 197. La scrittura da tenersi nell'Ufizio di cui si tratta, dovrà conformarsi a quella del razionale del consiglio di Marina, ed all'altra dell'Ufiziale amministrativo contabile, incaricato de'pagamenti in dettaglio.

Art. 198. Mensualmente, ed annualmente dovranno in detto Ufizio formarsi i bilanci, e gli Stati dimostrativi degl'introiti, ed esiti occorsi ne'rispettivi periodi. Essi saranno in quadrupla spedizione, per rimettersene un esemplare al Nostro Ministro di Marina, uno al Consiglio della medesima, uno al Controllore della Nostra Tesoreria Generale, ed un altro alla Nostra Gran Corte de'Conti.

Art. 199. Ogni giorno sarà rimesso dal detto Ufizio all'Intendente Generale un rapporto sullo Stato della Cassa di Marina.

Art. 200. Il funzionario preposto al detto Ufizio avrà la ispezione immediata sulla scrittura, e contabilità della Cassa suddivisata. Egli interverrà in ogni estrazione di danaro, che si farà dalla stessa.

Art. 201. Il medesimo sarà presente ancora alle verifiche di Cassa, che potranno essere ordinate dall'Intendente Generale, coll'obbligo di fargliene il rapporto, ancorchè lo stesso Intendente vi fosse intervenuto.

Art. 202. Al rendimento del conto materiale dell'ufiziale amministrativo contabile incaricato de'pagamenti in dettaglio, egli dovrà osservare se il conto anzidetto sia corrispondente alla contabilità del suo Ufizio.

Art. 203. Egli sarà responsabile di tutti gli atti amministrativi contabili, che si faranno nell'Ufizio, a cui è preposto.

SEZIONE XVI.

Della Cassa.

Art. 204. L'esecuzione di qualunque pagamento attinente alla Nostra Real Marina, e la scrittura, e contabilità materiale d'introito ed esito sarà della Cassa, di cui fu fatta menzione nell'art. 6 della Sezione I., di questo Titolo.

Art. 205. Il debito di questa Cassa sarà costituito da'mandati d'introito, che le verranno fatti dall'Intendente Generale della Nostra Real Marina. Il suo credito nascerà dalle ricevute, o altre equivalenti dichiarazioni apposte in piè de'mandati di pagamento spediti dall'Ufizio amministrativo contabile de'fondi, e delle spese, muniti delle dovute firme, e dell'autorizzazione del predetto Intendente Generale.

Art. 206. In Novembre di ogni anno, per lo esercizio precedente, l'Ufiziale amministrativo incaricato de'pagamenti in dettaglio, darà il conto materiale della Cassa della Real Marina alla Nostra Gran Corte de'conti, nel modo stabilito ne'regolamenti in vigore.

Art. 207. Mensualmente presenterà all'Intendente Generale il bilancio della Cassa.

Art. 208. L'Ufiziale amministrativo incaricato de'pagamenti in dettaglio, risponderà con una malleveria, da definirsi da Noi, de'pagamenti indebitamente eseguiti, e de'mancamenti di numerario.

Art. 209. Egli sarà responsabile della regolarità di scrittura dell'Ufizio della Cassa di cui si tratta.

SEZIONE XVII.

Della Razionalìa del Consiglio di Marina.

Art. 210. I versamenti che dalla Nostra Tesoreria Generale si faranno alla Real Marina per la sua dote, e qualunque altro introito ordinario, o straordinario, che si potesse avere, dovranno essere adempiti per via del Banco di Corte sopra una Madrefede, intestata al Consiglio della Real Marina, e per esso all'Intendente Generale della medesima, a disposizione del Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina.

Art. 211. Sopra tal Madrefede, il Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina spedirà i mandati a favore dell'Intendente Generale della medesima, per tutte le somme, che si dovranno erogare dalla Cassa della Marina.

Art. 212. La Razionalìa del Consiglio di Marina terrà un conto corrente, in cui saranno a debito le somme della suddetta Madrefede, ed a credito quelle messe dal Nostro Ministro di Marina a disposizione dell'Intendente Generale della medesima, il quale le passerà alla Cassa.

Art. 213. L'Ufiziale amministrativo contabile, preposto alla detta Razionalìa, prenderà ragione de' versamenti, che dall'Intendente Generale si faranno a favore dell' Ufiziale amministrativo incaricato de' pagamenti in dettaglio.

Art. 214. Ugualmente interverrà colla sua firma, nel bilancio mensuale enunciato nella corrispondente Sezione di questo Titolo.

TITOLO XVI.

DEGLI OSPEDALI DELLA REAL MARINA.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Avrà la Real Marina per la cura degl'individui infermi di tutte le classi, e di tutte le dipendenze che le appartengono, due Ospedali, de' quali uno nel Dipartimento Generale, e l'altro nel Cantiere di Castellamare.

Art. 2. Gl'individui appartenenti alla Nostra Real Marina, che s'infermassero ne'Dipartimenti secondarii, o in altro luogo, saranno curati negli Ospedali locali militari, o civili, mercè il corrispondente rimborso, che la Marina sarà obbligata di fare.

Art. 3. Il governo, la polizia, e l'amministrazione in generale degli Ospedali di Marina sarà di attributo di una giunta amministrativa denominata *di Sanità.*

Art. 4. Gli assienti pel fornimento de'generi necessarii per gli Ospedali saranno discussi, e trattati dall'Intendente Generale della Nostra Real Marina in presenza del Consiglio di Marina, sulle condizioni fissate dalla suddetta Giunta.

Art. 5. L'Ospedale del Dipartimento Generale dovrà contenere delle sale separate per le diverse infermità; il Teatro anatomico, le stanze, le officine, ed i magazzini pe'diversi usi, e gli alloggi pe'differenti impiegati, giusta il Regolamento che sarà da Noi approvato per gli Ospedali della Real Marina.

Art. 6. Nell'Ospedale del Cantiere di Castellamare, analogamente alla sua capacità, ed al numero degl'impiegati, che vi sono addetti, sarà fatta la distribuzione del luogo, in corrispondenza di quella prescritta dal Regolamento per l'Ospedale di Napoli.

Art. 7. In qualunque altr'Ospedale fisso, o temporaneo, che potesse formarsi per l'avvenire, si serberà lo stesso metodo distributivo del luogo, come quello di Napoli, o di Castellamare.

Art. 8. Nell'Ospedale del Dipartimento Generale vi saranno i seguent'impiegati:

Un Ispettore, da sceglìersi fra gli Ufiziali superiori del corpo di guerra della Real Marina.

Sei Cappellani, da provvedersi come in appresso verrà indicato.

Un medico maggiore, da presceglìersi, o tra i medici-cerusici naviganti, o fra i medici ordinarii dell'Ospedale.

Due medici ordinarii di 1.ª classe, da presceglìersi per anzianità fra quelli della 2.ª classe.

Due detti di 2.ª classe, ed
Un medico assistente
{ da presceglìersi per esame fra i pratici ordinarii degli Ospedali di Marina.

Tre pratici ordinarii di medicina, e
Due detti straordinarii
{ da presceglìersi per esame, i primi fra i pratici straordinarii, ed i secondi fra gli alunni, o in mancanza di essi per pubblico concorso.

Tre cerusici ordinarii, da presceglìersi per esame fra i pratici ordinarii.

Tre pratici ordinarii di Chirurgia, e
Due detti straordinarii
{ da prendersi per esame, i primi fra i pratici straordinarii, ed i secondi fra gli alunni, o in mancanza di questi, per pubblico concorso.

Due salassatori
Due unzionarii

Un infermiere maggiore
Un aiutante di esso
Un guardaroba maggiore
} da prendersi fra gl'individui delle diverse classi della Real Marina.
Dieci infermieri.

Finalmente de'servienti per le officine dell'Ospedale, ed un serviente per ogni dieci infermi esistenti nel medesimo.

Art. 9. Oltre degl'individui enunciati nell'art. precedente, vi saranno nell'Ospedale suddetto degli alunni di medicina, e di Chirurgia, da prescegliersi con preferenza fra i figli di medici, e cerusici della Real Marina. Questi, dopo aver servito per un anno nell'Ospedale, e dopo aver subìti con buon successo due esami di semestre in semestre in detto anno, percepiranno, a proposta della Giunta, la metà del soldo stabilito pe'pratici straordinarii. Indi dopo aver subìti, anche di semestre in semestre, due altri esami, con risultamento favorevole, saranno dichiarati pratici soprannumerarii, e percepiranno il soldo corrispondente a'pratici straordinarii; non dovendo questi oltrepassare il numero di due, nè i primi, quello di quattro. Nel caso però che i detti alunni, nel terzo esame semestrale dimostreranno aver fatto poco profitto, saranno congedati dal Nostro servizio.

Art. 10. Nell'Ospedale del Cantiere di Castellamare vi saranno i seguenti impiegati:

Un Ispettore, da scegliersi fra gli Ufiziali del corpo di Guerra della Real Marina
Due Cappellani
Un medico ordinario di 1.ª classe
Un pratico ordinario di medicina
Un cerusico ordinario di 2.ª classe
Un pratico ordinario

Un salassatore
Un unzionario
Un infermiere maggiore
Un aiutante infermiere
Un guardaroba
Due infermieri, e
De' servienti per le officine di detto Ospedale, ed uno di essi per ogni dieci infermi esistenti nel medesimo.

Art. 11. Gl' impiegati di sanità, che prestano servizio negli Ospedali, negli arsenali, o a bordo de' Nostri Reali Legni, saranno assimilati a' gradi militari nel seguente modo.

I professori consulenti al grado di maggiore

Impiegati	Grado
Il medico maggiore dell' Ospedale. Il cerusico maggiore della Real Marina.	a Capitani.
I medici ordinarii degli Ospedali. Il medico assistente. I medici-cerusici naviganti di 1.ª classe. I cerusici ordinarii degli Ospedali.	a Tenenti.
I medici cerusici naviganti di 2.ª classe.	a Sotto-Tenenti
I medici cerusici naviganti di 3.ª classe.	ad Aiutanti.
I pratici ordinarii di medicina, e di chirurgia. I praticanti imbarcati. I guardarobe maggiori. Gl' infermieri maggiori. I farmacisti.	a Sergenti maggiori.

I pratici straordinarii, e soprannumerarii di medicina, e di chirurgia. Gli aiutanti degl'infermieri maggiori.	a Sergenti.
Gli alunni di medicina, e di chirurgia.	a Caporali.

I servienti, non forzati, a comuni.

Art. 12. L'uniforme degli Ufiziali di Sanità, e degl'impiegati negli Ospedali della Nostra Real Marina sarà secondo i modelli, che noi prescriveremo con speciale regolamento.

Art. 13. Gli averi di ciascuno de' suddetti impiegati, e tutte le altre spese occorrenti per gli Ospedali della Real Marina, saranno quelli espressi nelle Tariffe annesse a queste Ordinanze.

Art. 14. Per l'amministrazione, e contabilità degli Ospedali, sarà incaricato un Commessario del Corpo amministrativo contabile, analogamente a quanto trovasi specificato negli art.[i] dal 125 al 128 del Titolo XV. di queste Ordinanze.

SEZIONE II.

Composizione della Giunta Amministrativa di Sanità, suoi doveri, ed attributi.

Art. 15. La Giunta amministrativa di Sanità, indicata nell'art. 3.° di questo Titolo, avrà per Presidente l'Intendente Generale della Real Marina.

Per membri con voto deliberativo:

Uno degli aiutanti maggiori della Real Marina.

Uno de' colonnelli dell'artiglieria di Marina.

Il colonnello del reggimento Real Marina, e

L' Ispettore dell'Ospedale del Dipartimento Generale.

Per membri con voto consultivo:

Due professori primarii del paese, uno medico, e l'altro cerusico, da Noi nominati.

Il medico maggiore dell'Ospedale del Dipartimento Generale.

Il cerusico maggiore della Real Marina.

Il Controllore della medesima.

E per Segretario con voto consultivo,

Il Commessario incaricato del dettaglio amministrativo degli Ospedali.

Art. 16. Perchè la predetta Giunta possa essere sempre al completo de'suoi membri, in caso di legittimo impedimento di alcuno di essi;

Il Presidente sarà supplito da un Ufiziale Generale della Real Marina, da nominarsi da Noi.

L'aiutante maggiore, dall'altro aiutante maggiore.

Il colonnello di artiglieria, dall' altro dell' istessa arma.

Il colonnello del reggimento Real Marina, dal tenente colonnello dello stesso reggimento.

L'Ispettore dell'Ospedale, da un Ufiziale Superiore del corpo di Guerra della Real Marina, da nominarsi dal comandante generale.

I due professori primarii, il medico maggiore dell'Ospedale, ed il chirurgo maggiore della Real Marina, da'primi tre fra que'degli Ospedali, a nomina del Presidente, ed il quarto dal più anziano fra i primi chirurgi della Real Marina.

Il Controllore, dal sotto-Commessario addetto al suo Ufizio.

Il Segretario finalmente dal più graduato, e più

antico Ufiziale amministrativo addetto al Commessariato de' viveri, e degli Ospedali.

Art. 17. La Giunta suddetta dipenderà direttamente dal Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina, dal quale riceverà gli ordini per mezzo dell'Intendente Generale, che n'è il Presidente.

Art. 18. La medesima dovrà unirsi una volta la settimana nel luogo destinato a tal'uopo nell'Ospedale di Napoli, o in Darsena, ad elezione del Presidente, il quale potrà straordinariamente unirla in uno de' detti luoghi quante altre volte occorrerà.

Art. 19. I membri della suddetta Giunta prenderanno posto nel modo seguente:

Gli Ufiziali militari sederanno a destra del Presidente, secondo l'ordine della loro graduazione, ed anzianità.

Il Controllore della Real Marina sederà alla sinistra del Presidente, e dallo stesso lato sederanno i professori delle due facoltà, cioè il medico primario, ed il medico maggiore dell'Ospedale, il chirurgo primario, ed il chirurgo maggiore della Real Marina.

Il Segretario sederà dirimpetto al Presidente.

Art. 20. Le firme de'membri della mentovata Giunta, tanto nelle rimostranze che saranno fatte a Noi, quanto in tutt'altro foglio legale che si dovrà formare, saranno apposte coll'ordine seguente, cioè:

Quelle de'membri militari a sinistra.

Quelle de'professori delle due facoltà a destra.

Sottoscriveranno nel centro:

Il Presidente

Il Controllore della Real Marina, ed

Il Segretario:

I voti saranno emessi successivamente dall'ultimo posto a sinistra sino al Presidente.

Art. 21. La Giunta avrà facoltà di chiamare tutti gl'impiegati negli Ospedali, per gli schiarimenti, e dilucidazioni delle quali abbisognerà.

Art. 22. Dovrà Ella vegliare su tutti gl'impiegati degli Ospedali della Real Marina acciò adempiano con esattezza i doveri loro prescritti da queste Ordinanze, e dal regolamento approvato dal Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina.

Art. 23. Proporrà a Noi, dietro i rapporti che riceverà dagl'Ispettori degli Ospedali, ed i risultamenti degli esami, per coloro che vi sono soggetti, gli ascensi di tutt'i medici cerusici, ed altr'impiegati ne'medesimi.

Art. 24. Sarà suo dovere esaminare, discutere, e stabilire le condizioni delle amministrazioni, o de'partiti relativi agli Ospedali. A tal effetto la medesima terrà presente tutto ciò che in seguito verrà prescritto circa la mobilia, ed invigilerà che in ognuno degli Ospedali vi sia il deposito completo di detti generi, giusta la quantità fissata, col parere de'professori suoi membri.

Art. 25. Sarà egualmente di suo attributo proporre a Noi i mezzi per migliorare il metodo, ed il servizio degli Ospedali per la maggiore utilità degl'infermi, valendosi anche de'rapporti, che sull'assunto riceverà dagl'impiegati negli Ospedali medesimi.

Art. 26. A proposta del medico maggiore distribuirà le sale degl'infermi a'professori, ed a'pratici, cambiando quelli della facoltà medica in ogni trimestre, e gli altri della facoltà cerusica in ogni semestre, onde dalla cura delle diverse infermità risulti l'esercizio de'professori, e l'istruzione de'pratici. In tal circostanza, a proposta del medico maggiore, o a richie-

sta di un professore, potrà permettere il passaggio di un infermo da una sala in un'altra, per farne continuare la cura al professore stesso, che l'aveva intrapresa.

ART. 27. L'Intendente Generale della Real Marina, nella sua qualità di Presidente della suddetta Giunta, chiederà mensualmente al comandante Generale della Real Marina medesima la nota di que' medici cerusici naviganti, i quali non siano imbarcati, e non abbiano alcuna destinazione particolare, perchè costoro assistano, come tutti gli altri professori ordinarii, negli Ospedali di Marina, per vantaggio degli infermi, e per loro migliore istruzione.

ART. 28. Fisserà le ore delle visite, del pranzo, e della cena consultando i professori primarii, ed il medico maggiore.

ART. 29. Destinerà uno fra i suoi membri, affinchè di unita a' professori sopra indicati, faccia una volta la settimana una visita generale negli Ospedali, per darle parte delle novità rimarchevoli, giusta il regolamento approvato.

ART. 30. Similmente, coll'intervento anche degli altri professori dell'Ospedale, disporrà che sia fatta in ogni mese la visita alla Farmacia, per riconoscere la qualità e la quantità de'semplici, e de'composti, che vi debbono essere depositati, non che gl'istrumenti, e gli apparecchi di chirurgia, gli alimenti, i letti, le sale, e tutt'altro relativo agl'infermi, per formarne rapporto.

ART. 31. Delegherà i professori suoi membri ad ispezionare le casse de'medicamenti, e quelle degli strumenti ed apparecchi di chirurgia, che debbono imbarcarsi su i Nostri Legni da Guerra, formando un pro-

cesso verbale della ricognizione eseguita, il quale sottoscritto da'professori medesimi, e munito del *Visto* del Presidente della Giunta, dovrà accompagnare ciascuna di dette casse nell'imbarcarsi, per esser consegnata al cerusico del bordo, in presenza del cerusico maggiore della Real Marina, che sarà delegato dalla Giunta per esigere dal primo la corrispondente ricevuta.

Art. 32. La Giunta dovrà esaminare i fogli mensuali di consumo delle medicine imbarcate su i Nostri Legni, quando le verranno rimessi dal Comandante Generale pel corrispondente rimpiazzo, delegando all'oggetto un numero de'suoi membri della competente facoltà. Costoro in detto esame si varranno del giornale tenuto da'primi chirurgi a bordo, giusta il prescritto nel corrispondente Titolo della Parte II. di queste Ordinanze. Del risultamento la Giunta ne darà conoscenza al Consiglio di Marina, pel dippiù che convenga.

Art. 33. Dovendosi rimpiazzare generi contenuti nelle casse consegnate a'primi chirurgi di bordo, dovrà precedere la richiesta del rispettivo medico cerusico, munita delle firme del contadore, dell'Ufiziale di dettaglio, e del *Visto* del Comandante del bastimento, la quale sarà rimessa al Maggior Generale, acciò da questo si passi alla Giunta pel mezzo del Comandante Generale: la Giunta procederà all'esame della medesima, osservando se corrispondono i consumi, che vi sono descritti, colle qualità, circostanze, e durata delle malattie. In seguito di tal esame, se ne disporrà dal Presidente l'adempimento, sulla norma prescritta nell'articolo 31 di questo medesimo Titolo.

Art. 34. Qualora fuori del Dipartimento Generale avranno i Nostri Legni rimpiazzato generi, fra quelli compresi nelle casse che sono a carico del primo chi-

rurgo del bordo, dovrà la Giunta esaminare tali acquisti, la causa che gli ha cagionati, e la spesa occorsavi, per passare le convenienti notizie all'intelligenza del Consiglio di Marina per le sue corrispondenti deliberazioni.

La stessa norma terrà la Giunta suddetta, qualora fosse occorso fuori del Dipartimento Generale formarsi a terra da'Legni armati un Ospedale temporaneo.

Art. 35. La Giunta dovrà accuratamente discutere il metodo tenuto da' primi chirurgi imbarcati nel curare a bordo le diverse infermità, coll' esame de' giornali loro prescritti nella Parte II. di queste Ordinanze, per darne conoscenza al Comandante Generale, acciò se ne valga ne' suoi rapporti annuali sul merito de' medici cerusici.

Art. 36. In circostanza di malattia epidemica a bordo de'Nostri Legni, la Giunta suddetta curerà d' indagare le cagioni, che hanno potuto produrla; e si affretterà a prescrivere ancora il metodo curativo, in vista di quanto si è praticato da' chirurgi del bordo, se la malattia tuttavia esistesse, o essendo terminata, per valere di norma nel tratto successivo, dandone circostanziato rapporto al Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina.

Art. 37. In occasione di rimarchevoli infermità avvenute a bordo, prenderà la Giunta in considerazione i rapporti straordinarii, che ne dovran fare i primi chirurgi imbarcati, delegando all' esame di essi i suoi membri della corrispondente facoltà, per le discussioni accademiche che potranno risultare, e per dare il suo parere sull' occorrente.

Art. 38. La Giunta sempreché lo crederà necessario, spedirà una Deputazione, composta almeno di due

suoi membri, per ispezionare inopinatamente l'Ospedale di Castellamare, o altri Ospedali fissi, o temporanei attinenti alla Nostra Real Marina.

Art. 39. Nel rincontro che per servizio di una Divisione, o squadra di Nostri Legni da Guerra, debba destinarsi un bastimento per Ospedale, la Giunta stabilirà tutto l'occorrente per detto Legno, così pel personale, che pel materiale Sanitario.

Art. 40. Nell'ammissione de' pratici ordinarii, così in medicina, che in chirurgia, e nel loro ascenso, la Giunta amministrativa si regolerà pel pubblico esame, che dovrà aver luogo pe'candidati, tanto per divenire medici cerusici-naviganti, quanto professori negli Ospedali medesimi, col metodo fissato nel regolamento da Noi approvato. Costoro dovranno continuare la loro carriera negli Ospedali stessi.

Art. 41. I medici cerusici della Real Marina, che dovranno servire su i Legni da Guerra, e nelle varie altre destinazioni de' Dipartimenti, dovranno essere presi sempre da' pratici ordinarii degli Ospedali della medesima, analogamente a quanto trovasi prescritto nell'art. 34 del Titolo II. Parte I. di queste Ordinanze. Quando però in caso di vacanze de'medici-cerusici anzidetti non si trovassero fra' pratici soggetti idonei, allora dovrà la Giunta aprire un pubblico concorso, ammettendo in esso altri professori non di Marina, preferendo prima coloro, che avranno servito negli altri Ospedali militari, o in quelli civili, analogamente a quanto trovasi prescritto nell'articolo dianzi citato.

Art. 42. In ambe le circostanze prevedute nell'articolo antecedente, il comandante generale della Nostra Real Marina, scriverà l'occorrente all'Intendente generale della medesima, affinchè questi faccia dalla

Giunta Sanitaria, a cui presiede, procedere all'esame de' soggetti che dovranno occupare la piazza vota, ed indi glie ne riferisca il risultamento, affinchè possa il precennato comandante generale farne a Noi la proposta, conforme si trova prescritto nel succitato art. 34 del Titolo II. Parte I. di queste Ordinanze; dovendo la Giunta suddetta in questo solo caso essere consultiva del comandante generale.

Art. 43. Richiedendosi, in conseguenza di quanto si è detto, una particolare accuratezza nell'ammissione de' pratici ordinarii, e straordinarii, non meno che degli alunni di medicina, e di chirurgia, giacchè da essi debbono uscire non solo i medici cerusici naviganti, ma benanche tutti i professori degli Ospedali della Nostra Real Marina, la Giunta farà subire un rigoroso esame a tutti coloro che vorranno aspirarvi.

Art. 44. L'esame per l'ammissione de' medici cerusici della Real Marina, in mancanza de' pratici ordinarii degli Ospedali, sarà eseguito nel modo che sarà prescritto nel regolamento dianzi citato.

Art. 45. Vacando piazze di pratici ordinarii nell'Ospedale, avranno titolo di aspirarvi i pratici straordinarii, previo esame, come nell'art. precedente.

Art. 46. Gli alunni di medicina, e di chirurgia saranno ricevuti anche a proposta della Giunta, e con autorizzazione del Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina, previo esame.

Art. 47. Per assistere agli esami di coloro che vorranno concorrere per essere medici cerusici naviganti, dovrà intervenire l'intera Giunta, o la medesima nominerà secondo gli ordini che daremo, una commessione, la quale sarà preseduta da uno de' suoi membri militari, e sarà composta dal medico, e dal cerusico

consulente, dal medico maggiore dell'Ospedale, e dal cerusico maggiore della Real Marina, i quali avranno voto deliberativo; e per Segretario, con voto consultivo, il medico assistente dell'Ospedale. Del risultamento, la detta commessione, terrà informata per iscritto la divisata Giunta, onde dopo aver deliberato sul merito de'candidati, rappresentare a Noi l'occorrente, secondo viene distintamente divisato nel citato regolamento degli Ospedali.

Art. 48. La commessione che dovrà esaminare gli alunni quando entreranno nel servizio, sarà composta da uno de'professori consulenti per la rispettiva facoltà, dal medico maggiore dell'Ospedale, o dal cesurico maggiore della Real Marina, e dal più anziano professore di medicina, o di chirurgia dell'Ospedale, secondo l'uopo richiederà, di maniera che gli esaminatori siano sempre nel numero di tre, oltre del medico assistente, che farà le funzioni di Segretario.

Art. 49. La giunta predetta dovrà curare, che sian tenute due volte al mese delle conferenze accademiche per le due facoltà, nelle quali presederanno, per la medicina il medico consulente, o il medico maggiore dell'Ospedale, e per la chirurgia il cerusico consulente, o il chirurgo maggiore della Real Marina; dovendo in ognuna di esse disimpegnare le funzioni di Segretario il medico assistente dell'Ospedale, ond'esercitarsi in ambe le facoltà i pratici ed i medici, e cesurici dell'Ospedale, ed i naviganti, i quali trovandosi sbarcati, presteranno servizio negli Ospedali, onde migliorarsi nelle rispettive facoltà, con sempre nuove osservazioni.

Dal Segretario sarà tenuto registro esatto di tutte le discussioni accademiche, che avranno avuto luogo nelle mentovate adunanze, e de'soggetti che le avranno

fatte, notandone, di accordo col Presidente, le circostanze di merito.

Art. 50. La prefata giunta sarà nell' obbligo di rimettere al Nostro Ministro di Marina in ciascun mese, ed alla fine di ogni anno, le *tavole sinottiche*, che formeranno il medico maggiore dell' Ospedale di Napoli, e quegli che ne farà le funzioni nell' Ospedale di Castellamare.

Art. 51. Il Segretario della predetta giunta terrà registro de' Reali decreti, e rescritti relativi alla medesima; delle sue rappresentanze; della sua corrispondenza, e degli ordini spediti, ugualmente che delle sue deliberazioni. Quest' ultimo registro sarà firmato da tutt' i membri della giunta sanitaria.

Art. 52. Tutt' i fogli della suddetta giunta si conserveranno nel commessariato degli Ospedali, per esser passati a tempo proprio nell' archivio del corpo amministrativo contabile, giusta il prescritto nel Titolo antecedente.

SEZIONE III.

Doveri, ed attributi degl' Ispettori degli Ospedali.

Art. 53. L' Ispettore dell' Ospedale del dipartimento generale sarà immediatamente responsabile del buon ordine del medesimo, e del servizio degl' impiegati che vi sono addetti. Nell' esercizio di tale incarico, egli dipenderà dalla giunta amministrativa di sanità, e concorrerà col Commessario degli Ospedali nella legalità delle carte riguardanti l' amministrazione del medesimo, come verrà specificato nel regolamento citato.

Art. 54. Ispezionerà frequentemente le sale degl' in-

fermi nelle visite de' medici, nella distribuzione del pranzo, e della cena, e nella somministrazione de' medicamenti, onde osservare se tutto sia a norma di quanto vien prescritto in queste Ordinanze, e nel regolamento, dando le provvidenze analoghe in caso di contravvenzione, con informarne la giunta ove fosse necessario.

Art. 55. In dette Ispezioni dovrà assicurarsi personalmente della regolare decenza degl' infermi, e dell' assistenza loro dovuta.

Art. 56. La guardia militare, che dovrà avere l'Ospedale, sarà sotto gli ordini immediati dell' Ispettore, egualmente che l'aiutante del corpo de' custodi, che dovrà esser destinato nel predetto luogo.

Art. 57. Disporrà l' Ispettore delle ronde in tutto il corso del giorno, per impedire che gl' infermi commettano alcun disordine, o che esercitino arte di sorta alcuna, dovendo essi quivi unicamente attendere al loro ristabilimento in salute.

Art. 58. Proibirà agl' infermi di aver armi, dadi, e carte da gioco, onde ovviare ogni disturbo al buon ordine dell' Ospedale; e non permetterà che nelle sale si fumi, con discapito della purità dell' aria.

Art. 59. Sarà suo dovere di vegliare sulla qualità de' cibi, e delle bevande, acciò gli uni, e le altre siano sani; e non trovandoli tali, è autorizzato a farli cambiare, previa la perizia da eseguirsi regolarmente dagli esperti: ed in caso che ciò non potesse effettuarsi per mancanza di tempo, sarà autorizzato a farli provvedere, indi riponendo i generi rifiutati in una cassa, o luogo chiuso, o suggellato, farà eseguire la perizia successivamente, dando di tutto parte alla giunta di sanità.

Art. 60. Per l' esatto adempimento di quanto è stato prescritto nell' articolo precedente, baderà che siano

presenti nella immessione de' viveri, tanto all' ingrosso, quanto a minuto, il Cappellano di servizio, il cerusico domiciliato nell' Ospedale , l' infermiere maggiore , un infermiere , un serviente , i quali non trovando ricettibile alcuno de' divisati generi , gliene daranno parte per le opportune provvidenze.

Art. 61. Userà la dovuta vigilanza nella distribuzione delle medicine , assicurandosi , per mezzo dell' infermiere maggiore , e de' suoi aiutanti , e per mezzo dei pratici di guardia , della buona qualità de' medesimi , e dell' uso positivo che ne fanno gl' infermi , per conseguirsene il dovuto effetto.

Art. 62. Disporrà che siano inalterabilmente dati il pranzo, e la cena agl' infermi, nelle ore stabilite dalla giunta di sanità.

Art. 63. Proibirà rigorosamente la vendita delle razioni , e l' introduzione di altri commestibili nell' Ospedale.

Art. 64. Curerà incessantemente la massima nettezza nell' Ospedale in qualsivoglia aspetto.

Art. 65. Dovrà informare giornalmente la giunta dello stato di situazione , e de' movimenti degl' infermi esistenti nell' Ospedale, rimettendone il rapporto al Presidente della medesima : un altro rapporto ne rimetterà al Ministro di Marina, ed un terzo al Comandante generale di essa.

Art. 66. Alla fine di Dicembre di ciascun anno, formerà un rapporto alla giunta , sulla condotta di tutti gl' impiegati nel disimpegno de' proprii doveri, per valere nella proposta de'loro ascensi. Per tale oggetto terrà un ruolo distinto di tutti gl' impiegati nell'Ospedale, per notarvi le circostanze concernenti la condotta, e l' applicazione di ognuno.

Art. 67. Egli sarà in dovere di verificare da tempo in tempo l'esistenza degli strumenti di chirurgia, e delle medicine nella spezieria, e nelle casse destinate alla giornaliera distribuzione.

Art. 68. Proibirà rigorosamente l'ingresso di donne nell' Ospedale, sotto qualsivoglia pretesto.

Art. 69. Faciliterà le visite giornaliere degli Ufiziali spediti dal Maggior generale della Real Marina, da' Comandanti de' legni da guerra armati, e da' Comandanti de' corpi militari della medesima agl' infermi di loro rispettiva dipendenza.

Art. 70. Terrà un registro dell' entrata, ed uscita degl' infermi dall' Ospedale, e de' loro movimenti, da servir di base alla formazione de' testatici, per gli *abboni* corrispondenti delle razioni, e delle Medicine; dovendo custodire attentamente gli elementi, che gli avranno prodotti, per le verificazioni che potranno essere richieste. Egli fornirà quindi al Commessario degli Ospedali tutte le notizie che gli potranno occorrere, su quanto è relativo al dettaglio economico degli stessi.

Art. 71. Dovrà incaricarsi delle proposte, che gli potranno essere fatte da qualunque impiegato nell'Ospedale pel miglioramento del servizio di esso, e farle pervenire a notizia della giunta di sanità, accompagnate dalle sue osservazioni.

Art. 72. L'ispettore dell' Ospedale di Castellamare si conformerà pe' suoi doveri, ed attributi a quanto si trova prescritto nella presente Sezione.

SEZIONE IV.

De' cappellani.

Art. 73. Per Cappellani degli Ospedali saranno prescelti i religiosi riformati dell' Ordine di S. Francesco. La richiesta ne sarà fatta dalla giunta amministrativa di sanità al superiore del detto ordine, a misura del bisogno, non dovendo il loro numero ordinario essere minore di sei. I medesimi riceveranno dal Nostro Cappellano maggiore le facoltà necessarie all' esercizio del loro Ministero: in mancanza di detti religiosi, si supplirà con preti secolari, approvati dal detto Cappellano maggiore, e da Noi nominati, a proposta della suddetta giunta di sanità.

Art. 74. I religiosi da destinarsi per Cappellani negli Ospedali, saranno cambiati di tempo in tempo con altri loro compagni, a richiesta della giunta, o del corrispondente superiore dell'ordine. Durante la loro assistenza all'Ospedale, saranno quivi convenientemente alloggiati, e percepiranno ciocchè per essi è stabilito nelle Tariffe annesse a queste Ordinanze.

Art. 75. I cappellani addetti agli Ospedali dovranno essere presenti alle visite medico-cerusiche, per assistere particolarmente gl' infermi che loro verranno indicati.

Art. 76. Il più anziano di essi regolerà il loro turno di servizio per la guardia giornaliera, che dovran prestare agli Ospedali, durante la quale s' impiegheranno ad istruire gl' inferiori ne' doveri di nostra S. Religione.

Art. 77. I Cappellani dovranno ogni sera far recitare agl' infermi le preci stabilite nel regolamento, ripartendosi nelle diverse sale, sotto la sorveglianza del Cappellano più anziano, il quale baderà incessantemente al profitto morale degli ammalati.

Art. 78. Essi ne' giorni di precetto dovranno celebrare la messa nella Cappella dell'Ospedale, ed in quelle portatili pel comodo degl' infermi ; e non faranno inoltre loro mancare gli opportuni sermoni, procurando di conciliare la cura spirituale con quella del corpo.

Art. 79. I medesimi disporranno gl' infermi alla partecipazione de' Sacramenti, i quali loro amministreranno opportunamente, ed il più anziano fra Cappellani informerà l' Ispettore dell' Ospedale, qualora alcun infermo morisse senza esserne munito. Il Cappellano di guardia avrà inoltre il dovere di accompagnare convenevolmente i cadaveri di quelli che muoiono, dal letto al luogo da cui dovran portarsi alla sepoltura.

Art. 80. Sarà vietato a' Cappellani di ricevere dagl' infermi elemosine per celebrazione di messe, senza il permesso dell' ispettore dell' Ospedale.

Art. 81. Qualunque sia la proprietà che possegga un infermo presso a morire, il Cappellano gl' insinuerà di disporne con atto di sua ultima volontà, procedendosi in seguito alle formalità volute dalla Legge: in mancanza di potersi ciò eseguire, si supplirà con formarsi un processo verbale dall' infermiere maggiore, in presenza del Cappellano suddetto, ed entrambi dovranno sottoscriverlo, unitamente all' infermo, se ne sarà capace; diversamente se ne farà menzione nel processo indicato. La suddetta disposizione testamentaria, o processo verbale, dovrà essere vistata dall' ispettore.

Art. 82. Morendo un infermo, senz'aver disposto di sua credità, e non avendosi, elassi sei mesi, notizia di alcun parente, che con legittimi titoli possa conseguirla, ne sarà dato parte alla giunta amministrativa di sanità, la quale farà applicarne il prodotto in celebrazione di messe per l' anima del defunto.

Art. 83. Il Cappellano più anziano dovrà tenere esatto registro di tutti i morti nell' Ospedale, e rilevando che in vita avesse qualche individuo cambiato il suo nome, ne farà particolare notamento in detto libro, dopo essersene assicurato, per indi poter estrarre que' certificati, e somministrare quelli schiarimenti, che potranno essere da pubbliche autorità richiesti all' ispettore dell' Ospedale.

Art. 84: Sarà tenuto il Cappellano di servizio di assistere a tutte le immessioni de' commestibili, insieme col medico ordinario e col cerusico domiciliati nello Ospedale, coll'infermiere maggiore, e con un infermiere; nel caso che si accorgesse della cattiva qualità di essi, farà presente all' ispettore gl'inconvenienti, che avrà rilevati, pel dippiù che convenga. Assisterà anche il Cappellano anzidetto al vitto, ed alla somministrazione delle medicine agl' infermi.

Art. 85. Osservando i Cappellani in qualche individuo degli Ospedali de' vizii, o imperfezioni contrarie alla buona morale, al decoro civile, ed al rispetto dovuto al luogo, ne faranno inteso l' ispettore, affinchè prenda le misure che crederà analoghe.

SEZIONE V.

Doveri, ed attributi de' professori primarii, del medico maggiore, e de' medici, e de' cerusici addetti agli Ospedali.

Art. 86. I professori primarii dovranno somministrare in ogni occasione alla giunta i lumi necessarii al migliore servizio degli Ospedali, ed all'utile degl' infermi.

Art. 87. Indipendentemente dalle visite generali, che

dovranno essi praticare negli Ospedali della Real Marina, potranno visitare straordinariamente le sale degl' infermi, i loro alimenti, l' intero approvvisionamento della farmacia, e gli strumenti, ed i preparativi per la chirurgia, dando in seguito parte delle osservazioni fatte all' Ispettore, ed alla giunta sanitaria. Essi nelle malattie gravi dovranno ancora intervenire negli Ospedali, per dare il loro parere sullo stato de' diversi mali, e sul metodo da tenersi nel curarli.

Art. 88. Le operazioni cerusiche d' importanza, saranno dirette ed eseguite dal primario professore, dopo consulta di ambe le facoltà; nelle altre darà egli la sua direzione.

Art. 89. Di tempo in tempo, e principalmente nell' inverno, col permesso dell' ispettore, si faranno sezionare de' cadaveri, sopra tutto in occasione di malattie straordinarie, per esercizio ed istruzione dei pratici, coll' intervento di tutt' i professori dell' Ospedale, e di quei Naviganti.

Art. 90. I professori primarii saranno i principali esaminatori ne' concorsi da tenersi in occasione di ammissioni, e promozioni. Insieme col cerusico maggiore della Real Marina, saranno ancora gli esaminatori de' medici cerusici, che concorreranno per essere ammessi al servizio della medesima.

Art. 91. Essi eserciteranno le loro funzioni sotto la dipendenza della giunta amministrativa di sanità, alle cui disposizioni dovranno sempre uniformarsi, ed a quanto altro loro riguarda del prescritto in questo Titolo, e nel regolamento.

Art. 92. Il medico maggiore avrà l' ispezione sulle sale assegnate a' medici ordinarii, per verificare l' esatto adempimento di quanto può riguardare gl' infermi. A

tal' effetto dovrà portarsi ogni giorno all' Ospedale , ed in ore diverse; combinandosi, almeno due volte la settimana , nell' ora della visita de' professori.

Art. 93. Egli prendendo conto da' medici, e da' pratici rispettivi dello stato degl' infermi , specialmente in malattie rimarchevoli , indicherà opportunamente allo ispettore il bisogno di consulto.

Art. 94. In caso urgente, potrà disporre sul momento da sè medesimo , quanto crederà più conducente alla salvezza degl' infermi.

Art. 95. Potrà fare delle visite straordinarie alle medicine della farmacia , e delle casse assegnate a ciascuna sala degl' infermi, formandone processo verbale, per darne parte alla giunta di sanità. Ove in tali visite intervenissero de' medici ordinarii , costoro apporranno la loro firma al detto verbale.

Art. 96. Avrà facoltà di fissare la destinazione dei medici , e pratici di medicina nell' esercizio delle loro funzioni , facendoli alternare nelle diverse sale. Avrà ancora la facoltà di destinare , sentendo il parere del più antico de' cerusici dell' Ospedale, i professori, ed i pratici di chirurgia.

Art. 97. Dovrà l' anzidetto professore assegnare ai pratici più istruiti due, o più infermi di malattie interessanti , onde osservarne il corso , ed i sintomi , per essere nel grado di esporre le loro riflessioni ne' consulti , e nelle accademie.

Art. 98. Sarà nel dovere di fare mensualmente rapporto alla Giunta di Sanità , sul progresso , o ritardo di ogni pratico nell' acquisto delle cognizioni necessarie, onde tenerne conto di unita a' rapporti della condotta personale che l' Ispettore dovrà fare de' medesimi in occasione di ascensi.

Art. 99. Fra le sue visite straordinarie nell'Ospedale vi sarà quella nell'ora della tavola; e le novità che potrà rilevarvi le passerà a notizia dell'Ispettore. Lo stesso praticherà su quanto concerne la nettezza, la ventilazione, e tutt'altro che può riguardare il bene degl'infermi, per l'intelligenza e per le analoghe disposizioni della Giunta di Sanità.

Art. 100. Egli con l'avviso de'professori delle diverse sale, ed il parere de'primarii professori, regolerà la classificazione degl'infermi affetti di diverse malattie, facendo rimanere sempre divisi i contagiosi di diverso morbo. Adoprerà la stessa attenzione su gli utensilii dell'Ospedale di cui faranno uso gl'infermi predetti.

Art. 101. Dovrà, previo il permesso dell'Ispettore, prestarsi alla visita delle medicine già riposte nelle casse chiuse, dopo la spedizione fattane nella spezieria per la distribuzione agl'infermi, semprecchè i professori ordinarii incontrino dubbio sulla buona qualità delle medesime.

Art. 102. Sarà egli obbligato di fare in ogni settimana una visita di rigore a tutt'i convalescenti, coll'intervento de'professori ordinarii, per assicurarsi del di loro stato, e congedare dall'Ospedale coloro che lo meriteranno.

Art. 103. Userà il medico maggiore la più esatta vigilanza sulla condotta nel servizio di Sanità di tutti i suoi subordinati, per avvalersene ne'regolari rapporti, che dovranno decidere del loro merito, o demerito, dando luogo con imparzialità alla giustizia, che potrà ad ognuno appartenere.

Art. 104. Tutte le suppliche, che potranno essere avanzate a Noi, o a qualunque superiore, dagl'impie-

gati enunciati nell'art. antecedente, dovranno passare sempre per l'organo del medico maggiore, prima d'incamminarle, per mezzo dell'Ispettore dell'Ospedale alla Giunta di Sanità.

Art. 105. I medici ordinarii passeranno immancabilmente le visite della mattina agl'infermi nelle sale loro assegnate, e dovranno queste esser terminate due ore prima del pranzo, seguendo l'orario che sarà fissato. Avranno similmente il dovere di passarle anche nel dopo pranzo qualora vi siano degl'infermi di malattie gravi, indipendentemente da quella, che dovrà passare il medico dimorante nell'Ospedale.

Art. 106. Non potendo un medico ordinario, per legittimo motivo, adempiere in qualche giorno alla suddetta visita, dovrà farlo subito noto all'Ispettore, onde nomini questo altro medico a supplir le sue veci.

Art. 107. Dovranno i medici ordinarii, dopo eseguita la visita, leggere i libri delle loro ordinazioni, tanto nel vitto, quanto nelle medicine, per verificare l'uniformità delle prescrizioni da loro dettate; e dovranno di proprio pugno firmarle a scanso di ogn'inconveniente.

Art. 108. Nel corso della visita di ciascun ammalato permetteranno a'pratici di 1.ª classe di fare le loro osservazioni sulla malattia, facendogli delle opportune questioni per la loro istruzione.

Art. 109. I medici ordinarii concorreranno, per la loro parte, a mantenere sempre in sale separate e distinte gl'infermi, a norma delle malattie dalle quali sono attaccati, dandone opportunamente parte al medico maggiore pel dippiù che conviene.

Art. 110. Attenderanno essi con premura alla nettezza, e proprietà delle rispettive sale, ed all'esatto

adempimento di quanto sarà stato imposto a' serventi per l'assistenza agl'infermi; ed osservando in tale oggetto delle negligenze, ne faranno rapporto al medico maggiore, ed all'Ispettore.

Art. 111. In caso di dubbio sulla qualità delle medicine, ascolteranno i rapporti de' pratici; e degl'inconvenienti che potessero rilevare, ne daranno parte al medico maggiore, perchè questi prenda gli espedienti opportuni.

Art. 112. Non ostante l'obbligo de' pratici di esser presenti alla manipolazione delle medicine in ispezieria, pur non di meno sarà anche cura de' medici ordinarii di vigilare a tale operazione, per assicurare sempre più il buon effetto de' rimedii a vantaggio degl'infermi.

Art. 113. Nascendo a' medici sospetto sull'alterazione, e qualità delle medicine spedite, e riposte nelle casse chiuse per la distribuzione da farsene agl'infermi, proporranno al medico maggiore una visita inopinata di dette casse, che sarà da questo eseguita, previo il permesso dell'Ispettore.

Art. 114. Se gl'infermi non si presteranno a prendere le medicine, dovranno i medici ordinarii darne parte all'Ispettore, pel dippiù che convenga.

Art. 115. In tutt' i casi ne' quali osserveranno personalmente. o per mezzo de' rapporti de' loro subordinati, di esistere degl' inconvenienti nel nudrimento, nella medela, nella pulizia, nella purità dell' aria, ed in quanto altro potesse giovare agl'infermi a norma degli stabilimenti sanitarii, ne daranno parte al medico maggiore, ed all' Ispettore, per prendersi da' medesimi le misure le più opportune.

Art. 116. Quello de' medici ordinarii, che avrà al-

loggio nell' Ospedale , sarà in obbligo di supplire alle mancanze , tanto de' medici ordinarii , quanto del medico assistente, qualora sì gli uni, che l' altro avranno opportunamente prevenuto l'ispettore della loro assenza.

Art. 117. Sarà suo dovere altresì di accorrere, tanto di giorno , che di notte a tutti gli accidenti gravi , e straordinarii , che potessero avvenire agl' infermi.

Art. 118. Dovrà invigilare su' pratici addetti ad assistere alla manipolazione , e distribuzione de' medicamenti , informando il medico maggiore di tutti gl' inconvenienti , che potesse scoprirvi.

Art. 119. Sarà nell' obbligo di fare ogni sera la visita detta di tardanza a tutte le sale degl' infermi, per assicurarsi che abbiano ricevuto tutto ciò che li è stato la mattina ordinato da' medici , e soccorrerli , se ne avranno bisogno, per qualche incomodo sopravvenutoli.

Art. 120. Egli assisterà insieme col Cappellano di servizio, col cerusico domiciliato nell' Ospedale, coll' infermiere maggiore, e con un infermiere all' immessione di tutt' i commestibili , che il provveditore, o fornitore introdurrà nell' Ospedale per uso degl' infermi ; e rilevando la cattiva qualità di essi, ne farà inteso l' Ispettore , per le convenienti disposizioni.

Art. 121. Il medico assistente dovrà accudire alla visita della mattina de' medici ordinarii , e dovrà portarsi immancabilmente nell' Ospedale la sera per trovarsi alla visita , onde dare le disposizioni convenienti sulle novità sopravvenute a qualche infermo , dandone parte la mattina seguente al medico ordinario , o nel momento all' Ispettore, per le altre misure necessarie a prendersi.

Art. 122. Nella visita della mattina, informerà esso i medici ordinarii dello stato degl' infermi , e delle osservazioni fatte nel corso della giornata antecedente.

Art. 123. Si troverà presente all'arrivo de' nuov' infermi, per riconoscere la qualità della malattia, e se meriti cura nell' Ospedale, onde accettarli, o rifiutarli. Dovrà dippiù eseguire quanto sarebbero tenuti a fare i medici ordinarii, se fossero presenti nell' Ospedale medesimo.

Art. 124. Dovrà egli assistere alla spedizione de' medicamenti, ed alla loro distribuzione, dando conto ai professori ordinarii delle osservazioni, che avrà avuto luogo di fare; a qual effetto riconoscerà le medicine nelle casse prima di distribuirsi. Verificando poi che qualche infermo non abbia preso i medicamenti prescritti, ne farà rapporto all' ispettore, ed al medico maggiore.

Art. 125. Sarà cura del medesimo di far pienamente eseguire tutte le prescrizioni de' professori ordinarii nel vitto, e nelle medicine, e dovranno perciò dipendere da lui tutti gli altr' impiegati di classi inferiori, incaricati di un tal servizio.

Art. 126. Coopererà di sua parte alla nettezza, e pulizia dell' Ospedale nel modo stabilito nel regolamento.

Art. 127. Egli eserciterà le funzioni di Segretario della commessione per gli esami, e si conformerà al regolamento approvato.

Art. 128. I cerusici ordinarii faranno la loro visita agli affetti di male di chirurgia, o prima, o nel tempo stesso della visita medica, per venire in cognizione dello stato degli infermi, a' quali appresteranno il loro aiuto, secondo il bisogno.

Art. 129. Il cibo degl' infermi di chirurgia, affetti anche di male di cura medica, sarà regolato da' medici, inteso il parere de' cerusici.

Art. 130. Apparterrà a' medesimi la vigilanza sul-

l' apparecchio della cassa di chirurgia, acciò sia completa in tutte le sue parti, facendo le analoghe richieste di quanto vi potrà mancare.

Art. 131. I cerusici osservando ne' loro infermi inadempimenti sul metodo di cura prescritto con ritardo della guarigione, ne daranno parte all' ispettore per le opportune disposizioni.

Art. 132. Uno de' cerusici ordinarii, a nomina della giunta amministrativa di sanità, dovrà dimorare stabilmente nell' Ospedale di Napoli. Egli sarà obbligato a fare le prime medicature in qualunque ora potesse giungervi qualche infermo di chirurgia, menocchè quando si trovasse presente il chirurgo primario, da cui in tal caso dovrà eseguirsi la prima operazione. Presentandosi qualche rincontro rilevante, dovrà far avvisare immediatamente il professore primario, quando però lo stato dell' infermo, o del ferito, dia il tempo necessario ad attenderlo.

Art. 133. Sarà nell' obbligo di medicare nelle ore del dopo pranzo gl' infermi di chirurgia, che ne avranno bisogno, e dovrà accorrere coll' opra sua in tutti gli accidenti, che potranno nascere in qualunque ora.

Art. 134. Osservando, egli, irregolarità contro il bene degl' infermi, e contro il regolamento, ne farà rapporto all' ispettore, ed al medico maggiore dello Ospedale per le misure che converranno.

SEZIONE VI.

Doveri de' pratici ordinarii, degli straordinarii, e degli alunni; del farmacista; de' salassatori; degl' infermieri; degli unzionarii; del guardarobe; e de' serventi addetti agli Ospedali.

Art. 135. I pratici ordinarii di medicina, e di chirurgia dovranno tutti immancabilmente assistere alle rispettive visite della mattina, facendosi trovare nelle sale degl' infermi, prima dell' arrivo dei professori. Essi avranno una dipendenza immediata dal medico maggiore, e saranno subordinati all' ispettore dell' Ospedale, ed a tutt' i medici, e cerusici del medesimo nell' esercizio del proprio impiego.

Art. 136. La di loro guardia giornaliera sarà regolata dal medico maggiore, e sarà da essi adempita in modo che non manchi giammai la dovuta assistenza agl' infermi.

Art. 137. Seguiranno i professori nelle loro visite co' libri delle ordinazioni, ne' quali dovranno specificatamente notare quanto da quelli sarà disposto in ordine alla cura, ed iscrivervi le loro ricette per esteso, e con chiarezza in lingua italiana, come pure le loro prescrizioni pel corrispondente nudrimento.

Art. 138. In fine della visita sarà da essi presentato il suddetto libro al medico, e cerusico ordinante, per osservarne la uniformità ai suoi dettami, e per firmarlo.

Art. 139. Ultimata la visita, e firmato il libro delle ordinazioni, essi si recheranno nella spezieria, per assistere alla manipolazione, e spedizione delle medicine, che dovranno essere preparate sotto la loro accurata vigilanza.

Art. 140. Alle visite del dopo pranzo dovranno assistervi i pratici di guardia di ambe le facoltà, per informare la mattina seguente i rispettivi professori dello stato degl' infermi.

Art. 141. I pratici di giornata, consegneranno a quelli che subentrano i libri delle ordinazioni, e tutt'altro che sarà relativo alla cura degl' infermi, dandogli anche conoscenza del particolare loro stato, per vicendevole norma del servizio che debbono prestare.

Art. 142. Essi adempiranno con esattezza a tutte le prescrizioni loro imposte dall' ispettore, e da tutti i professori diversi dell' Ospedale, uniformandosi a quanto nel regolamento da Noi approvato sarà detto a loro riguardo, per la conservazione, e distribuzione delle medicine, e della prevenzione di quelle, che potrebbero mancare nella spezieria, o rinvenirvisi di cattiva qualità, per l'opera loro nelle medicature cerusiche, pe'bagni, e salassi da eseguirsi, e per le unzioni da darsi agl' infermi.

Art. 143. Gli alunni eseguiranno i servizii di cui gradatamente si renderanno capaci. Essi saranno assegnati alle sale, egualmente che i pratici ordinarii e straordinarii di ambe le facoltà.

Art. 144. Sarà obbligo del farmacista di mantenere in ogni Ospedale, la quantità de' medicamenti, e droghe, che la giunta amministrativa di sanità crederà doververi rimanere in deposito.

Art. 145. Egli, ed i suoi collaboratori dovranno manipolare i medicamenti ordinati da' medici, in presenza de' pratici ordinarii, e straordinarii, i quali li somministreranno agl' infermi delle loro sale, o corsee. Non potrà formare medicine composte, se prima i componenti non siano visitati dal medico maggiore, o da al-

tro medico dell' Ospedale alla presenza de' pratici, che vi resteranno assistenti fino alla composizione completa.

Art. 146. I salassatori avranno l' obbligo di fare i salassi ordinati dai professori, di applicare i vescicatorii, e curarli, e di fare i cristei sotto la direzione dei pratici. Sarà anche loro obbligo di assistere alle unzioni mercuriali, qualora il numero de' pratici non fosse bastevole, e di trovarsi alle ore delle visite, conformandosi a tutt' altro, che nel regolamento da Noi approvato potrà riguardarli.

Art. 147. Gli unzionarii sotto la dipendenza de' pratici dovranno prestarsi alle frizioni mercuriali ordinate agl' infermi.

Art. 148. L' infermiere maggiore dovrà invigilare all' immediato servizio degli ammalati, ed alla pulizia dell' Ospedale, a norma del regolamento approvato.

Art. 149. Egli sorveglierà anche al buon ordine, ed alla disciplina degl' infermi, e degl' impiegati suoi subalterni, così di giorno, che di notte; dando parte di ogni inconveniente all' ispettore.

Art. 150. Dovrà egli avvisare il guardarobe, in occasione di sortire dall' Ospedale alcun infermo, acciò consegni questo gli abiti proprii, e riceva quelli dello Ospedale da esso somministrati all'infermo, prendendone nota nel suo registro.

Art. 151. L' aiutante dell' infermiere maggiore, sotto gli ordini del medesimo, disimpegnerà i doveri stessi prescritti negli articoli precedenti, ed in sua mancanza ne supplirà le veci.

Art. 152. Egli dovrà benanche disimpegnare le funzioni di amanuense dell' Ispettore dell' Ospedale nella formazione de' fogli, scritture, libri, e rapporti relativi all' Ospedale medesimo.

Art. 153. Gl'infermieri saranno distribuiti per le sale degl' infermi, per esservi particolarmente addetti sotto la dipendenza dell' infermiere maggiore.

Art. 154. Essi dovranno vegliare alla buona tenuta del luogo, e de' mobili, non che alla condotta degl' infermi nella sala ad ognuno assegnata.

Art. 155. Baderanno alla pulizia delle sale; alla proprietà de' letti, ed alla nettezza della biancheria, e degli utensili per uso degl' infermi.

Art. 156. Non permetteranno agl'infermi di fumare, e giuocare a qualunque specie di giuoco; dando prontamente parte a' superiori di qualunque trasgressione su tali oggetti.

Art. 157. Nelle visite della mattina, e del dopo pranzo, si troveranno pronti nelle sale, col libro delle ordinazioni cibarie, per notarvi distintamente le razioni, e quanto altro di vitto, e bevanda alimentaria viene da' professori ordinato. Un tal registro sarà collazionato con quello de' pratici, alla presenza de' professori, che sottoscriveranno l' uno e l' altro, mettendo anche la mezza firma al margine, ove fossero più pagine. In fine di questo registro vi sarà un reassunto, la cui copia sarà data subito al dispensiere, per poter questo avere, e preparare il totale del numero delle razioni, e di quanto altro di vitto, e di bevanda possa essere stato ordinato.

Art. 158. Nelle ore del pranzo, e della cena col registro alla mano chiameranno il vitto, e la bevanda, che spetta a ciascun infermo; e sarà anche del loro dovere distribuire il latte, le limonee, ed altre pozioni ordinate da' professori alla presenza de' pratici di guardia, e nelle ore determinate da' professori medesimi.

Art. 159. Invigileranno che non s' introducano com-

mestibili di qualunque specie per uso degl'infermi, e che non accada vendita o ricompra, in qualunque modo, delle razioni.

Art. 160. Essi, per detti oggetti, e per ogni altro dovere, invigileranno sulla condotta, ed assistenza dei servi di pena, destinati al servizio dell'Ospedale.

Art. 161. Faranno a turno la guardia di giornata, affinchè non manchi la sorveglianza in ciascuna corsea, e l'assistenza agl'infermi.

Art. 162. A quei di guardia sarà dato in consegna un determinato numero di camicie, e lenzuola di riserva per un pronto bisogno della notte, in proporzione della quantità degl'infermi, e della natura delle loro malattie.

Art. 163. Dovranno tenere, sotto le disposizioni degl'immediati loro superiori, il registro degl'infermi, che entrano ed escono dall'Ospedale, e l'ispettore potrà fra essi scegliere uno, che sia trovato idoneo, e di sua fiducia, per avvalersene da amanuense in quelle ore che non faccia mancanza agli altri suoi doveri.

Art. 164. Quando non vi sia partito, o che non siano a Nostro Regio conto i guardaroba subalterni, uno degl'infermieri assisterà il guardaroba maggiore nelle ore, che non faccia mancanza agli altri suoi doveri.

Art. 165. Per la consegna di tutta la mobilia dell'Ospedale, e degli altri generi del medesimo in servizio degl'infermi, sarà particolarmente destinato un individuo con titolo di guardaroba, il quale dovrà parimente incaricarsi delle vestimenta particolari degl'infermi che entrano nell'Ospedale, per restituirgliele all'uscita dal medesimo.

Art. 166. Da esso guardaroba dipenderà quello dei

generi apprestati all' Ospedale dall' Assientista, se ve ne fosse, il quale dovrà mantenerlo a proprie spese.

Art. 167. Il suo servizio sarà dettagliato nel regolamento da Noi approvato.

Art. 168. Pe' servizii bassi dell' Ospedale, saranno scelti de' servienti fra i servi di pena, a' quali resti ad espiar poco tempo della condanna, colla proporzione indicata nell' art. 8.° di un serviente per ogni dieci infermi, oltre quelli necessarii pel servizio della spezieria, pe' bagni, unzioni, cucine, dispensa, guardaroba, per radere le barbe degl' infermi, per provvedere lo Ospedale di acqua, ed altro simile, uniformemente alle analoghe disposizioni della giunta amministrativa di sanità.

Art. 169. La richiesta di essi sarà fatta dalla giunta predetta al Comandante generale della Nostra Real Marina, il quale farà conoscere quelli da esso destinati per tale servizio all' Intendente generale della Marina medesima, per le convenienti operazioni amministrative.

Art. 170. Il di loro rispettivo servizio sarà divisato nel regolamento da Noi approvato per gli Ospedali.

SEZIONE VII.

Della mobilia, e del vitto degl' infermi.

Art. 171. L' Ospedale dovrà esser provveduto di mobili in proporzione degl' infermi che può contenere, e nel numero, e qualità analogamente a quanto viene specificato nello stato annesso a questo Titolo.

Art. 172. Il vitto agl' infermi sarà somministrato uniforme alle prescrizioni date in questo Titolo, e nella quantità, e qualità de' generi fissato nel regolamento degli Ospedali da Noi approvato.

Art. 173. Quando gli alimenti, la medela, ed il mobilio per gli Ospedali della Nostra Real Marina verranno forniti per assiento, dovrà starsi a quanto sarà convenuto nel contratto, che dovrà essere esattamente eseguito. Se poi tutti tre, o taluno de' prefati oggetti si conducessero ad economia, allora la giunta sanitaria farà imprimere in compendio lo stabilimento che all' uopo avrà fatto, affinchè ciascuno che vi sarà interessato possa interamente uniformarvisi.

Stato della mobilia destinata per gl'infermi esistenti negli Ospedali della Real Marina

DENOMINAZIONE DE' GENERI.	N.°	OSSERVAZIONI.
Letto per gli Ufiziali, o loro assimilati.		
Materassi con fodera di tela di Germania ripieni ognuno con rotola 14 di lana di Gravina, di perfetta qualità, lungo palmi 7 e largo palmi $3\,^1/_2$ . .	2	I materassi saranno rifatti; la lana sarà lavata, la biancheria sarà cambiata, e la paglia sarà rinnovata secondo le analoghe prescrizioni del regolamento degli Ospedali da Noi approvato.
Cuscini con fodera come sopra ripieni ognuno con rotola $1\,^1/_2$ di lana, lunghi palmi 5 e larghi palmo $1\,^1/_2$	2	
Paglione di tela come sopra della stessa dimensione de' materassi, ripieno con rotola 20 di paglia lunga, ed asciutta	1	
Coverta di cottone per l'està	1	
Detta di lana di buona qualità per l'inverno . .	1	
Lenzuola di tela di lino di Cardito: paia . . .	3	
Facce di cuscini di tela come sopra	6	
Camice di tela come sopra	3	
Lettiera, composta di due tavole inverniciate, lunga palmi 7 e larga palmi $3\,^1/_2$	1	
Scanni di ferro per detta	2	
Per ogni altro individuo.		
Lettiera, composta come sopra	1	
Scanni di ferro per detta	2	
Paglione di tela nuova di stoppa, ripieno con rotola 20 di paglia lunga, ed asciutta, lungo palmi 7 e largo palmi $3\,^1/_2$	1	
Materasso con fodera di tela di Nola o di Arienzo, ripieno con rotola 14 di lana di Ragusa, o di Regno, della stessa dimensione del paglione	1	
Cuscini, con fodera come sopra, ripieni con rotola $1\,^1/_2$ di lana, ognuno, lunghi palmi 3 e larghi pal. $1\,^1/_2$.	2	
Lenzuola di tela di Cardito, o Afragola, o altra di buona condizione, paia	3	
Facce di cuscini di tela come sopra	6	
Camice della suddetta tela	3	
Coverta di lana comune per l'inverno . . .	1	
Detta di tela indiana, o nostrale colorata per l'està.	1	
Camicia di comune misura di tela di bosco, o di altra simile qualità	1	Per le sole malattie che l'esigeranno.
Berrettino di tela uguale a quella delle lenzuole . .	1	
Cappotto di panno di Cerreto di color mischio per l'inverno	1	
Corpetto con maniche di panno di Regno per l'inverno	1	
Detto idem di cottone per està	1	
Calzoni di olona bianchi lunghi alla foggia marinaresca per l'inverno	2	
Detti di tela rigata, come sopra, per l'està . .	2	
Pianelle paia.	1	
Vaso di creta bianca verniciato, o di vetro per orinare.	1	
Sputarola di creta simile	1	
Bacile della stessa creta pel vomito	1	
Detto di buona creta bianca per acqua . . .	1	
Bicchiero simile per vino	1	
Paletta di latta, o pure vaso di rame ben stagnato.	1	Per gl'infermi che non potranno portarsi ne'luoghi immondi.
Bacile di rame stagnato, o di creta ordinaria verniciato	1	Per quei che fanno uso di gargarismi, e salassi.

N. B. Vi sarà inoltre per ogni sala un bacile di rame stagnato, ed una tovaglia, per lavarsi, ed asciugarsi ogn'infermo il viso, e le mani. Vi saranno ancora dei fanali, e delle lampadi; e finalmente vi sarà fuoco di carbonella nell'inverno: e sarà fornito l'Ospedale dei detti utensilii necessarii, secondocchè, a proposta della Giunta amministrativa di Sanità, sarà fissato nel regolamento approvato.

TITOLO XVII.

PEL CONSIGLIO DI MARINA

SEZIONE I.

Istituzione del Consiglio di Marina, e sua composizione.

Art. 1. Per l'introito delle somme componenti l'assegnamento della Nostra Real Marina; per l'esame delle spese occorrenti alla medesima riguardo ai materiali che le sono relativi; per lo stabilimento de' partiti in servizio della stessa; per la discussione di ogni progetto, che le sia analogo, e per la consulta sopra affari che la riguardino, in corrispondenza degli ordini del Nostro Ministro di Marina, sarà istituito nel dipartimento generale, un consiglio, composto dalle autorità qui sotto indicate, e verrà nominato *Consiglio della Real Marina*.

Art. 2. Il medesimo avrà per presidente il Comandante generale della Real Marina; per membri ordinarii con voto deliberativo, l'Intendente generale, l'ispettore degli arsenali, il maggior generale, e l'ispettore dell'Artiglieria di Marina; per segretario un Commessario del corpo amministrativo contabile; e per razionale un individuo del corpo stesso; da nominarsi questi due ultimi soggetti da Noi, a proposta del consiglio.

Art. 3. Il segretario del consiglio avrà alla sua immediazione un individuo del corpo amministrativo contabile, ed un altro similmente ne avrà il razionale;

ambedue a proposta dell' Intendente generale, con approvazione del consiglio.

Il contabile addetto al razionale del consiglio, oltre al disimpegno delle proprie incumbenze presso il medesimo, dovrà prestarsi in servizio della segreteria del consiglio; ed ove gli affari in questa esigano maggior numero di scriventi, essi saranno suppliti al bisogno dal corpo amministrativo, e dalla segreteria del Comandante generale.

Art. 4. Al consiglio sarà addetto un usciere del rango di quelli destinati alle segreterie militari, ed un'Ordinanza da somministrarsi da uno de' corpi militari della Real Marina.

Art. 5. Il mentovato consiglio avrà per membri straordinarii, con voto deliberativo, il Direttor Generale dell' ascrizione marittima, ed il Comandante della Reale Accademia di Marina, i quali interverranno nel detto Consiglio tutte le volte che vi si tratteranno affari relativi alla navigazione, o ne' casi particolarmente designati dal Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina.

Art. 6. I capi delle rispettive dipendenze della Nostra Real Marina, i quali non sono membri ordinarii del consiglio, dovranno parimenti intervenire nel medesimo con voto deliberativo, ogni qualvolta vi si tratteranno affari riguardanti immediatamente il loro incarico.

In tale rincontro, per dirimere la parità ne' voti, sarà il consiglio aumentato anche di uno de' membri straordinarii divisati nell' articolo antecedente, con sostituzione di uno all' altro, secondo la loro anzianità.

Art. 7. Il Controllore della Nostra Real Marina interverrà nel consiglio con voto consultivo, quando vi si tratteranno oggetti di compre e vendite, o effettuazione di partiti.

Art. 8. In assenza del Comandante generale, il consiglio sarà preseduto dal più antico tra gli Ufiziali generali della Nostra Real Marina, che prenderebbe di dritto il comando generale della medesima, qualora da Noi non sarà nominato altro Ufiziale generale per presidente.

L' Intendente generale sarà supplito nel consiglio dal più antico Commessario, che si troverà nel dipartimento generale, purchè altri non sarà da Noi nominato.

Il Maggior generale sarà supplito da uno de' due aiutanti maggiori più elevato di grado, o dal più anziano tra essi.

L' Ispettore degli arsenali sarà supplito dal sotto-Ispettore degli armamenti.

L'Ispettore di Artiglieria sarà supplito dal Direttore del parco.

Il Direttore generale dell'ascrizione marittima, sarà supplito dal sotto-Direttore del primo circondario marittimo.

Il Comandante dell'accademia sarà supplito dal secondo Comandante della medesima.

I capi delle dipendenze, quando si trovassero assenti, o impediti, nel rincontro di doversi trattare nel consiglio oggetti relativi al proprio incarico, saranno suppliti da quelli Ufiziali, che immediatamente li seguono nella rispettiva dipendenza, o corpo.

Il Controllore della Nostra Real Marina sarà supplito dal sotto-Commessario addetto al suo Ufizio, o in mancanza di questo, dall' Ufiziale amministrativo di grado più elevato, che si troverà alla sua immediazione.

Il Segretario sarà supplito da un altro Commessario, proposto dall' Intendente Generale, ed approvato dal consiglio.

SEZIONE II.

Prescrizioni generali.

Art. 9. Il consiglio della Nostra Real Marina dovrà adunarsi, o nella Comandanzia generale della medesima, o in casa del Presidente.

L' archivio del predetto consiglio dovendo esser sempre separato dagli altri archivii delle diverse dipendenze di Marina, sarà situata nella Comandanzia generale.

Art. 10. Tutt' i membri del consiglio, o coloro che rispettivamente li rimpiazzeranno in caso di legittimo impedimento, vi prenderanno posto secondo il loro grado, o la loro anzianità, a riserva dell' Intendente generale, o di quegli che lo supplirà, il quale prenderà sempre il primo posto dopo il Presidente. Il Segretario sederà dirimpetto al Presidente.

Art. 11. Gli oggetti che debbono discutersi saranno proposti dal Presidente, o da lui per mezzo del Segretario.

Art. 12. Se taluno de' membri volesse proporre qualche questione, o lo scrutinio di qualche oggetto, potrà farlo, dopo averne chiesto il permesso al Presidente.

Art. 13. Ogni deliberazione, che prenderà il consiglio su i varii assunti, verrà segnata con un numero progressivo, che si rinnoverà annualmente, e si registrerà in un libro, il quale sarà denominato *registro delle deliberazioni del consiglio di Marina*. Questo libro sarà sottoscritto in fine di ciascuna deliberazione da tutti coloro, che avranno avuto nella unione del consiglio voto deliberativo.

Art. 14. Tutti gli affari saranno risoluti a pluralità di voti. I voti cominceranno ad emettersi dal meno anziano de' componenti del consiglio, ed in occasione d' intervenzione del Controllore della Nostra Real Marina, avendovi questi voto consultivo, dovrà egli essere il primo a manifestare il suo avviso.

Art. 15. Se uno o più membri del consiglio saranno discrepanti dal parere del maggior numero, e ne volessero far tenere proposito nella deliberazione, avvertiranno in consiglio il Segretario di mentovare la loro opinione discorde nella deliberazione da distendersi; ma non potranno rifiutarsi a sottoscrivere la deliberazione fissata dalla maggioranza de' voti.

Art. 16. Se la questione verserà su qualche oggetto relativo all' incarico del membro discrepante, allora il medesimo, prevenendone a voce il consiglio, potrà avanzarne a Noi, pe' mezzi regolari, il conveniente rapporto.

Art. 17. Il Segretario in fine di ogni sessione del consiglio, formerà una nota di tutti gli affari discussi nella medesima, e delle risoluzioni prese; e prima di sciogliersi il consesso, la leggerà, per farla indi sottoscrivere dal Presidente, e la porterà seco, affinchè nella riunione successiva possa renderla al medesimo, ed informarlo sull' adempimento della stessa.

Art. 18. Il Presidente, quando ne avrà conoscenza, annuncierà in fine di ogni sessione gli affari che dovranno trattarsi nel successivo congresso. Se poi ne venisse in cognizione posteriormente, allora farà, per mezzo del Segretario, avvertire i membri del consiglio degli affari da trattarsi, affinchè ognuno venga in assemblea premunito delle notizie, e de' fogli necessarii agli oggetti di cui deve essere quistione; quante volte però i prefati oggetti non esigessero riserva.

Art. 19. Le diverse materie che si porranno in iscrutinio, non dovranno mischiarsi fra loro, e quindi dovrà essere ognuna di esse l'oggetto di una deliberazione separata.

Art. 20. Se mai in qualche sessione non si risolvesse alcun affare, dovrà farsene cenno nel registro delle deliberazioni.

Art. 21. Il Segretario, dopo sciolta la sessione, distenderà nel più corto spazio di tempo che sarà possibile, le minute delle deliberazioni prese sugli oggetti discussi, e risoluti, procurando che i fogli degli affari trattati in una sessione siano ultimati al sopravvenire dell' altra.

Art. 22. Le predette minute saranno riposte in un portafoglio chiuso, del quale tutti i membri del consiglio avranno una chiave, e saranno inviate ad essi, cominciando dall' ultimo, secondo l' ordine col quale prendono posto nel consiglio.

Art. 23. Se i membri del consiglio troveranno le deliberazioni concepite conforme sarà stato fissato, e secondo il voto che avranno emesso, apporranno semplicemente la loro sottoscrizione ad ogni minuta. Se poi crederanno farvi delle modificazioni, le scriveranno in un foglio separato, e chiudendo tutto nel portafoglio, lo rimetteranno al Segretario, il quale, se non vi troverà fatta modificazione alcuna, o pure se ve ne troverà taluna, che non alterasse in alcuna parte l'opinione generale, vi darà corso, facendola trascrivere fedelmente sul registro. Se poi vi rinverrà delle modificazioni, le quali avessero delle ambiguità da alterare il sentimento adottato, o ad unanimità, o a pluralità di voti, allora sospenderà di darvi corso, e ne informerà il Presidente. Questi farà dar cammino all'affare,

secondo la maggioranza de' voti, se sarà di urgenza; ma se poi potrà differirsi, farà riunire il consiglio, per decidersi l' oggetto in sessione.

Art. 24. In ogni riunione saranno firmate tutte le deliberazioni che saranno state scritte sul registro di esse, e le minute si conserveranno nell' archivio del consiglio, per poter servire di confronto in ogni occorrenza.

Art. 25. Delle deliberazioni che dovranno essere sottoposte alla Nostra Sovrana intelligenza, ne saranno estratte due copie, ognuna delle quali sarà sottoscritta soltanto dal Presidente, e dal Segretario. Tali copie saranno rimesse a Noi per mezzo del Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina, accompagnate da una rimostranza del Presidente, al margine della quale verrà descritto il numero con cui è contrassegnata nel registro, e l' oggetto che contiene.

Art. 26. Delle deliberazioni del Consiglio da Noi approvate, il nostro Segretario di Stato Ministro di Marina gliene invierà una delle due copie munite della di lui firma, per la propria intelligenza, ed uso conveniente, restando l'altra copia presso il Ministro suddetto.

Art. 27. Di tutte le deliberazioni approvate da Noi, e versanti sull' esame di conti in danaro, o in genere, dovranno gl' interessati riceverne per loro quietanza le copie legali, che saranno sottoscritte dal Segretario, vidimate dal Presidente, e munite del suggello del consiglio. Le prefate copie saranno passate a' contabili per mezzo dell' Intendente Generale della Nostra Real Marina, e se le deliberazioni suddette tratteranno di conti de' Nostri Legni di guerra armati, ne saranno passate anche le copie a' Comandanti; per mezzo del Maggior Generale della Nostra Real Marina.

Art. 28. Delle deliberazioni relative ad altri oggetti, e specialmente a' requisiti e circostanze individuali, non solamente non potrà mai estrarsene veruna copia legale, ma sul contenuto di esse sarà osservata la conveniente riserva. Potranno soltanto rilasciarsi, se il Presidente lo crederà a proposito, delle copie autentiche di quelle risoluzioni generali da Noi su varii assunti manifestate.

Art. 29. Le disposizioni che il consiglio dovrà dare in iscritto, per effetto delle risoluzioni relative a' suoi attributi espressi in questo Titolo, saranno firmate dal Presidente, ed esattamente adempite.

Art. 30. Il consiglio si unirà, almeno due volte il mese, nelle giornate dal Presidente destinate. Si adunerà benanche straordinariamente per affari di urgenza.

Art. 31. Alloraquando l' Intendente Generale della Nostra Real Marina, per oggetti relativi alla sua carica, crederà necessario di doversi straordinariamente convocare il consiglio, ne farà la domanda al Presidente, il quale ne passerà gli ordini convenienti.

SEZIONE III.

Attributi del consiglio.

Art. 32. Di tutte le somme che saranno passate alla Nostra Real Marina dalla Tesoreria Generale, per l'annuo assegnamento, e per crediti speciali della medesima, saranno diretti i pagamenti al consiglio della Real Marina, e per esso all' Intendente Generale della medesima, a disposizione del Segretario di Stato Ministro di Marina.

Art. 33. Egualmente tutto il danaro che la Marina

suddetta ritrarrà dalla vendita de' generi inutili, o dai rimborsi che le perveranno da altre dipendenze, non meno che per qualunque altra ragione, sarà pagato direttamente al consiglio, e per esso all'Intendente Generale, a disposizione del precennato Ministro di Marina.

Art. 34. In conseguenza del prescritto ne' due precedenti articoli, ogni somma che introiterà la Nostra Real Marina, sarà accreditata sotto di una Madrefede del banco di Corte in testa del consiglio, e per esso dell' Intendente Generale della Marina medesima.

Art. 35. Il razionale del consiglio suddetto, sotto l' ispezione dell' Intendente Generale, terrà un registro d' introito, ed esito a stile semplice. Questo registro conterrà nell' introito tutte le somme, che saranno passate alla Real Marina, in testa del consiglio, giusta gli articoli 40, e 41 di questo Titolo; e nell'esito tutte le somme che il mentovato Intendente Generale, previo l' ordine del Segretario di Stato Ministro di Marina, passerà all' Ufiziale pagatore pe' pagamenti in dettaglio, dovendo il detto introito, ed esito concordare colla madrefede aperta in testa del consiglio, giusta il prescritto nell' articolo antecedente.

Art. 36. Dovrà il consiglio ricevere, finito ciascun mese, dall' Intendente Generale, un bilancio delle somme introitate, e di quelle passate all' Ufiziale pagatore nel corso del medesimo.

Art. 37. Esaminerà il consiglio i piani dei legni da costruirsi, e de' risarcimenti da farsi a quelli già esistenti, non meno che i lavori da eseguirsi a cottimo, le spese delle fabbriche, e degli oggetti di Artiglieria, e l' acquisto de' generi con partito, e senza partito.

Art. 38. I piani delle nuove costruzioni, che dovrà esaminare il consiglio, gli saranno presentati dallo

ispettore dell' arsenale , sottoscritti dall'ingegnere costruttore che gli avrà formati, e vistati dall' ingegnere costruttore in capo , e dovranno essere completi sotto ogni aspetto.

Art. 39. In occasione di legni nuovamente costruiti, il consiglio terrà conto di tutte quelle osservazioni, che sulle qualità di essi riferiranno, per mezzo del Maggior Generale, gli Ufiziali che gli avranno comandati.

Art. 40. Circa i risarcimenti , e le riparazioni da farsi a' bastimenti già costruiti, dovrà il consiglio esaminare le proposte, che gliene farà l' ispettore dell' arsenale, che dovrà convenire della necessità di eseguirle : indi prenderà quelle deliberazioni che converranno, le quali saranno inviate a Noi , insieme colle perizie sottoscritte dall'ingegnere costruttore in capo, e vidimate dal predetto ispettore, e con gli stati approssimativi della spesa , ed attenderà sull' assunto le Nostre risoluzioni.

Art. 41. Venendo assicurata dall' esperienza la buona riuscita della costruzione de' bastimenti di ogni rango, curerà il consiglio, che siano fissate invariabilmente le dimensioni principali , dalle quali possa dipendere la proporzione dell' alberatura, degli attrezzi, e degli affusti, di modo che tutto possa adottarsi indistintamente ad ogni legno della stessa portata, qualora nuove scoverte non consigliassero utili variazioni.

Art. 42. Terminata una costruzione, un risarcimento , una fabbrica , o un' opera di artiglieria, gl' ispettori de' corrispondenti rami ne formeranno lo Stato definitivo , ed in triplice esemplare lo presenteranno al consiglio. Nel tempo stesso l' Intendente Generale rimetterà, anche in tripla spedizione, il conto della spesa, che vi sarà stata impiegata.

Il consiglio, dopo aver esaminato il precedente conto, e dopo averlo confrontato collo stato riferito di sopra, ne rimetterà due esemplari dell' uno, e dell'altro a Noi, con una dettagliata deliberazione, nella quale esporrà il proprio parere. Indi in seguito della Nostra decisione, passerà o approvato, o significato il terzo esemplare dello stato all' ispettore rispettivo, e la terza spedizione del conto all' Intendente Generale.

Art. 43. Il metodo prescritto ne' due articoli precedenti si osserverà benanche nelle occasioni di doversi fare fabbriche civili, e militari, opere idrauliche, non meno che oggetti di Artiglieria.

Art. 44. Il consiglio dovrà benanche conoscere lo stato materiale di tutt'i legni della Real Marina, quello de' magazzini degli arsenali, e de' viveri, come ancora de' bagni de' forzati, e degli Ospedali.

Art. 45. Ne' conti delle spese straordinarie, come ancora in quelli delle consumazioni de' materiali, e generi, similmente straordinarie, fatte negli arsenali, o nelle foreste per tagli di legname, o in campagna dai bastimenti armati, esaminerà la qualità, la regolarità, e la necessità delle une, e delle altre, non meno che la forma, e la validità de' documenti, con cui saranno giustificati gli esiti; e ne pronuncierà il giudizio corrispondente, per mezzo di sue ragionate deliberazioni, le quali saranno inviate a Noi, ed avranno come le altre il loro effetto, allorchè saranno state approvate in Nostro nome dal Segretario di Stato Ministro di Marina.

Art. 46. Verificherà il consiglio l' amministrazione interna di tutt'i corpi militari della Nostra Real Marina, dopo di essere stata passata ad essi la rivista d' ispezione annuale, giusta le prescrizioni indicate ne-

gli articoli de'Titoli rispettivi di queste Ordinanze. Il risultamento di tali verifiche, le quali saranno effettuate sul libretto della rivista d'ispezione, sarà inviato a Noi con dettagliate deliberazioni.

Art. 47. Esaminerà il consiglio i giornali fatti su'Nostri Legni armati, e ne pronuncierà il suo giudizio; il quale perverrà a Noi per mezzo di sue distinte deliberazioni, il contenuto delle quali sarà, in seguito di Nostr'approvazione, manifestato agl'interessati, con biglietto del Presidente.

Art. 48. Esaminerà benanche tutt'i fogli delle spese fatte sulle casse de'guasti a bordo de' legni armati, muniti delle debite firme, dovendo i conti delle dette spese essere presentati, nel decorso di ciascun mese di Febbraio per l'anno antecedente, pe'legni che continuano in armamento, e, per quelli passati in disarmamento, venti giorni dopo della data dell'ordine del medesimo, similmente sarà praticato riguardo a'fogli di consumo de'Nostri Reali legni.

Art. 49. Il consiglio per dare opera colla possibile speditezza all'esame de' cennati conti, potrà nominare delle commessioni, le quali se ne occupino per riferirgliene il risultamento.

Art. 50. Le predette commessioni, se dovranno esaminare conti di spese fatte sulle casse de'guasti de'legni armati, o fogli di consumo, o di ricambio di generi de'medesimi, ovvero spese occorse in terra per opere ed oggetti militari, saranno composte di Ufiziali superiori del corpo di guerra, a'quali si unirà ne'casi corrispondenti un Ufiziale del ramo cui appartengano le spese fatte: se poi l'esame versasse su materie puramente amministrative, allora sarà la commessione composta tutta d'individui amministrativi contabili.

Art. 51. Nell'esame de'consumi straordinarii fatti da'legni armati, il consiglio curerà che gli stessi siano avvalorati da'corrispondenti processi verbali, che diviseranno l'avvenimento che li avrà cagionati, adempiti, oltre delle firme prescritte, anche di quella dell'Ufiziale di servizio nell'atto di avarìa, ove ve ne fussero state di rilievo.

Riguardo a'consumi ordinarii di bordo, questi dovranno costare dal libro del rispettivo contadore del legno, firmato da lui, dall'Ufiziale di dettaglio, e vidimato dal comandante.

Art. 52. Nel caso che la commessione divisata nell'articolo 48 avesse ragioni per non ammettere talune partite del conto esaminato, lo rapporterà per iscritto al consiglio, il di cui Presidente farà fare dal Segretario un estratto delle ragioni del rifiuto, ed indi lo rimetterà all'interessato, il quale scriverà al margine di tal estratto le sue giustificazioni, e lo renderà al consiglio, per passarlo alla commessione: questa se non troverà valevoli le ragioni addotte, confirmerà il rifiuto, altrimenti lo annullerà, dandone parte al consiglio.

Art. 53. La commessione che dovrà esaminare i giornali, sarà composta come vien espresso nell'art. 50, e del suo lavoro formerà ragionato rapporto al Consiglio.

Art. 54. Il consiglio curerà, che l'Intendente Generale disponga la sospensione de'soldi di que'contabili, i quali nel termine prefisso non avessero presentati i conti della loro amministrazione.

Art. 55. D'altronde l'Intendente predetto provocherà dal consiglio le disposizioni corrispondenti, affinchè se vi fussero opposizioni per parte d'individui militari, i

quali si negassero di sottoscrivere documenti a discarico, o altri fogli simili, che impedissero la rapida esibizione de'conti, potesse il consiglio prendere le misure più efficaci per decidere la controversia; e se le opposizioni anzidette fussero irragionevoli, sarà autorizzato a sospendere i soldi di chi le produrrà, ed indi dandone parte a Noi con sue ragionate deliberazioni, attenderà i Nostri ordini.

Art. 56. Dovrà discutere maturamente qualunque oggetto militare, o amministrativo, non divisato ne'precedenti articoli, pel quale Noi crederemo di sentire il di lui parere.

Art. 57. Pe'motivi divisati negli articoli antecedenti, avrà la facoltà di chiedere tutti quegli schiarimenti, de'quali avrà d'uopo, per rendere a Noi i suoi informi con piena conoscenza di causa.

Art. 58. Similmente potrà chiamare nelle sue adunanze tutti quegli Ufiziali militari ed amministrativi, non meno che tutti quegli altri individui che crederà a proposito, onde riceverne le dilucidazioni relative agli affari da discutersi. Costoro dopo aver risposto alle domande che gli saranno fatte, partiranno dal luogo del congresso, immediatamente dopo essere stati licenziati dal Presidente.

Art. 59. I membri del consiglio, avendo cognizione di abusi, o inconvenienti pregiudizievoli al bene del Nostro Real servizio, saranno obbligati di tenerne proposito in sessione, affinchè esaminandosi l'affare, e trovandosi rimarchevole, se ne faccia rapporto a Noi pel dippiù che potrà convenire.

Art. 60. Malgrado che tutt'i lavori a cottimo dovranno essere, durante il corso della loro esecuzione, ispezionati dagli Ufiziali de'rispettivi rami, per osser-

vare se tutto siasi eseguito con regolarità, ed a norma del convenuto; tutta volta non ne seguirà il pagamento definitivo, se il consiglio non se ne sarà legalmente assicurato.

Art. 61. Il consiglio, per avere piena cognizione di quanto si esegue da ciascun ramo, riceverà dalle diverse ispezioni mensualmente, ed annualmente gli stati dimostrativi di ciò che le concerne.

Art. 62. Il medesimo riceverà mensualmente dall'Intendente Generale i ruoli di tutti gl'individui de'diversi corpi, a carico della Real Marina, accompagnati dagli estratti de'loro aggiusti mensuali.

Art. 63. Per l'approvisionamento di tutti i materiali e generi, che occorreranno alla Real Marina, compresi i viveri, e le forniture degli Ospedali, il consiglio, a proposta dell'Intendente Generale, delibererà se debba praticarsi assiento, cottimo, o stabilire l'acquisto, la fornitura, o il lavoro in questione con economia particolare, proponendo a Noi per mezzo di sua deliberazione particolare, ciò che converrebbe farsi; dovendo specificare nella medesima tutte le particolarità che assicureranno il servizio, ed eviteranno le dispute successive; indi attenderà le Nostre Sovrane determinazioni.

Art. 64. Ne'casi di assiento, o cottimo, le offerte saranno dall'Intendente Generale unite, e presentate al consiglio, indicando ad esso qual sia la migliore. Il consiglio con sua deliberazione stabilirà su quale delle predette offerte dovrà aprirsi la concorrenza, e quindi se ne stenderà la deliberazione, un estratto della quale sarà rimesso all'Intendente Generale, affinchè, per mezzo degli avvisi, ne istruisca il pubblico, indicando il giorno in cui si accenderà la candela.

Art. 65. Nell' intervallo che si frapporrà fra la pubblicazione dell' assiento, o cottimo da stabilirsi, e la candela preparativa, proccurerà il consiglio, per mezzo di uno de'suoi membri, di avere estragiudizialmente le notizie necessarie su tutti gli oggetti che debbono contrattarsi, e sull'abbondanza o scarsezza di essi attuale o successiva, onde potersene avvalere nel decorso della trattativa.

Art. 66. Tutte le concorrenze per la stipula de'contratti, per le ragioni dianzi divisate, saranno aperte, ed eseguite coll' accensione di due sole candele, delle quali la prima sarà preparatoria, e la seconda definitiva.

Art. 67. Per la legale ultimazione de' contratti saranno puntualmente adempite le formalità prescritte dalle leggi e regolamenti in vigore.

Art. 68. Prima di ultimarsi definitivamente il contratto, il Presidente del consiglio ne informerà officialmente il Presidente della Gran Corte de'Conti, indicandogli la malleveria che avrà esibita colui al quale sarà rimasto aggiudicato, affinchè la medesima, a norma delle leggi in vigore, sia esaminata per conoscersene la validità, onde restino assicurati i Nostri Reali interessi.

Art. 69. Ogni malleveria sarà in proporzione della natura del contratto, e dovrà ammontare ad una quota, giusta la proposta dell'Intendente Generale al consiglio, e dal medesimo approvata.

Art. 70. L'Intendente Generale della Nostra Real Marina rappresenterà il consiglio in tutte le stipule de'contratti; e quindi essi e l' aggiudicatario dell' assiento sottoscriveranno come contraenti, e sottoscriverà con essi il mallevadore di quest' ultimo. Se l' aggiudicatario, o il suo mallevadore non sapessero scrivere, dovranno di-

chiararlo nell' adunanza, ed allora il Segretario del Consiglio verrà autorizzato a firmare per essi. Il consiglio presenzierà, e legalizzerà l' atto della stipula, chiudendo ogni contratto con la sottoscrizione di tutt' i membri, e del Segretario. Il Controllore della Nostra Real Marina sottoscriverà egualmente tutt' i contratti nel luogo, e forma da Noi approvata.

Art. 71. Il Segretario del consiglio stenderà tutt' i contratti, a norma de' regolamenti vigenti, in tre spedizioni, le quali saranno rimesse al Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina per la Nostra intelligenza, accompagnate dalla corrispondente deliberazione del consiglio, nella quale si darà succinto ragguaglio dell' oggetto.

Art. 72. Niun contratto potrà aver vigore, se non sarà stato da Noi approvato: quindi delle tre spedizioni di ogni contratto, che il consiglio è obbligato a rimettere, come si è detto, nella Real Segreteria, e Ministero di Stato di Marina, ne resterà una nella medesima, e le altre due, approvate in Nostro Nome, e sottoscritte dal Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina, saranno rimesse una al consiglio per sua intelligenza, e l' altra all' Intendente Generale per la esecuzione.

Art. 73. Il Segretario del consiglio rilascerà agl'interessati una copia del contratto, subitocchè sarà stato finalizzato ed approvato da Noi. Ben inteso che tale copia dovrà essere debitamente registrata.

Art. 74. Tutte le spese di carta, registro, dritti, accettazione di malleveria, ed altro che si sarà erogato per la stipula di un contratto, andranno a carico dell' aggiudicatario di esso. Le spese poi degli avvisi, la promulgazione, ed impressione, andranno a carico della cassa di Marina.

Art. 75. I contratti dovranno contenere:

1. L' autorizzazione, mercè la quale si è proceduto alla provocazione delle offerte.

2. La dichiarazione di essersi pubblicati gli avvisi per attirarle.

3. Le condizioni ch' esse debbono contenere.

4. L' atto della chiusura del termine per riceverle.

5. L' estratto della deliberazione del consiglio per la scelta dell' offerta tra quelle presentate.

6. L' atto d' invito, e di esecuzione per annunziare i giorni di ogni subasta.

7. L'atto di licitazione di ogni grado.

8. L' estratto della deliberazione del consiglio (se ve ne sia) per abbreviare i termini delle licitazioni.

9. Le condizioni le quali formano il cardine del contratto , compreso ciò che riguarda la malleveria.

10. Gli articoli generici di ogni contratto. Qualora poi i contratti di assiento o cottimo siano superiormente ordinati, saranno stipulati senza gli articoli che riguardano le subaste.

Art. 76. Prima di sottoscriversi il contratto dal consiglio, il Segretario del medesimo ne formerà la minuta, e questa sarà passata immediatamente all'Intendente Generale , ed a quel capo , o capi di servizio, coll' incarico de' quali gli oggetti contrattati avranno relazione, affinchè tutti esaminino la regolarità delle condizioni, a norma di quanto è stato fissato. Di poi la detta minuta sarà passata all' aggiudicatario dell'assiento, affinchè anche il medesimo possa esaminarla. Trovandosi, così dall' Intendente Generale , come da' capi di servizio , non meno che dall' aggiudicatario soddisfacente il contratto di cui sarà quistione, sarà esso sottoscritto da ciascuno pagina per pagina : indi sarà spedito a tutt' i membri

del consiglio, affinchè trovandolo anch'essi regolare, vi appongano la loro sottoscrizione in fine, dopo la quale se ne faranno le tre spedizioni.

Art. 77. Stipulato un contratto, qualora dovranno esistere campioni scelti ed approvati dal consiglio, vi sarà apposto il suggello del medesimo, egualmente che quello del contraente, e resteranno depositati presso il Commessario rispettivo.

Art. 78. Gli acquisti de'generi da farsi in paesi esteri, e quelli che potrebbero aver luogo nel Regno, per qualche particolare circostanza, in cui non si potessero praticare le formalità prescritte negli articoli antecedenti, saranno proposti dall' Intendente generale al consiglio, il quale dopo aver minutamente discusso quanto farà d' uopo, e dopo avere principalmente inteso il parere del capo della dipendenza, in cui il genere deve adoperarsi, darà parte di tutto a Noi con sua dettagliata deliberazione, ed attenderà il riscontro.

Art. 79. Quando da Noi sarà stata ordinata la vendita de' generi vecchi, e dopo che ciascuna dipendenza ne avrà fatto formare l' apprezzo, ne saranno riservatamente inviati due esemplari al Comandante Generale, uno per passarlo al consiglio, e l' altro all' Intendente Generale della Real Marina, onde prescegliersi la più vantaggiosa offerta degli attendenti alla compra, in corrispondenza dell' apprezzo.

Art. 80. Il consiglio di Marina, per le vendite soltanto, è autorizzato a fare eseguire le accensioni di candela, in presenza di una commessione, che sarà composta dal capo della dipendenza, cui il genere da vendersi è relativo; dall'Intendente Generale, dal Controllore della Real Marina, e dal proprio Segretario.

Art. 81. La predetta commessione si unirà nella Co-

mandanzia Generale in darsena , dopo essersene prevenuto il pubblico negli avvisi.

Art. 82. La vendita resterà aggiudicata al miglior offerente dell' ultima candela; ma non potrà il medesimo estrarre i generi dall' arsenale, e quindi realizzarsi il convenimento , se non sarà stata da Noi approvata.

Art. 83. Coloro cui resterà aggiudicata la vendita , dovranno immediatamente presentare un obbligo nelle forme presso il Segretario del consiglio, qual depositario degli atti della vendita di pagare l' importo de' generi comprati, subitocchè sarà manifestata la Nostra approvazione. Se non adempissero al pagamento, saranno puniti a tenore delle leggi vigenti.

Art. 84. Subitocchè sarà rimasta aggiudicata una vendita in ogni accensione di candela , il Segretario del consiglio ne formerà precariamente un atto , che varrà fintantocchè non sarà disteso il processo verbale in regola. Un tale atto sarà firmato dall'aggiudicatario, dopo di cui sottoscriverà ancora l' intera commessione nominata dal consiglio, come si è detto di sopra. Mercè del prefato atto, potrà costringersi l' aggiudicatario a norma delle leggi.

Art. 85. Ultimati che saranno tutti gli atti di una vendita, nel modo dianzi prescritto per le compre, ovvero per gli assienti, si stenderà dal Segretario del consiglio un distinto e dettagliato processo verbale in tripla spedizione, che terrà luogo di contratto sottoscritto da' membri della commessione , e dall' aggiudicatario, e si rimetterà al consiglio dal Presidente della commessione predetta.

Art. 86. Il consiglio con sua deliberazione accompagnerà le tre spedizioni dell' anzidetto processo verbale; e restando approvato da Noi quanto si sarà eseguito .

gli sarà respinto approvato un estratto della deliberazione predetta , ed un esemplare del prefato verbale ; mentre degli altri due esemplari , uno verrà passato , per l' esecuzione, all' Intendente Generale, e l' altro rimarrà nella Real Segreteria e Ministero di Stato di Marina.

Art. 87. Il Presidente del consiglio incaricherà il Segretario di passare al razionale del medesimo l' esemplare del predetto processo verbale, affinchè questi ne prenda registro nella contabilità del consiglio medesimo, al quale consiglio, e per esso all' Intendente Generale, i compratori dovranno, per mezzo del banco di Corte, indirizzare i pagamenti.

Art. 88. Ne' dipartimenti , ne' circondarii , e ne' distretti marittimi di tutto il Nostro regno, allora quando indispensabilmente dovessero farsi degli assienti per compre , o delle vendite , saranno dal consiglio di Marina autorizzati gli Ufiziali militari , ed amministrativi colà residenti a rappresentarlo, e quindi dal consiglio stesso gli si spediranno gli estratti della deliberazione corrispondente. In questo caso, detti Ufiziali osserveranno il più ch'è possibile ciò che per oggetti di compre e vendite è stato prescritto in questo Titolo, e rimetteranno direttamente al consiglio tutto il risultamento delle loro operazioni , alle quali sarà dato effetto , dopo che da esso consiglio ne avranno ricevuta la corrispondente approvazione , che sarà dal medesimo chiesta a Noi , ed indi a loro partecipata, nel caso che crederemo impartirvela.

Art. 89. Sono eccettuati dalla prescrizione contenuta nell' articolo precedente tutt' i contratti che farà il corpo del Genio Idraulico , e quello Telegrafico, a norma di quanto trovasi stabilito ne' corrispondenti Titoli di queste Ordinanze.

Art. 90. Il consiglio, a proposta dell'Intendente Generale, deciderà tutte le controversie che potessero insorgere per causa dell'osservanza de' contratti di compra , e vendita. Questa prescrizione s' inserirà in ogni contratto , affinchè venga accettata ; insieme con tutte le altre condizioni , da tutti coloro cui resteranno aggiudicati assienti della Nostra Marina , o che avessero comprati generi dalla medesima.

Art. 91. Per tutt'i casi non preveduti in questo Titolo, ed analoghi a' principii in esso descritti , potrà il consiglio proporre a Noi quanto crederà conveniente , ed attendere le Nostre risoluzioni.

TITOLO XVIII.

DE' BAGNI DE' CONDANNATI

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

Art. 1. I bagni de' condannati a' ferri, a carico della Nostra Real Marina saranno di due classi.

La prima classe comprenderà i bagni:
Della Darsena
Del Carmine
De' Granili al ponte della Maddalena
Di Castellamare
Di Brindisi
Dell' Isola di S. Stefano.
Saranno inoltre bagni di 2.ª classe quelli
Del Granatello
Di Pozzuoli
Di Gaeta
Di Ponza
Di Cotrone
Di Pescara.

Art. 2. Qualora crederemo di passare a carico della Real Marina altri bagni, o Ergastoli, saranno i medesimi distribuiti nelle due classi mentovate, giusta gli ordini che daremo.

Art. 3. Il Comandante Generale della Nostra Real Marina avrà il comando superiore di tutt' i predetti bagni.

Art. 4. Il Maggior Generale della Real Marina ne sarà l' ispettore, sotto la dipendenza del Comandante Generale.

Art. 5. Il Comandante del corpo de' custodi avrà il comando immediato di tutt' i bagni anzidetti, sotto gli ordini dell' ispettore.

Art. 6. Ogni bagno avrà un Comandante particolare, che dipenderà dagli ordini del Comandante del corpo de' custodi.

Art. 7. Ne' luoghi ov' esistono bagni, la sorveglianza su' medesimi sarà disimpegnata dall' Ufiziale del corpo di guerra della Nostra Real Marina, che vi si trovi in comando, o con particolare destinazione.

Art. 8. La tenuta delle matricole de' servi di pena detenuti in detti bagni, il registro delle loro condanne, e la contabilità delle somministrazioni di quant' occorre ne' bagni medesimi, sarà a carico del Commessario dei rami alieni del corpo amministrativo contabile della Real Marina, sotto la dipendenza dell' Intendente Generale della medesima.

Art. 9. A ciascuno de' sopradetti bagni sarà addetto un individuo del corpo amministrativo contabile della Real Marina, sotto la dipendenza del Commessario, per la tenuta del ruolo de' condannati in esso esistenti, e pel conteggio, e somministrazione de' viveri, del vestiario, delle ferramenta, e di quant' occorre a que' servi di pena.

Art. 10. Ogni bagno avrà assegnati pel suo servizio un cappellano, ed un chirurgo, presi fra quelli del corpo navigante. In loro mancanza, la scelta cadrà sopra individui locali, previa Nostra approvazione, a proposta del Comandante Generale.

SEZIONE II.

Doveri, ed attributi degli Ufiziali incaricati del Comando Generale, o particolare de' bagni; del Commessario, de' Cappellani, e de' Chirurgi addetti ai medesimi.

Art. 11. Il Comandante Generale della Nostra Real Marina, pel comando superiore de' bagni indicati, avrà la corrispondenza colle Corti di giustizia, co' comandanti delle divisioni territoriali, delle provincie, delle piazze, de' corpi con ogni altra autorità, in ciò ch' è relativo a' suddetti servi di pena. Egli farà tenere al corrente nella sua Segreteria la matricola de' servi di pena esistenti ne' bagni sotto la sua dipendenza, in controllo di quella del corpo amministrativo contabile, ed avrà facoltà di traslocare i condannati da un bagno in un altro.

Art. 12. L' ispettore riceverà direttamente gli ordini dal Comandante Generale della Real Marina, e li trasmetterà al Comandante del corpo de' custodi per l' esecuzione.

Art. 13. Egli riceverà dal Comandante del corpo dei custodi il rapporto di tutte le novità occorse ne' bagni: per gli oggetti di rilievo parteciperà le sue osservazioni al Comandante Generale.

Art. 14. Gli rimetterà, munite del suo informo, e parere, qualunque sia, tutte le domande che gli verranno passate dal Comandante del corpo de' custodi, tanto se sono dirette ad esso Comandante Generale, quanto se lo sono al Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina.

Art. 15. Si farà dar parte semestralmente dal Comandante anzidetto della condotta, della morale, del modo di servire de' Comandanti particolari de' bagni, per farne dettagliato rapporto al Comandante Generale.

Art. 16. Egli terrà il ruolo generale de'servi di pena esistenti in ciascheduno de' bagni indicati , colla specificazione delle rispettive loro condanne , curando che lo stesso sia sempre al corrente delle variazioni che avranno luogo.

Art. 17. Ogni traslocamento de'servi di pena da un bagno in un altro , dovrà essere da lui disposto, previa autorizzazione del Comandante Generale.

Art. 18. Dietro le domande de' capi di servizio nella capitale , autorizzati a farle , destinerà il numero dei condannati da mandarsi a' rispettivi lavori , e ne passerà gli ordini al Comandante del corpo de' custodi.

Art. 19. Farà tenere nel suo Ufizio un registro delle somme rinvenute ne' servi di pena in contravvenzione de' regolamenti in vigore, ed in potere del Commissario de' rami alieni , giusta i processi verbali che gli avrà passati il Comandante del corpo de' custodi. Manderà mensualmente al Comandante Generale lo stato di dette somme.

Art. 20. Dovrà l' ispettore curare l' esatto adempimento di quanto è prescritto nel presente Titolo ; e pe'castighi da infliggersi per le contravvenzioni a'servi di pena, si regolerà dipendentemente dagli ordini del Comandante Generale , a norma dello Statuto penale in vigore.

Art. 21. Il Comandante del corpo de' custodi sarà responsabile della tenuta , della disciplina , e del servizio necessario alla sicurezza de' bagni.

Art. 22. Comunicherà i suoi ordini a' Comandanti particolari de' bagni , e ne sorveglierà l' esecuzione.

Art. 23. Darà parte giornalmente al Comandante Generale , ed all' ispettore della situazione de' bagni esistenti nella capitale, e sue vicinanze, colle novità che

gli appartengono , giusta il modello approvato. Pe' bagni distanti dalla capitale , il rapporto sarà fatto settimanalmente. In casi urgenti rimetterà agli stessi rapporto straordinario.

Art. 24. Passerà all' ispettore una delle due copie dell'estratto di sentenza che riceve dal Commissario dei bagni, per ogni nuovo condannato che arriva in darsena.

Art. 25. Per le punizioni da infliggere a'servi di pena , si regolerà cogli ordini dell' ispettore.

Art. 26. Le somme trovate in contravvenzione nei servi di pena , le rimetterà al Commissario de' bagni, passandone corrispondenti processi verbali all' ispettore suddetto.

Art. 27. Ogni Comandante di Bagno sarà direttamente responsabile della sicurezza del proprio bagno.

Egli avrà sotto i suoi ordini immediati le guardie del corpo de' custodi , e della truppa.

Art. 28. I comandanti de' bagni invigileranno , che le distribuzioni di ogni genere siano della qualità , e quantità prescritta, ed in caso di mancanza, ne faranno subito rapporto al Comandante del corpo de' custodi.

Art. 29. Risponderanno della conservazione tanto dei generi di vestiario de' servi di pena , quanto di quella di casermaggio del bagno, a norma delle istruzioni che darà il Comandante Generale della Nostra Real Marina.

Art. 30. I Comandanti de'bagni fuori della capitale, oltre della dipendenza che hanno dal Comandante del corpo de' custodi, dipenderanno benanche dagli Ufiziali del corpo di guerra della Real Marina esistenti ne'luoghi de'bagni; ma per tutto ciò che può avere rapporto alla sicurezza de' medesimi, giusta il prescritto nell'articolo 7.

Art. 31. Rimetteranno a'medesimi, ed a'Comandanti

di piazza il primo giorno di ciascun mese, la situazione numerica de' detenuti ne' rispettivi loro bagni, e giornalmente il rapporto delle novità accadute, facendo conoscere particolarmente a' Comandanti di Piazza gli aumenti, e le diminuzioni, acciò possano proporzionare la forza che deve custodirli.

Art. 32. I Comandanti de' bagni della capitale, e sue vicinanze, faranno ogni giorno rapporto al Comandante del corpo de' custodi delle novità occorse, specificando la situazione numerica de' bagni, colla distinzione delle *alte* e *basse* avvenute.

Art. 33. I Comandanti de' bagni distanti dalla capitale manderanno consimile rapporto settimanalmente, menocchè novità importanti richiedessero un rapporto straordinario.

Art. 34. Ogni Comandante particolare di bagno, dovendo essere pronto a qualunque chiamata pel servizio del suo bagno, dovrà alloggiare in sito immediato al medesimo.

Art. 35. I Comandanti particolari de' bagni lontani dalla capitale, per infliggere a' condannati le punizioni prescritte nello Statuto penale in vigore, dipenderanno, per mezzo del Comandante del corpo de' custodi, dagli ordini dell' ispettore, il quale passerà loro le analoghe istruzioni.

Art. 36. Ne' casi di urgenza, ogni Comandante particolare di bagno è autorizzato a prendere sul momento le misure che crede convenevoli al ristabilimento dell' ordine, e si procurerà gli aiuti i più solleciti per la sicurezza del bagno: in seguito darà parte a' corrispondenti superiori.

Art. 37. Di ogni summossa, e di ogni azione criminosa che avvenisse in un bagno, il Comandante del

medesimo ne farà processo verbale in doppia copia, che sarà firmato da esso, e da' capi-posti delle guardie della truppa , e de' custodi.

Una di queste due copie resterà presso di sè , e l'altra la rimetterà al Comandante del corpo de'custodi.

Art. 38. I comandanti de'bagni, sotto la loro responsabilità , conserveranno presso di loro le chiavi de'bagni, le manette, l'incudine, e 'l butta-fuori per ferrare, o disferrare i servi di pena.

Art. 39. Dovranno fissare il numero delle sentinelle esterne necessarie alla custodia de' proprii bagni. I capi-posti della truppa di guardia potranno accrescerlo , in caso di bisogno , ma non mai diminuirlo.

Art. 40. Ogni sera , prima del tramontar del sole , faranno eseguire un' esatta visita delle ferramenta de'condannati , e sulle persone de' medesimi.

Art. 41. Nel giorno inoltre faranno visitare con esattezza le mura , le porte , i rastrelli, e tutt' altro che potrebbe agevolare una fuga. Si assicureranno benanche, che nell' interno del bagno sia mantenuto il buon ordine , ed osservata la disciplina.

Art. 42. Due volte la settimana almeno faranno praticare , sotto la loro vigilanza , visite rigorose , tanto sulle persone di circondario, che ne' bagni, per raccogliere le armi che vi potessero essere , gli strumenti , le carte da gioco , i dadi ec. ec.

Il risultamento di tali visite sarà da essi partecipato al Comandante del corpo de'custodi.

Art. 43. I Comandanti de'bagni della capitale, e sue adiacenze, rimetteranno al Comandante del corpo de'custodi , e questi al parco di Artiglieria , tutte le armi , e gli strumenti che rinverranno ne' medesimi. Quelli de' bagni distanti le conserveranno presso di loro a disposizione del Comandante Generale della Real Marina.

Art. 44. Non potranno i Comandanti de'bagni cambiare lo stabilimento delle coppie de'servi di pena, senza l'approvazione del Comandante del corpo de' custodi. Restano però eccettuati i casi urgenti, ne'quali praticheranno i necessarii cambiamenti, e glie ne daranno immediatamente parte.

Art. 45. Ogni volta che si apre un bagno, il Comandante dovrà preventivamente disporre la truppa in cordone innanzi alla porta, e colle armi pronte a far fuoco.

Nell'atto dell'apertura, egli sarà colla sciabla in mano immediatamente vicino alla medesima, ed alla testa di quattro uomini colle armi impugnate. Tal militare disposizione dovrà durare, fino a che il Comandante non sia sicuro che tutto è nello stato della più perfetta quiete.

Art. 46. Dovendo sortire condannati pe' travagli, il Comandante del bagno si assicurerà personalmente della loro numerazione, e che siano quelli nominati per tale oggetto: lo stesso praticherà quando rientrano. La numerazione sarà sempre fatta sortendo, o rientrando per la porta d'immediato ingresso al bagno.

Art. 47. Ne' bagni che somministrano servi di pena pe' travagli, i Comandanti avranno un registro sul quale verranno iscritti giornalmente, i nomi de' travagliatori, la specie del travaglio, ed il luogo dove vanno ad eseguirlo.

Art. 48. Dovranno essi fissare le convenienti scorte da darsi a' travagliatori, regolandole sul loro numero, sulle circostanze del luogo dove si esegue il travaglio, e sulla natura del medesimo; giacchè un travaglio sparpagliato esige una scorta maggiore di un travaglio riunito. In ogni caso, mai daranno a guardare più di otto coppie di condannati ad un custode.

Art. 49. I Comandanti de' bagni dovranno esaminare con accuratezza ogni corrispondenza di lettere, che i servi di pena avessero.

Art. 50. Gli Uliziali del corpo di guerra della Real Marina che trovansi con destinazione ne' luoghi dove vi sono bagni, daranno a' Comandanti di essi, ne' casi straordinarii e di urgenza, tutti quegli ordini che crederanno necessarii alla sicurezza de' medesimi; concertandosi per tale oggetto co' Comandanti di Piazza, e dandone quindi parte al Comandante Generale.

Art. 51. Il Commissario de' bagni dovrà fornire all' ispettore ed al Comandante del corpo de' custodi le notizie necessarie per mantenere al corrente il ruolo generale de' servi di pena che presso de' medesimi deve esistere distinto per bagni.

Le dette notizie consisteranno nella condanna di ciascuno, nel tempo che bisogna per compirla, e nel mestiere che professava, per servire di base a' ruoli di travaglio, tanto pe' bagni della capitale, quanto per gli altri del regno.

Art. 52. Le spedizioni de' nuovi condannati a' bagni saranno dirette al Comandante Generale, il quale ne riscontrerà l'autorità che gli ha rimessi, e ne farà dare, dal comandante del bagno designato da lui a riceverli, il discarico al capo della forza che gli ha scortati.

Art. 53. Di ogni nuovo condannato che arriva, il Comandante del bagno destinato a riceverlo, e l' Ufiziale amministrativo addetto al medesimo, insieme ne prenderanno la filiazione. La sentenza originale, ed una copia della filiazione, sottoscritta da ambedue, sarà rimessa dall' Ufiziale amministrativo al Comandante de' bagni, e la lettera diretta al Comandante Generale con altra copia di filiazione, e quella della sentenza fatte

dall' Ufiziale amministrativo, e sottoscritte da ambedue saranno dal Comandante del bagno rimesse al Comandante Generale.

Art. 54. Il Commissario de' bagni avrà una matricola nella quale verranno notate per ogni condannato le seguenti indicazioni:

Numero di Ordine

Nome, e cognome proprio del condannato, e dei suoi genitori

Soprannomi, e Patria

Arte, o mestiere che professava

Filiazione dell' uomo, con tutti que' segni corporali, che possano farlo riconoscere

Data della condanna

Misfatto che l' ha prodotta

Tribunale che l' ha pronunziata

Durata della pena

Lo stesso registro avrà una colonna di osservazioni, nella quale si scriveranno, quando hanno luogo

Il giorno della liberazione

Quello della morte

Quello del passaggio in altro luogo

Quello della evasione

Quello di un aumento di pena in forza di nuova condanna

Quello della diminuzione della medesima, commutazione, o assoluzione totale.

Questo registro dovrà avere in ultimo un indice alfabetico.

Art. 55. Avrà inoltre la cura di conservare in fascicoli, secondo i numeri d' ordine del registro matricola, gli estratti originali delle condanne.

Art. 56. Corrisponderà cogl' individui amministrativi

contabili addetti a'diversi bagni del regno a carico della Marina, per l' uniformità del servizio amministrativo e della tenuta de' registri.

Art. 57. Nel primo semestre dell' anno, farà uno stato di tutti que' servi di pena, la condanna de' quali termina nel secondo semestre; e durante questo farà un consimile stato di coloro, il di cui tempo di condanna spira nel primo semestre dell' anno seguente. Di tali stati, che rimetterà all' Intendente Generale, acciò li faccia pervenire al Comandante Generale, il quale dopo averli fatti verificare sopra i registri esistenti nella Segreteria della Comandanzia Generale, gli invierà al Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina, ne passerà anche una copia al Comandante del Corpo de' custodi.

Art. 58. Avrà il Commissario un altro registro, sul quale vi scriverà le somme trovate in contravvenzione ne' bagni su i servi di pena, rimesse a lui in deposito, giusta il prescritto nello Statuto penale in vigore.

Art. 59. I Cappellani addetti a' bagni vi diranno la messa ne' giorni festivi, e procureranno, con opportune insinuazioni, l' adempimento fra i condannati de' doveri di religione. Eglino dovranno costantemente vegliare al buon costume delle ciurme. Faranno conoscere gl' inconvenienti esistenti a' rispettivi Comandanti, ed occorrendo ne faranno giungere la notizia al Comandante del corpo de' custodi.

Art. 60. I chirurgi faranno due volte al giorno la visita de' bagni a' quali sono addetti.

Daranno i loro rapporti a' rispettivi comandanti, ed indicheranno in essi gl' infermi da passare all' Ospedale, e quelli che per leggiere indisposizioni possono eglino curare ne' bagni medesimi, servendosi a tal uopo della cassa de' medicamenti rispettivamente assegnata.

Art. 61. Dovranno i chirurgi trovarsi pronti ad accorrere a qualunque chiamata straordinaria per accidenti avvenuti ne'bagni a'quali sono addetti.

Art. 62. Essi avranno non solamente l'obbligo di prestare la loro assistenza a' servi di pena, ma benanche a qualunque altro individuo addetto a'bagni, non che a quelli de'distaccamenti destinati a custodirli.

SEZIONE III.

Custodia, e regolamento locale, ed interno de' bagni.

Art. 63. Ogni bagno sarà custodito da una guardia di truppa dell'Esercito, e da un'altra del corpo de'custodi, ad eccezione di quello della Darsena, il quale in vece di truppa dell'Esercito avrà quella di Marina. L'una, e l'altra guardia saranno sotto gli ordini immediati del comandante del bagno, ed i rispettivi capi-posti eseguiranno quanto da esso verrà disposto per la sicurezza del bagno.

Art. 64. Il capo-posto della guardia de'custodi dovrà inoltre con esattezza osservare quanto trovasi prescritto nella Sezione 6.ª del Titolo VIII. della I. Parte di queste Ordinanze riguardante il servizio del suo corpo nella guardia de'bagni.

Art. 65. Ogni bagno dovrà avere due porte, una esterna, ed una interna, con un piccolo finestrino, dal quale una sentinella de'custodi osserverà, per quanto è possibile, ciò che succede nell'interno del bagno. Immediato alla porta esterna di un bagno vi sarà il corpo di guardia della truppa: fra le dette due porte sarà situato il corpo di guardia de'custodi.

Art. 66. I cameroni de' bagni, per quanto le cir-

costanze permetteranno, saranno divisi in una serie di spazii segnati cogli stessi numeri d'ordine de' servi di pena che li occupano. Ogni servo di pena dovrà coricarsi nel posto notato col suo numero, e sarà personalmente responsabile delle armi, degli strumenti, e di tutt'altro che fosse rinvenuto nello spazio ad esso assegnato per dormire.

Art. 67. Non sarà permesso ne' bagni l'uso di altri lumi all'infuori di quelli de' fanali di dotazione, nè vi si potrà accendere fuoco, se non ne' siti, e nelle ore fissate.

Art. 68. Tutte le mattine verranno praticate ne'bagni le polizie interne. I comandanti stabiliranno per tale oggetto un giro di servizio fra' condannati, che non hanno più di due anni da fare per la totale espiazione della loro condanna.

Art. 69. Non potranno i servi di pena esercitare ne'bagni arti, che richiedessero l'uso di strumenti atti ad offendere. Potrà però l'Ispettore, col permesso del comandante generale, fare qualche eccezione in persona di coloro, che sono di riconosciuta buona condotta, in modo però da non derivarne alcun disordine.

Art. 70. Fra un condannato e l'altro, formanti insieme una coppia in catena, vi sarà sempre una rimarcabile differenza di tempo che resta a ciascuno da fare; nè potranno unirsi in coppia quelli dello stesso paese, o de'paesi vicini.

Art. 71. Que'servi di pena, che avranno soltanto diciotto mesi da fare per terminare il tempo della condanna, potranno essere tenuti scapoli con le quattro maglie di catena, e gli ultimi sei mesi li compiranno col solo ferro, ad eccezione de'disertori.

Art. 72. Niun servo di pena, esistente ne'bagni a

carico della Nostra Real Marina, che abbia terminato la sua condanna verrà messo in libertà senza ordine del Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina.

Art. 73. Non sarà permessa l'uscita dal bagno ad alcun servo di pena, se non per solo oggetto di servizio.

Art. 74. I comandanti delle piazze potranno richiedere a'comandanti de'bagni quel numero di servi di pena, che da essi è creduto necessario per un lavoro qualunque di Nostro servizio. Saranno però tenuti di somministrare la conveniente scorta, presa fra le truppe della guarnigione.

Art. 75. I capi di servizio della Real Marina, che sono nella capitale, faranno all'ispettore de'bagni la richiesta del numero de'servi di pena necessario per ciascun travaglio.

Quelli che sono fuori della capitale le dirigeranno a'comandanti rispettivi de'bagni. Tali richieste dovranno sempre farsi un giorno per l'altro.

Art. 76. I servi di pena che si danno per l'esecuzione de'diversi lavori, saranno sempre scelti fra quelli di minore condanna e di miglior condotta. I condannati in vita, ed i disertori da'bagni, non saranno mai destinati per lavori.

Art. 77. Quando a qualche particolare dipendenza verranno accordati i servi di pena per pulizia, o per altro servizio, verranno prescelti quelli che sono prossimi a terminare la loro condanna, e che non sono naturali del luogo dove vanno a servire.

Art. 78. I bagni non potranno mai aprirsi prima dello spuntare del Sole, tranne qualche caso di grave urgenza, come d'incendio, o d'altra cosa simile, e senza l'ordine del comandante generale di marina per

quelli della capitale, e dell'Ufiziale di Marina in comando, e del comandante di piazza per quelli fuori della medesima. In ogni caso le precauzioni prescritte (*articolo* 45) verranno scrupolosamente osservate, ed anche accresciute, dove il bisogno lo esige.

Art. 79. In qualunque uscita de'servi di pena dal bagno, verrà fatta una diligente visita delle ferramenta, e sulle loro persone, in presenza del comandante, de'capi posti della guardia, e di quello della scorta cui vengono consegnati.

Art. 80. I servi di pena dovranno indossare costantemente l'abito de'condannati.

Art. 81. Per qualsiasi oggetto sortano i servi di pena da'bagni, dovranno rientrarvi almeno un'ora prima del tramontare del Sole; e la visita delle ferramenta, e sulle persone verrà di nuovo eseguita.

Art. 82. Sono proibite ne'bagni le carte da gioco, i dadi, e tutt'altro che potesse servire a'condannati per giocare, nè si permetterà che vi sia mantenuto animale domestico di qualunque specie.

Art. 83. È vietato a' condannati qualunque prestito di denaro, e fra essi, e con persone fuori del bagno.

Art. 84. I servi di pena respireranno l'aria nel vaglio due volte al giorno, e pel tempo di circa due ore. Il comandante del bagno vi assisterà personalmente dalla parte di fuori, alla testa della guardia disposta in cordone.

Art. 85. L'entrata ne'bagni è proibita a qualunque persona, che non abbia comando sul bagno medesimo, o che non vi entri per oggetto di servizio, previo il dovuto permesso.

Art. 86. Potranno i servi di pena passare ne'giorni festivi qualche tempo colle persone che vengono a ve-

derli, ma un custode sarà sempre presente per ascoltarne il discorso, e per vegliare che non siano loro date lettere nascostamente, e sopra tutto, armi o strumenti di scassazione.

Art. 87. Ne' giorni festivi potrà anche permettersi l'entrata ne' bagni de' fardelli, di panni, o altro; ma dopo la visita diligente che ne avranno fatta eseguire i comandanti.

Art. 88. Sarà permesso a' servi di pena di comprare alimenti, eccetto qualunque sorte di liquori.

Art. 89. Nel caso che un servo di pena venisse a mancare di vita nel bagno, l'ultima sua volontà sarà presa nel modo prescritto dalle leggi in vigore.

Art. 90. Le somme, e le robe che avrà potuto lasciare un servo di pena morto in un bagno, saranno rimesse all'impiegato amministrativo addetto al rispettivo bagno; e questi, coll'approvazione dell'Ispettore, le consegnerà alle persone designate dal morto, o a'suoi eredi, ritirandone ricevuta; in mancanza di questi, ed elasso lo spazio di un semestre, saranno rimesse coll'autorizzazione del comandante generale all'Intendente della provincia, alla quale il defunto apparteneva, acciò, dopo le debite diligenze, non conoscendosi di lui parenti, se ne converta l'importo in uso di beneficenza.

Art. 91. In quanto altro può esser relativo al servizio, ed alla buona tenuta dei bagni, e che non trovasi preveduto in queste ordinanze, il comandante generale, a norma delle circostanze, darà le istruzioni, che crederà convenienti.

FINE

Del Titolo XVIII e del II. Volume della Parte I.

INDICE

De'Titoli, e delle Sezioni di essi, contenute nel II. volume delle Ordinanze Generali della Real Marina.

TITOLO X.

Degli Arsenali della Real Marina, e del Corpo del Genio Marittimo.

TITOLO XI.

Del Parco di Artiglieria di Marina.

TITOLO XII.

Del corpo del Genio militare idraulico della Real Marina.

TITOLO XIII.

De' Porti del Regno.

TITOLO XIV.

Del Corpo Telegrafico.

TITOLO XV.

Amministrazione, e contabilità della Real Marina.

TITOLO XVI.

Degli Ospedali della Real Marina.

TITOLO XVII.

Del Consiglio di Marina.

TITOLO XVIII.

De' bagni de' condannati.

FINE

Dell' Indice de' Titoli, e delle Sezioni del II. Volume della parte I. delle Ordinanze Generali della Real Marina.

INDICE

Delle materie contenute negli articoli de' Titoli del II. Volume di queste Ordinanze.

TITOLO X.

TITOLO XI.

TITOLO XII.

TITOLO XIII.

TITOLO XIV.

TITOLO XV.

TITOLO XVI.

TITOLO XVII.

TITOLO XVIII.

FINE

Dell' Indice del II. Volume.